

9788867743377

Questo testo identifica il primo volume di una trilogia di testi riguardanti le interferenze fiscali nel bilancio. In questo lavoro, l'attenzione dell'autore è focalizzata sul periodo storico che va dal 1800 al 1960 circa. L'analisi svolta evidenzia come si è evoluto, nel tempo, il rapporto fra norme tributarie e disposizioni del codice di commercio/codice civile riguardanti il bilancio di esercizio.

Maria Silvia Avi (avi@unive.it) è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia. È impegnata in attività di ricerca nel campo della gestione aziendale, del bilancio di esercizio, delle rilevazioni contabili e del controllo di gestione. È dottore commercialista e revisore contabile. Le numerose pubblicazioni prodotte negli ultimi anni vertono, in particolare, sul controllo di gestione delle piccole e grandi imprese, sugli aspetti contabili e giuridici del bilancio, sull'invalidità del bilancio di esercizio e sul suo utilizzo come strumento di gestione e informazione interna ed esterna all'azienda. Per visionare le pubblicazioni di Maria Silvia Avi si rinvia a www.unive.it/data/persone/5590482.

16,00 €



9788867743377

Maria Silvia Avi

VERIDICITÀ O TRIB-VERIDICITÀ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO? UN'ANALISI STORICA

VERIDICITÀ O TRIB-VERIDICITÀ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO? UN'ANALISI STORICA



 **Pearson**

Papers

**Veridicità o trib-veridicità del bilancio di esercizio?
Un'analisi storica**

**Volume I
Bilancio di esercizio e fisco dall'Unità d'Italia
alla riforma Vanoni**





**Veridicità o trib-veridicità del bilancio
di esercizio?
Un'analisi storica**

**Volume I
Bilancio di esercizio e fisco
dall'Unità d'Italia alla riforma Vanoni**

Maria Silvia Avi

 **Pearson**



© 2020 Pearson Italia, Milano – Torino

Le informazioni contenute in questo libro sono state verificate e documentate con la massima cura possibile. Nessuna responsabilità derivante dal loro utilizzo potrà venire imputata agli Autori, a Pearson Italia S.p.A. o a ogni persona e società coinvolta nella creazione, produzione e distribuzione di questo libro.

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest'opera, l'editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Realizzazione grafica: Andrea Astolfi
 Progetto grafico di copertina: Heartfelt Studio
 Immagine di copertina: andreync / Shutterstock
 Stampa: Rotomail, Vignate (MI)

Tutti i marchi citati nel testo sono di proprietà dei loro detentori.

9788867743377

Gennaio 2020

Printed in Italy

Ristampa
 01 02 03 04 05

Anno
 20 21 22 23 24

LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI

Il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di: • prodotti editoriali scolastici, dizionari lessicografici, prodotti per l'editoria di varia ed università • materiali didattici multimediali off-line • corsi di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning.

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Contents

Capitolo 1

Il bilancio come strumento di comunicazione/informazione verso l'esterno e /o l'interno dell'azienda

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione interna ed esterna

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

Capitolo 2

Il bilancio di esercizio e la normativa tributaria fra il principio di autonomia e il concetto di "inter-conessione logica"

2.1 Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: inter-relazioni, sovrapposizioni e contrasti. Considerazioni introduttive

Capitolo 3

Evoluzione storica del rapporto fra reddito imponibile e reddito di esercizio dall'Unità D'Italia alla fine degli anni '60

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni: il bilancio d'esercizio come elemento fondante del reddito imponibile. Analisi pragmatica delle discrasie individuabili fra teoria e prassi dagli anni '40 alla fine degli anni '60.



Capitolo 1

Il bilancio come strumento di comunicazione/informazione verso l'esterno e/o l'interno dell'azienda.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione interna ed esterna

Il bilancio di esercizio viene spesso definito “lo strumento di informazione/comunicazione economico-finanziaria per eccellenza” in quanto, storicamente, tale documento (a differenza di quelli di natura “straordinaria”, quali il bilancio di liquidazione, di cessione, di fusione, di trasformazione, ecc.) ha avuto un ruolo privilegiato nell'ambito della divulgazione di elementi/notizie/dati di natura reddituale-finanziaria-patrimoniale ad una variegata gamma di utenti.

Prima di iniziare l'approfondimento dello specifico tema oggetto di questo lavoro (impatto delle norme fiscali in ambito bilancistico), riteniamo opportuno premettere alcune osservazioni sulla problematica della comunicazione e dell'informazione. Come si potrà constatare nelle pagine successive, diverse considerazioni riguardanti quest'ultima materia di studio assumono una particolare rilevanza anche nel campo di nostro interesse. Malgrado l'apparente “lontananza” fra le discipline coinvolte (economia aziendale/ragioneria da un lato e linguistica/scienza della comunicazione/semiotica dall'altro), l'analisi di alcuni elementi fondamentali in ambito comunicativo consente di comprendere in modo più completo e adeguato la problematica della divulgazione, tramite bilancio o altri strumenti contabili, delle informazioni riguardanti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle aziende.

Secondo parte della dottrina, “[...] la comunicazione aziendale [implica] particolari classi di processi di comunicazione; si tratta di quei processi che intenzionalmente vengono attivati per modificare gli atteggiamenti di insiemi di persone nei confronti dell'azienda. Le comunicazioni in senso stretto agiscono sugli atteggiamenti; si distinguono dunque dalle informazioni che alimentano direttamente i processi decisionali e operativi dell'azienda; l'invio di una fattura ad un cliente è informazione e solo in senso lato è comunicazione; non è comunicazione in senso stretto perché non è finalizzata a modificare gli atteggiamenti

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

del cliente”¹. In questo contesto “il termine comunicazione [è utilizzato] in un senso ampio per comprendervi tutti i procedimenti attraverso i quali un pensiero (o altra forma di comunicazione, *N.d.A.*) può influenzarne un altro”². Per altri studiosi, la reale differenziazione fra attività di comunicazione e mera informazione si deve ricercare nel ruolo degli interlocutori e, soprattutto, nella volontà di partecipazione allo scambio bidirezionale³.

A fronte di chi interpreta la comunicazione come atto mirante a influenzare o almeno impattare sul comportamento altrui (o, quantomeno, instaurare uno scambio bidirezionale), vi sono invece studiosi che considerano l'informazione e la comunicazione come sinonimi. Per questa corrente dottrinale, la comunicazione “crea un flusso di informazioni atto a migliorare il processo formativo delle opinioni e [...] delle decisioni”⁴. Vista in quest'ottica, la comunicazione identifica un qualsivoglia “trasferimento di informazioni codificate, cioè di segni che esprimono o rappresentano stabilmente un dato oggetto fisico o mentale in base a certe regole, da un soggetto ad un altro mediante processi bilaterali di emissione, trasmissione, ricezione e interpretazione”⁵.

A parere di chi scrive, la comunicazione in senso stretto mira ad influire sul comportamento altrui o, in alternativa, a fornire la base informativa per poter attuare un processo decisionale, il cui obiettivo è massimizzare l'efficienza e l'efficacia delle scelte da compiere. In termini “tecnici” semiologico-linguistici, è possibile/probabile che il concetto di “informazione” assuma un significato neutro oppure sia utilizzato al fine di indicare un elemento di conoscenza fornito a terzi in assenza di volontà del mittente di incidere sul comportamento altrui. È necessario però “adeguare” il significato attribuito a un termine alla materia che si intende indagare, senza con ciò, ovviamente, accettare l'idea che siano ammissibili grossolani errori. In altre parole, se, ad esempio, in un testo di linguistica si affermasse che il reddito d'esercizio corrisponde sempre ad una somma di denaro, l'utilizzo di una locuzione palesemente errata sarebbe da stigmatizzare; ma se in quel medesimo testo l'autore, senza effettuare errori tecnico-teorici, inserisse il termine “reddito” in un contesto corretto, seppurgenerale, adotterebbe un comportamento che, a parere di chi scrive, sarebbe accettabile da ogni punto di

¹ Aioldi, *Le comunicazioni aziendali per il cambiamento strategico e organizzativo nelle banche*, in AA.VV., *La comunicazione nelle banche*, pag. 58.

² Shannon C.E. – W. Weaver, *La teoria matematica delle comunicazioni*, pag. 1.

³ Bettetini, *Semiotica della comunicazione d'impresa*.

⁴ Bassi, *La comunicazione verso la pubblica amministrazione*, in *L'impresa*, n. 5, 1980, pag. 56.

⁵ Catturi, *I contenuti culturali e etici del bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Scritti di economia aziendale in memoria di R. D'Oriano*, pag. 221.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

vista. Con lo stesso spirito, in questo lavoro affronteremo la tematica della comunicazione/informazione attuata tramite il bilancio⁶. Senza ombra di dubbio, la diffusione di informazioni economico-finanziarie (come vedremo, destinate sia all'interno che all'esterno delle aziende) ha un impatto sul comportamento dei soggetti destinatari. Pertanto sarebbe forse più corretto utilizzare il termine "comunicazione"; ma, consapevole che il testo non mira ad esplorare la specifica tematica della comunicazione, bensì intende approfondire le modalità di divulgazione dei dati reddituali-finanziari, chi scrive ritiene più che accettabile utilizzare i due termini (comunicazione e informazione) in modo "intercambiabile", facendo eventualmente rilevare come, nella sostanza, si possa distinguere una comunicazione in senso lato e una in senso stretto. Tuttavia, per evitare focalizzarsi su un particolare sostanzialmente ininfluenza nell'ambito dell'opera complessiva, riterremo alternativi i due termini suddetti, pur nella piena consapevolezza della loro complessità semantica⁷.

⁶ Per una panoramica generale riguardante l'informazione economico-finanziaria e la comunicazione aziendale di natura reddituale-finanziaria-patrimoniale si vedano, fra gli altri, Belcredi, *Economia dell'informazione societaria*; Salvioni, *Il bilancio di esercizio nella comunicazione integrata d'impresa*; Salvioni, *Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria*; Bertinetti, *Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza*; Corvi, *Comunicazione d'impresa e investor relation. La gestione della comunicazione economico-finanziaria*; Savioli, *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*; Tafuro, *Bilancio IAS/IFRS fra inglesismi e nuovi approcci valutativi e contabili*; Allegrini, *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria*; Quagli (a cura di), *Internet e comunicazione finanziaria*; Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*; Damascelli, *La comunicazione nelle imprese*; Zavani, *Il valore della comunicazione aziendale. Rilevanza e caratteri dell'informativa sociale e ambientale*; Molteni, *Bilancio e strategia*; Quagli, *Comunicare il futuro. L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*; Petrioli - Mercatelli, *La banca e la comunicazione produttiva: il caos apparente della comunicazione*; Demartini, *Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione in una prospettiva multidisciplinare*; Quagli, *I sistemi informativi gestionali*; Campedelli, *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli Editore, Milano, 2003

⁷ Per ulteriori approfondimenti sul bilancio come strumento di informazione si rinvia a; Branciaro, *La comunicazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari*; Giacosa E., *La comunicazione economico-finanziaria d'impresa. Finalità, strumenti e comportamenti attuali e teorici in un modello «ideale» di comunicazione*; Superti Furga, *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*; Superti Furga, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*; Andreaus - Costa, *Appunti di contabilità aziendale e bilancio*; Vasapolli - Vasapolli, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*; Santesso E. - Sostero U., *Principi contabili per il bilancio*; Catturi, *La redazione del bilancio di esercizio*; Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*; Colombo, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta, da Il bilancio di esercizio, a cura di A. Palma*; Colombo, *I bilanci delle spa*; Colombo, *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*; Colombo, *Relazione di sintesi, da Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*; Colombo - Portale, *Trattato delle società per azioni*; Corbella, *L'attendibilità del bilancio di esercizio: posizioni consolidate e nuove prospettive interpretative*; AA.VV., *Basic financial accounting: rilevazioni per il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*; Balducci D., *Bilancio d'esercizio: principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*; Paolone, *Il bilancio di esercizio. Funzione informativa, principi, criteri di valutazione*; Paoloni P., *Bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale: il progetto IASB - International accounting standards for SMEs*; Milone M., *Bilancio di esercizio: normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali*; Savioli, *Verità e falsità nel bilancio di esercizio*; Balducci, *Il nuovo bilancio d'esercizio*; Pontani F., *Bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework: la clausola generale (art. 2423 C. C.) ed i principi di redazione (art. 2423 bis*

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

Da un punto di vista etimologico, il termine comunicazione deriva dalla parola latina *communis*, il cui significato è mettere in comune. Anche la divulgazione di una mera informazione, intesa nel senso stretto del termine, pone in essere un processo in cui una notizia “viene messa in comune” con altri soggetti. Come già chiarito nelle pagine precedenti, in questo lavoro utilizzeremo i due termini (informazione e comunicazione) in quest’ottica “allargata”⁸ senza soffermarci su elementi specialistici non di nostra competenza.

Per concludere questa breve introduzione, riteniamo tuttavia opportuno esprimere il nostro disaccordo con chi sostiene che la c.d. “comunicazione in senso stretto” debba essere rivolta esclusivamente a insiemi di persone e non a singoli soggetti⁹. A volte, infatti, specifici dati, soprattutto se destinati all’interno dell’azienda, possono essere indirizzati a persone prestabilite con l’obiettivo, palese o celato, di indurre determinati comportamenti soggettivi.

Alla luce di queste osservazioni preliminari possiamo quindi affermare che, secondo una logica seppur parzialmente semplificatrice della realtà semantica dei termini utilizzati, il bilancio rappresenta senz’altro un rilevante strumento di comunicazione/informazione.

Tuttavia, il fatto di voler scrivere non un trattato sulla comunicazione, bensì un testo sulle interferenze fiscali nell’ambito del bilancio civile, non ci esime dall’obbligo di approfondire alcune specifiche considerazioni che, sebbene rientranti nella semiotica/scienza della comunicazione/linguistica, riteniamo essere utili o, meglio, indispensabili per comprendere il preciso oggetto di interesse di questo lavoro.

Come già esposto nelle pagine precedenti e come verrà approfondito in maniera più analitica in quelle successive, la comunicazione economico-finanziaria attuata attraverso il bilancio di esercizio può avere due tipologie di interlocutori: interni o esterni all’azienda. Nel prosieguo di questo lavoro si evidenzierà che, in ambito esterno, il bilancio rappresenta indubbiamente lo strumento informativo per eccellenza, mentre all’interno dell’azienda, tale insieme di documenti

C.C.); AA.VV., *Bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*; Cerbioni F. - Cinquini - Sostero, *Contabilità e bilancio. Per un elenco più esaustivo sulla materia si rinvia il lettore alla bibliografia riportata a fine testo.*

⁸ “Informazione e comunicazione configurano condizioni essenziali di affermazione sia in relazione alla frequente pluralità delle persone preposte allo sviluppo dell’attività, sia con riguardo alla caratteristica di sistema aperto, la cui funzionalità dipende anche dalla costante attivazione di costruttivi rapporti interattivi con l’esterno. In tal senso non può esistere informazione in assenza di comunicazione e, del pari, l’informazione rischia di rimanere fine a se stessa se non viene opportunamente veicolata in funzione degli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con la relativa predisposizione”. Salvioni, *Comunicazione economico-finanziaria e analisi della concorrenza*, in AA.VV. *L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria e l’analisi della concorrenza*, pag. 4.

⁹ Così Airoldi, *ul. op. cit.*, pag. 58.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

identifica solo una minima parte dei dati/notizie/elementi di conoscenza/informazioni destinati ai manager. L'analisi delle principali caratteristiche della comunicazione consentiranno pertanto di comprendere se e in che misura il fatto di essere destinate all'interno o all'esterno dell'azienda incida sul processo di divulgazione delle informazioni oggetto della nostra analisi.

Il punto di partenza di qualsivoglia considerazione riguardante la comunicazione è espresso magistralmente da Watzlawich, Beavin e Jackson laddove affermano che “anzitutto c'è una proprietà del comportamento che difficilmente potrebbe essere più fondamentale e, proprio perché troppo ovvia, viene spesso trascurata: il comportamento non ha un suo opposto. In altre parole, non esiste un qualcosa che sia un non comportamento o, per dirla anche più semplicemente, non è possibile non avere un comportamento. Ora, se si accetta che l'intero comportamento in una situazione di interazione ha valore di messaggio, vale a dire è comunicazione, ne consegue che, comunque ci si sforzi, non si può non comunicare [...]. Per riassumere, si può postulare [quindi] un assioma “metacomunicazionale” della pragmatica della comunicazione: non si può non comunicare”¹⁰.

Tale teoria, formulata da Watzlawich, Beavin e Jackson nel 1967 dopo aver svolto un'approfondita analisi sulla materia in questione, creò una vera e propria rivoluzione scientifica, nel senso kuhniano del termine, e provocò una profonda frattura rispetto agli studi sviluppati in precedenza; infatti, le definizioni di comunicazione formalizzate negli anni '40 e '50, pur lasciando trasparire un processo evolutivo notevole, non avevano mai evidenziato in modo specifico questo particolare aspetto del comportamento umano.

Watzlawich, Beavin e Jackson analizzarono invece le conseguenze di quello che si potrebbe definire il “comportamento passivo” di un individuo ed affermarono che ogni soggetto, a prescindere dall'aver o meno l'obiettivo di inviare messaggi ai terzi, comunica con il mondo esterno per il semplice fatto di adottare o non adottare un determinato comportamento.

Dall'assioma di Watzlawich, Beavin e Jackson deriva la necessità di ogni individuo di elaborare una vera e propria strategia della comunicazione, poiché solo così i soggetti riescono a programmare e quindi a tenere in qualche modo sotto controllo i messaggi che volontariamente o involontariamente e di continuo inviano al mondo esterno¹¹.

¹⁰ Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., *Pragmatica della comunicazione umana*, pag. 40

¹¹ «Ma l'altra conseguenza che discende dall'assioma di Watzlawich e che è piena di significati per il mondo aziendale è che, non essendo possibile non comunicare, occorre sempre porsi il problema di comunicare: occorre quindi formulare strategie, definire obiettivi, programmare attività di comunicazione». Damascelli, *La comunicazione nelle imprese*, pag. 17

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

Si comprende come simili affermazioni, rivestendo una notevole rilevanza in ogni campo dell'agire umano, acquistino un'importanza particolare nell'ambito del mondo aziendale, “infatti, qualunque cosa l'azienda faccia o non faccia, essa porta una tessera al mosaico della sua immagine nel grande pubblico [...]”. Se non viene esplicitamente e razionalmente programmata una politica dell'immagine, non è [quindi] che non si formi un'immagine; semplicemente essa sarà caotica e scoordinata e cioè, in definitiva, sarà una cattiva immagine”¹².

È pertanto nell'interesse dell'azienda stessa programmare l'attività di comunicazione, in quanto solo così evita il pericolo di inviare ai terzi, in modo magari inconsapevole, dei messaggi sfavorevoli. Come affermato nelle pagine precedenti, il principale strumento di comunicazione aziendale verso l'esterno è il bilancio d'esercizio, in relazione al quale valgono tutte le considerazioni generali che si possono esprimere in merito ad un eventuale comportamento reticente e/o passivo dell'azienda non connesso specificatamente con la comunicazione economico-finanziaria e patrimoniale.

Due esempi di comunicazione tramite la c.d. “non comunicazione” identificano, apparentemente, gli antipodi dell'informativa aziendale destinata all'ambiente esterno. Da un lato si possono menzionare i bilanci redatti ante riforma del 1942 (o post riforma, qualora si ponga l'attenzione specificatamente sul conto economico) e, dall'altro lato, vi sono i documenti che potremmo definire “bilanci socio-economico-ambientali/integrati ad alta visibilità esterna”.

Per i bilanci redatti prima della promulgazione del Codice Civile del 1942, che avremo occasione di approfondire nei capitoli successivi, non esisteva alcun riferimento normativo sia riguardo alla struttura formale dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, sia in merito ai criteri valutativi applicabili alle determinazioni di fine esercizio. Nella quasi totalità dei casi, tali documenti avevano una valenza informativa sostanzialmente nulla.

Analoga situazione si riscontrava relativamente al conto economico nel periodo post 1942: la maggior parte di tali documenti, in assenza di norme relative alla loro struttura formale, consisteva di due/tre voci (in genere, totale ricavi, totale costi e utile). Solo in pochissimi casi le poste contabili del conto economico erano 4 o 5 e, oltre a quanto suddetto, comprendevano il totale costi generali e il totale costi personale (o totale ammortamenti). Non serve dilungarsi ulteriormente per comprendere che, in simili casi, la “non comunicazione” co-

¹² Damascelli, ult. *op. cit.*, p. 54.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

stituisce un perfetto esempio di comunicazione della volontà dell'azienda di impedire la diffusione di dati economico-finanziari.

La “non comunicazione” diffonde quindi un messaggio chiaro, forte e perfettamente intelligibile da parte di chiunque, che si sostanzia nella volontà di non divulgare informazioni riguardanti la situazione aziendale.

Apparentemente all'apposto, ma in realtà allineati alla strategia comunicativa di cui sopra, si trovano i documenti che prima abbiamo definito “bilanci socio-economico-ambientali/integrati ad alta visibilità esterna”. Si pensi ai documenti costituiti da decine di pagine patinate, contenenti per circa il 90% fotografie, il cui unico scopo è impreziosire graziosamente il bilancio, oppure grafici realizzati secondo ottime tecniche stilistiche che, esponendo in forma “disegnata” i dati già presenti nel bilancio, nulla aggiungono alla conoscenza di chi si appresta a leggere quel documento. Qualora l'attenzione si focalizzi su documenti di tal fatta, la non comunicazione degli elementi che realmente interessano la collettività e i terzi esterni all'azienda identifica una perfetta forma di comunicazione: anch'essi informano in modo trasparente, netto e preciso, seppur sfumato e traslucido, della volontà di indurre i soggetti esterni a trarre “benessere mentale” dallo sfogliare il bilancio, senza però che a questo corrisponda un reale incremento del patrimonio informativo di natura economica-finanziaria-sociale-ambientale riguardante l'azienda. Quindi, con tali forme di “comunicazione”, la volontà di non comunicare è evidente, indiscutibile e innegabile.

Watzlavich, Beavin e Jackson hanno pertanto individuato una verità assoluta: non è tecnicamente possibile non comunicare.

Analizziamo ora il concetto di interazione per verificare se, in ambito bilancistico/reportistico in senso lato, il termine “comunicazione” possa, in particolari casi, essere sostituito dal concetto di interazione. “Una singola unità di comunicazione [può essere] definita messaggio, oppure, dove non si presentano possibilità di confusione, una comunicazione. Una serie di messaggi scambiati fra persone [può, invece, essere considerata] un'interazione”¹³. Da un'analisi superficiale si potrebbe dedurre che, nel campo dell'informativa di bilancio, il concetto di comunicazione risulti preferibile a quello di interazione. Ciò in quanto, apparentemente, il processo di diffusione dell'informazione/comunicazione sembra essere eminentemente unilaterale (da azienda a terzi oppure da soggetto interno all'azienda ad altro soggetto interno all'azienda).

¹³ Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., *Pragmatica della comunicazione umana*, pag. 42.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

In effetti però, da un esame approfondito delle dinamiche della comunicazione economico-finanziaria, si comprende che nella realtà si possono a volte individuare gli elementi costituenti una vera e propria interazione.

Certamente un'interazione si può riscontrare nell'ambito della comunicazione interna (spesso frutto di domande e risposte fra più soggetti e di successivi compromessi circa il contenuto/l'ampiezza/la sostanza dei dati richiesti e forniti).

Se l'analisi si sposta sulla comunicazione esterna dei dati economici-patrimoniali-finanziari attuata attraverso il bilancio, sembra più consono il concetto di comunicazione in quanto, nella maggior parte dei casi, si ha non un'interazione fra azienda e ambiente esterno, bensì solo mera informativa in senso unilaterale (da azienda a terzi). Non si può però escludere che, anche in campo bilanciistico (economico-finanziario e/o integrato), sia identificabile talvolta l'attuazione di un processo interattivo. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'azienda, basandosi sulle risposte dirette e/o indirette provenienti dall'esterno, riveda opportunamente la propria strategia di comunicazione economico-finanziaria. È possibile infatti ipotizzare che le risposte degli utenti esterni riguardo ad un certo bilancio di esercizio possano avere conseguenze sulla capacità informativa dei bilanci successivi. Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione di un bilancio fatto oggetto di attacchi espliciti dei media o di gruppi organizzati di stakeholder a causa di una sua presunta scarsa capacità informativa e/o limitata trasparenza. È possibile che, di fronte di una simile situazione, per evitare il procrastinarsi di confronti non graditi e/o per limitare i danni alla sua immagine, l'azienda modifichi la propria strategia comunicativa economico-finanziaria. In tal senso, si potrebbe parlare di interazione anche relativamente al bilancio destinato all'esterno.

Per questo motivo, il modello di comunicazione illustrato da Lasswell, se applicato al campo di nostra competenza, potrebbe evidenziare tutti i suoi limiti intrinseci. Lo studioso succitato ha sintetizzato la propria teoria nella seguente affermazione: "A convenient way to describe an act of communication is to answer the following questions: who says what in which channel to whom with what effect?".

Gli elementi fondanti della teoria di Lasswell sono pertanto i seguenti:

Who	Chi comunica, ovvero chi è il mittente
Says what	Cosa comunica, ovvero qual è messaggio
In which channel	Mediante quale canale, ovvero quale strumento utilizza al fine di far arrivare il messaggio al destinatario
To whom	A chi, ovvero chi è il destinatario
With what effect	Con quali effetti, ovvero quali effetti produce la comunicazione

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

Da quanto illustrato risulta chiaramente un limite della teoria di Lasswell, evidenziato dalla maggior parte degli studiosi di comunicazione, che potrebbe essere colto anche nel campo bilancistico o della comunicazione integrata, qualora si concordasse con la possibilità di individuare, anche in quest'ultimo ambito, una vera e propria interazione. Il limite è rappresentato dal fatto che il modello di Lasswell pare prevedere un'unicità direzionale della comunicazione; infatti in tale teoria non viene analizzato quanto dal destinatario possa ritornare al mittente.

Come si è già fatto notare, nell'informativa di bilancio non sempre è individuabile un'interazione. Nel caso in cui la comunicazione fosse unilaterale (da azienda a esterno oppure da soggetto interno X a soggetto interno Y), il modello di Lasswell descriverebbe in maniera accettabile l'informativa di bilancio/reportistica. Se invece fosse riscontrabile un'interazione, il modello sopra citato mostrerebbe dei limiti che impedirebbero di considerarlo convenientemente applicabile al campo della comunicazione bilancistica e/o integrata e/o economico-finanziaria intesa in senso lato.

Utili spunti di riflessione sulla comunicazione economico-finanziaria e sull'impatto/conseguenze delle interferenze fiscali in ambito bilancistico possono essere tratti anche dai modelli proposti rispettivamente da Jakobson e da Shannon-Weaver, che, seppur datati, rappresentano tutt'oggi un essenziale punto di riferimento per ogni studioso che intenda approfondire la tematica della comunicazione.

Ovviamente, a quei modelli ne sono succeduti molti altri. A parere di chi scrive, però, le teorie illustrate da Jakobson e da Shannon-Weaver sono quelle che più efficacemente catturano elementi di interesse utili all'approfondimento della particolare problematica comunicativa oggetto del nostro lavoro. Come si è già fatto presente, l'obiettivo di questo testo non è analizzare la tematica della comunicazione in senso lato, bensì identificare alcuni elementi che, pur costituendo "patrimonio di studio" di tale disciplina, suscitano interesse anche dal punto di vista della informativa/comunicazione economico-finanziaria, in particolare relativamente alla tematica delle c.d. interferenze fiscali in ambito bilancistico. Tutte le considerazioni esposte nelle pagine successive vanno pertanto interpretate secondo quest'ottica e non come approfondimenti di una disciplina ad elevata complessità che non rientra nel nostro specifico settore di competenza.

Secondo Jakobson, il processo comunicativo è contraddistinto dai seguenti fattori: "Il mittente invia un messaggio al destinatario. Per essere operante, il messaggio richiede, in primo luogo, il riferimento ad un contesto (il "referente", secondo un'altra terminologia abbastanza ambigua), contesto che possa essere

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

afferrato dal destinatario e che sia verbale o suscettibile di verbalizzazione; in secondo luogo esige un codice interamente, o almeno in parte, comune al mittente e al destinatario (o, in altri termini, al codificatore e al decodificatore del messaggio); infine un contatto, un canale fisico [...] fra il mittente e il destinatario, che consenta loro di stabilire e mantenere la comunicazione. Questi diversi fattori insopprimibili della comunicazione [...] possono essere rappresentati schematicamente come segue”¹⁴:



Schema tratto da Jakobson, *Saggi di linguistica generale*, pag. 185

A fronte di tali elementi caratterizzanti qualsiasi forma comunicativa, Jakobson individua sei funzioni del linguaggio, ognuna delle quali, a seconda delle situazioni considerate, può predominare sulle altre:



Schema tratto da Jakobson, *Saggi di linguistica generale*, pag. 191

¹⁴ Jakobson, *Saggi di linguistica generale*, pag.185

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

In termini sintetici, le sei funzioni indicate sono così illustrate da Jakobson¹⁵:

1. La funzione referenziale, definita anche referenziale “denotativa-cognitiva”, pone al centro dell’attenzione il contesto; spesso rappresenta la funzione prevalente di numerosi messaggi, ma la partecipazione “accessoria” delle altre funzioni risulta indispensabile al fine della corretta comprensione del messaggio inviato dal mittente al destinatario.
2. La funzione espressiva o emotiva si concentra sul mittente, mira ad un’espressione diretta dell’atteggiamento del soggetto riguardo a quello di cui parla.
3. La funzione conativa è orientata verso il destinatario e cerca, anche attraverso forme verbali adeguate (es. forma imperativa o vocativa), di influenzare il ricevente.
4. La funzione poetica è centrata sul messaggio che il mittente invia al destinatario; tale funzione rappresenta, citando testualmente Jakobson, “la messa a punto rispetto al messaggio per se stesso. La funzione poetica non è la sola funzione dell’arte del linguaggio, ne è soltanto la funzione dominante [...]. Questa funzione, che mette in risalto l’evidenza dei segni, approfondisce la dicotomia fondamentale dei segni e degli oggetti [...]. Tale funzione acquisisce una rilevanza essenziale in presenza di messaggi complessi o contraddistinti da particolari contenuti.”
5. La funzione fática è focalizzata sul canale di comunicazione o, meglio, mira a verificare che il canale sia aperto e che il destinatario sia quindi potenzialmente ricettivo.
6. La funzione metalinguistica identifica la funzione riferita al codice utilizzato; in altre parole, si ha funzione metalinguistica nel caso in cui il codice parli di se stesso.

A parere di chi scrive, per quanto concerne la problematica oggetto del nostro lavoro, nell’opera di Jakobson appaiono di particolare interesse le considerazioni riguardanti, il fattore della comunicazione definito “codice” e la funzione definita “poetica” (termine che, ovviamente, non va confuso con quello generalmente utilizzato nel linguaggio comune).

Nell’ambito della problematica bilancistica riteniamo utile analizzare tali elementi anche alla luce di quanto proposto da Shannon e Weaver, poiché le due teorie, seppur differenti, presentano spunti di riflessione, il cui approfondimento appare particolarmente proficuo se effettuato in maniera sincrona.

¹⁵ Le definizioni delle sei funzioni della comunicazione sono tratte da Jakobson, *ult. op. cit.*, pag. 186 e ss.


1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

Shannon e Weaver hanno evidenziato che la tematica della comunicazione (da loro affrontata da un punto di vista matematico-cibernetico, ma comunque perfettamente applicabile anche all'oggetto del nostro interesse) non può prescindere da tre specifiche domande:

- Con quanta esattezza possono venir trasmessi i simboli della comunicazione?
- Con quanta precisione i simboli trasmessi trasferiscono il significato desiderato?
- In che misura il significato giunto a destinazione induce realmente ad un comportamento nel senso desiderato?

Tali osservazioni, pur se esplicitate nell'ambito di un approccio cibernetico, identificano i tre "elementi fondamentali" che contraddistinguono la comunicazione economico-finanziaria d'impresa, i quali da mere caratteristiche possono, se non approfonditi, trasformarsi in ostacoli che impediscono una corretta comunicazione/interpretazione dei dati divulgati.

Shannon e Weaver proseguirono la loro indagine identificando ciò che può essere definito "sistema di comunicazione". Per tali studiosi "la sorgente di informazione sceglie un messaggio desiderato [...], il trasmettitore converte questo messaggio nel segnale, il quale viene inviato al ricevitore tramite il canale di comunicazione [...]. È purtroppo caratteristico che nel corso della trasmissione si aggiungano al segnale certe cose non volute dalla sorgente di informazioni [...]. Ogni alterazione nel segnale trasmesso viene detta *noise*"¹⁶. Il sistema di comunicazione sopra illustrato è stato rappresentato da Shannon e Weaver come segue:



Schema tratto da Shannon-Weaver, *La teoria matematica delle comunicazioni*, pag. 6

¹⁶ Shannon-Weaver, *La teoria matematica delle comunicazioni*, pag. 6 e ss.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

Il sistema descritto aveva l'obiettivo di illustrare la comunicazione secondo un approccio cibernetico. Seppur con delle forzature, che però non snaturano il sistema stesso, i principi esposti da Shannon e Weaver possono essere applicati anche al campo della comunicazione aziendale di natura economico-finanziaria. La sorgente delle informazioni, individuabile nel consiglio di amministrazione e/o nella dirigenza aziendale, concentra la propria attenzione sul messaggio che intende far arrivare al ricevente. Tale messaggio, per poter essere trasmesso, deve essere convertito in un segnale, il quale viene poi inviato al destinatario attraverso un canale di comunicazione. Nell'ambito della comunicazione attuata mediante il bilancio, il messaggio è rappresentato dalla situazione aziendale sotto il profilo reddituale-finanziario-patrimoniale, il canale è il bilancio e il ricevitore è il soggetto cui è destinato il bilancio stesso. Nel caso di comunicazioni di dati interni all'azienda, il messaggio e il canale possono essere diversi (es. messaggio alfa: costo unitario di un prodotto, canale per messaggio alfa: tabelle di costruzione del costo; messaggio beta: confronto fra dati obiettivo e risultati conseguiti, canale per messaggio beta: contabilità analitica a costi standard; ecc.), ma i principi non presentano variazioni. In questa ultima ipotesi, il ricevente è il soggetto interno a cui i dati sono destinati.

Ai fini della nostra indagine sulle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio, assume un particolare interesse il concetto di *noise*. Nel sistema illustrato da Shannon e Weaver, l'alterazione del segnale dovuta al c.d. *noise* è connessa ad un disturbo non voluto. Nell'operazione di "traslazione" dei principi suddetti, riferiti ad un sistema cibernetico, a una teoria della comunicazione applicabile in ambito aziendale e, in particolare alla divulgazione di informazioni economico-finanziarie, è possibile ipotizzare che *noise* possa identificare-identificare un disturbo, anche solo parzialmente volontario, del segnale. In presenza di un simile disturbo, appare evidente come al segnale "captato" dal ricevente venga attribuito un significato che, apparentemente, è corretto in quanto connesso al segnale inviato, ma che in realtà risulta distorto se letto alla luce del codice che, a causa del *noise*, è diverso da ciò che sembra. Si pensi, ad esempio, alla problematica delle valutazioni di fine esercizio. Se il messaggio contenuto nel canale di comunicazione "bilancio" si sostanzia in questa frase: "Le valutazioni di fine esercizio sono effettuate secondo legittimità e quindi in base alle norme del codice e, per rinvio, ai principi contabili nazionali/internazionali", e se per prassi, oppure volontà del redattore del bilancio, oppure ancora malafede e/o buona fede, tali valutazioni sono effettuate tenendo presente le norme tributarie, è evidente che il disturbo del segnale impedisce la corretta ricezione del messaggio. Il *noise*, che in questo specifico caso sarebbe rappresentato dalle norme fiscali, provocherebbe quello che potrebbe essere definito un "corto circuito" della co-

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

municazione, la cui conseguenza sarebbe che il messaggio inviato attraverso un segnale viene percepito dal ricevente per quello che appare dal segnale stesso, il quale però non corrisponde alla sostanza del messaggio stesso. Ci si potrebbe chiedere se, anziché di *noise*, non sarebbe più corretto parlare di un messaggio “camuffato” da altro messaggio. Nelle pagine successive si farà notare come, in molte aziende, l'applicazione dei principi tributari nel bilancio civile sia erroneamente considerata da molti operatori corretta. In questo specifico caso, il concetto di *noise* appare perfettamente aderente alla realtà che si vuole indagare. Il disturbo è, forse, volontario da un certo punto di vista, ma non sempre vi è questa coscienza dell'errore. In questi casi di perfetta buona fede, il disturbo è esattamente il *noise* individuato da Shannon e Weaver. A parere di chi scrive, nella piena consapevolezza della perfettibilità di questa affermazione, è comunque possibile asserire che, nel campo oggetto del nostro approfondimento, il disturbo definito *noise* può essere utilizzato anche nei casi in cui sia ravvisabile una parziale o totale volontà di creare un micro-crash nella comunicazione. Appare però evidente come, in questi casi, la linea di demarcazione fra *noise* e “inganno” sia labile, sottile e, spesso, evanescente.

È da notare come il *noise* possa derivare anche dall'utilizzo di due codici diversi da parte, rispettivamente, del mittente e del destinatario del messaggio. A questo riguardo vi è un collegamento evidente con quanto affermato da Jakobson, il quale ovviamente attribuiva, come d'altronde appare ovvio, al codice una rilevanza essenziale nell'ambito di qualsivoglia processo di comunicazione. Jakobson al riguardo afferma: “Un processo normale di comunicazione opera con un cifratore e un decifratore. Il decifratore riceve un messaggio: il messaggio è nuovo per lui, ma, grazie al codice che egli conosce, egli interpreta il messaggio [...]. Il ricevente (quindi) comprende il messaggio sulla base del codice”¹⁷. “Per essere operante, il messaggio [...] esige un codice interamente, o almeno parzialmente, comune al mittente e al destinatario (o, in altri termini, al codificatore e al decodificatore del messaggio)”¹⁸.

Se il mittente e il destinatario pensano di utilizzare il medesimo codice, ma in realtà interpretano il messaggio mediante codici differenziati, il disturbo di cui parlano Shannon e Weaver potrebbe essere identificato anche nella diversità, inconsapevole, del codice utilizzato da chi invia il messaggio e da chi lo riceve. Con riferimento al problema dell'inquinamento fiscale nel bilancio si può ipotizzare, non discostandosi molto dalla realtà, che il redattore del bilancio utilizzi,

¹⁷ Jakobson, ult. *op. cit.*, pag. 12.

¹⁸ Jakobson, ult. *op. cit.*, pag. 185

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

per prassi o per una mal riposta buona fede, i principi tributari per determinare i valori reddituali e patrimoniali, e l'utente destinatario dell'informazione ritenga che le valutazioni siano effettuate mediante l'applicazione pedissequa dei principi contabili nazionali e/o internazionali, oltre che delle norme civili. In questo specifico caso, il *noise* sarebbe evidentemente connesso ad una diversità di codice del mittente e del destinatario, non evidenziabile in quanto implicita nel messaggio.

Indipendentemente dall'aderire o meno alle considerazioni sopra illustrate, è comunque assodato che "per ottenere l'informazione utile bisognerebbe eliminare dal segnale ricevuto questa parte falsa"¹⁹.

È da notare infine come la presenza di interferenze fiscali nel bilancio possa anche non creare alcun disturbo nella comunicazione dei dati aziendali. Ciò si verifica allorché sia il mittente che il destinatario del messaggio sono consapevoli che, indipendentemente da quanto riportato in nota integrativa, ogni valutazione di fine esercizio viene in realtà determinata mediante applicazione dei principi tributari. In una simile circostanza, anch'essa non lontana dalla realtà pragmatica delle imprese, si può affermare che la comunicazione non è disturbata da alcun *noise* in quanto, malgrado il messaggio abbia un determinato contenuto, sia il mittente che il destinatario sono consapevoli della distorsione (nel nostro caso, fiscale) dei dati divulgati.

Queste considerazioni vanno, di certo, sottoposte a severa revisione qualora l'informativa sia destinata a soggetti interni all'impresa. Creare *noise*, ad esempio nel bilancio interno, sarebbe assurdo in quanto controproducente. Nel bilancio destinato ad utenti interni all'azienda è pertanto possibile che si riscontri:

1. *noise* involontario: in tal caso valgono le osservazioni sopra esposte riguardo alla comunicazione esterna aziendale;
2. *noise* "volontario": in questo caso si dovrebbe ipotizzare, più che una diversità di codice, una vera e propria volontà di fornire un'informazione diversa da ciò che viene apparentemente comunicato al destinatario. Ciò si verifica, ad esempio, quando il mittente sa che il messaggio in partenza è X e come tale verrà interpretato dal destinatario, ma effettua l'operazione di invio nella consapevolezza che, in realtà, il vero concetto inviato è Y. Tuttavia, in questo specifico caso, il concetto di *noise* non si attaglia bene all'illustrazione di quanto accade nel processo di comunicazione. Meglio sarebbe utilizzare i

¹⁹ Shannon-Weaver, ult. *op. cit.*, pag. 20.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

termini inganno, imbroglio o, addirittura, truffa – situazioni, queste ultime, estranee alla problematica che intendiamo affrontare e approfondire.

A conclusione di queste brevi considerazioni sulle teorie di Shannon-Weaver e Jakobson riteniamo opportuno effettuare un'ultima osservazione, come preannunciato nelle pagine precedenti, su quanto asserito da Jakobson riguardo alla funzione poetica in ambito comunicativo. Illustrando le sei funzioni individuate da quest'ultimo studioso, si è detto che la funzione poetica è centrata sul messaggio che il mittente invia al destinatario; tale funzione rappresenta, citando testualmente Jakobson, “la messa a punto rispetto al messaggio per se stesso. La funzione poetica non è la sola funzione dell'arte del linguaggio, ne è soltanto la funzione dominante [...]. Questa funzione, che mette in risalto l'evidenza dei segni, approfondisce la dicotomia fondamentale dei segni e degli oggetti [...]. Tale funzione acquisisce una rilevanza essenziale in presenza di messaggi complessi o contraddistinti da particolari contenuti”²⁰. Si è già evidenziata la difficoltà a trasporre una teoria in campi diversi da quelli per i quali è stata strutturata. Malgrado tale evidente difficoltà che, senza dubbio, potrebbe anche snaturare la teoria stessa, riteniamo di poter affermare che, qualora nella comunicazione di bilancio, in particolare quella destinata all'esterno dell'azienda, la funzione poetica sovrastasse ogni altra funzione individuata da Jakobson, si potrebbe incorrere in una comunicazione avente come obiettivo principale non la divulgazione della situazione economica-patrimoniale-finanziaria dell'azienda, bensì la diffusione di un'immagine aziendale mirata a scopi strategici. È comunque da tener presente che “nella maggior parte dei casi [...] i testi non sono né completamente dominati dalla funzione poetica (intesa, ovviamente, in senso tecnico e non secondo l'interpretazione del termine che le viene data in termini generali e/o nel gergo comune, *N.d.A.*), né del tutto privi”²¹.

Non riteniamo di doverci soffermare oltre su questo concetto, in quanto questo particolare obiettivo comunicativo è già stato oggetto di considerazioni nelle pagine precedenti e sarà ulteriormente ripreso nel prosieguo del paragrafo, seppur in termini sintetici come richiede il contesto in cui viene approfondita tale specifica problematica.

Per concludere, ci piace ricordare un concetto espresso da Sanders Peirce, ovvero sia colui che dalla maggior parte degli studiosi viene considerato uno dei padri della semiotica moderna. Tale studioso è noto, fra l'altro, per aver esposto

²⁰ Jakobson, *ult. op. cit.*, pag. 192.

²¹ Osimo, *Manuale del traduttore*, pag. 19.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

il concetto di triade o, meglio, per avere illustrato varie sfaccettature di tale nozione, in quanto nell'opera *Collected Papers*, la cui pubblicazione fu postuma alla sua morte, possono essere identificate varie nozioni di triade. Secondo il concetto più studiato dalla dottrina in quanto maggiormente utilizzato dall'autore, la c.d. triade può essere intesa come l'insieme di tre elementi: segno, interpretante e oggetto. Senza avere la pretesa di approfondire una simile complessa materia, è tuttavia interessante notare come lo studioso definisce il segno (identificato anche con il termine *representamen*), come “[...] something which stands to somebody for something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands for something, its object.”²². Da quanto riportato dall'opera di Sanders Peirce, il segno identifica qualcosa che sta secondo a qualcuno per qualcosa in qualche contesto o aspetto o capacità. Il segno è quindi qualcosa che si rivolge a qualcuno e in questo qualcuno crea ciò che lo studioso chiama “segno equivalente”, ovvero sia un segno più sviluppato. Quest'ultimo rappresenta l'interpretante del primo segno. L'interpretante o *representamen* sta per qualcosa: il suo oggetto. L'oggetto è pertanto ciò per cui sta il segno o, come affermano molti autori, ciò a cui il segno rinvia. I segni possono essere di varia natura: nella materia oggetto del nostro interesse, tali elementi identificano simboli, in quanto sono associabili al loro significato solo per una convenzione. La correlazione fra forma e significato del segno è solo frutto di un “accordo”/“intesa”/“compromesso” a livello generale. Così accade con tutti i numeri, per i quali non è possibile identificare una relazione logica o esplicita fra elemento strutturale del segno e significato normalmente attribuito a quest'ultimo.

Molto rilevante è il seguito della citazione sopra riportata. Sanders Peirce afferma infatti che il segno “stands for that object not in all respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the representamen”²³. Leggendo anche altre parti della sua opera, si comprende che lo studioso ritiene che il segno non possa produrre una forma di conoscenza dell'oggetto diretta, obiettiva e universalmente accettata. In realtà, l'oggetto del segno deve appartenere ad un complesso di “conoscenze”, intese in senso lato, dell'interprete (il quale non va confuso con l'interpretante). Solo al verificarsi di questa ipotesi, il segno può fornire nozioni/informazioni/comunicazioni mediante l'interpretante. Secondo Sanders Peirce, questa considerazione rende

²² Sanders Peirce, *Collected papers*, Volume 2, C.P. 2.228.

²³ Sander Peirce, *Collected papers*, Volume 2, CP 2.228.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

perfettamente ipotizzabile che un segno sia “riempito” di oggetti differenziati a seconda degli interpreti, che sono i destinatari del segno stesso. Ciò rappresenta la conseguenza logica del fatto che i diversi interpreti sono contraddistinti da varie conoscenze ed esperienze, le quali riempiono di contenuti diversificati l'oggetto del segno, pur nella perfetta uguaglianza del segno stesso.

Da queste sintetiche considerazioni si comprende come la comunicazione, intesa in senso lato, dipenda sia da come viene divulgata sia da “come è recepita dall'interprete”. A questo specifico argomento verranno dedicate alcune osservazioni nel volume 2 relativamente al postulato della chiarezza del bilancio.

In questo momento riteniamo opportuno sottolineare come la comunicazione e le eventuali interferenze (fiscali o non tributarie), che possono incidere in vario modo sulla divulgazione di informazioni economico-finanziarie aziendali, siano strettamente interconnesse non solo con il mittente dei dati, bensì anche con il loro destinatario. È evidente che una simile considerazione sottintende anche che l'effettivo impatto di un *noise* nell'ambito del processo comunicativo dipende, quantomeno in parte, dall'interpretante e dall'interprete dei dati. “Il significato non è dunque nulla di preciso, ma un tentativo di generalizzare esperienze specifiche con il senso di qualcosa. Per questo motivo è chiaro che il significato (e l'interpretante) si evolve col tempo”²⁴.

La comunicazione economico-finanziaria o di altra natura, sia essa destinata all'interno oppure all'esterno dell'azienda, deve pertanto essere interpretata alla luce di quelli che potremmo definire gli “spunti di meditazione” sopra riportati. L'intreccio fra materie, settori disciplinari e teorie appare inestricabile. Solo una visione globale della problematica della comunicazione/informazione consente però di affrontare la tematica oggetto del nostro interesse in modo consapevole e, soprattutto, nella certezza che nulla è, da un lato, diffuso e, dall'altro, interpretato in maniera totalmente oggettiva, neutrale e priva di riferimenti alla conoscenza/esperienza del destinatario in merito alla globale tematica in cui rientrano le notizie/i dati/gli elementi conoscitivi oggetto della divulgazione.

Dopo questa breve introduzione sulla comunicazione è possibile iniziare ad affrontare la specifica tematica oggetto del nostro interesse. L'approfondimento delle interferenze tributarie sui valori componenti il bilancio di esercizio e delle conseguenze teorico-pragmatiche di tale inquinamento richiede alcune

²⁴ Osimo, *La traduzione totale, spunti per lo sviluppo della scienza della traduzione*, www.scribd.com.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

considerazioni preliminari sul bilancio come strumento di informazione e di comunicazione.

In merito a ciò si deve ricordare che, in una prima fase storica, il solo destinatario dei risultati informativi ritraibili dal bilancio era il soggetto economico²⁵, inteso, nella sua accezione più ristretta, come persona fisica e/o gruppo di persone fisiche che imprimono alla gestione la propria volontà²⁶.

Quindi, a livello contabile e giuridico in un simile contesto, l'unica funzione informativa del bilancio era di natura eminentemente interna.

Con il trascorrere del tempo, alla funzione informativa interna si è dapprima accompagnato, e, successivamente, quasi sovraordinato uno scopo comunicativo destinato a soggetti esterni all'azienda. Il bilancio infatti, ai nostri giorni, identifica l'unico documento deputato a comunicare agli utenti esterni una massa informativa che, quantomeno in termini teorici, dovrebbe garantire ai terzi

²⁵ "Il bilancio di esercizio serviva all'imprenditore prevalentemente per calcolare le perdite o gli utili ri- venienti dai suoi affari".

Ranalli, *Il bilancio d'esercizio Il modello del reddito realizzato*, pag. 13. Sull'evoluzione storica della tenuta della contabilità con conseguente redazione dei primi conti sintetici si rinvia a: Zerbi, *Le origini della partita doppia: gestioni aziendali e situazioni di mercato nei secoli XIV, XV*, Melis F., *Storia della ragioneria: Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica*.

²⁶ Affrontando questa tematica è indispensabile prescindere da quanto interpretato, da vari studiosi, come mero auspicio per ancorarsi, al contrario, alla realtà fattuale presente nel nostro Paese. Nel contesto di questo lavoro, il soggetto economico identifica quindi, la persona (o il gruppo di soggetti) che, in termini operativi e pragmatici, impone, in ambito aziendale, la propria linea di pensiero e di azione. Il soggetto economico, determina la *mission* aziendale; fissa gli obiettivi strategici ed operativi; effettua le scelte organizzative, espresse in termini sia di opzioni di natura strutturale che di valutazione dei soggetti partecipanti alla vita economica dell'azienda; progetta i piani gestionali ed infine compie verifiche sull'attività aziendale.

Il soggetto economico, visto nell'ottica adottata da questo testo, comprende le persone che, fattivamente, esercitano il controllo di cui sopra. Qualora in un'azienda, l'organo direttivo fosse composto, ad esempio, da rappresentanti dei conferenti capitale, dei lavoratori e dei consumatori e, tutti questi soggetti avessero la facoltà di intervenire, in maniera pragmatica, sulle scelte gestionali dell'azienda, si potrebbe affermare che il soggetto economico è formato da azionisti di maggioranza, da lavoratori e da consumatori. Qualora, come accade in Germania, i rappresentanti dei lavoratori, per legge, potessero incidere, in maniera sostanziale, sulle scelte aziendali, si potrebbe affermare che il soggetto economico è formato da conferenti capitale di rischio e da lavoratori. Qualora però tale forma di governo rappresenti solo un auspicio personale degli studiosi e non la forma effettivamente attuata dall'azienda, chi scrive ritiene che il soggetto economico non possa dirsi formato se non dai portatori di capitale di rischio o, per meglio dire, dalla maggioranza di tali soggetti. Il soggetto economico quindi, prescinde dall'ideologia e guarda alla sostanza: chi, a livello pragmatico, decide, identifica il soggetto economico. Chi invece, si vorrebbe decidesse, identifica solo una categoria che, ogni singolo autore, può individuare come essenziale per lo svolgere della vita dell'azienda ma, non per questo, identifica quello che, comunemente, viene indicato dalla locuzione "soggetto economico". Si vedano a riguardo le osservazioni di Airoidi, Coda, Brunetti, *Lezioni di economia aziendale*, pag. 145. Non si concorda quindi con Piccinelli, in quale afferma che il soggetto economico è formato dai "componenti dei cosiddetti interessi interni aziendali e cioè gli azionisti [o, più in generale, detentori delle quote di capitale, soprattutto di controllo, cosiddetti "shareholders" N.d.A.), i prestatori di lavoro (dipendenti e autonomi) e i sindaci deputati a esercitare il controllo legale (in alcuni casi anche di legittimità) della gestione". *Il bilancio di esercizio nella normativa tributaria*, pag. 76. Ciò infatti, a parere di chi scrive, non identifica il soggetto economico bensì rappresenta un mero auspicio dello studioso.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

la corretta comprensione della situazione economica-finanziaria-patrimoniale dell'impresa²⁷.

Anche per quanto riguarda la funzione informativa interna, si è assistito ad un profondo mutamento del ruolo informativo del bilancio. Se, infatti, all'inizio l'utente privilegiato era il solo soggetto economico, con il trascorrere del tempo il concetto di "strumento informativo interno" ha visto ampliare in maniera sostanziale il gruppo di soggetti potenzialmente destinatari della comunicazione economico-finanziaria ritraibile dal documento qui in esame. Dal mero soggetto economico si è passati all'insieme dei manager aziendali o alla parte di questi ultimi dotati di reali poteri decisionali. Con il passare dei decenni, il numero di utenti interessati al bilancio come strumento di informazione interna è pertanto aumentato in maniera esponenziale, anche se, come si evincerà dalle pagine successive, a livello gestionale il bilancio rappresenta solo uno dei molteplici strumenti informativo-gestionali utili ai fini decisionali interni.

Tale documento deve infatti essere integrato/completato con molti altri strumenti, da cui devono essere tratte le informazioni indispensabili affinché la gestione aziendale possa essere condotta in modo efficace ed efficiente. Il bilancio, considerato nelle sue singole parti e poste contabili, rappresenta quindi solo un elemento costitutivo di un più vasto e completo sistema di comunicazione economico-finanziaria destinato a soddisfare le molteplici esigenze informative di natura interna.

Obiettivo del bilancio è analizzare i risultati economici-finanziari-patrimoniali dell'entità aziendale intesa nel suo complesso²⁸.

Tale analisi, se da un lato rappresenta una condizione necessaria affinché si possa gestire l'azienda, dall'altro identifica una condizione non sufficiente a far sì che la gestione imprenditoriale possa espletarsi nella piena consapevolezza di quanto sta accadendo in ambito aziendale.

Per gestire le aziende in modo consapevole è pertanto necessario comprendere che il bilancio, pur nella sua rilevanza e assoluta necessità, è contraddistinto

²⁷ "L'impresa è definita come un sistema integrato di elementi in interazione dinamica, volto al raggiungimento di un obiettivo economico globale e sottoposto ad un vincolo di sopravvivenza [...] poiché il sistema-impresa non è organismo biologico bensì un sistema teleologicamente ordinato [...] esso è privo di memoria naturale e di conseguenza privo della capacità di comunicare" [...]. Matacena A, *Introduzione al bilancio d'esercizio*, pag 10. Di qui la necessità di redazione di un documento informativo destinato a terzi esterni all'impresa.

²⁸ "A prescindere dal variabile contenuto, di cui si dirà più avanti, e dalla sua struttura ogni bilancio è un documento di sintesi sia perché utilizza un complesso di grandezze per esprimere uno od alcuni risultati o giudizi sullo svolgimento aziendale sia perché, di solito, riunisce e classifica i dati elementari in classi omogenee di cui pone in evidenza i saldi numerici." Cattaneo, *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, pagg. 15-20.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

da due caratteristiche che rappresentano al tempo stesso i suoi principali punti di forza e i suoi più rilevanti “limiti”:

1. In primo luogo, il bilancio aggrega i valori a livello aziendale. L'impresa è interpretata come un'unica entità e, di conseguenza, i dati contabili riguardano l'intera struttura imprenditoriale.
2. In secondo luogo, il bilancio contiene solo valori consuntivi. Per definizione, in tale documento non possono essere inseriti valori previsionali e/o programmati (anche se parte dei dati patrimoniali e reddituali sono influenzati da considerazioni inerenti al futuro aziendale – si pensi, ad esempio, agli ammortamenti, alle scorte finali, agli accantonamenti a fondi rischi e oneri futuri, ecc.).

Al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza gestionale è quindi indispensabile, da un lato, che le scelte siano fondate su dati analitici riguardanti singoli oggetti d'interesse (es. prodotti, reparti, ecc.) e, dall'altro, che il *management* possa contare, oltre che su dati consuntivi, anche su valori programmati senza i quali il processo decisionale intraprende pericolose strade non consone alle reali esigenze aziendali.

Per assicurare una gestione efficace ed efficiente è perciò necessario interpretare l'azienda non solo come un'entità unitaria, bensì anche come sommatoria di elementi “molecolari”, le cui correlazioni e interdipendenze costituiscono un elemento fondamentale di successo dell'azienda stessa.

Nell'approfondire tali “cellule aziendali”, il bilancio mostra i limiti “intrinseci” di uno strumento informativo il cui obiettivo primario è evidenziare la situazione finanziaria/patrimoniale/reddituale dell'impresa interpretata come un'unica entità.

Molto frequentemente l'affermazione sopra riportata è accompagnata dall'auspicio che in azienda possa essere implementato un sistema che, a detta di alcuni studiosi, è da intendersi quasi “contrapposto” a quello riguardante il bilancio e la sua analisi. In questa distorta visione del sistema informativo, il controllo di gestione viene erroneamente interpretato come sistema quasi antitetico a quello connesso ai dati di bilancio, che, al di là delle limitazioni intrinseche di tale documento, consente l'approfondimento della gestione “frazionata” di impresa.

Una simile visione è fortemente scorretta. Infatti, se da un lato è vero che le osservazioni di cui sopra contengono elementi di verità, dall'altro è altrettanto vero che le medesime affermazioni sono contraddistinte anche da una visione errata, obsoleta e superata del concetto di controllo.

Per comprendere il limite del pensiero dottrinale sopra riportato, è opportuno sottolineare che lo studio dei singoli prodotti posti sul mercato dell'im-

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

presa, dei singoli reparti costituenti l'azienda e delle differenti attività sviluppate nell'ambito imprenditoriale è solo uno degli obiettivi primari del controllo di gestione. Tale sistema, con la sua logica di programmazione affiancata alla consuntivazione dei valori, consente di convogliare l'energia imprenditoriale sulla strada dell'incremento costante della redditività globale dell'impresa e della ricerca dell'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'azienda stessa. Visto in quest'ottica, il controllo di gestione non rappresenta uno strumento accademico o didattico, bensì un elemento indispensabile affinché tutte le imprese, anche di piccole e medie dimensioni, possano migliorare le proprie *performance*.

L'esigenza di poter contare su dati analitici riguardanti singoli oggetti (es. prodotti, reparti, linee, attività, ecc.) si accompagna alla necessità dei manager di essere in grado di assumere le proprie decisioni sulla base non solo di dati consuntivi, bensì anche di valori programmati.

In questi ultimi anni, considerate la complessità dell'ambiente economico in cui operano le imprese e la frenesia dei mercati, il budget e il concetto stesso di programmazione sono stati oggetto di interrogazioni da parte sia degli studiosi che degli operativi circa la loro reale utilità in un momento storico contraddistinto dalla sostanziale impossibilità di una "previsione" certa e precisa (sempre che si possa affermare che, in altre epoche storiche, questo sia stato possibile). Proprio nei momenti di incertezza, la gestione di un'impresa deve invece basarsi non sull'improvvisazione, bensì su un insieme di elementi conoscitivi che consentano ai manager di sviluppare il processo decisionale nella piena consapevolezza delle conseguenze reddituali, finanziarie e patrimoniali connesse a tali decisioni. Indubbiamente, le informazioni ritraibili dal bilancio d'esercizio non possono essere considerate esaustive, in quanto la sinteticità, la precisione attuata a scapito della tempestività e l'inclusione di valori esclusivamente consuntivi rendono tale documento insufficiente a considerare esaudite le necessità informative dei responsabili d'impresa.

Malgrado le considerazioni sopra riportate, la contrapposizione che alcuni autori propongono fra sistema di controllo e sistema di analisi di bilancio è, a nostro parere, fuorviante, scorretta e potenzialmente foriera di inefficienze e inefficacia in ambito gestionale.

Al fine di evitare *misunderstandings*, è pertanto opportuno sottolineare che, per quanto riguarda i processi informativi interni, chi scrive ritiene nettamente e decisamente superata la posizione dottrinale caratterizzata dall'interpretazione del controllo di gestione come sistema "parzialmente distaccato" dall'insieme di informazioni, contabili e non, connesse all'analisi dell'azienda considerata nella sua interezza e unitarietà. Molti autori, affrontando la problematica del controllo, innalzano un "muro" virtuale fra analisi di bilancio e strutturazione

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

informativa connessa ai singoli oggetti analitici, quali i prodotti, i reparti, ecc. Tale posizione non ha riscontro nella realtà aziendale, in quanto il management di un'impresa/azienda percepisce la necessità di poter contare su una serie di informazioni che globalmente possano fornire strumenti utili al miglioramento del processo decisionale. In tal senso, interpretare il controllo di gestione come "qualcosa di separato" dall'insieme di tutti gli altri mezzi informativi a livello aziendale e, come tale, difficilmente integrabile con questi ultimi, significa porre le premesse per:

1. creare duplicazioni informative;
2. predisporre un sistema contraddistinto dall'assenza di informazioni riguardanti specifici settori non coperti in modo esplicito dalle singole parti della più ampia struttura informativa frazionata anche in termini organizzativi;
3. realizzare una sovrastruttura informativa che si autoalimenta attraverso la produzione di dati spesso inutili e, per questo, potenzialmente fuorvianti;
4. formare figure organizzative che potenzialmente possono entrare in conflitto per la diversità dei ruoli rivestiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale rispetto a quanto previsto dal sub-sistema organizzativo (inteso come complesso di responsabilità operative assegnate ai singoli manager) connesso alla struttura informativa integrata aziendale.

Da ciò consegue che il sistema a supporto delle decisioni manageriali non può essere limitato al c.d. controllo di gestione, ma è opportuno o, meglio, indispensabile, che sia interpretato come un sistema integrato di analisi e programmazione. Questa visione, ovviamente, non impedisce di interpretare il controllo di gestione come una parte del più ampio sistema informativo aziendale, tuttavia evita il pericolo di considerare preminente quest'ultimo rispetto ad ogni altra forma di comunicazione economico-finanziaria.

Per questo motivo, quando si affronta la problematica della strutturazione informativa necessaria al *management* per approntare il processo decisionale più consono alla realtà aziendale, non ci si deve limitare a discutere del controllo di gestione, ma, facendo cadere inutili e fuorvianti etichette, è anche opportuno o, per meglio dire, indispensabile far riferimento ad un più vasto "sistema integrato di analisi/programmazione/controllo", nell'ambito del quale un posto privilegiato va certamente riconosciuto al sistema informativo avente come nucleo fondante il bilancio di esercizio.

Da quanto sopra esposto si comprende che il bilancio, inteso come strumento di informazione interna dell'azienda, rappresenta un utile elemento gestionale, che necessariamente deve essere completato/integrato/accompagnato da

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

un insieme di altri mezzi comunicativi riguardanti gli aspetti economico-finanziari dell'impresa.

La situazione è parzialmente diversa se il bilancio viene analizzato come strumento informativo destinato a terzi esterni. In questo caso, infatti, il bilancio rappresenta il mezzo principale di veicolazione dei dati riguardanti gli aspetti reddituali, patrimoniali e finanziari della gestione aziendale – ossia, seppur in maniera quantomeno parziale, l'economicità dell'impresa²⁹ – o, per meglio dire, l'unico strumento ufficiale di comunicazione di tali informazioni a utenti non appartenenti alla dirigenza interna.

Non è questa la sede opportuna per un approfondimento della tematica riguardante la comunicazione e le caratteristiche che necessariamente devono essere presenti affinché le informazioni fornite siano correttamente recepite dal destinatario. In maniera estremamente sintetica si può comunque ricordare come “il valore dell'informazione consista anzitutto nella sua capacità di ridurre ignoranza e incertezza in relazione ad un determinato oggetto e fenomeno. Ciò implica che il valore dell'informazione non è assoluto, ma dipende dalle caratteristiche soggettive del destinatario”³⁰. Riprenderemo questa tematica nel III volume, in particolare parlando dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dei postulati di chiarezza, veridicità e correttezza. In questa fase è sufficiente rilevare che la comunicazione, attuata anche mediante uno strumento tecnico qual è il bilancio, richiede necessariamente una particolare attenzione anche per la platea dei destinatari. Senza una simile considerazione, è probabile che la comunicazione stessa sia inutile, inefficace e potenzialmente dannosa per chi è oggetto di informativa.

Com'è noto, il bilancio di esercizio viene spesso integrato da una serie di documenti, più o meno “volontari”, riguardanti l'impatto socio-ambientale provocato in maniera diretta o indiretta dall'impresa/azienda. Da qui la redazione di quello che un tempo veniva definito “bilancio sociale”, trasformatosi successivamente in bilancio socio-ambientale ed infine identificato con il termine di bilancio integrato.

L'integrazione del bilancio di esercizio con informazioni di natura non reddituale/finanziaria/patrimoniale è, senz'altro da giudicare positivamente, in

²⁹ “... esistono diverse rappresentazioni sintetiche dell'economicità: il modello dell'equilibrio reddituale o della redditività; il modello dell'equilibrio monetario e della connessa gestione finanziaria; il modello dell'equilibrio istituzionale/modello delle rendite; il modello della competitività; il modello delle competenze e delle risorse; il modello del valore del patrimonio”. Airoidi, Brunetti, Coda, *Corso di Economia Aziendale* pag. 180 e ss.

³⁰ Dameri R. P., *I siti web e la comunicazione ai mercati finanziari: Gli strumenti e gli intermediari*, A cura di Quagli A. e Teodori C., pag. 3.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

quanto garantire una vasta informativa, non solo reddituale/patrimoniale, bensì anche sociale e ambientale rappresenta in un valore aggiunto comunicativo.

Naturalmente, il giudizio sull'informazione aggiuntiva di natura socio-ambientale può essere pienamente positivo solo qualora il vero obiettivo della comunicazione sia l'ampliamento della quantità e della qualità delle notizie che si ritiene opportuno divulgare all'esterno dell'azienda.

Spesso però si assiste ad un incremento informativo interpretabile in via esclusiva o predominante come mero strumento di marketing aziendale; il *green washing* sembra infatti essere un mezzo di comunicazione sempre più utilizzato e diffuso.

Non serve dilungarsi ulteriormente per comprendere la sostanziale irrilevanza informativa di una simile comunicazione destinata all'esterno, che sarebbe più corretto definire pura e semplice pubblicità istituzionale; infatti, a volte è espressa con spot e/o video promozionali, altre volte viene attuata con un documento annuale di "impatto socio-ambientale" dell'attività d'azienda, il quale, più che un vero e proprio mezzo d'informazione, è un mero mezzo comunicativo contraddistinto da scopi di natura strategica, atto a "creare" l'immagine che l'azienda desidera venga percepita dai soggetti esterni all'impresa.

A questo riguardo si deve però fare presente che quanto detto in precedenza può verificarsi non solo con ai bilanci integrati, bensì anche nell'ambito della comunicazione economica-finanziaria-patrimoniale. "Una prima, ovvia, ragione d'essere della comunicazione economica (intesa in senso lato, *N.d.A.*) consiste [...] nell'ottemperare a disposti di legge e a richieste di informazioni da cui non ci si può sottrarre [...]. Essa, tuttavia, è ben lungi dall'esaurire il ruolo della comunicazione economica, la quale è altresì un importantissimo strumento cui la direzione aziendale può fare ricorso per ottenere fiducia e consenso intorno all'indirizzo strategico che intende seguire. La comunicazione economica, infatti, per sua natura si presta a sollecitare il consenso e la collaborazione degli interlocutori cui si rivolge [...]. È così che (tale) comunicazione ci appare vitalmente inserita nel processo di governo dell'impresa e funziona come un meccanismo di gestione del consenso intorno ad un indirizzo strategico [...]. Il modello di gestione del consenso può (essere attuato) con varie logiche: persuasione, autorità, manipolazione, antagonismo [...]. In tutti e quattro i modelli di influenza, dunque, la comunicazione economica è strumento per ottenere il consenso e per attuare l'indirizzo strategico prescelto"³¹.

³¹ Coda, *Comunicazione e immagine nella strategia dell'impresa*, pag. 44 e ss.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

Nelle pagine seguenti focalizzeremo la nostra attenzione sul bilancio di esercizio e, in particolare, sulla possibilità che nel tempo si sia realizzata un'osmosi fra norme tributarie e disposizioni del codice (di commercio prima e civile poi). Tale analisi verrà eseguita non dimenticando comunque come “da una parte, sia importante [...] un costante orientamento verso l'efficacia globale dell'impresa [...] e, dall'altra, (vi sia) la necessità di predisposizione di opportune fonti informative volte ad agevolare la percezione delle diverse attese associate all'attività, a consentire l'apprezzamento dei vincoli e dei condizionamenti interni ed esterni rispetto ai quali razionalizzare lo sviluppo delle diverse organizzazioni, a selezionare validi modelli di interazione diretti a combinare costruttivamente componenti materiali e immateriali”³². E, ovviamente, tenendo ben presente che “la gestione dell'informazione configura un servizio ad alto contenuto strategico, con carattere abilitante e di supporto per il corretto e conveniente sviluppo dei processi aziendali”³³.

Il bilancio di esercizio nel tempo si è trasformato da documento contabile, sottratto per definizione dalla possibilità tecnica e giuridica di analisi da parte di soggetti esterni all'azienda (ivi compresi i magistrati), a strumento di comunicazione verso l'esterno, il cui contenuto informativo ha subito un costante e progressivo incremento quali-quantitativo. Tale evoluzione va comunque letta ed interpretata alla luce del principio basilare che il bilancio in sé è contraddistinto da limiti non superabili in quanto intrinseci al documento stesso. “Fra i principi di buona interpretazione (del bilancio, *N.d.A.*) vi è, pertanto, pure quello di non pretendere di leggere (in tale documento) quanto questi non possono in alcun modo far conoscere”³⁴.

Poiché l'obiettivo di questo lavoro, non è l'approfondimento dell'evoluzione storica della capacità informativa del bilancio d'esercizio, bensì l'analisi delle interrelazioni individuabili fra norme civili e disposizioni tributarie, si tralascerà l'esame minuzioso delle fasi che nel tempo si sono succedute e che, direttamente o indirettamente, hanno scandito l'evoluzione e/o l'involuzione storica dell'informativa economico-finanziaria destinata a terzi esterni all'impresa.

Per essere in grado di comprendere l'intrecciarsi delle disposizioni civilistiche e delle norme fiscali in tema di bilancio di esercizio è invece indispensabile capire il ruolo che i principi contabili, nazionali e/o internazionali, hanno svolto

³² Salvioni, *L'efficacia della comunicazione economico-finanziaria e l'analisi della concorrenza*, pag. 4.

³³ Salvioni, *ult. op. cit.*, pag. 5

³⁴ Onida, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione*, pag. 130

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

e tutt'ora svolgono nell'ambito della problematica riguardante la corretta, veritiera e chiara redazione del bilancio. Poiché tale approfondimento richiede una previa analisi dei postulati imposti dall'art. 2423 c.c. e ribaditi sia in sede di principi OIC che di quelli IAS/IFRS, per l'analisi della sopra citata problematica si rinvia il lettore al paragrafo successivo.

A conclusione di questi brevi cenni circa la funzione informativa/comunicativa esterna del bilancio di esercizio, si deve ricordare un principio che, a parere di chi scrive, dovrebbe sempre rappresentare il “faro” di chi si appresta a divulgare, in modo più o meno obbligato/volontario, un set di informazioni d'interesse per una pluralità di soggetti: se il reale intendimento di chi è deputato ad informare è “non informare”, la via più efficace è fornire una massa informativa tale da rendere sostanzialmente impossibile addirittura l'individuazione “fisica” (e, ovviamente, la conseguente comprensione) delle, magari vere, notizie/dati/informazioni contenute nelle “pieghe” del documento oggetto di divulgazione. “Informare troppo” è la norma più comunemente utilizzata per non informare affatto. Chi scrive è pertanto critico nei confronti dei documenti – bilanci e/o altra documentazione – contraddistinti da una dimensione abnorme e da un'analiticità sospetta. Informare significa saper trasmettere i dati rilevanti per i soggetti destinatari delle comunicazioni. E, per attuare tale “operazione”, è necessario che simili valori non siano dispersi in centinaia di pagine e migliaia di informazioni perfettamente inutili o volutamente caratterizzate da un'analiticità fuorviante.

Informare in modo corretto, anche attraverso il bilancio di esercizio, non significa quindi sommergere l'utente di micro-informazioni che, se interpretate in modo atomistico, non aiutano a comprendere la reale situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda, bensì presuppone la reale volontà di comunicare dati significativi che consentano di conseguire l'obiettivo che l'utente si pone³⁵.

La cultura di bilancio appare, in un simile contesto, elemento di rilevanza essenziale. Essa, spesso, mostra degli avanzamenti molto lenti e ondivaghi, conseguenza di un previo intervento normativo obbligatorio. La legge quindi, in sé, difficilmente garantisce un miglioramento dell'informativa di bilancio se non è accompagnata da una modificazione della cultura di bilancio, ma è indubbio che quest'ultima non ha la forza “autonoma” di crearsi e di imporsi alla massa di aziende. Pensare infatti che l'approccio delle imprese verso la comunicazione

³⁵ In merito alla funzione informativa del bilancio si vedano gli studiosi citati nella nota n. 6.

1.1 Brevi cenni sul ruolo del bilancio di esercizio nell'ambito della comunicazione/informazione

esterna possa modificarsi migliorando ed incrementando l'informativa con conseguente riduzione volontaria dell'ambito della riservatezza aziendale, pare, più che un'ipotesi di lavoro, un mero auspicio degli studiosi, non condiviso, per ovvi motivi, dalle imprese di qualsivoglia dimensione.

Un'ultima considerazione deve essere fatta in merito al rapporto individuabile fra il c.d. "bilancio come strumento di gestione" e il bilancio pubblico disciplinato dalla normativa civilistica.

È possibile ipotizzare che la differenza fra i due bilanci sia di carattere eminentemente formale. In altre parole, fra i due bilanci possono essere riscontrate differenze solo formali riguardanti la struttura riclassificatoria. Al verificarsi di una simile circostanza, la discrasia fra schemi formali è fisiologica, in quanto le aggregazioni civilistiche hanno obiettivi diversi da quelle che è auspicabile vengano utilizzate per scopi di informazione interna. Perciò eventuali differenze strutturali, non solo non devono meravigliare, ma, a parere di chi scrive, sono addirittura auspicabili, in quanto lo schema di bilancio disciplinato dagli artt. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis non consente un'adeguata analisi dei dati aziendali. Di conseguenza, appare non solo opportuno, bensì necessario ristrutturare gli schemi secondo logiche diverse che permettano lo svolgimento di analisi economiche-finanziarie-patrimoniali utili ai fini decisionali interni e, pertanto, gestionali.

Tutt'altro discorso va fatto qualora si riscontrassero differenze di natura sostanziale. La presenza di valori diversi fra i due bilanci sarebbe infatti da ricondurre ad un fenomeno di iscrizione, nel bilancio pubblico, di dati non economicamente veritieri e/o corretti, i quali, al contrario, vengono ovviamente inseriti nel bilancio utilizzato ai fini decisionali da parte dei manager aziendali.

Non serve dilungarsi per comprendere come un simile comportamento sia da censurare, in quanto la redazione di un bilancio pubblico illegittimo a causa della mancanza di veridicità/correttezza, anche prescindendo da considerazioni di natura etico-morale, crea le basi per azioni di impugnazione da parte di chiunque abbia un interesse ex art. 100 c.p.c., circostanza che, proprio per la vastità di potenziali attori, non è certamente auspicabile in ambito aziendale.

Infine è da ricordare come kafkiana appaia la situazione, più diffusa di quanto si possa immaginare, di bilanci "interni" inquinati da elementi contabili ritraibili da documenti destinati a terzi redatti in modo non neutrale, né corretto, né, infine, veritiero. Anche se in tali casi potrebbe sembrare assurdo ipotizzare un comportamento che preveda l'analisi di simili bilanci, la realtà dimostra come ciò possa accadere. Non appare degna di analisi l'assurdità di un simile comportamento, il quale non solo deve essere stigmatizzato in relazione alla stesura di bilanci pubblici privi dell'osservanza dei tre postulati base imposti dall'art.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

2423 c.c., ma inoltre deve essere oggetto di una censura “logica” derivante dall’irragionevole atteggiamento di chi sottopone ad approfondimenti, mediante indici, flussi e altri strumenti di analisi aziendale, dati palesemente non concordanti con la realtà che, in teoria, dovrebbero rappresentare.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione.

Ci piace iniziare questo paragrafo con una citazione di Gino Zappa, il quale sintetizza in modo molto efficace un principio fondamentale del bilancio di esercizio: “Dalle cose esposte appaiono manifeste [...] le notevoli difficoltà che la determinazione del reddito presenta e che non sempre si possono superare agevolmente. Si riflettono su tale determinazione tutte le incertezze che rendono non nettamente percepibili i costi e i ricavi pertinenti propriamente a ciascuno dei susseguenti esercizi. La mancata coincidenza cronologica tra i costi e i correlativi ricavi, i costi o comunque i valori sospesi [...], i ricavi a costo futuro, le aspettative e gli elementi tutti di costo e di ricavo non annualmente valutabili, che, per presunzione, la ristretta concezione contabile dei costi e dei ricavi, il variabile valore della moneta numeraria, le operazioni in corso in fine di esercizio; questi ed altri elementi, non pochi di dubbia imputazione o di malagevole rilevazione, rendono ad ognuno evidente la stretta coordinazione dei redditi rilevati in una data impresa nei diversi periodi nei quali la vita aziendale, che pur non ha soste, si deve distinguere. La determinazione sistematica del reddito e, specialmente, la consapevole rilevazione di dati statistici di valori stimati vincono non poche delle difficoltà di applicazione di non realistiche concezioni del reddito che mal si potrebbero superare: ma, certo, non ogni ostacolo può essere rimosso o superato. Gli utili e le perdite non si possono mai accertare annualmente senza un più o meno largo coefficiente d’errore. A seconda della varia natura dei valori di conto muterà, in genere, il grado di precisione al quale si può tendere con la determinazione del reddito. [...] Non si può inoltre dimenticare che, quand’anche la determinazione del reddito potesse in ogni esercizio ottenersi con esattezza piena, non ancora la conoscenza del reddito renderebbe compiutamente noti i risultati conseguiti nella gestione dei diversi esercizi. La variazione che, per effetto della gestione, risente la situazione economica di un’impresa, o, in più chiare parole, la sua mutata capacità di reddito non si può desumere dai conti. Le scritture sistematiche non possono nemmeno rilevare i mutamenti subiti durante l’esercizio dalla situazione finanziaria di una

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

data impresa: situazione che, com'è comunemente intesa, palesa l'attitudine dell'impresa a sostenere, in determinati periodi di tempo futuri, le uscite finanziarie con sufficienti entrate, possibilmente senza nocimento lucrativo, anzi con vantaggio economico per l'azienda".³⁶

Quanto affermato da Zappa evidenzia come il bilancio d'esercizio, inteso come strumento atto a determinare quali-quantitativamente il reddito e il patrimonio di funzionamento di un'impresa, non possa mai, per definizione, identificare il "vero" reddito e il "vero" patrimonio aziendale.

Pertanto la verità di bilancio, indipendentemente dalle motivazioni di chi stila il documento, non può mai essere conseguita. L'oggettiva impossibilità di determinare la ricchezza prodotta in un determinato periodo e la ricchezza esistente in un preciso istante non dipende dalla "cattiva fede" o dalla "volontà di produrre false aspettative in chi legge il bilancio", bensì dalla semplice quanto banale inattuabilità tecnica di un simile obiettivo.

Ogni considerazione sul bilancio deve quindi essere effettuata avendo ben presente tale impossibilità. In caso contrario, le affermazioni potrebbero essere inficiate da illazioni dovute all'inadeguatezza di chi, impropriamente, vorrebbe affrontare una problematica complessa privo delle indispensabili competenze tecniche devono costituire il bagaglio culturale indispensabile di chi desidera affrontare simili tematiche.

Tale considerazione è stata fatta propria anche dal legislatore. Nella Relazione Ministeriale emanata a corredo del Decreto Legislativo di recepimento della IV direttiva CEE, in riferimento all'art. 2217, 2° comma C.C., si puntualizza che "l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato".

La verità di bilancio è pertanto è irraggiungibile per motivi prettamente tecnico-contabili e non per ipotetici errati/illegali comportamenti posti in essere da parte del soggetto deputato a stilare tale documento.

Una simile considerazione non deve però indurre ad ipotizzare che la veridicità del bilancio sia un obiettivo non raggiungibile. Tale affermazione, infatti, rappresenterebbe una realtà non corretta.

³⁶ Zappa, *Il reddito di impresa*, p. 338.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

La veridicità/correttezza del bilancio deve, inequivocabilmente, identificare l'obiettivo del redattore di tale documento, da conseguire insieme alla chiarezza dello stesso.

La verità invece non è raggiungibile, in quanto non rientra nelle possibilità tecniche di chi si appresta alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Come affermato da Sostero-Santesso, “la richiesta di rappresentazione veritiera e corretta deve quindi essere intesa nel duplice significato di:

- veritiera rappresentazione dei dati oggettivi, incontrovertibili, che non devono essere oggetto di valutazione perché derivano da operazioni concluse nel corso del periodo – per tali valori la veridicità è d’obbligo;
- corretto processo valutativo che fa emergere valori attendibili basati sulla chiarezza e la coerenza nella formulazione delle stime e delle congetture utilizzate per la valorizzazione delle operazioni in corso che non hanno ancora avuto una definizione certa”^{37 38}.

Date queste premesse, è necessario approfondire in maniera adeguata il corretto significato del postulato di veridicità. Poiché obiettivo di questo lavoro è analizzare i rapporti individuabili fra tale postulato e le c.d. interferenze fiscali, saranno approfonditi, in maniera privilegiata, i concetti di veridicità e correttezza di bilancio. Il postulato di chiarezza sarà illustrato in modo estremamente sintetico e secondo una modalità espositiva che consenta di approfondire, in modo privilegiato, la specifica problematica oggetto del nostro interesse.

Prima di intraprendere questo approfondimento, è opportuno ricordare che, spesso i postulati di cui sopra vengono contrapposti in senso “contenutistico”. Da un lato si individuano correttezza e veridicità come elementi riguardanti la “sostanza” quantitativa dei dati di bilancio, mentre dall’altro si identifica la chiarezza come postulato connesso alla forma di tale documento. Sostanza e forma intese come elementi interconnessi, ma distinti e distinguibili.

C’è una corrente dottrinale minoritaria nel panorama italiano che non aderisce a questa opinione di “distinzione strutturale dei postulati”. Vi aderisce invece Superti Furga, il quale ha evidenziato come, a suo parere, “i tre requisiti della chiarezza, della verità e della correttezza del bilancio tendano ad essere

³⁷ Sostero-Santesso, *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, 2011, pag. 14.

³⁸ “Con riferimento alle quantità soggettive, è possibile parlare quindi, non di verità bensì di un “maggiore o minore livello di approssimazione al vero”. Onida, *Economia d’azienda*, p. 558.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

ricondotti al concetto più generale e più pregnante di intelligibilità, che rappresenta il vero scopo della redazione del bilancio di esercizio. In effetti, il termine chiarezza risulta impraticabile per difetto rispetto alla sua possibile utilizzazione nella stesura del bilancio, poiché non è possibile stabilire, né per via naturale né per via convenzionale, regole precise cui attenersi. Il riferimento alla verità è anch'esso [...] scarsamente fruibile, ma in questo caso per eccesso, poiché (esso) [...] costituisce una sorta di concetto limite o di idea regolativa, cui il bilancio deve tendere senza mai poterla raggiungere compiutamente. Il richiamo alla correttezza deve poi intendersi in senso strettamente economico, con tutti i margini di discrezionalità che ogni valutazione economica necessariamente comporta. [...] Di conseguenza, pare che sia possibile attribuire una relativa omogeneità di significati a questi tre concetti soltanto considerandoli come tre diverse specificazioni della più ampia nozione di intelligibilità (del bilancio di esercizio).”³⁹

L'opinione di questo autore è quindi riconducibile all'esistenza di un unico postulato (intelligibilità) derivante dall'interconnessione logica fra i tre principi elencati dall'art. 2423 c.c. Secondo tale corrente dottrinale, la chiarezza, la veridicità e la correttezza, essendo logicamente interrelate, presentano una connessione tale da far negare l'esistenza di una diversità sostanziale fra i tre principi citati. Perciò per Superti Furga, i tre postulati imposti dall'art. 2423 integrano la c.d. intelligibilità del bilancio e, a causa della *liaison* che li lega indissolubilmente, identificano “solo” tre diverse specificazioni di tale concetto.

Malgrado l'autorevolezza dello studioso sopra citato, la sua opinione è rimasta sostanzialmente isolata.

Anche chi scrive ritiene che, malgrado l'innegabile interrelazione individuabile fra i tre postulati imposti dall'art. 2423 c.c. II c., possa essere identificata una diversità strutturale fra la chiarezza e la veridicità/correttezza. Come si evidenzierà nelle pagine successive, la correttezza, in realtà, rappresenta un postulato sulla cui sostanza la dottrina appare divisa. Maggioritaria è comunque la corrente che connette la correttezza al concetto di veridicità. Pertanto nel prosieguo di questo lavoro ci si atterrà a tale teoria, cioè sostanza e forma come elementi interrelati ma distinti e, come tali, connessi a postulati diversi: veridicità e correttezza da un lato e chiarezza dall'altro.

Com'è risaputo, i postulati di bilancio sono stabiliti giuridicamente dall'art. 2423 c.c. Nel secondo comma di tale disposizione si afferma infatti che il bilan-

³⁹ Superti Furga, *Il bilancio di es. secondo la normativa europea*, p. 45 e ss.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

cio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Tale norma rappresenta una disposizione sovraordinata rispetto ad ogni altra disposizione civilistica e, in quanto tale, costituisce il nucleo di riferimento base a cui ogni redattore di bilancio deve ispirarsi.

Al fine dell'esatta comprensione del ruolo di tali norme, particolarmente interessanti appaiono le considerazioni esposte da Cagnasso in un lavoro dedicato all'illustrazione dei rapporti giuridici individuabili fra norme funzionalmente orientate e disposizioni a carattere rigido con previsione di condotte o clausole tipizzate.

Cagnasso evidenzia come "il carattere elastico di una regola può concernere l'identificazione della stessa fattispecie o l'individuazione della relativa disciplina [...], ma è soprattutto l'elasticità nell'individuare la disciplina che costituisce il fenomeno più diffuso e più rilevante. In particolare i comportamenti imposti o vietati possono essere rigidamente individuati oppure presentare caratteri di indeterminatezza o anche di accentuata indeterminatezza. In questo secondo caso, le tecniche di costruzione delle regole possono essere varie: i comportamenti imposti o vietati possono essere individuati in funzione delle modalità che debbono essere utilizzate nel porli in essere (si pensi, ad esempio, ai criteri di condotta, quale quello della prudenza), o di parametri dal contenuto elastico (quali, ad esempio, la correttezza, la buona fede) o che fanno riferimento a criteri extra giuridici (quali, ad esempio, l'adeguatezza), oppure ancora del risultato da raggiungere o da evitare"⁴⁰.

Sulla base di tali contrapposizioni, lo studioso citato sottolinea come, in modo chiaro ed evidente, alle norme funzionalmente orientate possano essere contrapposte disposizioni a carattere rigido con indicazione di condotte o clausole oggetto di tipizzazione giuridica.

L'analisi di Cagnasso risulta essere di particolare rilievo ed interesse nel momento in cui l'autore approfondisce la coesistenza fra norme funzionalmente orientate e disposizioni rigide o altre norme funzionalmente orientate: "Gli obblighi e i divieti di carattere funzionale possono essere previsti dal legislatore in via autonoma oppure inserirsi in un contesto di norme ed, in particolare, di obblighi o divieti a carattere rigido. La coesistenza comporta che gli obblighi o i divieti funzionalmente orientati possano determinare un duplice tipo di effetti,

⁴⁰ Cagnasso, *Obblighi funzionalm. orientati e principi generali in tema di bilancio di esercizio*, Riv. Dott. Comm.sti, n. 2, 2011, pag. 319.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

imponendo, in relazione al caso concreto, di integrare quelli di carattere rigido o di derogarli. Si tratta di un meccanismo che sembra di particolare interesse, in quanto consente di coniugare la certezza che deriva dalla presenza di obblighi (divieti) precisamente individuati con la possibilità di adattare i comportamenti dovuti (vietati) al singolo caso concreto attraverso il correttivo costituito dall'applicazione dei doveri (divieti) funzionali, tale da imporre, sempre in relazione alle peculiarità del caso concreto, qualcosa "di più" oppure qualcosa "di diverso" rispetto a quanto espressamente disposto. L'innesto degli obblighi funzionali su regole a loro volta di carattere flessibile comporta che il soggetto obbligato, nell'individuare il comportamento dovuto all'interno dello spazio di discrezionalità a lui concesso, debba comunque perseguire gli obiettivi posti dalla norma funzionale [...]."⁴¹

Poiché questo lavoro è focalizzato sulle disposizioni giuridiche riguardanti il bilancio d'esercizio, ci si deve chiedere se la contrapposizione fra norme funzionalmente orientate e disposizioni a contenuto rigido/tipicizzato si possa riscontrare anche nell'ambito della normativa oggetto del nostro interesse.

La risposta è certamente positiva, in quanto le disposizioni che impongono e regolamentano i postulati di bilancio individuano norme funzionalmente orientate, le quali però, come osserva l'autore sopra citato, presentano delle evidenti interconnessioni con norme sia flessibili, sia rigide, sia, infine, a loro volta funzionalmente orientate. In particolare l'art. 2423 c.c. disciplina gli "obiettivi finali" del bilancio, individuabili nella rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Gli articoli che disciplinano la struttura formale dello stato patrimoniale e del conto economico, in particolare gli artt. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis, possono essere considerati norme che impongono comportamenti tipicizzati e rigidi, con la considerazione però che "il raccordo tra i due sistemi, strutturalmente differenti, è in parte espresso dallo stesso legislatore, che individua la funzione "integrativa" e "derogatoria" dei principi generali. Questi ultimi, infatti, impongono di adattare le regole rigide al caso concreto, richiedendo in particolare ulteriori informazioni laddove quelle espressamente previste risultassero insufficienti o, in casi eccezionali, obbligando a disapplicare in particolare i criteri di valutazione, ove l'obiettivo della veridicità risultasse compromesso. In tal modo è possibile la coesistenza, da un lato, di regole specifiche e dal contenuto determinato e, dall'altro, di principi a carattere elastico. L'individuazione del

⁴¹ Cagnasso, ult. *op. cit.* pag. 320.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

contenuto di questi ultimi è poi lasciata all'interprete, che a sua volta potrà ricorrere, e anzi dovrà ricorrere, a regole tecniche extragiuridiche⁴². Il terzo comma dell'art. 2423 c.c. recita infatti: "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo." "[...] La valenza derogatoria dei principi generali è riferita, stando alla lettera della disposizione, a tutti gli articoli a essa seguenti e quindi parrebbe valere anche per le regole di struttura; ma in realtà, trattandosi di norme flessibili, non sembra facile immaginare una deroga alle medesime. Essa viene in considerazione, per contro, con riguardo ai criteri di valutazione e determina in concreto l'obbligo di disattendere il criterio del costo storico in presenza di casi eccezionali [...]. In una prospettiva in qualche misura rovesciata, i principi generali interagiscono con le regole specifiche quali possibili strumenti di selezione dei vizi rilevanti. Infatti, anche se il legislatore non prevede espressamente tale effetto, questi ultimi possono essere utilizzati anche quale strumento per individuare gli eventuali vizi del bilancio aventi carattere sostanzialmente irrilevante. Come è noto, l'informazione offerta dal bilancio è posta principalmente nell'interesse dei soci e del mercato, e le relative norme hanno quindi carattere imperativo in quanto dirette a tutelare un interesse di portata generale. La loro violazione comporta l'illiceità dell'oggetto della deliberazione di approvazione del bilancio e quindi la sua nullità. Tuttavia (le irregolarità di bilancio hanno vario rilievo, *N.d.A.*); non incidono (sull'invalidità della delibera assembleare, in quanto è ormai opinione condivisa che le irregolarità non rilevanti non provochino nullità del bilancio, *N.d.A.*) [...]. Al fine di individuare le "irregolarità" di scarsa importanza, pare necessario utilizzare, in negativo, i principi generali: tali saranno infatti quelle che non pregiudicano comunque gli obiettivi fondamentali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. In questa prospettiva i principi generali possono svolgere un ulteriore significativo ruolo, quali limiti alla rilevanza delle irregolarità di bilancio [...]. Alcune norme relative alla struttura dei documenti contabili hanno carattere elastico. In particolare l'art. 2423 *ter* c.c., al suo secondo comma, prevede che le voci precedute da numeri arabi possano essere ulteriormente suddivise; che ne possano essere aggiunte altre; che esse possano essere adattate quando lo esiga la natura dell'attività esercitata. Ancora più accentuato è il carattere elastico di una serie di norme che disciplinano il bilancio consolidato. Dal momento che i principi ge-

⁴² In merito a questa affermazione, si rinvia il lettore alle pagine successive.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

nerali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta sono previsti, come si è già osservato, anche per la sua redazione (sia pure con gli adattamenti necessari), pure in tal caso gli obiettivi da essi indicati rappresentano uno strumento per orientare l'applicazione in concreto delle regole elastiche. L'innesto di una norma funzionale su regole di carattere elastico comporta che la prima rappresenti il criterio da seguire per l'applicazione delle seconde. Più precisamente, le possibili articolazioni di voci ed i possibili adattamenti debbono essere diretti, con riferimento al caso concreto, a perseguire l'obiettivo della chiarezza. Sia in relazione alle strutture, sia ai criteri di valutazione il legislatore a volte introduce opzioni alternative. Così le "imprese minori" possono redigere il bilancio in forma abbreviata; e inoltre gli estensori del bilancio possono scegliere tra il criterio del costo o del patrimonio netto nella valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate. In tali ipotesi i principi generali fungono da limiti negativi alle scelte da essi operabili, nel senso che non può essere utilizzata l'opzione che, con riferimento al caso concreto, impedisca o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. Particolare rilievo assume questa conclusione con riferimento al bilancio in forma abbreviata. La possibilità di adottare tali "strutture" semplificate, prevista per le imprese sociali di dimensioni non superiori a certe soglie, incontra in ogni caso il limite costituito dall'applicazione dei principi generali. Pertanto, ove le semplificazioni consentite dal legislatore possano pregiudicare nel caso concreto il raggiungimento dell'obiettivo della chiarezza, il bilancio dovrà essere redatto in forma ordinaria, oppure le semplificazioni stesse dovranno essere ridotte."⁴³

Chi scrive ritiene l'intervento di Cagnasso estremamente rilevante in quanto, lo studioso riesce ad evidenziare in maniera chiara ed esaustiva le interconnessioni, le apparenti sovrapposizioni e i rapporti univoci e/o biunivoci fra norme civilistiche di bilancio "rigide/tipicizzate" e disposizioni civili "funzionalmente orientate". Per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso citare, in maniera particolarmente estesa, una sua opera. Infatti, solo riportando pedissequamente le sue parole, si riesce a comprendere la complessità della problematica oggetto dell'analisi sopra esposta.

Dopo questa doverosa introduzione, è necessario concentrare la nostra attenzione sui postulati di veridicità e di correttezza per essere in grado, nel prosieguo

⁴³ Cagnasso, ult. *op. cit.* pag. 323.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

del lavoro, di comprendere quali rapporti possano essere individuati fra l'attendibilità di bilancio, imposta giuridicamente dall'art. 2423 c.c., II c., e la presenza, in stato patrimoniale e/o conto economico, di poste aventi natura tributaria.

Per affrontare tale tematica si deve ricordare un elemento già evidenziato nelle pagine precedenti, che, data la sua rilevanza, è necessario si trasformi in nucleo fondante di questo lavoro.

Come si è già avuto occasione di far notare, l'applicazione dei postulati di veridicità e correttezza richiede l'attuazione di una verità assoluta di rilevazione dei valori oggettivi e dell'attendibilità delle c.d. stime e congetture, ossia dei valori che necessitano di una valutazione soggettiva. In altre parole, chi redige il bilancio deve determinare i valori soggettivi (che identificano quantità stimate nel caso in cui le determinazioni siano approssimazioni al vero, mentre costituiscono congetture⁴⁴ qualora siano "ipotesi di soggettiva rappresentazione del vero"^{45 46}), adottando criteri valutativi corretti e avendo cura, nel contempo, di non disapplicare i reali obiettivi di tali principi. Ciò comporta l'utilizzo di "principi valutativi" giuridicamente (e, come vedremo nelle pagine seguenti, aziendalisticamente) corretti attuati secondo la c.d. buona fede espressa in termini giuridici⁴⁷.

La presenza di poste la cui quantificazione richiede un soggettivo processo valutativo che individui valori attendibili rispetto alla realtà economico-patrimoniale che il bilancio deve riflettere⁴⁸, sottolinea l'impossibilità tecnica che nell'ambito della legislazione possa essere identificato in maniera puntuale un set di criteri atti a "misurare" il valore dei dati non oggettivi.

⁴⁴ "[...] si hanno valori "stimati" allorché ci si riferisce a grandezze della cui misurazione esiste possibilità di "attendere" l'evento che consentirà di verificarne lo scostamento (per esempio l'altezza dei crediti incassabili); si hanno valori "congetturati" quando l'evento può essere soltanto "immaginato" come se, in base a certe ipotesi, dovesse verificarsi, anche se ciò non avverrà mai (per esempio il "valore" degli ammortamenti). Nel bilancio di esercizio non confluiscono perciò soltanto risultati rilevati (cogniti) ma altresì risultati che sono oggetto di un apprezzamento essenzialmente previsionale, sì che il bilancio di esercizio non è tanto un rendiconto "definito" bensì un rendiconto pensato". Mazza, *Problemi di valutazione per il bilancio di esercizio*, p. 12

⁴⁵ Ferrero, *La valutazione del cap. di bilancio*, p. 29.

⁴⁶ "Non di rado nelle determinazioni di esercizio la stima offre base palese ad una congettura". Masini, *I bilanci d'impresa*, p. 64.

⁴⁷ In questo testo si focalizzerà l'attenzione solo sulla problematica della legittimità civilistica del bilancio tralasciando ogni considerazione su eventuali aspetti penalmente rilevanti connessi alle false comunicazioni sociali.

⁴⁸ "Non è corretto parlare di verità in materia di bilancio ma è opportuno parlare di attendibilità di cui ciò che noi abbiamo chiamato veridicità è solo un momento particolare. Infatti i valori che compongono il bilancio sono solo in parte oggettivi, atti ad esprimere il vero in senso assoluto. Nella maggior parte dei casi si tratta invece di valori soggettivi, per i quali ogni pretesa di esattezza è assurda". Brusa, *Veridicità attendibilità e chiarezza del bilancio d'es.*, p. 26.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

La soggettività delle determinazioni implica pertanto un implicito e inevitabile grado di flessibilità circa le quantificazioni stesse. In altri termini, la mancanza di un'oggettività incontrovertibile impone che si accetti il principio che il ruolo soggettivo di chi è deputato alla valutazione debba essere il più limitato possibile, ma, nel contempo, non possa venire eliminato. Ciò comporta anche l'accettazione che un dato "veritiero" individui una quantità che possa essere collocata in un intorno di un valore a sua volta non determinabile in maniera oggettiva. Il dato soggettivo quindi identifica una quantificazione che si "avvicina" ad una quantità, la quale rientra in un intorno di un intorno.

A questo riguardo Giunta-Pisani evidenziano che "in ogni caso, stime e congetture non devono essere il frutto dell'arbitrio del redattore del bilancio. Esse cioè non devono esprimere una soggettività assoluta e, come tale, incomprendibile e insindacabile. Al contrario, devono esprimere una soggettività razionale, ossia devono essere il risultato di un ordinario e rigoroso processo "logico-applicativo". Tale processo presuppone:

- La definizione di premesse congrue, ipotesi fattibili e obiettivi conoscitivi ben precisi concernenti le grandezze oggetto di valutazione.
- La consapevolezza che le grandezze da misurare sono espresse non da un numero, ma da un intervallo di numeri. Fra questi occorre scegliere un valore alla luce delle premesse e delle ipotesi formulate, utilizzando un determinato criterio o metodo. Si tratta cioè di fissare un preciso criterio di valutazione, ossia un modo secondo il quale elaborare le ipotesi e le condizioni precedentemente definite, traducendole in valori di bilancio.
- La costante verifica della coerenza e della compatibilità fra le ipotesi, i criteri e le conclusioni alle quali si perviene al termine del ragionamento estimativo.

La verità in senso soggettivo va dunque intesa come razionalità del processo valutativo seguito dal redattore del bilancio e come conseguente credibilità dei risultati ottenuti⁴⁹.

Perciò, come afferma Colombo, "nessuno può garantire (ad eccezione dei valori certi) l'esattezza assoluta del giudizio"^{50 51}.

⁴⁹ Giunta Pisani, *Il bilancio*, p. 38.

⁵⁰ Colombo, "La clausola gen." In AA.VV., *Il bil. d'es.*, a cura di Palma, p. 29.

⁵¹ "... fermo restando che il precetto della rappresentazione veritiera e corretta si traduce nell'obbligo di procedere a stime e valutazioni rigorose, tecnicamente ineccepibili, documentate e giustificabili, la veridicità assume soprattutto rilevanza laddove la legge preveda il ricorso ad una pluralità di criteri astrattamente utilizzabili» ovvero «attribuisca agli amministratori più o meno discrezionalità tecnica". Bianchi, *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, pag. 60.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

L'imposizione del postulato di veridicità richiede quindi non l'impossibile ricerca di un dato "obiettivabile" ed oggettivo, bensì un "atteggiamento mentale" che deve essere contemporaneamente neutrale, imparziale, diligente, accurato e basato su un'attività di ricerca valori, sia di valori certi che di stime e congetture⁵², che prescindano in modo totale da obiettivi diversi dalla rappresentazione, quanto più possibile vicina alla "realtà", della situazione economica-finanziaria-patrimoniale dell'impresa⁵³.

Dalla lettura degli artt. 2423 e ss. c.c. si capisce che il codice civile ha individuato un insieme di elementi teorici di riferimento, ai quali il redattore del bilancio deve necessariamente riferirsi, senza peraltro entrare nel merito analitico di ciascuna problematica.

Ovviamente, simili considerazioni valgono solo per gli elementi contabili soggettivi, in quanto per i dati di natura oggettiva la verità è assoluta e certa; ne consegue che, per simili conti, ogni elemento soggettivo del redattore del bilancio è totalmente annullato. La quantificazione delle poste soggettive invece richiede l'intervento personale di chi determina le valutazioni e, di conseguenza, implica la necessità di principi di riferimento a cui rifarsi onde identificare valori il più possibile vicini a quella "verità" irraggiungibile che caratterizza i dati valutativi.

Dopo aver chiarito il concetto di veridicità (ossia di "soggettiva verità") del bilancio, è necessario sottolineare un'ulteriore caratteristica giuridica che con-

⁵² "[...] in base alle loro relazioni con i prezzi di mercato i valori di bilancio possono essere classificati come: 1) valori certi; 2) valori stimati; 3) valori congetturati. Si hanno valori certi quando la correlazione con i prezzi che si sono formati sui mercati è possibile; si pensi a un costo di acquisto sostenuto o a un ricavo di vendita realizzato. Questi valori sono quindi oggettivamente determinabili e possono perciò essere considerati veri o falsi sulla base della loro corrispondenza con determinati fatti. Talvolta pur essendo possibile percepire una diretta correlazione tra i valori di bilancio e determinati prezzi di mercato, non si possono avere valori certi perché i prezzi a cui si fa riferimento sono di futura manifestazione; si ha allora un'approssimazione di un valore certo in quanto la grandezza di tale quantità può essere solo stimata. I valori stimati, basati su previsioni, ammettono verifica nel momento in cui i valori previsti si manifestano. Nei bilanci di esercizio sono valori stimati i valori numerari presunti e i correlati valori economici, che si manifestano durante e al termine del periodo amministrativo. La teoria economico-aziendale definisce congetture i valori che si attribuiscono a diversi oggetti come scissione di valori unici comuni a tali oggetti di imputazione. I valori comuni che debbono essere suddivisi possono essere costi, ricavi, risultati parziali ottenuti dall'accostamento di costi e ricavi specifici. I valori congetturati quindi non possono essere considerati né veri né falsi secondo una concezione semantica della verità come corrispondenza tra linguaggio e fatti, in questo caso tra valori e prezzi negoziati; hanno solo esigenze di coerenza con i rimanenti valori del sistema e con le ipotesi assunte per la loro determinazione". Superti Furga, in *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, pagg. 43 e ss.

⁵³ "La clausola sembra assumere rilievo sotto il profilo del comportamento che occorre assumere per realizzare il precetto normativo; ma ciò nel senso che con tale regola ci si rivolge ai redattori del bilancio e gli si impone di operare delle scelte il più possibile conformi a verità, non nel senso che il legislatore sia intervenuto a privilegiare il momento precedente e susseguente la valutazione, piuttosto che affrontare il falso problema della valutazione in sé". Colombo e Portale, *Trattato delle società per azioni*, pag. 63.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

traddistingue tale documento. Dalla lettura dell'art. 2423 c.c. si capisce che esso, nell'imporre i tre postulati di bilancio, crea una correlazione giuridicamente rilevante, anche se solo indiretta, fra norme legislative e principi non caratterizzati da natura prettamente legislativa.

Dall'analisi delle disposizioni del codice si comprende che la problematica riguardante la redazione del bilancio è affrontata dal nostro legislatore in maniera estremamente sintetica. Infatti, in pochi brevi articoli, il codice fornisce gli elementi base che i redattori del bilancio devono osservare affinché tale documento sia legalmente veritiero e chiaro.

Tuttavia, anche a un soggetto non esperto, appare evidente come che le norme civilistiche diano solo un set di principi base, senza però fornire elementi dettagliati utili a “riempire” di contenuto operativo le norme stesse.

È in questo contesto che si inserisce la problematica dei c.d. “principi contabili”, ovvero sia di quei “criteri/principi” che, pur non facendo parte del codice civile e, di conseguenza, pur non potendo – giuridicamente – essere considerati fonti di diritto⁵⁴, identificano strumenti indispensabili al fine della stesura e redazione del bilancio di esercizio.

Il reale rapporto individuabile fra principi contabili e norme giuridiche è stato oggetto di approfondimenti da parte sia aziendalistica che giuridica.

Comprendere il corretto ruolo di tali regole contabili che non rientrano fra le fonti normative rappresenta un passaggio indispensabile al fine della valutazione del rapporto esistente fra principi contabili e legislativi, che in comune hanno la caratteristica di regolamentare la redazione del bilancio d'esercizio.

In materia di bilancio è opportuno tenere presente che, se è vero che le disposizioni giuridiche svolgono un ruolo di primaria importanza, è altrettanto vero che esse non possono, per loro limiti intrinseci, disciplinare in modo analitico e specifico tale argomento. Anche nelle legislazioni dei paesi più avanzati, non si trovano infatti norme che, oltre a dettare i “principi quadro” cui devono far riferimento i redattori del bilancio, stabiliscano in maniera esaustiva ed analitica le disposizioni da seguire nella compilazione del prospetto in questione. Il fatto che la legge non disciplini mai in modo specifico e analitico ogni argomento riguardante il bilancio rappresenta un elemento positivo, in quanto questa materia deve essere caratterizzata da una certa elasticità ed adattabilità ai cambiamenti che si verificano sia nel mondo esterno sia all'interno di ogni im-

⁵⁴ È da notare come, attualmente, per quanto riguarda il bilancio consolidato, i principi contabili internazionali non si limitino ad integrare la normativa ma assurgano a ruolo di norme obbligatorie e quindi, seppur indirettamente, rappresentino fonti giuridico-contabili.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

presa, cose che necessariamente le norme giuridiche non possono avere. Infatti, una delle caratteristiche che contraddistingue una disposizione giuridica è la sua immutabilità per un periodo di tempo generalmente non breve. La normativa legislativa in materia di bilancio non può comunque prescindere dai principi dell'economia aziendale, anche se questi ultimi non sono recepiti in disposizioni giuridicamente obbligatorie.

I principi contabili svolgono pertanto un ruolo integrativo rispetto alla legislazione che disciplina il bilancio⁵⁵. È per questo motivo che chi affronta questa problematica deve obbligatoriamente far riferimento ai cosiddetti “principi contabili”, un tempo identificati con la locuzione “principi contabili generalmente accettati” in quanto autorevolmente sostenuti da parte sia della dottrina ragionieristica più evoluta sia degli operatori economici, così da diventare, appunto, di generale accettazione. I principi contabili si sono sviluppati in maniera più tempestiva e organica nei paesi caratterizzati dalla presenza di una professione contabile autorevole e, soprattutto, ben organizzata. Questo, in sostanza, è stato un processo che si è “autoalimentato”: i principi contabili infatti erano formulati solo se esisteva una professione contabile forte e quest'ultima diveniva sempre più autorevole grazie all'applicazione di quei criteri.

La conoscenza dei principi contabili rappresenta pertanto un passo indispensabile al fine della redazione di un bilancio giuridicamente legittimo ed economicamente corretto. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono le nazioni che per prime hanno visto nascere e svilupparsi i principi contabili. Per quanto riguarda il nostro paese, già negli anni Quaranta si cominciò ad avvertire l'esigenza di colmare la lacuna provocata dalla mancanza di principi contabili uniformi; è per questo che nel '42 fu creata la Commissione Uniconti, la quale, avendo come scopo l'unificazione contabile, avrebbe dovuto permettere, almeno in parte, il superamento di tale situazione. Questo organismo non riuscì però a raggiungere lo scopo per il quale era stato costituito, in quanto l'applicazione pratica dell'unificazione contabile che aveva proposto fu sostanzialmente nulla. Dopo l'esperienza fallimentare della Commissione Uniconti, in Italia per diverso tempo la problematica inerente all'unificazione contabile non venne più presa in considerazione.

⁵⁵ È da notare come, attualmente, per quanto riguarda il bilancio consolidato, i principi contabili internazionali non si limitino ad integrare la normativa ma assurgano a ruolo di norme obbligatorie e quindi, seppur indirettamente, rappresentino fonti giuridico-contabili.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

Solo negli anni '60 si cominciò a riaffrontare quest'argomento a seguito dell'imposizione alle aziende elettriche di una struttura di bilancio obbligatoria. In quel decennio cominciò ad essere percepita da un numero sempre maggiore di studiosi e di operativi la mancanza di "corretti principi contabili" cui poter far riferimento.

L'emanazione di principi contabili era ormai un'esigenza non più procrastinabile.

Inoltre, la mancanza di "criteri contabili generalmente accettati" era destinata a diventare un vero e proprio "anacronismo storico" in quanto, a seguito dell'evoluzione legislativa verificatasi nel nostro paese durante gli anni '70, era la stessa normativa giuridica che presupponeva l'esistenza di una serie di corretti principi contabili. Nel 1975 infatti, con il decreto n. 136, il legislatore italiano fece per la prima volta un esplicito riferimento ai criteri sopra citati, stabilendo che "La società di revisione, se il bilancio e il conto profetische perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione del bilancio del conto profitti perdite, e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati dalle scritture secondo principi contabili, ne rilascia certificazione [...]". Al momento dell'emanazione di questa normativa però, nonostante il chiaro riferimento, nessun organismo nazionale si era ancora apprestato ad emanare quei criteri che, dalla lettera della legge, sembravano essere ormai diventati patrimonio culturale italiano.

Nel 1975 l'Ordine dei Dottori Commercialisti finalmente si assunse l'impegno di formare una commissione, il cui compito era proprio quello di formulare, analogamente a quanto accadeva già da oltre quarant'anni negli Stati Uniti, i cosiddetti "corretti principi contabili". Nel 1982 la Consob, con la delibera dell'8 aprile n. 1079, ritenne che "la serie di principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti per le imprese mercantili industriali dovesse essere considerata quale punto di riferimento sia per le società con azioni quotate in borsa sia per le società di revisione, rispettivamente per la redazione e la certificazione dei bilanci."

L'introduzione a livello normativo del riferimento esplicito ai principi contabili è caratterizzato da una variabilità temporale notevole, visto che la legge ha più volte fatto esplicito riferimento a tali principi, ma successivamente, in alcuni casi, ha cancellato ogni riferimento a tali principi.

Ad esempio, dall'articolo 4 del decreto 136/75 fu eliminato nel 1991 ogni riferimento ai corretti principi contabili. Infatti il terzo comma dell'articolo 4 del succitato decreto venne così modificato: "La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati dalle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bi-

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

lancio conforma le norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione [...].”

La dottrina economica comunque, anche dopo l'eliminazione della locuzione “principi contabili” dall'articolo sopra citato, ha sempre sostenuto che il riferimento ai principi economicamente corretti doveva, in sostanza, essere considerato implicito nella normativa giuridica disciplinante il bilancio.

Per alcuni anni la locuzione “principi contabili” non venne più inserita in alcuna normativa giuridica. In tale periodo continuò pertanto la discussione dottrinale sull'effettivo ruolo dei principi contabili nell'ambito della normativa giuridica riguardante la redazione del bilancio. La situazione si modificò radicalmente all'entrata in vigore dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP. Nell'art. 11 del D. Lgs. 446/97 istitutivo dell'IRAP, i “corretti principi contabili” hanno riacquisito in modo esplicito il ruolo di strumenti integrativi e, conseguentemente, interpretativi del codice civile e, in via mediata, delle norme tributarie, sempre che non vi fossero evidenti incompatibilità tra principi giuridici e norme tecnico-aziendali, nel qual caso, poiché i principi economici non rappresentavano fonti di diritto, l'unica norma applicabile in sede di redazione del bilancio pubblico sarebbe restata necessariamente la disposizione legislativa. In particolare, nell'art. 11 del D. Lgs. 446/97 era stabilito che “Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili.”

La situazione però, col tempo, si è nuovamente modificata.

Come accaduto per l'art. 4 del DPR 136/75, anche in merito all'art. 11 del D. Lgs. 446/97 il legislatore è ritornato sui propri passi e ha optato per l'eliminazione, da detto articolo, del riferimento a “corretti principi contabili”. Infatti, nel 1999, l'art. 11 del decreto istitutivo dell'IRAP è stato così modificato: “Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta riclassificazione.” Anche in questo caso, la dottrina economica non ha potuto che ribadire le osservazioni fatte nel momento in cui fu eliminato il riferimento ai principi contabili dall'articolo 4 del DPR 136/75.

Il fatto che i principi contabili non vengano esplicitamente citati dalla legge non implica quindi l'abbandono dell'opinione che essi debbano necessariamente essere interpretati come norme integrative e complementari della legislazione giuridica.

I principi contabili, vi siano o meno riferimenti espliciti ad essi nella normativa civilistica, devono pertanto essere considerati strumenti che consentono di

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

interpretare ed integrare, in modo economicamente corretto, le disposizioni giuridiche.

A titolo di esempio si consideri quanto spesso, negli articoli del codice civile si ripete il concetto di costo. È noto che per costo s'intende il valore quantitativo-monetario di un fattore produttivo in entrata in azienda. In merito a tale concetto non vi è però un'unica concezione e infatti, a seconda del tipo di configurazione adottata, si parla di costo primo, costo industriale, costo complessivo, costo economico-tecnico, ecc. Inoltre si può far riferimento al costo effettivo, al costo standard, al costo medio, al costo marginale, e così via.

Da questo semplice esempio si comprende come la conoscenza dei principi contabili che definiscono il concetto di costo citato dal legislatore sia un elemento non solo opportuno, ma anzi indispensabile affinché il redattore del bilancio possa stilare un documento intellegibile e contraddistinto dalla presenza di valori economicamente corretti.

I principi contabili quindi, a tutti gli effetti, integrano e completano la normativa legislativa, andando a colmare quelle lacune che intrinsecamente caratterizzano la norma legislativa.

Fino al 2001 il panorama riguardante i principi contabili era così contraddistinto:

1. a livello nazionale i principi contabili venivano emanati dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili, organismo creato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri;
2. a livello internazionale, invece, i principi contabili venivano emanati dallo IASC – International Accounting Standard Committee, il quale, accanto alla predisposizione di veri e propri principi contabili, emanava anche dei documenti chiamati SIC, aventi la funzione di interpretare i principi contabili emessi.

Dal 2001 la situazione ha subito una radicale trasformazione, fondamentale perché gli stessi organismi deputati all'emanazione di principi contabili sono stati oggetto di trasformazioni e modifiche.

Per quanto riguarda la situazione italiana, nel novembre 2001 la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili ha cessato di operare. Il 27 novembre 2001 è stato creato l'Organismo Italiano per la Contabilità – OIC, il quale rappresenta, in sostanza, l'evoluzione della suddetta Commissione.

L'OIC ha il compito di emanare i principi contabili nazionali. Esso infatti è nato dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno *standard setter* nazionale dotato di ampia rappresentati-

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

vità con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese e dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali. Inoltre l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri *standard setter* europei nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. L'OIC promuove infine, la cultura contabile e il progresso della prassi aziendale e professionale mediante la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio. Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, un'equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. L'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio di esercizio civilistico, i principi OIC rappresentano quindi uno strumento di conoscenza indispensabile affinché i criteri legislativi possano essere “completati”, “integrati” e correttamente “interpretati” da un punto di vista economico-aziendale. La norma civile deve pertanto, essere sempre letta e applicata tenendo presenti i principi emanati dall'OIC. Tuttavia, poiché questi ultimi non rappresentano fonte di diritto, nell'eventualità che si ravvisasse una discrasia fra norma civile e principio contabile, è evidente che ciò che dovrebbe essere applicato è sicuramente l'articolo di legge. Una simile situazione appare però, quanto meno allo stato attuale, più un'ipotesi teorica che un pericolo concreto.

Il ruolo dell'OIC è stato oggetto anche di un preciso intervento normativo che evidenzia la rilevanza dei principi contabili nazionali emanati da questo organismo. Il D. Lgs. 28.2.2005 n. 38 (G.U. 21.3.2005 n. 66) - Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali – ha stabilito infatti che:

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

Art. 9 bis - Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità

1. L'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
 - a. emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
 - b. fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
 - c. partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

Anche per quanto riguarda il panorama internazionale, la situazione in questi ultimi anni ha mostrato una profonda evoluzione. Per prima cosa si deve ricordare che lo IASC, istituito nel 1973 dall'IFAC – International Federation of Accountants, ha subito nel 2001 una modifica a livello strutturale. Nel 2001 infatti è stata costituita la IASC Foundation, dalla quale dipendono sia l'organo che emette i principi contabili sia quello che emana i principi interpretativi dei principi contabili emessi. L'organismo precedentemente chiamato IASC ha cambiato il proprio nome in IASB – International Accounting Standard Board, e i principi contabili emanati dallo IASB non si chiamano più principi IAS, bensì principi IFRS – International Financial Reporting Standards. Lo IASB continua anche ad emanare i principi interpretativi degli IFRS, i quali prendono il nome di IFRIC.

Come già evidenziato in precedenza, i principi IAS/IFRS, così come i principi OIC, non rappresentano norme cogenti, tranne che per le società indicate dal D. Lgs. 38/2005, nei confronti delle quali i principi internazionali assurgono a disposizioni obbligatorie. Allo stato dell'arte quindi, per quanto riguarda specificatamente la redazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di particolari categorie di imprese indicate nel D. Lgs. 38/2005 (decreto emanato

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

in attuazione delle opzioni previste dal regolamento comunitario 1602/2002), gli IAS/IFRS non si limitano ad integrare la normativa, ma individuano anche principi che obbligatoriamente chi redige il bilancio deve osservare. Gli IAS/IFRS, nell'ambito della stesura del bilancio consolidato e dei bilanci di esercizio delle imprese elencate nel D. Lgs. 38/2005, assurgono quindi ad elementi aventi dignità di fonte "giuridico-contabile".

In relazione al rapporto tra principi IAS/IFRS, principi OIC e norme civili è comunque utile sottolineare che il percorso evolutivo dei principi contabili e, in realtà, anche della normativa legislativa tende ad "introitare" in ambito nazionale i criteri base illustrati nei principi contabili internazionali. Allo stato attuale ancora molta strada deve essere percorsa in tal senso, ma, anche considerando quanto verificatosi negli ultimi anni, si può affermare che, in linea tendenziale, vi è una volontà di fare sempre più riferimento a quanto indicato dai principi IAS/IFRS.

In merito a questa tendenziale evoluzione si deve invero ricordare che i suoi inizi risalgono a molto tempo fa. Infatti questo percorso evolutivo ha i propri prodromi nella delibera Consob n. 1079 del 1982, in base alla quale i principi contabili nazionali dovevano essere considerati il punto di riferimento sia per le società con azioni quotate in borsa sia per le società di revisione rispettivamente per la redazione e la certificazione dei bilanci, mentre quelli internazionali dovevano essere considerati per affrontare materie riguardo alle quali non erano stati emanati principi contabili nazionali. Inoltre, nel documento n. 18 dei principi di revisione emanati dai dottori commercialisti negli anni '80 si affermava che "con il termine di corretti principi contabili si fa riferimento ai principi definiti dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e, per quanto ancora non scaturito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, dallo IASC". In relazione alle problematiche non ancora affrontate dalla commissione CNDC-CNR e dalla commissione dei dottori commercialisti deputata all'emanazione dei principi di revisione ci si doveva riferire quindi a quanto già approfondito dall'organismo internazionale IASC, poiché "il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti aderisce a tale organizzazione e pertanto [...] si impegna a seguirne gli indirizzi". Da quanto sopra esposto si comprende pertanto come, ormai da decenni, i principi IAS/IFRS rappresentino utili strumenti di conoscenza anche per quelle società non obbligate giuridicamente ad applicare tali criteri.

A questo proposito non si possono però sottacere le perplessità che vari autori e numerose aziende hanno cominciato ad avanzare in merito alla tendenza evolutiva che porta a ritenere i principi internazionali indispensabili punti di riferimento. Proprio in questi ultimi anni infatti alcune aziende, appoggiate in tal senso dall'opinione di una parte della dottrina, mostrano la volontà di riva-

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

lutare quanto disciplinato dal nostro codice civile e dai principi contabili nazionali OIC in contrapposizione ad alcuni principi cardine indicati invece dagli IAS/IFRS. E, proprio a causa di tali problemi, vengono sempre più frequentemente emanati documenti informativi (dall'OIC e da altri organismi) utili alle c.d. “aziende di ritorno”, ossia alle imprese che dagli IAS/IFRS vogliono (e possono) ritornare ai principi nazionali OIC.

A conclusione di questa breve introduzione si può quindi affermare che la conoscenza della vasta problematica connessa al bilancio d'esercizio non può prescindere dalla contestuale conoscenza sia dei principi contabili (nazionali ed internazionali) che degli aspetti giuridici inerenti a tale documento.

È possibile pertanto considerare raggiunto e ampiamente oltrepassato il c.d. “punto di non ritorno”, ossia il momento storico in cui nessuno può più ritenere ragionevole pensare di proporre il “superamento/inutilità” di tali documenti.

Una simile affermazione, se scorrettamente interpretata, potrebbe però condurre alla redazione di bilanci considerati dalla magistratura illegittimi e pertanto radicalmente nulli.

Onde evitare problemi di natura legale connessi alla redazione del bilancio di esercizio, chi scrive ritiene opportuno che il rapporto fra principi contabili e norme civilistiche sia oggetto di un ulteriore sintetico approfondimento alla luce di una sentenza di merito emessa nel 2010 dal Tribunale di Verona, riguardante in modo specifico le interconnessioni individuabili fra postulati di bilancio e ruolo dei principi contabili nazionali.

Se infatti è giusto parlare di accettazione unanime del ruolo integrativo e complementare dei principi contabili rispetto a quanto stabilito dalla norma giuridica, è altrettanto corretto evidenziare come un'errata interpretazione del reale ruolo “assegnato” dalla magistratura agli stessi principi contabili e/o al contenuto delle disposizioni giuridiche possa condurre, in maniera inesorabile, alla dichiarazione di nullità del bilancio d'esercizio. Circostanza verificatasi proprio nell'azione condotta dinanzi al Tribunale di Verona, che ha portato all'emissione della sentenza del 18 settembre 2010 in cui si afferma che un “errato concetto di rinvio”, attuato in nota integrativa, ai principi contabili e/o al contenuto di specifiche norme giuridiche può essere motivo di nullità radicale del bilancio stesso.

Per comprendere appieno la problematica in oggetto è necessario sviluppare in modo sintetico alcune osservazioni preliminari circa la potenziale connessione fra i singoli postulati di bilancio e il concetto di “corretto rinvio – attuato in nota integrativa – ai principi contabili e/o a norme civilistiche” al fine di stabilire se un'errata interpretazione di tale richiamo possa essere considerata come una

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

disapplicazione della chiarezza oppure della veridicità/correttezza oppure ancora della chiarezza e, contemporaneamente, della veridicità/correttezza.

Solo la conoscenza dei “principi” che la magistratura considera “elementi cardine della legittimità del bilancio” consente di far percepire la reale portata della sentenza del Tribunale di Verona di cui discuteremo nelle pagine seguenti. In merito a tale problematica è necessario, prima di effettuare ogni altra analisi, comprendere quale postulato possa essere considerato non correttamente applicato in presenza di un’errata interpretazione del concetto di “rinvio ai principi contabili (e/o al contenuto di norme giuridiche specifiche riguardanti il bilancio) “. A livello operativo può verificarsi una duplicità di situazioni:

1. In una prima ipotesi è possibile che un determinato principio contabile stabilisca il sostanziale obbligo di osservanza di un certo criterio di valutazione, evidenziando l’erroneità di altri criteri alternativi. Si pensi al caso degli ammortamenti. Il principio OIC n. 16 (documento attualmente oggetto di revisione) stabilisce la possibilità di determinare l’ammortamento annuo mediante applicazione dei criteri a quote costanti e/o decrescenti, mentre evidenzia la sostanziale improprietà e, di conseguenza, inesattezza contabile del criterio a quote crescenti. Qualora un redattore del bilancio affermasse di aver applicato il principio contabile e successivamente asserisse di aver determinato gli ammortamenti dei costi pluriennali utilizzando il criterio a quote crescenti senza una spiegazione tecnico-operativa che renda accettabili tali valori per motivi peculiari (circostanza che, a parere di chi scrive, potrebbe essere considerata ammissibile ex art. 2423 IV c. c.c.), è evidente che il postulato “disapplicato” sarebbe la veridicità (salvo dimostrare in maniera inoppugnabile che le quote crescenti in quello specifico caso identificavano, per motivi contingenti e non generalizzabili, proprio il “reale utilizzo e consumo” del bene pluriennale). L’importo iscritto come costo in bilancio non sarebbe infatti veritiero in quanto palesemente contrastante con quanto indicato come “corretto” dagli stessi principi e, in via indiretta, mediante l’implicito rinvio a questi ultimi dalla norma civilistica. Perciò, al verificarsi di una simile situazione, la potenziale nullità del bilancio deriverebbe dalla mancata osservanza del postulato riguardante la “sostanza” e quindi la veridicità dei dati rilevati in conto economico e/o stato patrimoniale, malgrado il formale rinvio a quanto contenuto in un principio contabile. Sulla circostanza che la presenza in bilancio di un formale rinvio all’applicazione di un principio contabile con contestuale oggettiva mancata corrispondenza ai criteri ivi contenuti identifichi una valida motivazione per dichiarare la nullità del bilancio non veritiero, vi è concordanza di opinioni. A rigor di logica pe-

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

rò, una tale situazione appare poco realistica o, comunque, non particolarmente diffusa, in quanto l'assenza di veridicità si manifesterebbe in modo troppo evidente; pertanto una simile contingenza sembra dettata più da un errore o, meglio, dalla lacunosa conoscenza dei principi contabili che dalla concreta volontà di inserire in bilancio un dato non veritiero.

2. L'altra ipotesi che, a differenza della precedente, si riscontra in maniera più diffusa riguarda ciò che potremmo definire il "rinvio in bianco" a quanto stabilito dai principi contabili e/o al contenuto di norme giuridiche specifiche riguardanti il bilancio, con assenza di un, quantomeno palese, errore nell'applicazione di questi ultimi. Si pensi, ad esempio, al caso della capitalizzazione degli oneri finanziari. Il principio contabile OIC n. 16 (si veda al riguardo anche quanto affermato dal principio IAS n. 23) stabilisce che gli oneri finanziari, di solito, costituiscono spese dell'esercizio e, come tali, vadano imputati direttamente nel conto economico del periodo amministrativo in cui maturano. Poiché però le immobilizzazioni materiali identificano beni destinati all'organizzazione permanente delle imprese e producono redditi solo quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro acquisizione (acquisto e costruzione), in specifici e ben determinati casi, possono essere capitalizzati nel valore da attribuire alle immobilizzazioni. Una simile operazione può però essere effettuata solo al verificarsi di un insieme di circostanze specificatamente indicate dallo stesso principio contabile. In particolare quest'ultimo afferma che la capitalizzazione degli oneri finanziari è possibile solo se:

- a. non è attuata per riportare perdite;
- b. è effettuata con oculatezza;
- c. è determinata sulla base degli interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l'acquisizione di immobilizzazioni, sempre che il finanziamento sia stato realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti pluriennali;
- d. è quantificata mediante calcolo degli interessi maturati durante il "periodo di costruzione", ossia il periodo che va dall'esborso dei fondi ai fornitori dei cespiti fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso, sempre che questo periodo sia significativo;
- e. è valutata sulla base del tasso d'interesse realmente sostenuto per il finanziamento a medio-lungo termine utilizzato per il pagamento delle immobilizzazioni materiali;
- f. il valore inclusivo degli interessi non supera il valore recuperabile tramite l'uso delle stesse immobilizzazioni.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

Solo al contestuale verificarsi di tutte le sopra indicate circostanze, il principio contabile OIC n. 16 ammette, come pratica economicamente corretta, la capitalizzazione degli oneri finanziari⁵⁶.

Come abbiamo evidenziato nel punto n. 1, qualora in nota integrativa si rinviasse a quanto stabilito dal principio OIC n. 16 e palesemente si riscontrasse l'applicazione di una metodologia di calcolo contrastante con quanto ivi stabilito, è evidente che il bilancio potrebbe essere dichiarato nullo per mancata applicazione del postulato di veridicità. Ipotizziamo ora invece che nel bilancio ci si limiti ad effettuare quello che precedentemente abbiamo definito “rinvio in bianco” a quanto stabilito dai principi contabili e/o al contenuto di norme giuridiche specifiche riguardanti il bilancio. Supponiamo cioè che in nota integrativa non sia esplicitato qualcosa di contrario a quanto stabilito dai principi contabili, ma sia evidenziato che la capitalizzazione degli oneri finanziari è stata attuata in quanto ne sussistono le condizioni prescritte. Poiché le condizioni per poter attuare una simile capitalizzazione sono stabilite in via sintetica dalla legge civile e in modo analitico dai principi contabili, è evidente come una simile affermazione rappresenti, in sostanza, un “rinvio in bianco” a quanto stabilito dalla normativa giuridica e dai documenti OIC riguardanti la specifica tematica oggetto di valutazione contabile. In un simile caso, non vi sarebbe contrasto evidente fra metodologia applicata in bilancio e contenuto di un principio contabile a cui implicitamente rinvia il codice civile, bensì, addirittura, sembrerebbe esistere una perfetta coincidenza fra dati contenuti in conto economico/stato patrimoniale e importi determinati mediante l'applicazione delle norme legislative e dei corretti principi contabili.

Un simile “rinvio in bianco” al contenuto di un principio contabile, sia esso nazionale o internazionale, e/o al contenuto di norme giuridiche specifiche riguardanti il bilancio deriva però da un'errata interpretazione del ruolo che la magistratura, o parte della stessa, ritiene che tali principi – contabili e/o giuridici – debbano svolgere nell'ambito della redazione del bilancio di esercizio.

Ed è proprio su questo punto che la sentenza del Tribunale di Verona del 18/9/2010 focalizza la propria attenzione, affermando in maniera esplicita che, qualora nella nota integrativa vi sia la mera affermazione che “nell'esercizio sono stati capitalizzati oneri finanziari per euro in quanto ne sussistono i requisiti” senza alcuna ulteriore specificazione o illustrazione delle caratteristi-

⁵⁶ Il principio contabile OIC n. 16 illustra, in maniera molto dettagliata, le condizioni che, obbligatoriamente, devono essere osservate per potersi ritenere applicate le condizioni indicate nelle lettere c), d), e) ed f). Per un'analisi esaustiva di tali condizioni si rinvia il lettore al D. V. del principio sopra citato.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

che indicate nel principio contabile OIC n. 16, si deve dichiarare la mancata applicazione del postulato di chiarezza. Un mero rinvio in bianco a quanto stabilito sinteticamente dalla legislazione civilistica e in maniera dettagliata dai principi contabili non appare perciò sufficiente affinché il bilancio possa essere considerato chiaro e quindi intellegibile.

Vero è che, nella nota integrativa del bilancio impugnato davanti al Tribunale di Verona, la frase considerata “non chiara” non effettua un esplicito rinvio in bianco al contenuto del principio contabile n. 16, bensì si limita a sostenere l’esistenza dei requisiti che consentono la capitalizzazione degli oneri finanziari. Tale affermazione però, a parere di chi scrive e come si è già avuto occasione di evidenziare nelle pagine precedenti, deve essere intesa, senza ombra di dubbio, come un rinvio in bianco a quanto affermato dal codice civile all’art. 2426, I c., n. 1, e a quanto dettagliatamente illustrato dal principio OIC n. 16, poiché le fonti da cui risultato individuati i requisiti indispensabili per attuare la capitalizzazione sono illustrati in via sintetica dall’art. 2426 I c. c.c. e in via analitica dal documento OIC n. 16. Ciò dimostra incontrovertibilmente come il mero rinvio in bianco – senza ulteriore illustrazione delle motivazioni – ai criteri valutativi contenuti in un principio contabile e/o in una norma giuridica possa essere considerato, da parte giurisprudenziale, elemento sufficiente per poter dichiarare l’inesistenza del postulato di chiarezza.

Le considerazioni sopra illustrate chiariscono la problematica sollevata al punto 1) nelle pagine precedenti e riguardante la potenziale connessione fra osservanza dei postulati di bilancio e rinvio ai principi contabili e/o a norme civilistiche. In termini estremamente sintetici si può concludere questa analisi affermando che il postulato “disapplicato” è:

1. la veridicità, qualora, nella determinazione delle poste di bilancio vi sia stata un’errata applicazione del contenuto di un principio contabile;
2. la chiarezza, nel caso in cui in nota integrativa ci si limiti ad un mero rinvio in bianco a quanto stabilito dal codice civile e/o nei principi contabili senza ulteriore spiegazione dettagliata delle modalità di determinazione operativa dei valori reddituali, patrimoniali e finanziari contenuti in conto economico e/o stato patrimoniale.

Al fine di evitare un’impugnativa di bilancio è perciò necessario che, a fronte di un rinvio a disposizioni giuridiche e/o principi contabili, sia presente, non solo il riferimento normativo e/o contabile, ma anche un’ampia e dettagliata descrizione delle metodologie quantitative di calcolo e delle motivazioni che hanno condotto gli estensori del bilancio ad applicare determinati criteri valutativi o specifiche lo-

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

giche espositive dei valori economico-finanziari. Ovviamente, ciò vale per qualsivoglia problematica connessa al bilancio, in quanto il Tribunale di Verona ha sì analizzato il caso specifico oggetto di azione civile, ma il principio generale che ha condotto all'emanazione della sentenza, per analogia, può essere applicato non solo alla peculiare problematica affrontata (capitalizzazione degli oneri finanziari), bensì anche a tutte le altre poste dello stato patrimoniale e del conto economico.

Per comprendere l'esatta portata della sentenza di cui sopra, è opportuno ora anticipare in maniera sintetica quanto verrà approfondito analiticamente nelle pagine successive in merito alla scala di priorità/subordinazione assegnata dalla giurisprudenza ai postulati connessi alla "sostanza" (veridicità e correttezza) e alla "forma" (chiarezza) del bilancio di esercizio. L'approfondimento di questa particolare tematica appare di fondamentale rilevanza per capire se un'errata interpretazione del concetto di "rinvio ai principi contabili e/o al contenuto di norme giuridiche specifiche riguardanti il bilancio" possa avere differenti graduazioni di conseguenze a seconda dell'impatto sui postulati imposti dall'art. 2423 c.c. In altre parole, è necessario comprendere se la mancata applicazione del postulato di veridicità (caso che si verifica qualora vi sia un'errata applicazione del contenuto di un articolo civilistico e/o di un principio contabile) abbia conseguenze analoghe o profondamente differenti da quelle in cui si incorre qualora il bilancio fosse veritiero nella sostanza, ma non chiaro nella forma (circostanza che si verifica nell'ipotesi di "mero rinvio in bianco" al contenuto di un articolo del codice civile e/o di un principio contabile).

Come già preannunciato, a tale argomento sarà dedicato un particolare approfondimento, in quanto solo l'esatta comprensione di questi temi consente di capire la reale portata della sentenza oggetto del nostro interesse. In questa parte del lavoro si desidera solo ricordare come il peso assegnato a tali postulati dalla giurisprudenza abbia registrato nel tempo una radicale evoluzione. Da una situazione in cui la chiarezza a livello giurisprudenziale non rivestiva alcuna rilevanza si è passati alla situazione odierna, la quale è contraddistinta dall'unanime opinione che interpreta i precetti della chiarezza e della veridicità/correttezza come postulati caratterizzati da pari dignità giudica.

In base a questo indirizzo, "si rileva che il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non soltanto quando la violazione della normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione. Posto l'accento sull'essenzialità della funzione informa-

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

tiva del bilancio, l'orientamento in esame ravvisa l'illiceità di questo ogni qual volta la violazione dei precetti inderogabili di legge che presiedono alla sua formazione non permetta di percepire con chiarezza sufficiente le specifiche informazioni che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire con riguardo a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato. Il principio di chiarezza non resta dunque subordinato al principio di verità, in quanto un bilancio non idoneo a fornire informazioni sufficientemente leggibili non può essere considerato valido sol perché, in ultima analisi, i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero. Una tale opinione sarebbe manifestamente insostenibile dopo la formale ricezione, nell'ordinamento italiano, con l'emanazione del decreto legislativo n. 127 del 1991, dei dettami della quarta direttiva comunitaria in materia di società, palesemente ispirati alla massima valorizzazione del cosiddetto principio di trasparenza del bilancio. Essa, però, non appare condivisibile neppure alla stregua della normativa pregressa, in vigore all'epoca di redazione del bilancio qui in esame, alla cui interpretazione, del resto, non possono restare estranei i principi da tempo enunciati dalla stessa quarta direttiva, la cui emanazione risale al luglio del 1978. Infatti, se è vero che le direttive comunitarie, prima del loro formale recepimento, non sono suscettibili di diretta applicazione nel rapporto tra privati, è altresì vero che – come anche la Corte di giustizia europea ha avuto modo di affermare nella sentenza resa il 14 luglio 1994 in causa n. 91-94 – il giudice, “quando applica disposizioni di diritto nazionale, tanto precedenti quanto successive alla direttiva, ha l'obbligo di interpretarle quanto più è possibile alla luce dello scopo e della lettera della direttiva”. Del resto, l'art. 2423 c.c. (vecchio testo) poneva il precetto di chiarezza sullo stesso piano di quello di precisione, senza suggerire alcuna graduatoria d'importanza e senza subordinare il rispetto del primo a quello del secondo o di qualsiasi altro precetto. Peraltro l'opposta opinione non teneva conto di ulteriori disposizioni, come quelle dirette a disciplinare il contenuto della relazione degli amministratori, che testimoniano della massima importanza attribuita dal legislatore alla chiarezza delle singole informazioni che dovevano essere garantite ai destinatari del bilancio. E rischia perciò di tradire, in sostanza, la stessa ragion d'essere delle norme in esame, essendo di tutta evidenza che la mancanza di chiarezza nelle singole poste in cui il bilancio si articola fatalmente comprometteva quella funzione informativa (anche all'esterno della compagine sociale) che si è già visto essere uno degli scopi principali perseguiti dal legislatore nel disciplinare il profilo contabile del diritto societario”⁵⁷. Secondo

⁵⁷ Cass. 21 febbraio 2000, n. 27. Così anche Cass., 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 30 marzo 1995, n. 3774; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 29 settembre 2005, n. 19097.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

questa impostazione, ormai unanimemente condivisa da dottrina e giurisprudenza, i postulati di chiarezza e veridicità sono pertanto contraddistinti da una reciproca autonomia e da un peso “ponderale” analogo. La violazione anche di un singolo postulato provoca quindi, in maniera inequivocabile, la radicale nullità della delibera di approvazione del bilancio.

In base a questo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a livello di invalidità della delibera approvativa del bilancio, la mancata applicazione del postulato della chiarezza provoca quindi conseguenze del tutto analoghe a quelle determinate dall'inosservanza dei postulati di veridicità e/o correttezza^{58 59}.

Alla luce di quanto sopra affermato si può quindi ritenere, senza timore di essere smentiti da alcuno, che le conseguenze giuridiche di un “inappropriato” rinvio ai principi contabili e/o alle norme giuridiche specifiche sull'argomento oggetto d'interesse siano sostanzialmente identiche. Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, un improprio rinvio ai principi contabili (e/o alle norme giuridiche civili) può provocare la mancata applicazione, a seconda dei casi, del postulato di veridicità/correttezza oppure del postulato di chiarezza. Anche se, nelle due ipotesi, le cause appaiono completamente differenti, le conseguenze giuridiche sono invece perfettamente identiche.

Anche la “lacuna” relativa alla chiarezza e derivante dal rinvio in bianco ai principi legislativi e/o ai principi contabili, senza che, quantomeno in maniera palese, si siano effettuati errori interpretativi circa il contenuto delle disposizioni giuridiche e/o dei documenti OIC/IAS/IFRS, provoca la stessa tipologia di illegittimità che si riscontrerebbe in ipotesi di acclarata mancata applicazione del postulato di veridicità causata dall'inserimento di poste non correttamente determinate o dall'omissione di voci che, al contrario, andavano iscritte in bilancio. Per tali motivi, anche il Tribunale di Verona nella sentenza qui analizzata afferma che “risulta violato quel principio di chiarezza [...] e che (pertanto) sembra configurabile un vizio di nullità della delibera di approvazione del bilancio”⁶⁰.

⁵⁸ Si vedano le considerazioni di Musumeci, *La mancanza di chiarezza e precisione dei dati contabili. Il commento*, in *Le soc.*, 2002, p. 757.

⁵⁹ “Non può (quindi) più seguirsi l'orientamento che subordina la rilevanza del precetto di chiarezza al rispetto di un sovraordinato principio di verità quasi che un bilancio non idoneo a fornire informazioni sufficientemente leggibili possa essere considerato valido sol perché i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero”. Cass. 3 settembre 1996 n. 8048. “Il principio di chiarezza (pertanto) non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio... ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che quei risultati conducono”. Cass. 2 maggio 2007, n. 10139.

⁶⁰ Tribunale Verona, 18 settembre 2010.

1.2 I postulati di bilancio: veridicità, chiarezza e correttezza: spunti di riflessione

A conclusione di questa breve disamina dei postulati di chiarezza, veridicità e correttezza, si possono pertanto trarre alcuni spunti di riflessione, che nelle pagine successive saranno ulteriormente analizzati onde essere in grado di approfondire la tematica oggetto di questo lavoro:

1. Mentre sul “contenuto” dei postulati di chiarezza e di veridicità vi è unanimità di opinioni, il precetto della correttezza è variamente interpretato dalla dottrina.
2. Malgrado quanto sopra affermato, tutti gli studiosi concordano che la violazione anche solo di uno dei tre postulati imposti dall’art. 2423 c.c. implichi nullità radicale del bilancio, anche nell’ipotesi in cui sia riscontrabile la mancata applicazione di uno di essi.
3. La chiarezza ha pari dignità giuridica della veridicità. La sua mancata osservanza implica pertanto le medesime conseguenze che derivano dall’inosservanza del precetto riguardante la sostanza dei valori (veridicità).
4. La corretta applicazione delle norme civilistiche richiede la conoscenza dei principi contabili, in quanto, per propria natura, le disposizioni legislative individuano solo i principi quadro e non le singole norme applicative, le quali non possono che essere approfondite ed analizzate dai sopra citati principi contabili.
5. I principi contabili individuano norme di redazione del bilancio che, a tutti gli effetti, pur non rappresentando fonti di diritto⁶¹, integrano e completano le disposizioni giuridiche civilistiche.
6. Malgrado l’unanime riconoscimento del ruolo integrativo e complementare dei principi contabili rispetto a quanto regolamentato dal codice civile, il mero rinvio in bianco a principi OIC/IAS-IFRS viene considerato, da parte della magistratura, motivo di radicale nullità della delibera approvativa del bilancio. Pertanto, se da un lato è vero che i principi contabili rappresentano un punto di riferimento essenziale per la corretta determinazione quantitativa dei valori economici-finanziari-patrimoniali, dall’altro è altrettanto vero che nel bilancio devono essere illustrate analiticamente le motivazioni che hanno condotto alle varie quantificazioni soggettive presenti in stato patrimoniale e/o conto economico. In caso contrario, il mero rinvio a norme identificate dai principi contabili nazionali e/o internazionali conduce alla redazione di un bilancio che potrebbe essere oggetto di impugnativa con conseguente dichiarazione di nullità della delibera approvativa di tale documento.

⁶¹ Per la problematica riguardante i principi IAS-IFRS si rinvia il lettore alle pagine precedenti.

Capitolo 2

Il bilancio di esercizio e la normativa tributaria fra il principio di autonomia e il concetto di “interconnessione logica”

2.1 Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti. Considerazioni introduttive

L'analisi delle interrelazioni individuabili fra normativa civile e disposizioni tributarie si inserisce, in senso lato, nella problematica connessa al concetto di “sistema tributario”. Le disposizioni fiscali non sono infatti un insieme di norme a sé stanti, bensì costituiscono un sistema di “elementi” che, direttamente o indirettamente, sono in connessione l'uno con l'altro. O, per meglio dire, facendo parte dell'ordinamento giuridico italiano, sono parte costituente del sistema giuridico nazionale. Tale problematica è stata oggetto di approfonditi studi, che però esulano dall'oggetto di questo lavoro. È tuttavia importante rilevare come “il sistema di relazioni dell'ordinamento tributario sia destinato a modificarsi costantemente in conseguenza delle valutazioni di politica tributaria che sono formulate in una determinata contingenza economica e sociale. Appare così significativo, a questo proposito, che perfino negli studi remoti ed in quelli recenti di diritto tributario l'analisi del sistema sia compiuta proprio in una prospettiva dinamica, evidenziando cioè le relazioni che intercorrono tra i diversi livelli dell'ordinamento giuridico a seconda dell'epoca storica di riferimento”⁶².

Particolarmente chiara appare l'esplicitazione del concetto di “sistema” nelle parole di Moschetti, il quale afferma che “il confronto con altre norme e, in particolare, con quelle indicanti i principi base dell'ordinamento assicura che il precetto singolo si armonizzi con tutti gli altri e con lo spirito generale che caratterizza e unifica il sistema”⁶³. Moschetti fa un riferimento esplicito a norme sovraordinate rispetto alle disposizioni tributarie, ma il principio esposto dal-

⁶² Boria, *Il sistema tributario*, pag. 8.

⁶³ Moschetti, *Il principio di capacità contributiva*, pag. 61.

2.1 Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti

l'autore evidenzia la necessità che l'ordinamento giuridico, com'è ovvio, sia contraddistinto da una armonizzazione per rispettare "lo spirito generale che unifica il sistema".

Talvolta tale coordinamento risulta, quanto meno a livello interpretativo, assente o estremamente limitato. Si pensi, ad esempio, a quanto si verificò negli anni '80 in merito alla problematica degli ammortamenti anticipati. A seguito dell'entrata in vigore del T.U. delle imposte sul reddito, D.P.R. n. 197/86, le spese e gli altri componenti negativi non erano ammessi in deduzione se non e nella misura in cui risultavano imputati al conto profitti e perdite relativo all'esercizio di competenza. Erano tuttavia deducibili, ex art. 75, IV c., D.P.R. 197/86, i componenti reddituali che, pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite, erano deducibili per disposizioni di legge. Gran parte della dottrina interpretò tale norma come elemento legislativo favorevole al c.d. doppio binario. Permettendo la deducibilità di costi non imputabili (a causa del disposto degli artt. 2423 e ss. c.c.) al conto profitti e perdite, il legislatore tributario aveva infatti implicitamente ammesso che il bilancio civilistico potesse proseguire su un "binario" diverso da quello della dichiarazione dei redditi⁶⁴. In realtà, la situazione si palesò ben più complessa di quanto potesse risultare da una lettura superficiale delle disposizioni civilistiche e fiscali riguardanti il tema degli ammortamenti anticipati, ossia quegli ammortamenti non connessi ad un effettivo uso dei beni pluriennali, ma considerati deducibili in virtù di una mera agevolazione fiscale. A fronte dell'interpretazione sopra indicata, la magistratura o, meglio, parte di quest'ultima cominciò a ritenere illegittima l'iscrizione di tali componenti negativi di reddito nel conto profitti e perdite civilistico. Secondo tale corrente giurisprudenziale⁶⁵, gli ammortamenti anticipati, mancando dell'elemento sostanziale connesso all'utilizzo del cespite e rappresentando una mera agevolazione fiscale, non potevano essere considerati conformi al dettato degli artt. 2423 e ss. c.c., interpretazione a cui seguiva però il contestuale "rifiuto dell'amministrazione finanziaria di ammettere in detrazione

⁶⁴ «[...] i due conti annuali, il conto profitti e perdite e la dichiarazione dei redditi procedono parallelamente ciascuno sul suo binario e non si confondono». Moroni, Commento al TU. delle imposte sui redditi, in *Il sole 24 ore*, 2/1/87, p. 39. Contrario a questa opinione era Bafille il quale osservava «che certo è comunque che la norma non può essere utilizzata per riproporre l'ipotesi di doppio binario accampando formalistiche difficoltà di collocare nel conto economico voci consentite dalla normativa fiscale». Lo studioso successivamente comunque affermò «[...] restando immutata la regola della effettività delle spese e degli altri componenti negativi, che non soffre eccezioni, l'esistenza di elementi negativi non imputabili e tuttavia effettivi è davvero problematica». Reddito di imposta e bilancio nel nuovo TU. delle imposte sui redditi, in *Rassegna tributaria*, n. 9, I, 1987, p. 378.

⁶⁵ Trib. Milano, 3/9/78 in *Foro it.*, 1980, I, p. 441 e in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 1019; Trib. Milano, 10/9/1981, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 276.

2.1 *Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti*

del reddito d'impresa gli ammortamenti anticipati non iscritti nel conto economico⁶⁶. Considerata l'illogicità di questa situazione (il contribuente, infatti, o compilava un bilancio legittimo e rinunciava alla deducibilità degli ammortamenti anticipati, oppure deduceva fiscalmente questo componente di reddito, redigendo però un bilancio illegittimo e quindi impugnabile), i giudici furono sostanzialmente costretti a sancire la legittimità dell'iscrizione degli ammortamenti nel bilancio pubblico, ritenendo – nonostante l'opinione contraria di numerosi studiosi – di poter interpretare tali valori come quote di utili accantonate a riserva⁶⁷.

Non è questa la sede per approfondire le soluzioni che, negli anni '80, dottrina e magistratura riuscirono ad individuare al fine di porre termine a una situazione obiettivamente paradossale. Appare comunque evidente il corto circuito che in quegli anni si era creato fra sistema normativo e soggetti deputati ad interpretare le norme, il quale a sua volta derivava in modo diretto da un'evidente e assurda incongruenza fra disposizioni civili e fiscali.

L'armonizzazione normativa, pur rappresentando quindi un elemento "logico" dotato di un'ovvietà quasi disarmante, appare a volte offuscata o limitata da contrasti normativi che, fino al momento dell'impatto giurisprudenziale, rimangono latenti. Ciò, com'è facilmente intuibile, provoca un punto di "sfaldamento" nell'ambito della tanto decantata armonizzazione giuridica complessiva.

Lo studio delle interconnessioni fra norme non rientra tra gli obiettivi di questo lavoro, in quanto il nostro interesse è limitato all'approfondimento del rapporto fra norme civili e disposizioni tributarie. Tale analisi però non può prescindere da una visione più ampia e complessiva della problematica dell'armonizzazione sopra citata. Senza questa visione, ogni considerazione appare di limitata rilevanza in quanto eminentemente teorica e sostanzialmente inapplicata e/o inapplicabile.

In questo contesto e prescindendo da ogni velleità di studio delle interrelazioni individuabili fra singole norme e principi generali di natura costituzionale e/o superlegislativa, è interessante considerare i rapporti che nel tempo sono stati creati dal legislatore o si sono generati a causa di interpretazioni giurisprudenziali e/o pragmatiche di soggetti operanti nelle aziende, fra norme riguardanti il bilancio di esercizio e disposizioni che regolamentano la determinazione del reddito imponibile.

⁶⁶ Da sentenza del Trib. Di Milano 12/1/1984, in giur. Comm.le 1984, II, pag. 286.

⁶⁷ Trib. Milano. 12/1/84 in Giur. comm., 1984, II, p. 286 e in Dir. e prat. trib., 1984, II, p. 1313.

2.1 *Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti*

In realtà, il nostro interesse precipuo è verificare quanto il postulato di veridicità del bilancio sia attuato e/o attuabile. Per procedere in questo senso è però necessario, come si dimostrerà nelle pagine successive, considerare il rapporto esistente fra norme civili e disposizioni tributarie. Questa tematica rappresenta uno dei più controversi argomenti su cui dottrina e giurisprudenza hanno espresso opinioni completamente divergenti.

Da decenni ormai gli studiosi, sia aziendalisti che giuristi, esprimono riflessioni di varia natura, che spesso pongono in rilievo una sostanziale inconciliabilità con la prassi aziendale.

Lo studio delle varie posizioni dottrinali riguardanti la problematica oggetto precipuo di questo testo evidenzia che le diverse analisi svolte a livello dottrinale mostrano, pur con differenziazioni, elementi compatibili e/o simili. A fronte di simili elementi teorici convergenti, il confronto con quanto attuato a livello pragmatico dalla maggior parte delle imprese rivela invece, evidenti quanto frequenti punti di sostanziale inconciliabilità fra la prassi aziendale e la mera teoria sia giuridica che aziendalistica.

Un elemento che nella maggior parte degli studi attuati in questi decenni può essere considerato un “anello di congiunzione” fra le varie teorie esposte dagli studiosi è il presunto contrasto fra obiettivi civilistici e scopi tributari. La parte predominante della dottrina infatti, pur evidenziando molte diversità in termini di analisi delle singole disposizioni giuridiche, concorda nel ritenere che le due normative (civile e fiscale) siano contraddistinte da obiettivi distinti che giustificano l'esistenza di differenti principi connessi alla determinazione delle poste reddituali e, di conseguenza, finanziarie/patrimoniali rilevanti nei due ambiti.

L'ovvia conseguenza di una simile affermazione è l'intrinseca impossibilità di ipotizzare una “traslazione” delle norme fiscali in ambito civile.

Anticipando quanto verrà approfondito nei prossimi volumi, è necessario sottolineare che, anche se la maggior parte degli autori concorda con quanto sopra esposto, tuttavia vi sono esimi studiosi che affrontano la tematica oggetto del nostro interesse in modo completamente differente. Per qualche studioso, infatti, la discrasia fra norme civili e disposizioni fiscali non è così evidente e certa come molti autori affermano.

Anche se ciò corrisponde a verità, è possibile affermare che, in realtà, la parte predominante della dottrina individua un rapporto quanto meno problematico fra disposizioni civili e norme fiscali. Rinviamo il lettore al volume II per un'analisi più approfondita delle varie contrapposte posizioni dottrinali in merito alle interrelazioni individuabili fra dettato della normativa civile e disposizioni tributarie.

Per ora riteniamo importante rilevare che, ormai da decenni, il rapporto fra norme tributarie e disposizioni civilistiche è quasi sempre interpretato come

2.1 *Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti*

un'interrelazione "impropria" oggetto di critiche, le quali da meramente teoriche possono giungere fino all'ipotesi di considerare una simile connessione motivo di invalidità della delibera approvativa del bilancio.

Già nel passato si è fatto riferimento alla "notevole violenza" che il modello civilistico del bilancio "subisce dal confluire delle disposizioni fiscali" aventi "interessi confliggenti o, quantomeno, in molti casi incompatibili"⁶⁸.

Già negli anni '70 si evidenziava l'esistenza di "norme tributarie che (erano) causa di commistione fra i valori di natura fiscale (riguardanti la "dichiarazione") e valori di natura economico-giuridica (riguardanti il "bilancio"), ma ciò (dimostrava) appunto la tendenza di voler trapiantare delle disposizioni di contenuto tributario nel tessuto delle regole civilistiche. Questo fenomeno di brandismo legislativo (andava, secondo tali autori) tempestivamente circoscritto ed eliminato, se non si (voleva) correre il rischio di soggiacere ad una disciplina ibrida, priva di fondamenti sul piano della teoria del diritto e irrazionale su quello della teoria economica d'impresa"⁶⁹.

Come si nota dal tono utilizzato da parte della dottrina, il rapporto fra disposizioni civili e norme fiscali era, ed è tutt'ora, considerato conflittuale con la conseguenza che si reputa improprio, inappropriato e pertanto da censurare ogni eventuale utilizzo di dati fiscali nel bilancio civile. Tale posizione è evidenziata anche dalla terminologia usata per descrivere il fenomeno qui approfondito.

A questo riguardo, l'analisi etimologica delle locuzioni "inquinamento fiscale" e/o "interferenze tributarie" evidenzia l'attribuzione di una connotazione negativa al rapporto individuabile fra norme civilistiche e disposizioni tributarie. A livello semantico, infatti, il termine "interferenza" viene associato a una negativa e indebita ingerenza da parte di un soggetto in un campo non di sua competenza.

Nel quadro della tematica oggetto del nostro interesse, l'ingerenza è attuata dalla legislazione fiscale e, se interpretata in questo senso, influenzerebbe in modo "improprio e inopportuno" la redazione di un bilancio civilistico veritiero e corretto.

Nelle pagine successive verranno analizzati i vari stadi evolutivi del rapporto individuabile fra norme civili e fiscali. Nel secondo volume di quest'opera sa-

⁶⁸ Savioli, *Verità e falsità nel bilancio di esercizio*, p. 114; Id., *Il bilancio di esercizio, strumento di informazione esterna dell'impresa in funzionamento*, p. 72

⁶⁹ Mazza, *Il bilancio e la dichiarazione dei redditi*, da AA.VV., *Il bilancio d'esercizio. Problemi attuali*, p. 294 e ss.

2.1 *Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti*

ranno esposte alcune considerazioni riguardanti la possibilità che, a livello normativo, le rigide norme tributarie possano in realtà essere d'aiuto al fine di ridurre la non veridicità del bilancio. Su questo argomento preferiamo rinviare il lettore alle pagine successive, poiché qualsiasi anticipazione dovrebbe essere inevitabilmente sintetica e, in quanto tale, potrebbe dare adito ad interpretazioni non corrette e fuorvianti.

Come si è detto nelle pagine precedenti, per il momento intendiamo limitarci ad evidenziare che, per la maggior parte degli aziendalisti e dei giuristi, gli obiettivi della normativa civile divergono, quantomeno in parte, da quelli delle disposizioni tributarie.

La presenza di profonde discrasie fra le due normative è pertanto intrinseca alle disposizioni stesse.

La dottrina da sempre auspica che si possa attuare un avvicinamento sempre maggiore fra le disposizioni civili e le norme tributarie, in quanto l'eliminazione delle discrasie individuabili fra i due set di principi dovrebbe, quanto meno a livello teorico, ridurre le divergenze fra reddito imponibile e reddito d'esercizio. Com'è ovvio, appare particolarmente avvertita l'esigenza che il reddito fiscale possa avvicinarsi sempre più al reddito economico. Infatti, solo in presenza di una perfetta coincidenza fra i due valori, il contribuente determina un'imposta⁷⁰ calcolata sull'effettiva ricchezza prodotta nel corso di un determinato periodo amministrativo. In ogni altra ipotesi invece, la quantità erogata agli enti pubblici a titolo di imposte sul reddito è determinata in base ad un imponibile che, rappresentando un valore diverso dal reddito identificato secondo corretti principi contabili, non necessariamente rispecchia la quantità di ricchezza creata ex novo dall'azienda. Se i due valori (reddito imponibile e reddito economicamente corretto) non coincidono, è evidente che l'imponibile su cui viene determinata l'imposta potrebbe essere inferiore o superiore alla ricchezza prodotta. L'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, proprio a causa dei meccanismi posti dal legislatore a tutela del versamento delle imposte dovute, la probabilità che il reddito imponibile superi quello economicamente corretto è decisamente più elevata della probabilità che si verifichi il contrario.

Già in passato si è fatto più volte notare che al pagamento di un'imposta calcolata su una quantità superiore rispetto al reddito economico prodotto dall'impresa non consegue solo un mero spostamento temporale del versamento dell'imposta. Il pagamento anticipato di imposte, così come, ad esempio, il man-

⁷⁰ In questa parte del testo, si fa riferimento, in via esclusiva, alle imposte sul reddito.

2.1 *Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti*

cato tempestivo rimborso di importi non dovuti impediscono nuovi investimenti, rallentano l'attività imprenditoriale, bloccano i pagamenti dovuti ai fornitori, creano una serie di problematiche che assorbe risorse in termini consuntivi e/o legali, ecc. Da queste brevi considerazioni si comprende facilmente come il pagamento di imposte in periodi non connessi alla reale produzione di ricchezza possa potenzialmente distruggere gangli essenziali nell'attività imprenditoriale, circostanza che, come si può verificare in questo periodo storico, non solo provoca problemi temporanei con conseguenti riduzioni di utili, ma è anche foriera di una serie concatenata di elementi finanziari e reddituali tali da far cessare in modo definitivo la vita dell'impresa stessa.

Il versamento anticipato di somme che, secondo il postulato di veridicità e correttezza, andrebbe posticipato è, quindi, tutt'altro che ininfluenza. Per questo motivo, ormai da decenni la maggior parte degli studiosi considera indispensabile un progressivo avvicinamento fra reddito economico e reddito imponibile.

Da queste sintetiche considerazioni si comprende come, indipendentemente dalla posizione assunta dai vari studiosi in merito al rapporto individuabile fra reddito economico d'esercizio e reddito imponibile e prescindendo dall'opinione personale circa la potenziale individuazione delle discrasie e/o di sovrapposizioni fra componenti reddituali fiscalmente rilevanti e costi/ricavi determinati secondo corretti principi economico-aziendali, l'approfondimento della tematica inerente al rapporto giuridico instauratosi negli anni fra disposizioni civilistiche e norme tributarie rappresenta una problematica di rilevante interesse.

Per concludere queste brevi osservazioni introduttive, è opportuno esporre una riflessione che, pur non potendo essere apodittica, pare però potersi considerare congrua. Nell'affrontare la tematica delle interferenze fiscali e del rapporto individuabile fra bilancio di esercizio e reddito imponibile, oggetto precipuo del nostro interesse sono gli eventuali parallelismi/discrasie/interrelazioni/contrastanti fra principi valutativi economico-aziendali e norme dettate al fine della determinazione del reddito imponibile. In quest'ottica assume particolare interesse la relazione esistente fra risultanze del bilancio e importi dichiarati ai fini tributari. Poco rilevante ai fini della nostra analisi appare la sovrapposizione fra costi e ricavi connessi al reddito di esercizio e componenti reddituali di rilevanza tributaria, qualora questi siano valori oggettivi. È ovvio infatti che, in presenza di evasione fiscale derivante da mancata contabilizzazione di ricavi o connessa a rilevazione contabile di costi inesistenti, affrontare la tematica delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio appare attività priva di rilievo e logica.

Non è questo però l'oggetto del nostro interesse. Nelle pagine successive quindi, anche se inevitabilmente si farà riferimento a tali pratiche e alle conseguenti influenze tributarie sul bilancio derivanti da simili comportamenti con-

2.1 Le norme tributarie e il bilancio di esercizio: interrelazioni, sovrapposizioni e contrasti

tabili, l'approfondimento verterà soprattutto sulla problematica delle interferenze fiscali, derivanti da osmosi fra i due documenti (bilancio e dichiarazione redditi), per poste valutative stimate e/o congetturate. Saranno pertanto i valori soggettivi ad essere oggetto privilegiato della nostra analisi riguardante l'inquinamento fiscale del bilancio di esercizio.

Capitolo 3

Evoluzione storica del rapporto fra reddito imponibile e reddito di esercizio dall'unità d'Italia alla fine degli anni '60.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

Come ben sintetizzato da Bernardi, il sistema tributario può essere suddiviso in “premoderno” e “moderno”. Egli afferma che il sistema premoderno “in Italia (dura) fino alla riforma del 1972 [...], (mentre) in molti paesi in via di sviluppo, che l’avevano ereditato dai domini coloniali, è stato gradualmente abbandonato solo molto di recente. Il sistema premoderno si basa su tre capisaldi. Le imposte dirette sono molteplici e ad imponibile singolo, reali e con scarsi o nulli elementi di personalizzazione, poco o punto coordinate tra loro, raramente accompagnate da un tributo unificante complementare, cioè secondario e destinato solo a pochi contribuenti abbastanza facoltosi per esservi soggetti, non abbastanza per riuscire ad eluderlo. Il pluralismo degli imponibili caratterizza anche le imposte indirette, applicate in modo non coordinato su una gran quantità di prodotti e di consumi eterogenei: talora a larga base ed aliquote ridotte (i beni essenziali), talora a base ristretta ed aliquote invece elevate (quelli di lusso). Cominciano appena ad affiorare le forme più semplici, e distorsive, dell’imposta generale sugli scambi. Elevato è infine il gettito dei dazi, sia doganali che interni, i primi motivati da ragioni tanto fiscali quanto di protezione dell’economia nazionale [...]. Il sistema premoderno lascia così gradualmente il passo al sistema moderno, che si forma progressivamente nei paesi più sviluppati negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale, giunge in Italia con la riforma del 1972, si sta diffondendo ora tra i paesi in via di sviluppo.

Al centro del sistema moderno si pone la *Comprehensive Income Tax* con i suoi tre attributi classici: la generalità della base, che tendenzialmente deve comprendere ogni forma di reddito, monetario o meno, ed ogni variazione di ricchezza, realizzata o no; la personalizzazione, per meglio adattare il prelievo secondo equità orizzontale alla capacità contributiva del soggetto, al di là delle semplici caratteristiche di reddito e patrimonio; un’elevata progressività, intesa a fini di perequazione verticale. All’imposta sul reddito si affianca un robusto

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

prelievo societario, autonomo e di non semplice coordinamento con quello sulle persone fisiche.”⁷¹

Obiettivo di questo paragrafo non è analizzare le caratteristiche peculiari dell’evoluzione del sistema impositivo italiano, bensì comprendere quali fossero, nel periodo ante 1951 (riforma Vanoni), i rapporti fra norme tributarie e disposizioni civilistiche riguardanti il bilancio di esercizio. Poiché scopo di questa opera è l’approfondimento delle c.d. interferenze fiscali nel bilancio di esercizio, la comprensione dello sviluppo storico che ha condotto all’attuale situazione appare essenziale per interpretare in modo corretto l’interrelazione che oggi è possibile individuare fra aspetto fiscale del reddito e determinazione economica-aziendale-civilistica di quest’ultimo.

Al fine di individuare i punti di convergenza fra le due normative sopra citate (civile e fiscale), è opportuno fissare i momenti storici in cui per entrambe le discipline vi furono specifici punti di svolta.

Per comprendere quali fossero in passato le sovrapposizioni e/o interrelazioni fra reddito fiscale e reddito d’esercizio ritraibile dal bilancio, è necessario infatti effettuare una breve disamina dell’evoluzione verificatasi nelle due normative per poi verificare l’esistenza di eventuali punti di convergenza – disciplinati giuridicamente e/o non regolamentati – individuabili fra base imponibile d’imposta (con ulteriore analisi di cosa intendesse con ciò il legislatore) e reddito ritraibile dal bilancio di esercizio.

Nel codice albertino del 1842, derivato dal *Code de Commerce* napoleonico, si rinviene il primo reale riferimento ad una parte componente il bilancio, ossia al c.d. “inventario”. Tale documento nel codice succitato era oggetto non di specifiche e rigide norme, bensì solo di una generica disposizione, in base alla quale “il commerciante è obbligato a fare ciascun anno un inventario dei suoi oggetti mobili e immobili, debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, e copiarlo di anno in anno e firmarlo sopra un libro a ciò destinato” (art. 18 codice Albertino del 1942).

Solo nel codice del 1865 sono rintracciabili disposizioni esplicite relative al bilancio delle società. In particolare, l’art. 147 stabiliva il divieto, gravante sugli amministratori, di votare nella seduta di approvazione del bilancio, e l’art. 121 affermava che “se all’accomandante (di s.a.s., *N.d.A.*) (sono stati) pagati interessi sul capitale promessi nell’atto sociale o quote di utili, egli non è tenuto a resti-

⁷¹ Bernardi L., “Note sull’evoluzione recente e sulle prospettive future dei sistemi tributari”, in *Studi e note di economia*, n. 1/2000, pag. 27 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

tuirli quando dai bilanci annuali fatti in buona fede risultino benefici sufficienti al loro pagamento”.

Dall’analisi del codice del 1865 si evince che, all’epoca, mancava una qualsivoglia normativa minimale disciplinante il bilancio. Questo documento era oggetto solo di rinvii, più o meno espliciti, ad altri articoli di legge, circostanza che dimostra l’assenza di una disciplina, nemmeno sinteticamente abbozzata, del bilancio stesso.

Colombo⁷², citando i limiti più evidenti di questa abnorme assenza di disciplina normativa relativa al bilancio di esercizio, evidenzia, in particolare:

- a. la mancanza di imposizione alle società anonime di una disposizione analoga a quella in vigore per le s.a.s.;
- b. l’assenza della chiara e determinata fissazione di un termine annuale per la convocazione assembleare, il cui obiettivo era l’approvazione del bilancio;
- c. ed infine, il contenuto delle disposizioni che, pur vietando il pagamento di dividendi agli azionisti “se non per utili realmente conseguiti” e pur sancendo la responsabilità degli amministratori in relazione alla “reale esistenza dei dividendi pagati”, erano contraddistinte da una totale assenza di espresso riferimento al bilancio annualmente approvato.

Ciò dimostra, in modo evidente e senza necessità di ulteriore prova, come il concetto di bilancio di esercizio nel 1865 non fosse ancora chiaro nella mente del legislatore.

L’evoluzione giuridica, il progresso storico, il cambiamento del concetto di ruolo di azionista, l’inevitabile trasformazione sociale e lo sviluppo di studi economico-aziendali condussero all’emanazione del codice di commercio del 1882, il quale, pur nella sua limitatezza normativa in tema di bilancio, viene ricordato come un punto fermo nell’informativa destinata a terzi esterni alle imprese.

Per la prima volta, infatti, il legislatore percepì l’esigenza di regolamentare, seppur in modo sintetico, lacunoso e parziale, alcuni aspetti del bilancio di esercizio. È per questo motivo che nel titolo del paragrafo si è utilizzata la locuzione “dal nulla al poco”. Prima del 1882, risultava infatti sostanzialmente assente una vera e propria normativa riguardante il bilancio. Con l’emanazione del codice di commercio del 1882, la situazione subì un lieve miglioramento in quanto, seppur in maniera succinta e generica, il legislatore impose alcuni principi base,

⁷² Colombo, *Il bilancio delle S.p.A.*, pag. 34 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

la cui osservanza, per chi si accingeva a redigere il bilancio, diveniva obbligatoria. Come si potrà notare nelle pagine seguenti, le norme deputate a disciplinare la stesura del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale erano prive di uno spessore che potesse garantire la redazione di un bilancio qualificabile come vero e proprio strumento di gestione e di comunicazione. La genericità, la sintesi e, soprattutto, l'indeterminatezza dei postulati e dei principi posti alla base della sua redazione, facevano sì che, a livello pragmatico, il bilancio fosse spesso un documento privo di una reale funzione informativa sulla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria delle aziende.

Come detto sopra, quindi, dal nulla al poco.

È da notare però come, senza dubbio, il passaggio dalla normativa del 1865 a quella promulgata nel 1882 mostri una seppur lieve tendenza al miglioramento della capacità informativa del bilancio, il che in sé è indice di un progresso *in nuce*.

In particolare, l'art. 22 del codice di commercio stabiliva che “Il commerciante deve fare in ciascun anno un inventario dei suoi beni mobili e immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L'inventario si chiude con il bilancio e col conto profitti e perdite e deve essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato.”

Gli artt. 23 – 27 disciplinavano la timbratura, vidimazione e tenuta dei libri contabili. Tali articoli non contenevano però alcun riferimento a struttura e/o disciplina del bilancio di esercizio.

L'articolo più rilevante in tema di bilancio di esercizio era, senza ombra di dubbio, l'art. 176, mediante il quale si imponevano i seguenti obblighi: “Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio d'esercizio precedente coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1. il capitale sociale realmente esistente;
2. la somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno e le perdite sofferte.”

Il terzo comma dell'art. 176 e l'art. 177 contenevano norme applicabili a società assicurative e di natura finanziaria.

L'art. 178 imponeva ai “sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione,” di presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

L'art. 179 stabiliva che "Il bilancio doveva restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i 15 giorni che precedevano l'assemblea generale e finché fosse approvata. L'uno e l'altra potevano essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio."

L'art. 180 prescriveva il deposito del bilancio presso la cancelleria del Tribunale di commercio entro 10 gg. dall'approvazione dello stesso.

Di particolare interesse è l'art. 181, il quale stabiliva che non potevano essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato. Tale disposizione imponeva inoltre il divieto alle società di far cenno, nei loro atti costitutivi, negli statuti o altri documenti, ad interessi da distribuire sul capitale rappresentato da azioni. Poteva, al più, essere pattuito il pagamento di interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali per le quali era necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre tre anni e in una misura che non eccedesse il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi doveva essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartito con quelle a carico dei bilanci che avrebbero avuto reali dividendi. La disposizione stabiliva inoltre che i soci non era obbligati a restituire i dividendi loro pagati.

Infine l'art. 182 disciplinava l'accantonamento obbligatorio a riserva legale di una parte di utile realizzato dall'impresa.

Dal breve *excursus* delle norme direttamente o indirettamente connesse alla problematica del bilancio appare evidente che il legislatore del 1882, pur affrontando tale problematica in misura più strutturata rispetto a quanto avvenuto in precedenza, non si era certamente posto l'obiettivo di disciplinare in modo analitico gli aspetti formali e/o sostanziali dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite.

In proposito è di particolare rilievo è la constatazione che, se da un lato, l'art. 176 stabiliva che il bilancio doveva dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno e le perdite sofferte, dall'altro nulla disponeva in merito a strutture formali e/o criteri sostanziali di valutazione atti a rendere il documento idoneo al conseguimento dell'obiettivo fissato dal legislatore in quello stesso articolo.

A questo riguardo vi è però una disposizione che, analizzata alla luce dell'esperienza degli ultimi decenni, durante i quali i principi contabili sono sempre più divenuti punti di riferimento per il redattore del bilancio, può lascia attonito il lettore: l'art. 89 infatti stabiliva che l'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime o in accomandita per azioni doveva indicare, fra le altre informazioni, anche le norme con le quali i bilanci dovevano essere formati e gli utili calcolati e ripartiti. Ogni società pertanto poteva individuare le modalità di redazione

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

del bilancio che più si avvicinavano alla propria idea di “evidenza e verità”, attuando in questo senso un completo rinvio in bianco alle “buone regole della contabilità”⁷³, le quali peraltro, considerato il silenzio del legislatore in merito a tale problematica, potevano essere “soggettivamente” interpretate da ogni società, senza che questo potesse in alcun modo lasciar intuire una scorretta modalità di redazione del bilancio stesso. Tale visione è, peraltro, sottolineata anche dalla relazione allegata al disegno di legge del codice di commercio, nella quale si affermava che “il progetto si limita a dare una guida generica e sicura e mette alla estimazione delle speciali circostanze di tempo e luogo e dei rapporti di ogni singola società il decidere in quale modo debbano essere apprezzati i singoli valori sociali”. Appare evidente che la logica sottostante a tale normativa era permeata dalla considerazione che il bilancio fosse, in realtà, un documento “interno” all’impresa, sul quale nessuno aveva il diritto di intervenire in modo obbligatorio e/o normativo. Come evidenziato da Bocchini, la giustificazione di tale posizione è individuabile nella “ideologia liberista che rendeva inammissibile ogni sindacato esterno sull’andamento della gestione [...] e (nella circostanza) che il fenomeno della società per azioni era, nel 1882, un fenomeno relativamente nuovo [...]”⁷⁴.

Indipendentemente dalle motivazioni storiche e/o politiche dell’epoca, è comunque indubbio che, nel periodo successivo al 1882, la stesura del bilancio d’esercizio era lasciata in modo totale e assoluto nelle mani degli amministratori, i quali⁷⁵, a livello pragmatico, potevano tutt’al più contare su quanto illustrato dagli studiosi aziendalisti.

Non serve dilungarsi sul fatto che, in assenza di una normativa organica riguardante il bilancio, i documenti redatti dalle imprese fossero sintetici e, soprattutto, compilati in modo estremamente sommario. Certo è che tali prospetti erano considerati documenti interni alle aziende e, di conseguenza, risultava assente una qualsivoglia parvenza del concetto di “bilancio come strumento d’informazione rivolto all’esterno”.

Tale situazione era influenzata anche da una giurisprudenza che, interpretando nel controllo giudiziario un’inammissibile intromissione nella gestione aziendale, ritenne valide delibere di bilanci dichiarati falsi nella sentenza stessa,

⁷³ Ceccherelli, *Il linguaggio dei bilanci*, pag. 275 e ss.

⁷⁴ Bocchini, *Chiarezza e precisione nel bilancio nell’evoluzione della dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. delle società*, 1972, p. 374

⁷⁵ “[...]si riscontra nel codice di commercio del 1882, il quale, ispirato dalle teorie liberiste del periodo, trascurò ogni regola sui contenuti “minimi del documento e sui criteri di valutazione, affidandosi al senso di responsabilità degli amministratori e dei sindaci nella giusta valutazione.” Bocchini, *La chiarezza e la precisione dei bilanci delle società per azioni nell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, *Rivista delle società*, 1972, pag. 375.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

adducendo che il bilancio doveva essere considerato atto interno alla società e, come tale, sottratto da qualsivoglia controllo esterno (comprendendo in tali “controlli non attuabili” anche quelli effettuati dalla magistratura)⁷⁶.

A prescindere da ogni considerazione circa la capacità informativa del bilancio redatto in base alle normative del 1865 e del 1882, è da evidenziare come, in entrambi i codici, prevalga in modo netto e deciso la visione patrimonialista del documento.

Lo stato patrimoniale, di derivazione indiretta dall’inventario del *Code de Commerce* del 1842, divenne, seppur senza normativa specifica, documento preminente rispetto al conto economico. Ciò comportò la diffusione, a livello sia di prassi aziendale che, in parte, dottrinale, del convincimento che il bilancio “fosse” in realtà lo stato patrimoniale. È evidente come, in una simile ottica, il conto economico (o, meglio, il conto dei profitti e delle perdite) svolgesse solo un ruolo di compartecipazione, quasi del tutto privo di rilevanza effettiva. Il conto profitti e perdite quindi, anche nel codice del 1882, sembra rivestire solo una posizione di mero allegato di rilevanza nettamente inferiore al documento che, secondo tale teoria, costituiva il “vero bilancio” (ossia lo stato patrimoniale).

Già dalle considerazioni sopra illustrate si comprende perché l’analisi delle potenziali “interferenze fiscali nel bilancio di esercizio” non possa che essere, in sostanza, un approfondimento comunque “limitato” proprio dal contesto storico-dottrinale a cui si riferisce l’analisi stessa.

Tale situazione col tempo si modificò radicalmente in quanto, soprattutto nei primi anni del ’900, gli studi giuridici e aziendalistici riguardanti il bilancio fiorirono e si svilupparono in maniera notevole. A ciò non seguì però una modifica della normativa. Il codice del 1882, quantomeno nella parte riguardante il bilancio di esercizio, fu infatti sottoposto a revisione e modifica solo nel 1942, anno in cui venne promulgato il codice civile attualmente in vigore.

A questo punto, per comprendere eventuali potenziali “intersezioni” fra normativa civile e disposizioni fiscali, è necessario considerare, in termini estremamente sintetici, quali fossero le caratteristiche salienti della normativa tributaria in vigore negli ultimi decenni del XIX secolo.

⁷⁶ “[...] l’utile o la perdita di una bilancio di una società industriale o commerciale si ricollega [...] al problema delle valutazioni degli elementi che compongono il patrimonio: problema prevalentemente soggettivo, la cui soluzione non ammette sindacata nemmeno giudiziario, essendo, d’ordinario, le valutazioni rimesse dagli statuti alla prudenza degli amministratori, i quali ne rispondono di fronte alle assemblee degli azionisti, alle quali la legge affida il compito dell’approvazione del bilancio”. Sampieri Mangano, *L’imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, pag. 79.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

Non è possibile iniziare una qualsivoglia analisi, seppur parziale, sintetica e trasversale, dell'evoluzione del sistema tributario italiano senza riportare le considerazioni, ormai entrate nella storia, che Quintino Sella fece nel famoso discorso tenuto alla Camera il 7 giugno 1862:

“Noi colla più grande indifferenza, senza mai tener conto del nostro passivo e del nostro attivo, senza preoccuparci mai dei mezzi coi quali si farà fronte alle spese, andiamo a votare un miliardo di spese contro mezzo miliardo di entrate! Continueremo noi ad avere un bilancio di un miliardo con un attivo di mezzo miliardo? Oppure non è giunto il tempo di dover seriamente pensare a rimettere ordine nelle finanze, e a non fare le spese se non quando si sarà sicuri di avere i mezzi per farle, se non quando si sarà provveduto con modi ragionevoli ad avere questi mezzi? Non è giunto il momento di dire: dobbiamo seriamente ridurre l'ordinario al solo necessario; dobbiamo aggiungere a questo necessario l'interesse sulle somme che occorressero in via straordinaria per la difesa nazionale e per i lavori pubblici, e dobbiamo provvedere a queste passività ricorrenti con un buon sistema d'imposte? Non è giunto il momento di prendere ad esame questo sistema delle imposte, di organizzarle definitivamente, e, quando siano organizzate, di vedere se si possa aspettarsene, entro un discreto tempo, quello sviluppo che sia tale da pareggiare, con una data loro misura, il passivo ordinario?”⁷⁷

Sella poi, in altro intervento, in merito al problema del costo dell'indebitamento pubblico sottolinea che “Per provvedere al disavanzo, se voi ricorrete a mezzi straordinari, se vi rivolgete ai capitali, allora bisogna sottostare ad oneri così gravi, che io non esito a dire che ogni cittadino italiano prudente debba dirci: chiedeteci quello che occorre, ma non continuate con questo sistema, (in quanto, *N.d.A.*) quello che voi non ci chiedete oggi, ce lo chiederete domani con un aumento ben più grande di quello che noi dovremmo oggi sopportare. Io quindi credo che si debba provvedere a questo troppo notevole disavanzo, e che non vi sia altro modo di provvedervi con utilità del paese se non aumentando le imposte esistenti o stabilendone delle nuove”⁷⁸.

Non è questa la sede giusta per soffermarsi sull'attualità di tali considerazioni. Il nostro intento non è infatti approfondire l'evoluzione storica del sistema tributario italiano fin dalla sua origine, bensì focalizzare l'interesse su una specifica parte di tale problematica. In particolare, l'obiettivo di questo lavoro, come si è già più volte evidenziato, è analizzare il rapporto esistente fra la determinazione della base imponibile e le risultanze del bilancio di esercizio. Tutto

⁷⁷ Sella, Discorso letto alla Camera il 7 giugno 1862 in Izzo, *La finanza pubblica del primo decennio dell'Unità di Italia*, pag. 192 e ss.

⁷⁸ Sella, Intervento alla Camera del 13 dicembre 1865, in Izzo, *ult. op. cit.*, p. 279.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

ciò rappresenta una minima parte della tematica attinente al sistema tributario italiano, ma, pur con questa consapevolezza, non era possibile intraprendere la nostra ricerca senza citare ciò che valeva un secolo e mezzo fa e tutt'ora rappresenta l'elemento centrale di ogni discussione economico-tributaria.

In merito alla tematica dell'inquinamento fiscale del bilancio è possibile affermare che il punto di svolta nella normativa tributaria post- unificazione è individuabile nella legge 14/7/1864 n. 1830, correntemente identificata come legge istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile⁷⁹. È da ricordare che l'imposta di ricchezza mobile era applicata sui redditi diversi da quelli già oggetto di imposta fondiaria. L'imposta in questione quindi colpiva non l'intero reddito, bensì, in via residuale, solo la porzione (o meglio, come si vedrà in seguito, parte di questa) di utile non collegata a possedimenti fondiari.

Anche in questo caso Quintino Sella riuscì a catturare, in poche righe, le caratteristiche che facevano dell'imposta di ricchezza mobile un elemento tributario di primaria rilevanza. Sella, nella relazione al progetto di legge presentato alla Camera il 18 novembre 1862, scrisse:

“Fra i mezzi ai quali si poteva ricorrere, con grande probabilità di felice successo, per conseguire lo scopo che tanto, e con tanta buona ragione, preoccupa oggidì del bilancio dello Stato, un'imposta sui redditi della ricchezza mobile era quello che più prontamente si offriva e sembrava meritare la preferenza. Due titoli di gran momento la raccomandano alla vostra attenzione, e furono per me decisivi. In primo luogo, il principio da cui essa parte, considerato teoricamente, ne fa la sola tra le molte specie d'imposte che nel mondo prevalsero, la quale si accosti assai da vicino al concetto fondamentale delle pubbliche contribuzioni. La tassazione dei redditi procede logicamente e nettamente; abbandona le antiche vie tortuose, non cerca la cosa tassabile indipendentemente dall'uomo, non vuole proteggere industrie né favorire classi sociali, né opprimerne altre; ma, fondando direttamente i suoi calcoli sulla cifra reale della ricchezza, invece di andar tentoni cercandone gli indizi bene spesso fallaci, pone chiaramente il problema preciso della finanza: data una spesa da sopportarsi in comune, domanda a ciascun cittadino la parte sua, non già con la legge cieca del testatico, ma secondo l'annuo reddito che cia-

⁷⁹ “Nella discussione alla camera dei deputati fu rilevato che si trattava di un'imposta nuova per molte regioni, poiché non esisteva in Sicilia, nel napoletano e nello stato pontificio; esisteva invece, sotto forme diverse e in misure diseguali, nelle altre province. La commissione preferì, alla estensione del sistema piemontese e alle imposte molteplici, il sistema di tassazione unica e diretta sulle rendite mobiliari, gravando in modo uniforme in tutte le regioni del paese [...]. Stabilito che l'imposta gravava sul reddito e non sul capitale, era unica e non molteplice, il legislatore evidenziò il carattere di residualità del tributo, caratteristica che rimase anche in seguito. Non si colpirono i redditi provenienti da beni stabili, da tassarsi con l'imposta fondiaria, ma si colpirono i redditi non fondiari dei contribuenti”. F. Balletta, “La finanza pubblica e il Mezzogiorno d'Italia al momento dell'Unità”, In *Rivista di storia finanziaria*, pag. 179, 2011.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

scuno possieda, secondo, cioè, il solo titolo per cui il cittadino possa sentirsi tenuto di concorrere in un'annua spesa che si faccia a beneficio di tutti. Si direbbe che la tassazione dei redditi sia l'inaugurazione della verità nelle imposte; costituisce forse l'unico caso al quale non possa competere l'espressione felice di cui si servivano i nostri padri, quando avevano dato il titolo di gabbanti a quelle tasse che gli Stati moderni han chiamato semplicemente indirette. E per quella inesorabile concatenazione che domina le cose umane, l'evidenza logica di questo modo di imporre è collegata ad effetti di un'altra sfera, ai quali un governo non può essere indifferente, e fra i quali primo di tutti è la moralizzazione politica delle masse che, al cospetto di quella equità inesorabile da cui nasce e con cui viene a ripartirsi sensibilmente una tassa sui redditi, imparano la pratica dei loro obblighi pecuniari verso lo stato, smettono poco a poco le loro ordinarie antipatie verso il fisco e si avvezzano, senza avvedersene, a soccorrerlo, invece di subirlo come un flagello. In secondo luogo, questo teoretico pregio ha il suo naturale riscontro nella pratica amministrazione. Raggruppando le varie forme della produzione annuale per colpirla di una sola imposta, non solo si semplifica sempre più il metodo della riscossione, ma ancora, ciò che importa di più, si diminuisce il disturbo dei contribuenti. [...]. Una sola obbiezione sembrava affievolire i motivi di favore da cui si presenta accompagnato il principio di un'imposta sui redditi; ed essa è la difficoltà, vera o temuta, della sua pratica attuazione. Confesserò alla Camera che, avanti a questo dubbio, io pure ho alquanto esitato [...]. Ma, dando attorno uno sguardo sul mondo e sulla storia, io ho trovato che l'Italia oggi sarebbe piuttosto il solo paese in cui il principio di un'imposta sui redditi, sotto una forma qualunque, pura o mascherata da imposta sul capitale, stabilita in modo perpetuo o temporaneo, sotto un titolo o sotto un altro, non figure ancora esplicitamente nella legislazione finanziaria.”⁸⁰

Al fine di comprendere le eventuali connessioni fra disposizioni del codice riguardanti il bilancio e normativa fiscale disciplinante la determinazione del reddito imponibile delle imprese, è opportuno ricordare alcuni articoli fondamentali della legge istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile.

Innanzitutto, è necessario citare il disposto dell'art. 6 L. 1830/1864:

Art. 6

Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello stato:

- a. i redditi iscritti agli uffici ipotecari del Regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatti nel Regno;
- b. gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello stato, delle provincie, dei co-

⁸⁰ Quintino Sella, Relazione al progetto di legge istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile presentato alla Camera il 18 novembre 1862 in *Documenti e discussioni sulla formazione del sistema tributario italiano*, a cura di S. Buscema – N. D'Amato, pag. 44.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

- muni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;
- c. i redditi di un beneficio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;
 - d. i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitati nel Regno;
 - e. e, in generale, ogni specie di reddito non fondiario che si è prodotto nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

In particolare si deve sottolineare come “un aspetto strutturale dell’imposta di ricchezza mobile riguardasse l’esistenza di subsistemi. Nella sfera applicativa del tributo ricadevano infatti una pluralità di manifestazioni di ricchezza, le quali erano raggruppate in categorie di reddito, distinta ciascuna a seconda della fonte di produzione del reddito stesso. Potevano così individuarsi redditi derivanti dal solo capitale (interessi del debito pubblico, premi, altri proventi dell’impiego di capitali: cat. A), redditi misti prodotti dal concorso capitale-lavoro (redditi industriali e commerciali: cat. B) e redditi di solo lavoro (redditi derivanti da arte o professione o occupazioni personali: cat. C)”⁸¹.

Come si comprende dalla lettura dell’articolo sopra citato, i redditi derivanti dall’esercizio di imprese entravano a far parte, a tutti gli effetti, della base imponibile dell’imposta di ricchezza mobile. A differenza di quanto accade nei tempi attuali, l’art. 14 della legge 1830 imponeva che i redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall’esercizio di un’industria, “fossero calcolati secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure, se l’esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo ch’esso esercizio avrà durato”.

Nel 1867 tale principio fu modificato con la L. n. 3719/1867, la quale stabiliva che l’imposta doveva essere determinata sui redditi dell’esercizio precedente. Con detta legge si spostava l’attenzione del legislatore tributario da un reddito medio a un reddito effettivo. Questa innovazione fu però oggetto di ulteriore riforma nel 1877: con il T.U. dell’imposta di ricchezza mobile n. 4021 del 1877 (in esecuzione dell’incarico dato al Governo dall’art. 19 della legge 23 giugno 1877 n. 3903), il legislatore stabilì il ritorno ad un’imposta determinata secondo media aritmetica dei due anni precedenti⁸².

Tale regola (calcolo dell’imposta sul reddito secondo media dei due anni precedenti) non era però applicabile alle Società anonime, in accomandita per

⁸¹ Boria, *Il sistema tributario*, pag. 39.

⁸² Sull’argomento si rinvia il lettore alle pagine successive.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

azioni, agli istituti di credito e alle Casse di risparmio che non erano obbligate dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali. Per tali società infatti, in base a quanto disposto dall'art. 25 T.U. 4021/1877, l'imposta sui redditi loro propri doveva essere commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui dovevano essere presentate le denunce.

L'art. 30 T.U. 4021 disponeva inoltre che nel reddito delle Società anonime e in accomandita per azioni, comprese le Società di assicurazione mutua o a premio fisso, fossero computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva e ammortizzazione, o altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

In merito alla determinazione della base imponibile e del rapporto esistente fra questa e il bilancio, è necessario analizzare l'art. 15 della L. 1830/1864.

Art. 15 L. 1830/1864

Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

Non potranno far parte di tali spese:

1. l'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, siano propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'art. 32;
2. il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;
3. la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

“L'imposta di ricchezza mobile colpiva quindi anche le società, in quanto titolari di redditi industriali alla cui produzione concorrevano insieme capitale e lavoro (categoria B dei redditi oggetto di imposizione)”⁸³.

La legge 1830 non contiene espliciti riferimenti al bilancio di esercizio, ma la dottrina, in maniera sostanzialmente unanime, ritiene che, per le società assoggettate alla redazione del bilancio, “la determinazione del tributo avvenisse in base a quest'ultimo documento [...]”⁸⁴.

Gli studiosi concordano quindi nel ritenere che la base imponibile connessa all'esercizio di un'impresa, sempre che per quest'ultima fosse individuabile l'ob-

⁸³ Padovani F., *Investimenti in società di capitali e imposizione sul reddito*, Giuffrè, 2009, pag. 7.

⁸⁴ Padovani, ult. op. cit., pag. 8

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

bligo di redazione del bilancio, non potesse che essere determinata sulla base delle risultanze del conto profitti e perdite, dal quale potevano essere dedotti gli ammontari che la legge stessa stabiliva dovessero essere portati in deduzione dei ricavi⁸⁵.

Anche gli artt. 16 e 17 sembrano confermare tale interpretazione.

Art. 16 L. 1830/1864

Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazione, mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in estinzione debiti.

Art. 17 L. 1830/1864

Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degl'individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedono a parte dell'interesse sociale.

Negli articoli inerenti alla determinazione della base imponibile dell'imposta di ricchezza mobile connessa all'esercizio di attività d'impresa e allo svolgimento di attività da parte di società, pur non comparando espliciti riferimenti al bilancio, sono contenuti richiami a poste reddituali e/o patrimoniali che non potevano che essere dedotte dal bilancio di esercizio.

In tale contesto è quindi possibile affermare che, seppur in via indiretta e non esplicitata a livello normativo, il bilancio fosse il riferimento privilegiato da chi era deputato alla determinazione della base imponibile dell'imposta di ricchezza mobile.

⁸⁵ È da notare come, l'imposizione in base alle risultanze del bilancio non rappresentasse una posizione dottrinale e operativa unanime. Meda, nel 1919, nella relazione al disegno di legge avente per oggetto la modifica del sistema tributario italiano (che, come si farà notare nelle pagine successive, non divenne legge dello Stato, evidenziando le difficoltà connesse alla determinazione delle imposte basate su tale documento, affermò: "All'attivo, quale valore dovrà darsi alle consistenze di fine anno esistenti in magazzino; quali prezzi correnti e prudenziali assegnarsi ad ogni attività? Al passivo, quali quote da ammettersi in ammortamento? Quali gli ammortamenti legalmente consentiti e quali negati? Quali le imposte e spese ammissibili in deduzione e quali da escludersi?" Meda, Relazione al disegno di legge presentato alla Camera nella seduta del 6 marzo 1919, in *Storia della finanza pubblica*, a cura di Buscema – D'amati, pag. 283.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

Il dubbio sopra esplicitato venne comunque risolto con la riforma del 1877, che portò all'emanazione del T.U. di ricchezza mobile n. 4021⁸⁶. In particolare,

⁸⁶ In merito alla progressiva estensione della legislazione tributaria oltre i confini del reddito-prodotto in senso stretto indicato dal T.U. del 1877 e dalla successiva legislazione si veda, per tutti, la lucida analisi di Paolo Ferrari sviluppata ne "Il concetto di tributo nella legislazione e nella legislazione italiana dall'Unità d'Italia al secondo dopoguerra", Rivista della scuola superiore dell'economia e delle finanze. Tale autore afferma: "La nozione di reddito-prodotto, come abbiamo visto, ha permeato l'inquadramento teorico del sistema dei tributi diretti ed ha ispirato – ma non condizionato – il Legislatore fiscale, dal T.U. del 1877 in poi.

Proprio nel T.U. del 1877 venne, però, a mancare una definizione di reddito che riconducesse positivamente l'oggetto del prelievo al prodotto di una fonte generatrice. Tale lacuna, unita al carattere non tassativo dell'elencazione dei redditi di ricchezza mobile, contenuta nell'art. 3 dello stesso T.U., consentì l'applicazione del tributo anche in ipotesi non strettamente riconducibili a tale definizione. In particolare, anche gli aumenti di ricchezza dovuti al conseguimento di meri incrementi di valore relativi ad immobili e titoli furono assoggettati all'imposta da parte della giurisprudenza, a prescindere dalla circostanza che i medesimi fossero riferibili ad attività speculative del contribuente. Tutto ciò, peraltro, non impedì alla dottrina – tesa sempre alla ricerca di una puntuale nozione di reddito – di aderire alla teoria del reddito-prodotto anche sul piano del diritto tributario.

Il Legislatore del 1877 dilatò, dunque, in alcune disposizioni il concetto di reddito oltre i confini del reddito-prodotto in senso stretto. Tra gli spunti normativi orientati verso l'imponibilità di incrementi di ricchezza slegati da una causa genetica, si può segnalare l'art. 16 della L. del 1864, poi trasfuso nell'art. 30 del T.U. del 1877. L'art. 30 disponeva che "nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni, compresi le società di assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo, fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti". Questa disposizione induceva quanto meno a riflettere sull'eventualità che il Legislatore avesse ritenuto irrilevante fissare una specifica fonte dell'accrescimento di ricchezza verificatosi in capo alle società anzidette.

In effetti, gli atti d'impiego di tale ricchezza nell'ambito societario (imputazione a capitale o fondi, distribuzione ai soci, estinzione di passività), rendendone certa l'esistenza e la riferibilità all'ente collettivo, automaticamente consentivano di superare il problema relativo all'identificazione e ricognizione dell'imponibile, alla cui soluzione altrimenti soccorreva il criterio del collegamento con la fonte genetica. Nonostante l'evidente dilatazione del concetto di reddito-prodotto da parte del Legislatore ed il tentativo di superarlo mediante una concezione più elastica, la dottrina giudicò questa disposizione mal formulata, superflua e, addirittura, priva di significato normativo e di forza precettiva.

In particolare, la dottrina prevalente, saldamente ancorata al concetto di fonte produttiva, asserì che il reddito imponibile non poteva che sprigionarsi dall'esercizio dell'attività e, quindi, pervenire a restringere la portata della disposizione alle ipotesi in cui le somme suddivise fra i soci avessero comunque i requisiti del reddito-prodotto. Inoltre, nell'ordine di idee che stiamo seguendo, dobbiamo citare l'art. 15, secondo e terzo comma, del T.U. del 1877, che imponeva di assoggettare a ritenuta (salvo rivalsa) i premi estratti sui prestiti emessi da qualsiasi ente.

Nella successiva evoluzione della norma si rese chiara l'equiparazione tra questi premi e le vincite di lotteria; comunque, in entrambi i casi, si trattava di ipotesi difficilmente riconducibili al concetto di reddito come prodotto in senso proprio ed in specie come frutto di un impiego di capitali. Possiamo, invece, dedurre che la loro inclusione nel novero dei redditi imponibili fosse semplicemente dovuta alla semplicità ed alla speditezza della rilevazione e della conseguente tassazione di questi proventi, nonché, prima ancora, dalla possibilità di identificare e tipizzare simili entrate attraverso il loro collegamento con determinate operazioni economiche (il prestito o il gioco).

Infine, sempre con riferimento al T.U. del 1877, dobbiamo ricordare il disposto dell'art. 3, lett. f), che menzionava "...ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Il riferimento all'oggettivo "prodursi nello Stato" che, letteralmente almeno, prescindeva dall'azione umana come fattore efficiente dell'incremento di ricchezza, faceva pensare ad una dilatazione verso ipotesi caratterizzate dall'oggettiva emersione di una nuova ricchezza, quale ne fosse stata la provenienza. Proprio con riferimento a questa interpretazione dottrinale, la giurisprudenza si pose in più occasioni il problema

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

l'art. 25 di detto T.U. stabiliva che le Società anonime, in accomandita per azioni, gli istituti di credito e le Casse di risparmio che non erano obbligate dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, dovessero commisurare l'imposta loro propria in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui dovevano essere presentate le denunce. Come già ricordato, l'art. 30 T.U. 4021 dispose inoltre che nel reddito delle Società anonime e in accomandita per azioni, comprese le Società d'assicurazione mutua o a premio fisso, fossero computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva e ammortizzazione, o altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

Sampieri Mangano, esponendo l'orientamento seguito dalla dottrina e dalla giurisprudenza del tempo e dalla stessa prassi amministrativa, rilevò che, secondo l'opinione prevalente, "la finanza non poteva imporre norme proprie"⁸⁷ riguardanti la redazione del bilancio intesa quale punto di riferimento sia per il calcolo del tributo mobiliare sia per i criteri di valutazione adottati ai fini della determinazione del reddito d'esercizio, intendendo con ciò che doveva essere considerato implicito il rinvio alle norme di diritto privato contenute nel codice di commercio. L'autore sopra citato evidenziava però che non esistevano codificate riguardanti i principi di redazione bilancio e di valutazione delle poste di fine esercizio. Per tali elementi contabili gli amministratori dovevano pertanto applicare le norme "che, comunque non codificate, costituiscono regole di co-

della tassazione di incrementi patrimoniali in sé considerati, prescindendo dalla fonte. E non a caso, questa elaborazione giurisprudenziale si verificava proprio e soprattutto in tema di plusvalenze – sulle quali fra breve cominceremo a soffermarci – in ragione dall'immediata attitudine contributiva dalle stesse palesata. La tendenza ad estendere il concetto di reddito mobiliare fu sempre presente nell'interpretazione giurisprudenziale ed, in particolar modo, in alcune recenti decisioni della Cassazione dell'epoca. Al riguardo, la Corte di Cassazione di Roma, nella sentenza del 20 maggio 1910 affermava che il concetto di reddito mobiliare fosse "quello generale e larghissimo di lucro ritratto anche in modo eventuale ed avventizio dai propri beni materiali, dalla propria intelligenza e attività e da circostanze fortuite, fino a comprendere le somme guadagnate per premio sopra a prestiti per vincite a lotto".

Naturalmente, non mancarono alcune decisioni di senso opposto che mostrarono di accogliere un concetto di reddito più ristretto, affermando il principio che fosse da considerare il reddito, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, ciò che costituisce una nuova ricchezza, prodotta da una preesistente, e che acquistando carattere di autonomia economica, fosse a sua volta capace di produrre altra ricchezza.

Infine, è da rilevare che una definizione puntuale di reddito manca anche nel T.U. n. 645 del 1958 e nel D.P.R. n. 597 del 1973, recepito e modificato dal vigente T.U. del 1986. Un attento esame del citato D.P.R. n. 597/1973 ha, comunque, indotto alcuni Autori a ritenere che anche il Legislatore della riforma tributaria del 1973 abbia inteso confermare il principio – pressoché pacificamente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatesi durante la vigenza dei precedenti testi unici – secondo cui il reddito imponibile è solo il reddito-prodotto. Tale conclusione è stata suffragata dall'analisi delle singole fattispecie reddituali di cui all'art. 6 del D.P.R. del 1973, classificate in base alla fonte produttiva. Alcuni Autori hanno, peraltro, evidenziato che anche talune previsioni del D.P.R. n. 597 sembrano discostarsi dalla nozione di reddito-prodotto, dando così sostegno normativo alla teoria della dilatazione legislativa".

⁸⁷ Sampieri Mangano, *L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, pag. 79.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

mune condotta, alle quali si uniformano quasi tutte le società commerciali bene ordinate”⁸⁸. È importante far notare come tali riferimenti, implicitamente, rinviassero gli interpreti ai principi esposti in testi di ragioneria dei principali studiosi dell’epoca, i quali in maniera dettagliata si occupavano proprio delle problematiche alle quali la legge non aveva dedicato nemmeno un articolo esplicito.

Quanto illustrato dalla dottrina economico-aziendale diveniva quindi per i giuristi elemento fondante per la corretta redazione del bilancio e, in via secondaria/indiretta ex art. 25 T.U., per la determinazione del reddito imponibile.

Perciò per vari studiosi, “nel vigore del codice di commercio del 1882 e del T.U. 4021 del 1877, l’interrelazione fondamentale tra utile fiscale e utile civilistico veniva così a fissarsi nei termini seguenti: l’utile fiscale aveva come base l’utile di bilancio valevole per gli azionisti. Quest’ultimo si determinava in forza dei principi e criteri valutativi posti non dal codice di commercio, ma suggeriti dalla scienza economica e dall’economia aziendale”⁸⁹.

Nelle società, a differenza di quanto accadeva per le persone fisiche, si tassava “come entità organica il complessivo reddito prodotto, che rappresentava la somma o la risultante di tutti i redditi provenienti dalle svariate forme di attività svolte dalle società stesse nell’anno o periodo di gestione al quale si riferisce la tassazione. Questo principio [...] è la conseguenza logica del sistema di tassazione imposto dalla legge, perché uno, unico e inscindibile è il bilancio [...] e quindi una, unica e non multipla deve essere la tassazione di ciò che si è prodotto in ogni singolo esercizio sociale”⁹⁰.

Il periodo post 1877/1882 e ante promulgazione del codice civile del 1942 fu contraddistinto da due rilevanti riforme tributarie: la riforma De Stefani del 1923 e la riforma Thaon de Revel del 1940. Tali riforme però non incisero sulla tematica del reddito d’impresa e del suo rapporto con il conto profitti e perdite. In realtà, un punto di svolta fiscale avrebbe potuto essere individuato nella c.d. riforma Meda, la quale però non venne mai attuata. Nel 1913 Meda propose, in sintesi, “una radicale modifica dell’imposta sulla ricchezza mobile. Invero [...] la precedente normativa prevedeva che le società anonime e per azioni fossero tassate in base al bilancio, mentre i redditi degli imprenditori individuali e delle società di persone erano accertati secondo criteri presuntivi; tale modo di procedere risultava, secondo Meda, profondamente sperequativo in quanto nel

⁸⁸ Sampieri Mangano, *L’imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, pag. 80.

⁸⁹ Falsitta, *Il bil. D’es. delle imprese*, pag. 219

⁹⁰ Sampieri Mangano, *ult. op. cit.*, pag. 8.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

primo caso andava a colpire redditi effettivi, mentre nel secondo caso si sottoponeva a tassazione un'entità economica presunta [...]. Il Meda propose di procedere in una duplice direzione: da un lato, proponendo di imporre agli imprenditori e alle società di persone gli stessi obblighi contabili (in quanto compatibili) previsti a carico delle società per azioni, dall'altro, modificando il sistema di tassazione di queste ultime.”⁹¹

La riforma ipotizzata da Meda⁹² non fu attuata, ma nel 1923 De Stefani riuscì ad intervenire, seppur solo parzialmente, sul sistema impositivo in vigore a quell'epoca. Obiettivo della riforma De Stefani non era però la modifica strutturale della struttura tributaria, bensì un riequilibrio fiscale a livello di singoli contribuenti.

Con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3062 fu infatti istituita l'imposta complementare progressiva sul reddito. Dalla relazione allegata alla legge si evince che l'obiettivo di tale imposta era “innanzi tutto [...] sostituire l'attuale imposta complementare sulla somma complessiva dei redditi accertati ed iscritti nei ruoli superiore a £ 10.000, nonché l'attuale progressività delle aliquote delle tre fondamentali imposte dirette che devono, per loro carattere parziale e analitico, essere applicate con aliquote soltanto proporzionali. La vigente imposta complementare (istituita con Decreto Legge 17 novembre 1918, n. 1835) costituisce una forma rudimentale e sperequata di imposta globale, perché si limita al coacervo dei soli redditi tassati in base a ruoli, non ammette detrazioni di passività e carichi di famiglia che riducono in effetti la capacità contributiva del soggetto, ed è applicata anche alle società per azioni ed altri enti collettivi. Sotto questo aspetto, quindi, la nuova imposta rappresenta uno sgravio fiscale ed un assai notevole miglioramento tecnico in confronto degli istituti e norme vigenti che vien a sostituire. Ma l'imposta complementare ha una funzione più generale, che costituisce la principale ragione del suo diffondersi nelle finanze degli Stati con imposte dirette analitiche e proporzionali, di integrare cioè le singole imposte dirette parziali, risalendo da esse al reddito complessivo del contribuente

⁹¹ Padovani, ult. *op. cit.*, pag. 10.

⁹² “In particolare, il “progetto Meda” prevedeva un'imposta “normale” sui redditi che doveva assorbire tutte le altre imposte dirette (sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile). Tale imposta doveva essere coadiuvata (per esigenze perequative e di discriminazione qualitativa) da un'imposta complementare sul reddito complessivo, da un'imposta sul patrimonio, nonché da un'imposta sugli incrementi patrimoniali e sui titoli al portatore. Tali progetti non furono mai realizzati. È ben noto, infatti, che l'unificazione venne attuata con la riforma elaborata dalla Commissione Cosciani nel 1971, salvo il primo passo già compiuto con la “riforma Vanoni” del 1951, che introdusse l'obbligo della dichiarazione unica dei diversi redditi”. Ferrari, *Il concetto di tributo nella dottrina e della legislazione italiana, dall'Unità d'Italia al secondo dopoguerra, Rivista della scuola superiore dell'economia e delle finanze.*

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

o gruppo familiare, introducendo l'elemento personale che in esse manca o è secondario, consentendo la progressività delle aliquote che, in certi casi, è spinta a limiti dannosi o demagogici, ma, contenuta in misura moderata e razionale, avvia il sistema delle imposte dirette all'ideale dell'equità tributaria"⁹³.

La relazione al R.D. n. 3062/1923 evidenziava inoltre come l'oggetto dell'imposta fosse più ristretto rispetto a quanto stabilito da precedenti progetti di legge. In particolare si sottolineava che "oggetto dell'imposta è il complessivo reddito, netto da tutte le detrazioni per spese d'imposta, passività e carichi di famiglia, risultante dal più recente accertamento per imposta su terreni, fabbricati e redditi mobiliari, e dagli altri redditi risultanti da documenti riconosciuti dal contribuente. Si limita così la complementare al coacervo di redditi fondati di più sicura e facile determinazione, togliendo quegli accertamenti presuntivi, basati su induzioni ed indici indiretti, che i progetti Meda e Soleri accoglievano, ma che si possono prestare a valutazioni maggiormente arbitrarie ed eccessivamente onerose per i contribuenti. L'esclusione nell'attuale decreto dell'imposizione delle plusvalenze patrimoniali, per la cui tassazione tutti i precedenti progetti avevano dettate norme diffuse e ripetutamente variate, non è solo ispirata dalle enormi difficoltà pratiche di corretta determinazione, ma dal continuo e non precisabile intrecciarsi delle influenze puramente monetarie alle cause intrinseche di variazioni dei valori e dalla frequenza delle oscillazioni per i diversi beni costituenti i patrimoni, che possono annullare a breve distanza di tempo gli incrementi di valore verificatisi per taluni eventualmente tassabili valori"⁹⁴.

Per quanto di nostro interesse, è rilevante comunque ricordare che l'art. 1 del R.D. n. 3062/1923 assoggettava ad imposta complementare "le sole persone fisiche [...]". L'art. 3 specificava inoltre che non costituivano soggetto imponibile agli effetti dell'imposta complementare i corpi morali, le società commerciali, gli enti e le associazioni di ogni specie. In base al medesimo articolo, i redditi percepiti dalle persone fisiche dalle società ed enti predetti in qualità di impiegati, salariati, pensionati, assegnatari, soci, azionisti, amministratori, portatori di obbligazioni e per qualsiasi altro titolo, venivano colpiti da imposta direttamente in capo al percipiente. "Con il nuovo tributo quindi [...] il legislatore (aveva) tenuto a precisare in modo chiaro ed inequivocabile che (restava) assoggettata (all'imposta) soltanto ogni persona individualmente e fisicamente considerata, escludendo, in conseguenza, le persone giuridiche"⁹⁵.

⁹³ Relazione al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3062.

⁹⁴ Relazione al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3062.

⁹⁵ Boidi, *Commento alla legge sulla imposta complementare progressiva sul reddito*, pag. 39.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

Inoltre, poiché è la stessa legge (art. 3) a ribadire che “non costituiscono soggetto imponibile agli effetti dell’imposta complementare sul reddito i corpi morali, le società commerciali e tutti gli enti e le associazioni di ogni specie”, è da notare come la legge “quando parla di società commerciali, (intenda) comprendere anche quelle società costituite irregolarmente e le mere associazioni di fatto, e che sotto la dizione di ente di qualsiasi specie siano comprese anche tutte le ditte collettive costituite da persone legate fra loro da un vincolo di condominio o di comunanza di interessi”⁹⁶.

Da quanto sopra esposto si comprende come la riforma De Stefani, considerata da tutti gli studiosi un punto di svolta nel sistema tributario italiano, non rappresenti, per quanto ci riguarda, un elemento di qualche interesse. Infatti, poiché oggetto della riforma era la determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche e, per espressa volontà del legislatore, ogni forma di società era avulsa dalle modifiche dell’imposta complementare progressiva sul reddito, la sostanza della riforma De Stefani non incise sulla problematica attinente all’interrelazione individuabile fra reddito fiscale e reddito deducibile dal bilancio e, tanto meno, influenzò qualcosa che potesse essere accostato alla tematica delle c.d. interferenze fiscali.

Si deve a De Stefani anche l’introduzione nel 1923 dell’imposta unica sugli scambi commerciali, che nel 1940, con la riforma voluta da Thaon de Revel, fu sostituita dall’imposta generale sulle entrate (IGE), la quale, oltre a sostituire la precedente imposta unica sugli scambi, colpì il valore pieno di tutti i trasferimenti sia di beni che di servizi. Ovviamente, tale modalità di calcolo penalizzava i beni con una catena produttiva e distributiva strutturata, in quanto all’aumentare del numero di scambi si incrementava automaticamente anche l’imposta da versare.

Anche in questo caso, le riforme De Stefani e Thaon de Revel non provocarono alcuna modifica in merito al rapporto reddito tributario/reddito di bilancio. Tali nuove disposizioni quindi non ebbero rilievo nell’ambito della problematica oggetto della nostra analisi.

Perciò, per quanto riguarda l’analisi dell’argomento di nostro interesse, fino all’entrata in vigore del codice civile del 1942 da un lato e della c.d. legge Vanoni dall’altro, ogni analisi della problematica riguardante il rapporto fra bilancio e norme tributarie e l’eventuale presenza delle c.d. interferenze fiscali non può che far riferimento al codice di commercio del 1882 e al T.U. 4021 del 1877,

⁹⁶ Bompiani, *L’imposta complementare progressiva sul reddito*, pag. 104. In maniera analoga si esprimono anche Clementini Bertelli Scandale, *Imposta di ricchezza mobile*, pag. 139.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

integrato e modificato dalla L. 8 giugno 1936 n. 1231. Solo dal confronto di tali normative possono essere tratte osservazioni circa la presenza di eventuali “inquinamenti” fiscali del bilancio di esercizio dell’epoca.

A questo punto però sorge spontanea una domanda: in una situazione normativa, giurisprudenziale e dottrinale in cui il bilancio veniva inteso come “documento interno aziendale” non assoggettabile ad alcun controllo esterno, quale valore informativo a livello pragmatico poteva essere assegnato al conto profitti e perdite, interpretato sia come “elemento contabile” che come “documento base al fine della determinazione della base imponibile”? La risposta è ovvia: la sua rilevanza non poteva che essere molto ridotta.

Come si è già avuto occasione di evidenziare, anche la giurisprudenza interpretava ogni controllo esterno sul bilancio un’inammissibile intromissione, arrivando addirittura a dichiarare esplicitamente la falsità di un bilancio e la contemporanea impossibilità di sancirne l’invalidità in quanto considerato “documento interno aziendale”⁹⁷. La sentenza da cui probabilmente trasse origine la maggior parte delle decisioni giurisprudenziali dei primi anni del 1900 fu quella della Corte di Cassazione di Firenze del 19 dicembre 1892, nella quale si afferma che “le deliberazioni delle assemblee in ciò che concerne l’interesse sociale sono sovrane; e l’autorità giudiziaria che si arroga di sindacarle e di riformarle, quantunque non offendano la legge, solo perché le sembri più conforme agli interessi sociali una provvidenza diversa, trascende ad un’ingerenza illegittima [...]”⁹⁸. A questa sentenza fecero eco numerose altre decisioni giurisprudenziali, in cui era ribadito il principio in base al quale “l’autorità giudiziaria non può esercitare un sindacato di merito sulla formazione dei bilanci e sulle conseguenti deliberazioni dell’assemblea, ma deve limitarsi ad un sindacato di legittimità”⁹⁹, in quanto un simile intervento “implicherebbe un sindacato di merito da parte del giudice su ciò che v’ha di più delicato nel funzionamento delle società commerciali; controllo di merito che, quando fosse ammesso, farebbe a morte qualsiasi società, per quanto bene amministrata”¹⁰⁰. Spesso una simile posizione derivava da un’interpretazione della delibera assembleare e del bilancio quantomeno “particolare”. In varie sentenze si legge infatti: “Non bi-

⁹⁷ “[...] il periodo (che intercorre fra l’emanazione del codice di commercio al 1942 *N.d.A.*) è caratterizzato – come s’è detto – dalla tendenza a ritenere la delibera di approvazione del bilancio sottratta al sindacato del giudice”. Bocchini, *Il bilancio delle imprese*, pag. 27.

⁹⁸ Corte di Cassazione di Firenze, 19 dicembre 1892 in *Foro italiano.*, I, c. 500.

⁹⁹ Corte Appello Milano, 22 gennaio 1926, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1926, II, pag. 155.

¹⁰⁰ Corte Appello Milano, 22 gennaio 1926, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1926, II, pag. 155.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

sogna confondere la deliberazione dell'assemblea col bilancio. La deliberazione dell'assemblea, sia pure quella che approva il bilancio, può essere impugnata da parte del singolo socio, se contenga qualche vizio formale come negozio giuridico a sé; il bilancio, che è opera degli amministratori e dei sindaci, non può normalmente essere impugnato che esercitando l'azione di responsabilità contro le persone che lo hanno compilato, azione essenzialmente sociale, che spetta cioè all'assemblea e non individualmente al socio [...]. (Anche per questo *N.d.A.*), il controllo dell'autorità giudiziaria sulle deliberazioni delle società anonime ai sensi dell'art. 163 del codice di commercio è puramente formale ed è limitato all'accertamento se la deliberazione sia manifestamente contraria all'atto costitutivo, allo statuto ed alla legge, e non può estendersi anche al contenuto tecnico ed amministrativo delle deliberazioni stesse, le quali per questa parte sono lasciate di regola alla sovranità dell'assemblea, che è libera di amministrare con propri criteri insindacabili dall'autorità giudiziaria"¹⁰¹.

Alcuni studiosi appoggiarono tale posizione¹⁰², mentre molti altri la avversarono strenuamente¹⁰³. La dottrina era pertanto divisa, ma fino agli anni '30 la magistratura formò fronte compatto contro ogni possibilità di pronunciare sentenze di nullità del bilancio dipendenti da ipotetici giudizi di merito sul bilancio stesso da parte dell'autorità giudiziaria. Il bilancio, in un simile contesto, era totalmente sottratto a qualsivoglia autorità che non fosse l'assemblea dei soci, la quale, per ovvi motivi, rappresentava non la totalità degli azionisti, bensì la maggioranza relativa degli stessi, la quale era investita del potere di approvazione del bilancio¹⁰⁴.

È evidente che, in una simile situazione, il conto profitti e perdite, pur costituendo un riferimento obbligatorio per la determinazione della base imponibile, era un documento facilmente "costruibile su misura" per ogni necessità, fosse essa informativa "esterna" e/o tributaria.

Con questa situazione, affrontare la problematica della presenza di interferenze fiscali nel bilancio appare pura perdita di tempo, soprattutto consideran-

¹⁰¹ Corte Appello Milano, 20 maggio 1932.

¹⁰² Scialoja, commento alla sentenza del Tribunale di Genova 9 maggio 1905, in *Rivista Diritto Commerciale*, 1905, II, pag. 503. È da notare come, in realtà, quanto affermato dalla Corte di Appello di Milano fosse un passo tratto dal commento di Schialoja sopra citato.

¹⁰³ De Gregorio, commento alla sentenza della Corte di Appello di Milano 2 giugno 1910, in *Giurisprudenza Civile e Commerciale*, 1910, I, pag. 376.

¹⁰⁴ Per una analisi dettagliata dell'evoluzione giurisprudenziale riguardante i principi di chiarezza e precisione del bilancio si rinvia a Bocchini, *La chiarezza e la precisione dei bilanci delle spa nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, in *Rivista Delle società*, 1972, n. 1, pag. 373 e ss. Sull'argomento si vedano anche Patroni Griffi, *Il controllo giudiziario sulle società per azioni*; Jaeger, *L'interesse sociale*.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

do il fatto che la tematica di cui sopra non riguarda l'eventuale attuazione di evasione fiscale, ad esempio, tramite mancata rilevazione di ricavi o potenziale inserimento di costi inesistenti¹⁰⁵, bensì è collegata alla ben più complessa questione dell'applicazione, in sede di redazione del bilancio, di principi valutativi tributari. Circostanza prodromica a questa è che, ovviamente, la problematica dei criteri di valutazione dei valori stimati e congetturati rappresentasse, nell'epoca storica in esame, oggetto d'interesse – a livello sia “civile” che fiscale – della dottrina, della giurisprudenza e della prassi.

Come si è già sottolineato nelle pagine precedenti, ogni considerazione in merito a tale tematica trae la propria origine dal disposto dell'art. 25 T.U. 4021/1877, in base al quale l'imposta di ricchezza mobile delle Società anonime, in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio che non erano obbligate dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali doveva essere commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui dovevano essere presentate le denunce.

Da quanto stabilito dall'art. 25 sopra citato risulta evidente un'interconnessione fra bilancio di esercizio e determinazione del reddito imponibile.

Il T.U. del 1877 fu oggetto di revisione mediante la L. 8 giugno 1936 n. 1231. Tuttavia, in virtù dell'art. 13, il principio di derivazione del reddito fiscale dalle risultanze del bilancio non venne modificato. L'art. 13 dispose infatti che: “Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi [...] conseguiti da provincie, comuni ed Enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione del bilancio. Allorquando detti Enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci”.

Anche l'art. 12, pur modificando in parte l'art. 25 del T.U., non incise sul principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio. L'art. 12 recitava infatti: “L'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1928, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue: le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile, sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse

¹⁰⁵ È comunque da notare come l'evasione fiscale intesa in senso lato fosse, anche nel periodo storico qui analizzato, molto diffusa. Pedone, a questo riguardo evidenzia infatti: “l'entità dell'evasione, anche nel solo campo dell'imposizione diretta, apparve fin dall'inizio molto alta”. Pedone, Alle origini del persistente alto livello del debito pubblico italiano. Intervento alla Riunione Intermedia SIEP 2012 “La gestione di elevati debiti sovrani in contesti di crisi finanziaria: quali insegnamenti dalla storia”, Banca d'Italia, Roma, 2 marzo 2012.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

di risparmio con le norme dell'articolo 25 del Testo unico, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio. La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi poi, in base ad essa, alla iscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'articolo 109 e, rispettivamente, nell'articolo 120, ultimo comma, del regolamento approvato con R. Decreto 11 luglio 1907, n. 560. Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente articolo 11. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio. Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiusosi nell'anno. La tassazione di conguaglio di cui al presente articolo ha inizio dall'anno 1935.”

In termini estremamente sintetici si può affermare che “fino alla pubblicazione del decreto 1887 del 24 ottobre 1935, la tassazione dei redditi dei c.d. enti collettivi normalmente prodotti (esclusi quindi gli eccezionali, economicamente diversi dal commercio o industrie esercitate [...]) si eseguiva col sistema della rotazione pura dei bilanci, e cioè il bilancio, per esempio, del 1933 (bilancio di rotazione o di commisurazione) serviva di base all'accertamento per la tassazione del 1935 (bilancio di competenza cui si riferiva l'imposta), quello del 1934 per il 1936, e così via [...]. Il diverso sistema entrato in vigore con il R.D. n. 1887 del 24/10/1935 si (poteva) [...] invece definire di tassazione provvisoria col metodo della rotazione, salvo conguaglio sulla base del bilancio di competenza. Mediante l'art. 12 di tale decreto, che [integrava ...] l'art. 25 del T.U., il sistema ricevette un assetto più adeguato [...]. Con il R.D. del 1935 [...] è del tutto cambiata la base di commisurazione definitiva del reddito: l'imposta si paga anno per anno sul reddito effettivamente conseguito in ciascun esercizio [...]”¹⁰⁶.

Al di là della problematica della rotazione del bilancio, è comunque certo che “dagli artt. 25 e 30 del T.U. del 1877 si potesse dedurre la rilevanza del bilancio civilistico ai fini della determinazione del reddito fiscale. Il Sampieri Manganò, esponendo l'orientamento seguito dalla dottrina e giurisprudenza del tempo e dalla stessa prassi amministrativa, poteva scrivere che per la formazione

¹⁰⁶ Buzzetti, *L'imposta sui redditi di ricchezza mobile*, pag. 118. Sull'argomento si veda anche D'Angelillo, *Accertamento induttivo e in base al bilancio*, in *Trattato della imposta di ricchezza mobile*, pag. 274 e Di Paolo, *Imposta di ricchezza mobile, La rotazione dei bilanci nella tassazione delle società azionarie*, pag. 3 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

del bilancio, da valere come base di commisurazione del tributo mobiliare e per i criteri di valutazione, la finanza non può imporre norme proprie e si deve rimettere alla normativa di diritto privato; e poiché lo stesso codice di commercio nulla dispone al riguardo, non resta che affidarsi alla prudenza degli amministratori, i quali, però, dovrebbero osservare quelle norme che, comunque non codificate, costituiscono regole di comune condotta, alle quali si uniformano quasi tutte le società commerciali bene ordinate nella valutazione dei vari componenti del patrimonio sociale. Nel vigore del codice di commercio del 1882 e del testo unico di ricchezza mobile del 1877, l'interrelazione fondamentale tra utile fiscale e utile civilistico veniva così a fissarsi nei termini seguenti: l'utile fiscale aveva come base l'utile di bilancio valevole per gli azionisti. Quest'ultimo si determinava in forza ai principi e criteri valutativi posti non dal codice di commercio, ma suggeriti dalla scienza economica e dall'economia aziendale.”¹⁰⁷

Al fine di avere una visione globale della situazione, si deve inoltre ricordare, come già evidenziato nelle pagine precedenti, che in base all'art. 89 del codice di commercio era l'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime o in accomandita per azioni a dover indicare, fra le altre informazioni, anche le norme con le quali i bilanci dovevano essere formati e gli utili calcolati e ripartiti. Ogni società pertanto poteva individuare le modalità di redazione del bilancio che più si avvicinavano alla propria idea di “evidenza e verità”, attuando così un completo rinvio in bianco alle norme contabili considerate “accettate” e/o “consigliate” dalla migliore dottrina, le quali peraltro, considerato il silenzio del legislatore in merito a tale problematica, potevano essere “soggettivamente” interpretate da ogni società senza che ciò potesse in alcun modo indurre a supporre una scorretta modalità di redazione del bilancio stesso.

Tenendo presente quanto sopra esposto, per capire se a fine '800 e inizi '900 si potesse o meno ipotizzare la presenza di interferenze fiscali nel bilancio, è essenziale comprendere gli obblighi contabili imposti dal legislatore alle imprese assoggettate alla redazione del bilancio.

In merito a ciò, il codice di commercio si limitava ad imporre, tramite il disposto degli artt. 21 e 22 C. Co., la tenuta del libro giornale, del libro inventario e del libro sul quale dovevano essere riportate tutte le lettere e i telegrammi inviati (oltre a prevedere l'obbligo di tenuta di tutta la corrispondenza ricevuta).

¹⁰⁷ Falsitta, *Il bilancio di esercizio delle imprese, interrelazioni tra diritto civile e tributario*, pag. 219.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

Malgrado la limitatezza degli obblighi “contabili” delle imprese, la dottrina, anche giuridica, concordava sul fatto che “sebbene la legge commerciale non prescrivesse ai commercianti e alle società di tenere altri libri, pure era risaputo che per la razionale determinazione del reddito di esercizio era necessario l’impianto contabile di tutto un sistema dei conti che dovevano continuamente o periodicamente accogliere le scritture di gestione, le quali, mentre venivano composte, costituivano la base di tutti quegli accostamenti [...] e di tutte quelle sintesi che a fine esercizio formano poi oggetto di particolare rilevazione da parte di chi alla compilazione del bilancio stesso è preposto”¹⁰⁸.

Quanto imposto dal codice di commercio era pertanto reputato non sufficiente al fine della predisposizione del bilancio. Ciò soprattutto in considerazione delle scritture valutative di fine esercizio, che richiedevano elementi di conoscenza e rilevazioni extracontabili e/o statistiche, le quali, per loro natura, non potevano trovare posizionamento nell’inventario o nel libro giornale.

Da qui la constatazione, accettata dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, che “il bilancio fosse uno strumento contabile ed un mezzo giuridico avente piena efficacia vincolativa nei confronti dell’azione della Finanza sino a quando esso e tutto il sistema dei conti che lo caratterizzano si prestassero ad un’analisi tanto minuziosa da lasciare ogni possibilità di controllo degli svariati componenti positivi e negativi di reddito. Se pertanto uno o più componenti positivi o negativi del reddito di bilancio non si prestavano al controllo razionale e ponderato della Finanza per l’insufficienza delle scritture contabili a cogliere tutti i fenomeni economico-aziendali, se nessun altro mezzo extracontabile o statistico dotato di attendibile valore probatorio veniva fornito dalla società [...], che insisteva nel sostenere piena validità del bilancio ai fini fiscali, ovvia [...] (sembrava) [...] la legittimità del procedimento induttivo [...]”^{109 110},

¹⁰⁸ Grillo, *Il bil. delle società anonime*, pag.19.

¹⁰⁹ Grillo, *ult. op. cit.*, pag. 117 e ss.

¹¹⁰ In senso analogo Cosciani: “L’ufficio, ai fini della determinazione del reddito imponibile, oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili, ha altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati contabili da essi raccolti, anche all’infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare le impostazioni quali risultano dal bilancio, determinando in conformità di tali rettifiche il reddito imponibile. L’ufficio non può, quindi, procedere nei confronti di questi soggetti all’accertamento induttivo e sintetico, prescindendo dai risultati del bilancio, ma si deve limitare alla rettifica delle singole (una solo o più d’una) impostazioni. Solo in un caso l’ufficio può disattendere i risultati del bilancio presentato e procedere all’accertamento sintetico. E precisamente quanto ... sussista una fondata presunzione di frode fiscale; tale presunzione risulti da elementi certi e dati concreti, l’ufficio notifichi al contribuente tali elementi e dati”. Quindi, solo la fondata presunzione di frode fiscale, cioè la presenza di presunzioni di frode gravi, precise e concordanti, consente l’abbandono del bilancio... Naturalmente non è facile dire quando ricorre la frode fiscale... Non costituiscono frodi fiscali la svalutazione di rimanenze, l’imputazione in conto spese di esercizio di spese di impianto o valori immobilizzati [...]”. Cosciani, *La riforma tributaria*, pag. 231.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

o, aggiungiamo noi, la legittimità della variazione dei dati contabili presenti in bilancio derivanti da valutazioni soggettive stimate e/o congetturate¹¹¹. In altre parole, “il bilancio delle società e degli enti (era) elevato a base di commisurazione dei redditi propri delle società e degli enti, dalla quale base gli uffici non (potevano) discostarsi se non quando (avessero) dato la dimostrazione che esso bilancio viene a mancare appunto di quei caratteri e di quei requisiti [...] che (erano) il presupposto logico e giuridico dell’art. 25. Ma codesta dimostrazione non (poteva) essere fornita attraverso indagine ed elementi rispettivamente svolta e attinta all’infuori del bilancio, o, per meglio dire, la Finanza (aveva) sempre la facoltà di svolgere tutte le indagini che (riteneva) opportune od utili e ricercare elementi di valutazione anche all’infuori del bilancio e degli altri documenti contabili, ma solo come mezzo per ricercare poi, sulla scorta delle impostazioni contabili, la fondatezza e la veridicità delle impostazioni medesime. Nessuno (contestava) alla Finanza il diritto di ricercare all’infuori del bilancio il rendimento medio di un determinato strumento di produzione, ma del risultato di tali sue indagini essa si (poteva) avvalere non per inficiare di inattendibilità le impostazioni contabili che da esso abbiano a discostarsi, ma per avere un indizio, solo un indizio, che (poteva) essere rivelatore di un fatto (la inattendibilità del bilancio) del quale (bisognava) ricercare gli elementi costitutivi solo nel bilancio e negli altri documenti contabili e non altrove”¹¹².

Posizione analoga venne espressa da Clementini, Bertelli e Scandale, i quali però ritenevano che, il potere della Finanza fosse più ampio di quello descritto da La Mattina in quanto, secondo loro, se da un lato il bilancio doveva indubbiamente, essere considerato il punto di riferimento supremo, dall’altro la Finanza poteva “sganciarsi” dalle risultanze del bilancio per accertare redditi imponibili. Tali autori infatti ribadirono che “[...] il bilancio è base normale d’accertamento [...], ma è tempo di rilevare come sia pacificamente ammesso in giurisprudenza che spetti agli uffici delle imposte ed alle commissioni la facoltà di sindacarne le risultanze e di scostarsene ogni qualvolta le giudichino per qualsiasi causa inattendibili, attingendo ad altre fonti gli elementi positivi

¹¹¹ “Le risultanze contabili non vincolano necessariamente gli organi fiscali per l’accertamento del reddito... Onde la Finanza non ha l’obbligo di limitarsi al semplice riscontro delle nude cifre contabile ma può e deve estendere il suo esame a tutti quei fatti che si desumono anche fuori del bilancio... Con ciò non si intende di escludere che il bilancio costituisca la base normale dell’accertamento di reddito ma si vuol rilevare che esso deve essere formato con la osservanza di quelle rigorose garanzie e formalità indispensabili a stabilire l’esatta valutazione fiscale; garanzie e formalità che, talvolta... in considerazione della particolare natura degli entri possono, per ragioni, estrinseche, non dare serio affidamento di sincerità [...]” D’Angellilo, ult. *op. cit.*, pag. 330 e ss.

¹¹² La Mattina, *Trattato della imposta dei redditi di ricchezza mobile*, pag. 836.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

od indiziari per l'estimazione del reddito"¹¹³. Tali autori ricordano inoltre una rilevante sentenza della Cassazione del 29 novembre-11 dicembre 1902, con la quale la Suprema Corte affermò che “[...] se è indubbio che l'accertamento debba farsi in base al bilancio [...], non per questo deve dirsi che le risultanze (di quest'ultimo) siano insindacabili. La Finanza non può mai restare assolutamente legata ai risultati del bilancio, cosicché, ritenendoli inesatti, non possa attingere altrove gli elementi per accertare il reddito: non può esserle interdetto di accertare il reddito vero e di stabilire il vero ammontare dei profitti quando questi siano stati occultati o dissimulati; né può dirsi obbligata a stare ai risultati del bilancio in modo che non possa ricercare ed accertare tutti i redditi ai quali l'imposta va commisurata, perché [...] fine della legge tributaria si è quello che l'imposta sia proporzionata al reddito qual è e non quale può apparire da un bilancio; essendo stranezza il dire che gli interessi della Finanza debbano dipendere esclusivamente dalla pura discrezione degli istituti e dai criteri secondo i quali gli amministratori credessero di compilare il bilancio”¹¹⁴.

Come si può notare, malgrado fossero individuabili delle differenziazioni in merito alla possibilità della Finanza di agire al di fuori delle risultanze del bilancio, tutti gli autori convergono sull'idea che il bilancio rappresentasse comunque il fulcro di tali indagini, anche in quanto, in base all'art. 25 T.U., seppur interpretato in modo diverso, il bilancio costituiva la base di riferimento per la determinazione del reddito imponibile dell'imposta di ricchezza mobile delle società ivi indicate.

Partendo dal presupposto che ciò fosse unanimemente accettato dalla dottrina dell'epoca, ci si deve chiedere se, durante la vigenza del codice di commercio e del T.U. 4021, fosse rinvenibile qualche posizione dottrinale che esprimesse, in modo chiaro ed inequivocabile, la possibilità che il concetto di reddito di esercizio potesse presentare differenze rispetto al reddito fiscale. In assenza di tali prese di posizione e, di conseguenza, in presenza di una diffusa accettazione che il reddito dovesse essere considerato unico, affrontare una problematica riguardante le interferenze fra un reddito e l'altro apparirebbe opera priva di ogni significato teorico e pragmatico.

Il panorama dei giuristi che concordavano su questa differenziazione è estremamente variegato ed esteso. Per tutti abbiamo scelto di esporre le posizioni di Grillo e Terranova, punte di diamante della dottrina dell'epoca.

¹¹³ Clementini Bertelli Scandale, *Imposta di ricchezza mobile*, pag. 460.

¹¹⁴ Cassazione, 29 novembre 1902 in bollettino ufficiale delle imposte dirette, 1903, pag. 398 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

Grillo afferma in modo esplicito e cristallino che “tra le tante nozioni di reddito deve comprendersi anche quella di reddito fiscale che, comunque, non può essere confusa con la nozione di reddito d’impresa in funzionamento né con altre nozioni del tipico fenomeno economico di cui sopra [...]. È bene insistere sulla profonda diversità che esiste fra reddito di un’impresa in funzionamento e reddito fiscale attribuibile alla stessa sulla base del bilancio che prospetta, in sintesi estrema, i risultati della gestione aziendale”¹¹⁵.

Nel secondo e terzo volume di quest’opera affronteremo in maniera dettagliata e analitica la problematica dell’effettiva diversità fra i due redditi citati o, per meglio dire, della necessità/opportunità o impossibilità/inopportunità che i due redditi debbano tendere alla sovrapposizione. In questa fase si desidera solo presentare una sintetica panoramica dell’evoluzione storica verificatasi in merito alla tematica dell’inquinamento fiscale del bilancio, posponendo ogni considerazione critica riguardo all’auspicio che tali valori convergano in modo da garantire l’imponibilità di un importo corrispondente alla “reale” ricchezza prodotta dall’impresa. Obiettivo di questa analisi dell’evoluzione è quindi comprendere se, indipendentemente dalla valutazione teorica dei vari autori, legata alla diversità dei redditi fiscale ed economico, possa riscontrarsi *in nuce* l’esistenza di un potenziale inquinamento del bilancio dovuto a valutazioni soggettive di natura tributaria (oltre, ovviamente, all’inquinamento derivante da valori oggettivi fraudolenti).

Secondo Grillo, “la Finanza non si sostituisce negli atti di amministrazione dell’impresa, né pretende di influenzare in alcun modo l’attività economico-produttiva dell’impresa stessa, ma tende soltanto a ricondurre il bilancio economico nei limiti del bilancio fiscale attraverso l’attenta disamina dei più tipici componenti di reddito [...], (per questo motivo, *N.d.A.*) agli effetti fiscali deve ritenersi [...] che il procedimento di nuova valutazione extra-contabile dei costi e dei ricavi di gestione [...] sia legittimo, specialmente per quanto concerne la valutazione di quei caratteristici componenti di reddito che, non essendo di derivazione numeraria, sorgono sulla base di criteri multipli di valutazione stimata, i cui effetti, riflettendosi mediamente o immediatamente nel tempo, non possono non aver risentito della soggettività dei principi di chi è preposto alla compilazione del bilancio”¹¹⁶.

Da quanto affermato da Grillo si comprende come fosse prassi diffusa “la ripresa fiscale di costi di esercizio”, intendendo con tale locuzione la pratica tri-

¹¹⁵ Grillo, *ult. op. cit.*, pag. 43.

¹¹⁶ Grillo, *ult. op. cit.*, pag. 39 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

butaria di non accettare supinamente le valutazioni stimate e/o congetturate contabilizzate in bilancio. Era quindi prassi comune che la Finanza intervenisse sulla determinazione del reddito imponibile identificando nuovi dati valutativi, differenti da quelli esposti in bilancio, reputati più consoni al concetto di “quantificazione del reddito fiscale”.

Sulla rilevanza di tale considerazione torneremo nelle pagine successive. Per il momento ci preme sottolineare quanto fosse diffusa l’opinione che la Finanza potesse intervenire sulle valutazioni stimate e/o congetturate presenti in bilancio affinché l’utile esposto in conto profitti e perdite potesse, attraverso tali interventi, essere considerato corretto da un punto di vista meramente impositivo. È da notare a questo riguardo che l’art. 20 della L. 8 giugno 1936 n. 1231, che modificò in parte il T.U. del 1877, stabiliva in modo esplicito che “al fine della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito – oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili – hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all’infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio o di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche. L’Ufficio delle imposte, nell’avviso di accertamento con altro atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi in base ai quali hanno proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito. Qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell’azienda che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti, fermo restando l’obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente”¹¹⁷. L’art. 11 stabiliva inoltre che “l’art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso: Le società ed enti tassabili in base al bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro il termine di tre mesi dall’approvazione dei rispettivi bilanci. Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l’ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura. Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello

¹¹⁷ Art.20 L. 8 giugno 1936, n. 1231.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione"¹¹⁸.

Una delle poste oggetto di maggior approfondimento da parte della dottrina dell'epoca, proprio per l'impatto che potenzialmente poteva, e può tutt'ora, avere sul reddito di esercizio e sulla base imponibile, erano gli ammortamenti. In merito a tale posta Terranova evidenziava come fosse molto diffusa la prassi di iscrivere in bilancio quote di ammortamento che, da un punto di vista economico, erano accettabili/corrette, ma in realtà non identificavano il costo fiscalmente deducibile. In particolare Terranova sottolineava che "se da un bilancio [...] risultano voci del conto economico con cifre forti [...] per stipendi, riscaldamento, posta, ecc., non può l'Ufficio (imposte, *N.d.A.*) rifiutare la deduzione di quelle voci perché esagerate e sproporzionate [...]; per le spese di ammortamento, invece, l'Ufficio non può sempre seguire la via della società: non può sempre, vogliamo dire, rispettare le quote che coi piani di ammortamento vengono calcolate. Talvolta, anzi spesso, si ammortizza con uno dei procedimenti decrescenti: si caricano i primi esercizi per misura di prudenza, per la obsolescenza, per il timore di una nuova macchina più economica, per solidificare l'organismo dell'impresa nella concorrenza di imprese similari, per la economia dei costi, per la costituzione di riserve prudenziali. Orbene, tutto questo è contabilmente encomiabile, ma fiscalmente non può essere consentito. L'ufficio accertatore deve ammettere la quota di sciupo che maggiormente si avvicina alla realtà secondo la forma che è ritenuta più comoda e corretta. La prudenza può essere rispettata dagli amministratori per il principio della solidarietà degli esercizi, che è dominante per il divenire dell'impresa; ma è incompatibile con il principio della autonomia del bilancio, della definitività dell'accertamento che domina la materia fiscale per l'art. 59 del T.U. del 1877. L'Ufficio deve seguire (quindi) delle aliquote che si discostano da quelle adottate dalla società"¹¹⁹.

Da quanto sopra riportato si desume che, da parte della Finanza, la modifica delle aliquote di ammortamento applicate in ambito bilancistico fosse prassi ordinaria. Gli ammortamenti ritenuti economicamente corretti e quindi inseriti nel conto profitti e perdite erano, perciò frequentemente considerati non corretti da un punto di vista tributario. Così, anche se veniva considerato accettabile applicare delle aliquote di ammortamento "prudenziali" e, di conseguenza, anche qualora gli ammortamenti presenti in bilancio fossero stati considerati

¹¹⁸ Art.11 L. 8 giugno 1936, n. 1231.

¹¹⁹ Terranova, *Il concetto di reddito fiscale*, pag. 81 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

economicamente corretti, essi erano spesso oggetto di variazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria. È da notare che il problema si poneva solo nell'ipotesi in cui gli ammortamenti di bilancio fossero stati superiori a quelli considerati accettabili in sede di determinazione del reddito imponibile. “Dall'applicazione dell'art. 25 T.U. del 1877 deriva infatti che non può la Finanza concedere detrazioni a titolo di ammortamento se l'ammortamento stesso non è stato effettivamente eseguito e non risulta contabilmente dal bilancio”¹²⁰. Questo perché era unanimemente accettato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che “era inammissibile la detrazione di spese [anche ...] per ammortamenti non impostati in bilancio”¹²¹; pertanto “[...] la Finanza non poteva imputare all'esercizio un ammortamento non contabilizzato”¹²².

Dall'analisi dell'art. 25 T.U. del 1877 e dalla lettura delle varie posizioni dottrinali dell'epoca risulta pertanto evidente che la rilevazione del costo in bilancio dovesse essere condizione *sine qua non* affinché lo stesso potesse essere considerato fiscalmente deducibile. Impraticabili quindi appaiono operazioni di natura extracontabile atte ad aumentare tributariamente ammortamenti contabilizzati in misura inferiore nel conto profitti e perdite.

Qualora però gli ammortamenti di bilancio non fossero stati ritenuti congrui in quanto troppo elevati, la Finanza poteva considerare fiscalmente ininfluente parte di quel costo.

Proprio per limitare le continue diatribe circa “la congruità fiscale” degli ammortamenti iscritti in bilancio, “fra il Ministero delle Finanze e i principali esponenti dell'industria italiana (nei primi anni del '900, *N.d.A.*) furono concordati criteri informativi e aliquote da applicare per l'ammortamento degli impianti e fabbricati [...]. Con il detto concordato si sono volute ridurre le contestazioni quotidiane tra società e Finanza [...]”¹²³.

¹²⁰ Terranova, ult. *op. cit.*, pag. 84.

¹²¹ D'Angelillo, *Accertamento induttivo e in base al bilancio*, in *Trattato della imposta di ricchezza mobile*, pag. 38.

¹²² D'Angelillo, ult. *op. cit.*, pag. 41. “Né, in aggiunta alle risultanze del bilancio, sarebbero ammesse, in deduzione dagli utili lordi, spese e perdite che, comunque relative all'esercizio di gestione al quale il bilancio si riferisce, non risultassero espressamente contabilizzate, dato pure che concorressero plausibili ragioni per riconoscere che si tratti di spese e perdite effettivamente sostenute o sofferte... pertanto... dal reddito di una società anonima non è ammissibile detrazione per ammortamento... Quando di tale spesa non si trovi alcuna impostazione nel bilancio” Sampieri Mangano, ult. *op. cit.*, pag. 62. Da notare infine che, proprio a causa dell'indeducibilità di poste non contabilizzate in bilancio, accadeva che “in taluni bilanci chiusi in perdita, nei quali furono omesse partite di spese deducibili quali gli ammortamenti, ... siano poscia divenuti, in sede di accertamento, fiscalmente attivi, senza che alle società venisse concesso di portare in deduzione le spese non contabilizzate [...] a causa dell'immutabilità del bilancio”. D'Angelillo, *Le frodi fiscali*, pag. 8.

¹²³ Terranova, ult. *op. cit.*, pag. 83. Sull'argomento si vedano anche Clementini Bertelli Scandale, *Imposta di ricchezza mobile*, pag. 566 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

In D'Angelillo¹²⁴ sono riportate le sottostanti tabelle, contenenti i coefficienti di ammortamento accettati come deducibili dalla Finanza (nel 1936, anno di pubblicazione del trattato suddetto).

Natura impianti	Industrie tessili	Concerie e pellame	Fabbriche birra, liquori, vino, olio, formaggi, molini, pile brillatoi, zuccherifici, industria meccanica	Fabbriche chimiche, tintorie e lavanderie	Fabbriche concimi e solfuro di carbonio
<i>Fabbricati</i>	2%	3%	2%	2%	4%
<i>Macchina forza idraulica</i>	5%	5%	5%	5%	-
<i>Macchine per forza a vapore o elettrica</i>	8%	8%	8%	8%	-

Natura impianti	Fabbrica seta artificiale	Lavorazione Legno	Vetriere	Fabbrica esplosivi e ammoniaca sintetica
<i>Fabbricati</i>	5%	2%	2-3%	6%
<i>Macchina forza idraulica</i>	-	5%	-	-
<i>Macchine per forza a vapore o elettrica</i>	-	8%	8%	-
<i>Macchine lavoratrici</i>	12%	7%	10%	12%

Industria metallurgica:

Fabbricati	2-3%
Altre consistenze	10%

Industria siderurgica

Fabbricati	2%
Altre consistenze	10%

Fornaci, laterizi, calce, cementi e gessi

Fabbricati	4%
Forni in genere	7%
Forni rotanti e macc. lav.	10%
Macc. per forza a vapore o elettrica	8%

¹²⁴ D'Angelillo, *Accertamento induttivo e in base al bilancio*, in *Trattato della imposta di ricchezza mobile*, pag. 430.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

Industria elettrica	
fabbricati	2%
Opere idrauliche	2%
Condotte forzate	4%
Centrali idroelettriche	7%
Centrali termoelettriche	9%
Grandi stazioni trasformatrici	7%
Linee di trasmissione	3,5%
Impianti distribuzione	8%
Industria acquedotti	
opere idrauliche	3%
Macchine, apparecchi	8%
Industria edilizia	
lavori di terra, di gallerie stradali ed edili	10-15%
Costruzioni marittime	
impianti a mare, rimorchiatori,	
pontoni, draghe e galleggianti	8-10%
altri impianti	10-15%
Industria gas	
forni produzione gas	10%
Gazometri	3,50%
Tubazioni ghisa	3%
Misuratori	10%
Funivie e funicolari	
fune traente e portante	20-25%
Marina mercantile	
per navi da passeggeri o miste	
Di oltre 35000ton	8%
Da 17000 a 35000ton	8%
Da 10000 a 17000ton	7%
Fino a 10000	6%
Per navi da carico di nuova costruzione di tipo ordin.	6%
Di tipo speciale: cisterne e frigoriferi	7%

Come si può notare, i coefficienti sopra indicati presentano analogie, seppur con evidenti differenze di forma e sostanza, con le tabelle emanate mediante decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui fa riferimento l'art. 102 del T.U.I.R. attualmente in vigore.

“I coefficienti di massima dettati dall'Amministrazione potevano essere anche elevati nel caso di lavorazione più intensiva e, quindi, di maggior consumo degli impianti e dei macchinari, come pure nel caso di industrie in cui si verificano più particolarmente i progressi della tecnica che, prima del tempo, mettono fuori uso gli impianti relativi. Nella circolare ministeriale del 22 dicembre

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

1926 n. 12.877 si avverte che «sarebbe un errore lasciarsi guidare da criteri fissi, uniformi per tutti gli enti ed irrigidirsi in percentuali prestabilite per ridurre, sistematicamente e senza motivo, le relative cifre portate dai bilanci. È invece un campo questo in cui si rende necessario l'esame separato per ciascun ente per adottare criteri di maggior larghezza non soltanto in confronto di quelle industrie che, a causa di una intensa lavorazione, hanno il loro macchinario più soggetto a logorio, ma anche nei casi in cui un determinato esercizio abbia subito un più forte consumo del macchinario stesso. In sostanza, bisogna ritenere che, per questa parte, è il criterio del reale consumo che deve avere la prevalenza su ogni altro»^{125 126}.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, che rappresentano uno spaccato della “pragmaticità” dell'Ufficio imposte applicata nei decenni successivi all'emanazione del T.U. del 1877 e, in particolare, alla situazione esistente nei primi anni del '900, ci si deve chiedere se in quel periodo potesse aver senso discutere di inquinamento fiscale del bilancio. Come si è evidenziato nelle pagine precedenti, il codice di commercio stabiliva norme riguardanti il bilancio che, eufemisticamente, potremmo definire “sintetiche e generiche”. In sostanza, il bilancio non era regolamentato o, meglio, era disciplinato in maniera talmente superficiale che ognuno poteva interpretare secondo i propri convincimenti il dettato delle poche norme riguardanti tale documento. La quasi totale libertà che contraddistingueva la redazione del bilancio creava terreno fertile per la diffusione di pratiche bilancistiche che nulla avevano a che vedere con la comunicazione, agli azionisti e/o terzi esterni, della “reale” situazione economica-finanziaria-patrimoniale dell'azienda. La possibilità di traslare elementi reddituali fiscali in ambito bilancistico, per ottenere benefici tributari poteva pertanto, in linea teorica, essere certamente attuabile.

Dall'analisi delle opere dottrinali dell'epoca è ragionevole supporre che la rilevazione di dati fiscali in bilancio non sia solo un'ipotesi sensata, ma addirittura rappresentasse una pratica abitualmente attuata dalle aziende al fine di abbattere la base imponibile d'imposta. Naturalmente, ciò è una deduzione che,

¹²⁵ D'Angelillo, ult. *op. cit.*, pag. 430.

¹²⁶ In merito a ciò, nel 1950 e quindi dopo l'emanazione del codice civile del '42, Cosciani rileva però come “[...] non si può non notare incidentalmente l'eccessiva rigidità delle norme fiscali sull'ammortamento normale. Le percentuali d'ammortamento fissate con accordi di categoria sono costanti nel tempo e non possono venir modificate se non con la prova che l'impianto è stato soggetto ad un logorio particolarmente intenso. [...] Tutto ciò è evidentemente irrazionali in quanto disconosce quella che è una caratteristica insopprimibile della nostra economia: quella dei cicli economici per cui il ritmo costante della produzione è l'eccezione e non la regola”. Cosciani, ult. *op. cit.*, pag. 259.

3.1 *Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel*

non potendo essere provata da elementi contabili certi e/o da indagini statistiche da attuarsi con questionari presso le aziende, può essere oggetto di interpretazioni controverse e prive di certezze assolute. Ciò che esporremo nelle pagine seguenti è pertanto una ricostruzione logica di quanto si può dedurre dagli scritti degli autori dell'epoca. Nulla può essere indubitabile in questo contesto per mancanza di potenziali riscontri dotati di una qualsivoglia certezza contabile. Come si potrà riscontrare nel volume III di quest'opera, le considerazioni circa le interferenze fiscali nei bilanci attuali possono essere effettuate sulla base dell'analisi sistematica dei bilanci e delle annesse relazioni e/o dell'elaborazione di questionari somministrati alle imprese, dai quali si possono trarre informazioni circa la commistione fra valori civilistici e dati tributari. È ovvio che, affrontando la tematica connessa ai bilanci risalenti agli ultimi decenni del diciannovesimo secolo e ai primi anni del ventesimo secolo, non è possibile attuare nessuna delle due strategie "investigative" suddette. L'analisi dei bilanci non darebbe infatti alcun elemento utile in quanto tali documenti, proprio a causa dell'assenza di una normativa esaustiva, erano redatti in maniera molto sintetica e assolutamente priva di elementi informativi utili alla nostra indagine. Per ovvi motivi, nemmeno la seconda strada (questionari) è percorribile. Pertanto, ogni considerazione che verrà esposta non potrà che essere il risultato di riflessioni personali dell'autore basate non su convincimenti privati e individuali, bensì a su quanto illustrato in varie opere di pregio della dottrina dell'epoca qui analizzata.

Al fine di poter esprimere un giudizio sulla possibilità che nei bilanci di fine ottocento/inizio novecento si attuassero interferenze fiscali, è interessante riportare il pensiero di Terranova circa la opportunità/legalità delle c.d. riserve di bilancio. A questo riguardo Terranova affermava: "Sono diverse le cause che inducono gli amministratori a nascondere le riserve [...]. Si dice a sostegno: a) l'impresa deve ammortizzare i suoi impianti nel minor breve tempo possibile per mettersi in condizioni di vantaggio rispetto alle imprese concorrenti; b) quando gli utili sono grassi, è pericoloso esporli tutti al sole perché stuzzicano l'appetito, promuovono cioè la formazione di nuove imprese concorrenti; c) la formazione di riserve clandestine giova al credito dell'impresa in quanto permette di coprire le perdite nelle annate magre senza far trapelare nulla al pubblico e senza provocare collasso nelle azioni; d) le riserve clandestine giovano ancora a stabilizzare il reddito [...]; e) occultare gli utili all'erario per sfuggire all'imposta; f) mettermi sulle mani un'arma segreta che si possa, dagli amministratori, maneggiare per influire spesso sul corso dei titoli [...]. Non occorrono molte parole per dimostrare come le riserve clandestine non dovrebbero essere ammesse. [...]. Le riserve quindi, come abbiamo in precedenza osservato, si nascondono spesso per frodare la finanza. [...]" (Alla luce di queste considera-

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

zioni, *N.d.A.*) [...], quali di queste riserve occulte debbono essere rispettate dalla Finanza? [...]. Le riserve del gruppo b), c), d), e) e f) [...] non possono essere rispettate dalla Finanza. [...]. Passiamo ora alle riserve del gruppo a) [...]: in linea di massima queste riserve dovrebbero essere rispettate [...]; (con particolare riferimento, *N.d.A.*) agli ammortamenti [...], aumentano però le difficoltà allorché si tratti di giudicare sulla tassabilità delle riserve potenziali derivanti da eccessivi ammortamenti [...]. Questa riserva (secondo Terranova, *N.d.A.*) non dovrebbe essere colpita. Gli uffici però, con il consenso della giurisprudenza, hanno sempre tassato gli eccessivi ammortamenti; per questo le società industriali, in questi ultimi anni, hanno accettato con regolare accordo le aliquote fiscali¹²⁷.

Da quanto esposto da Terranova risulta evidente come, nel periodo post emanazione T.U. 1877 (e, in realtà, fino all'emanazione della legge Vanoni del 1951) fosse ben presente in ambito aziendale la tematica del rapporto fra valori fiscali e dati contabili di bilancio, e questo al di là dell'ovvia considerazione riguardante l'ammontare dei costi e ricavi oggettivi, e quindi dando per scontato che la problematica in questione riguardasse non solo la mancata rilevazione di ricavi o l'iscrizione di costi inesistenti in bilancio al fine della riduzione del reddito imponibile ritraibile in via indiretta dal conto profitti e perdite, bensì anche l'iscrizione, in tale documento, di valori reddituali determinati secondo la logica tributaria.

L'esplicitazione da parte sia di Grillo che di Terranova della tematica degli ammortamenti attesta che l'interrelazione fra valori "economicamente corretti" iscrivibili in bilancio (secondo evidenza e verità, ex art. 176 codice commercio) e ammontari fiscalmente deducibili era già in quella lontana epoca, non solo presente, bensì anche approfondita da un punto di vista dottrinale. Ciò significa che la pratica era diffusa a tal punto da rendere attuale una ricerca teorica sulla possibile soluzione del problema connesso alla sopra citata interrelazione.

Terranova nelle sue opere suggeriva una soluzione al problema sopra esposto nei seguenti termini: "La soluzione migliore [...] sarebbe questa: occorrerebbe che in regime di regolamentazione di bilancio venisse per legge stabilita l'aliquota secondo la diversa natura degli investimenti. Se detta aliquota venisse dalle società tutte e dalla Finanza adottata, non soltanto sarebbero eliminati (tutti, *N.d.A.*) gli inconvenienti, ma sparirebbero dai bilanci alcune delle riserve

¹²⁷ Terranova, ult. *op. cit.*, pag. 170 e ss.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

latenti che, per quanto non dolose, contribuiscono non poco ad alterare la verità, in barba all'art. 176 Co. Co. e a danno delle maggioranze"¹²⁸.

Su quanto affermato da Terranova in merito agli strumenti atti a superare il problema della discrasia fra valutazioni di bilancio e dati fiscalmente rilevanti, in particolare relativamente agli ammortamenti, torneremo nei volumi II e III di quest'opera. Per il momento si ritiene rilevante far notare come fosse particolarmente sentita, a livello sia dottrinale che pragmatico, la problematica delle potenziali differenze individuabili fra valutazioni di fine esercizio "economiche" e ammontari con valenza tributaria. Nel mondo accademico tale tematica era studiata in quanto di interesse teorico, nel mondo aziendale veniva vissuta come problema contingente a causa dei pressanti controlli della Finanza sui valori reddituali derivanti da valutazioni soggettive dell'amministratore deputato alla stesura del bilancio.

Come si è già fatto presente, il concetto di interferenza fiscale trae le proprie origini dal presupposto che i principi fiscali si sostituiscano direttamente o indirettamente ai postulati di bilancio in modo che i valori scaturenti dalle determinazioni quantitative siano di natura non economica, bensì tributaria. Dalle considerazioni sopra esposte si comprende, senza ombra di dubbio, che la problematica del rapporto intercorrente fra valori di bilancio e dati fiscali era oggetto di approfondimento anche tra la fine del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo. La maggior parte delle considerazioni sviluppate dagli studiosi dell'epoca verteva sulla potenziale ripresa di costi imputati in bilancio. In altre parole, gli studiosi, proprio per le implicazioni connesse, analizzavano soprattutto il caso in cui le aziende rilevavano in bilancio ammortamenti (e altre poste soggettive) più elevati di quelli considerati deducibili dalla Finanza. Ma, se questa prassi era consolidata o comunque molto diffusa, si può ipotizzare, senza timore di essere smentiti, che, anche qualora a livello economico, ad esempio, gli ammortamenti fossero risultati estremamente ridotti, le aziende tendevano ad iscriverne in bilancio l'ammontare fiscalmente deducibile, con buona pace del concetto di evidenza e verità. A fronte di un atteggiamento della Finanza tendente a riprendere costi eccessivi imputati in bilancio – rispetto a quanto ritenuto tributariamente ammissibile, è logico infatti ipotizzare un comportamento speculare da parte delle imprese. Se quindi, in base alle tabelle che le aziende avevano contrattato con la Finanza, l'ammortamento di un determinato bene doveva ammontare ad una certa percentuale, è ragionevole ipotizzare che l'uf-

¹²⁸ Terranova, ult. op. cit. pag. 176.

3.1 Fisco e bilancio dopo il 1860: dal nulla al poco fino alle riforme De Stefani e Thaon de Revel

ficio addetto al controllo fiscale non indagasse qualora l'ammontare identificasse in maniera pedissequa quell'importo. Eventuali valori più elevati facevano scattare i controlli per effettuare, se necessario, riprese fiscali, invece la presenza di dati conformi a quanto accettato come norma dalla Finanza non era certamente oggetto di ulteriori indagini. La Finanza infatti non aveva l'obiettivo di verificare la congruità economico-aziendale delle valutazioni di fine esercizio, bensì mirava solo ad evitare la deducibilità di costi che, pur essendo accettabili da un punto di vista economico, non lo erano secondo l'ottica tributaria. Ciò comportava però la potenziale possibilità che, in presenza di condizioni economiche che avrebbero imposto ridotte valutazioni di fine esercizio, le imprese importassero in contabilità i valori fiscalmente accettati con il chiaro obiettivo di ridurre la base imponibile. A questo punto, chiedersi se a fine '800 e inizi '900 si potesse parlare, quanto meno a livello teorico, di interferenze fiscali, appare superfluo: la risposta è certamente affermativa. La circostanza che potrebbe meravigliare non poco il lettore superficiale delle norme in vigore all'epoca è che, malgrado la quasi totale mancanza di disciplina giuridica del bilancio, si potesse procedere a pratiche di inquinamento fiscale di quest'ultimo. Quanto esposto in maniera piuttosto dettagliata nelle pagine precedenti ci fa però presumere che potrebbe rimanere sorpreso solo chi avesse letto solo superficialmente le mere norme del codice di commercio. L'analisi dettagliata del T.U. del 1877, modificato con la legge 8 giugno '36 n. 1231, e l'approfondimento della prassi instaurata in quell'epoca, degli accordi siglati dalle aziende, delle tabelle condivise con cui venivano identificate percentuali di ammortamento accettate dall'Amministrazione Finanziaria, fanno comprendere come la situazione fosse ben più complessa di quanto possa apparire da uno studio non approfondito della normativa dell'epoca.

A nostro parere si può quindi certamente affermare che anche nel periodo di vigenza del codice di commercio e del T.U. del 1877¹²⁹ (modificato nel '36 con L. n. 1231) esisteva il fenomeno delle interferenze fiscali, seppur con forme diverse da quanto verificatosi nei decenni successivi alle leggi Vanoni e Visentini e alle varie riforme realizzate nei 50 anni successivi all'emanazione di quest'ultima normativa. Ciò dimostra che l'interrelazione e la reciproca connessione/

¹²⁹ Come si può comprendere da quanto affermato nelle pagine precedenti, fino all'emanazione del codice civile del 1942 e della legge Vanoni, "il sistema tributario, nelle sue linee essenziali, era rimasto quello dell'unificazione [...] Il progetto Meda non fece una fine migliore dei precedenti ma gettò il seme che più tardi sarà raccolto nel 1923 da De Stefani per l'imposta complementare e nel 1939 da Thaon de Revel per l'imposta ordinaria sul patrimonio. Ma sono istituti che vengono introdotti senza una visione d'insieme [...]. Il sistema quindi [fino al 1942/1951 *N.d.A.*] è rimasto dello dell'unificazione". Cosciani, *ult. op. cit.*, pag. 15

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

osmosi fra principi civilistici/economici e disposizioni fiscali è una tematica senza tempo e senza limiti collegati a precise norme. L'inquinamento tributario del bilancio, come vedremo nel vol. III, potrebbe, in teoria, cessare solo in presenza di una barriera invalicabile fra valori di bilancio e dati fiscali. Fintantoché è individuabile una qualsivoglia relazione/dipendenza fra tali due elementi, non è possibile ipotizzare un'assenza delle interferenze fiscali. E ciò anche in presenza di norme giuridiche assolutamente generiche, limitate e insufficienti a dare un quadro "realmente" veritiero e corretto della situazione aziendale, così come avveniva nel periodo di vigenza dell'art. 176 del codice di commercio.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni: il bilancio di esercizio come elemento fondante del reddito imponibile. Analisi pragmatica delle discrasie individuabili fra teoria e prassi dagli anni '40 alla fine degli anni '60.

L'approfondimento dell'evoluzione storica della tematica inerente al rapporto bilancio d'esercizio vs reddito tributario richiede che vengano individuate le innovazioni legislative che, in qualche misura, modificarono la situazione normativa illustrata nei paragrafi precedenti.

Nel periodo storico qui analizzato (dagli anni '40 alla fine degli anni '60) possono essere individuate profonde riforme riguardanti sia le norme disciplinanti il bilancio che le disposizioni relative alla quantificazione del reddito imponibile. Tali innovazioni, pur essendo state introdotte mediante promulgazione di leggi civili e fiscali rispettivamente negli anni '40 e '50, hanno le proprie radici in un mutato atteggiamento della dottrina e delle giurisprudenze, venutosi a creare in anni precedenti a quelli dell'entrata in vigore delle riforme sopra citate. Non si può dimenticare che, a fronte di una compatta posizione¹³⁰, dottrinale e giurisprudenziale, dei primi decenni del 1900 che riteneva il bilancio un documento totalmente sottratto ad ogni controllo esterno, negli anni '30 si comin-

¹³⁰ Come si è fatto rilevare nelle prime pagine di questo capitolo, a fronte della maggioranza degli studiosi che appoggiavano una simile posizione, erano individuabili anche autori che evidenziavano la loro contrarietà ad interpretare il bilancio come un documento sottratto all'autorità giudiziaria. Per l'approfondimento di tali posizioni di rinvia il lettore a quanto scritto nelle pagine precedenti.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

ciarono a riscontrare alcune sentenze che ponevano in dubbio un simile principio, quantomeno nel caso in cui fosse stata accertata una frode in bilancio. Sempre più sentenze si adeguarono infatti al principio in base al quale “è [...] certo e indiscutibile che, allorquando [una] valutazione, pure approvata dall'assemblea [...], contrasti apertamente o dissimulatamente ai precetti impliciti che derivano da apposite sanzioni penali della legge penale, la deliberazione dell'assemblea [...] può essere posta nel nulla con il procedimento dell'art. 163 c. co.”¹³¹. Anche la giurisprudenza di merito cominciò quindi a ritenere che “in via civile, qualunque interesse [...] può far dichiarare la nullità della deliberazione che approva un bilancio falso, erroneo o inesatto”¹³². La nuova via intrapresa dai giudici, sia di legittimità che di merito, rappresentava in parte il frutto di studi dottrinali sempre più propensi a negare, in modo fermo e deciso, il principio dell'insindacabilità del bilancio da parte di soggetti esterni all'impresa. Sempre più studiosi ritenevano infatti che “il bilancio [...] deve essere compilato dalle società col rispetto delle norme poste dalla legge o dallo statuto ed in base a criteri tecnici insindacabili, purché non si riesca a dimostrare che tali criteri conducono alla violazione di norme stabilite dal codice a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, ché in questo ultimo caso [...] si ricadrebbe nell'ambito della impugnativa [di bilancio ...]”¹³³. In sostanza, quindi, la dottrina cominciava a dimostrarsi compatta nell'evidenziare che “quando la delibera ha violato delle norme che non solo sono inderogabili dalla maggioranza, ma alla cui osservanza i soci non possono rinunciare [...], sembra ovvio [che si possa] far capo ad un'azione di accertamento della nullità della delibera stessa”¹³⁴.

Malgrado la posizione assunta dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza già dagli anni '30, la situazione legislativa, civile e fiscale, subì le prime modifiche solo negli anni '40 (modifica del codice civile) e '50 (riforma tributaria).

I principi normativi disciplinanti il bilancio e la determinazione del reddito imponibile, risalenti agli ultimi decenni del 1800 e ai primi anni del 1900, rimasero pertanto in vigore fino alla promulgazione, rispettivamente, del codice civile del 1942 e della riforma Vanoni del 1951.

¹³¹ Cassazione, 24 giugno 1937 n. 2072, in *Foro Italiano*, 1937, I, c. 34.

¹³² Corte Appello Milano, 23 giugno 1936, in *Foro Italiano*, 1937, I, c. 137.

¹³³ Scorza, L'art. 163 cod. comm. ed il diritto degli azionisti di impugnare il bilancio approvato dall'assemblea, in *Foro Italiano*, 1932, I, c. 1802.

¹³⁴ Ascarelli, L'art. 163 cod. comm. e la pratica statutaria, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1932, I, pag. 357.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

In estrema sintesi è possibile affermare che i grandi mutamenti verificatisi in questi campi sono avvenuti secondo la seguente tempistica:

- 1942: promulgazione del codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
- 1951: emanazione della legge sulla perequazione tributaria, in genere definita “riforma Vanoni” (L. 11/1/1951 n. 25)
- 1954: emanazione dell'imposta sulle società (L. 6/8/1954 n. 603)
- 1958: coordinazione normativa fiscale ed emanazione del Testo unico imposte sui redditi – D.P.R. n. 645 del 29 gennaio 1958

Al fine di comprendere la portata di eventuali interferenze fiscali nel bilancio di esercizio, è necessario analizzare, seppur in modo sintetico, i cambiamenti normativi sopra individuati. Solo in tal modo è possibile infatti capire se, nei tre decenni oggetto di studio in questo paragrafo, ha senso ipotizzare un inquinamento del bilancio da parte di disposizioni di natura fiscale.

La problematica del rapporto individuabile fra bilancio di esercizio e normativa tributaria vide concretizzarsi nel 1942 un punto di svolta di rilevante importanza: con la promulgazione del codice civile infatti, per la prima volta nella storia del nostro Paese, fu emanata una serie di disposizioni che, seppur lacunose e limitate, disciplinarono il bilancio in maniera sicuramente più esaustiva di quanto non fosse mai accaduto nei decenni precedenti.

All'art. 176 del codice di commercio, che si limitava ad affermare che “il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno e le perdite sofferte”, si contrappose l'art. 2423 c.c., il quale sancì che:

Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio con il conto dei profitti e delle perdite.

Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Dalla lettura dei vari articoli civilistici interconnessi al bilancio si nota che il legislatore si riferisce a tale documento con una terminologia incerta e variabile; infatti in alcuni articoli (es. 2321, 2432, 2433) tale termine è usato inequivocabilmente per indicare lo stato patrimoniale e il conto economico, mentre in altri l'espressione “bilancio” è nettamente differenziata dal conto profitti e perdite,

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

per cui questi ultimi articoli (es. 2217, 2423, 2429/bis, 2425/bis) identificano il bilancio con la sola situazione patrimoniale. L'uso, da parte del legislatore, di una così imprecisa terminologia ha come conseguenza l'impossibilità di dedurre dal codice una ben determinata nozione giuridica di bilancio d'esercizio. Una simile situazione non è comunque specifica della normativa codicistica del 1942. Anche nei decenni precedenti è riscontrabile, a livello giuridico/legislativo, una sostanziale disomogeneità terminologica in merito al concetto di bilancio. Solo a titolo di esempio si può ricordare che, a fronte degli artt. 25 del T.U. del 1877 n. 4021 e degli artt. 11, 12, 13, 16, 18 e 20 della legge n. 1231/1936 citati nelle precedenti pagine, ove il termine bilancio indica il documento composito stato patrimoniale + conto profitti e perdite, c'è l'art. 14 della legge 1231/36 in cui il bilancio viene inteso come sinonimo di stato patrimoniale. Tale confusione terminologica non terminò nemmeno con l'entrata in vigore della legge Vanoni del 1951, visto che, a fronte di norme civili in cui era evidente l'intento di considerare il bilancio come l'insieme dello stato patrimoniale e del conto economico, il legislatore tributario continuò in varie occasioni a reputare sinonimi i termini "bilancio" e "stato patrimoniale" (es. art. 6 legge 25/1951, art. 28 T.U. 645/1958 e artt. 3 e 5 D.p.R. 600/1973).

Malgrado le incertezze terminologiche, che portarono addirittura, per le società semplici, a parlare di rendiconto anziché di bilancio¹³⁵, a livello dottrinale, sia aziendalistico che giuridico, la locuzione "bilancio" venne sempre più intesa come "insieme dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite", cominciando a diffondere un principio che attualmente appare scontato e assodato.

In merito al problema "contenuto del bilancio", nel codice civile del 1942 fu disposto un intervento mirato, esclusivamente a disciplinare lo stato patrimoniale, omettendo qualsiasi disposizione riguardante il conto economico. Pur imponendo quindi la redazione del conto profitti e perdite, ex art. 2423 c.c., nulla venne stabilito in merito al contenuto di tale documento. Questa mancanza provocò pesanti conseguenze a livello di informativa destinata a terzi esterni alle imprese. In proposito è opportuno ricordare che nel '42 (come accade anche ai giorni nostri) per l'imprenditore individuale il bilancio – fermo restando l'obbligo della sua redazione – venne considerato un documento utile esclusivamente al soggetto economico¹³⁶ con conseguente mancata imposizione

¹³⁵ "[...] questa situazione contabile annuale che il legislatore chiama inesattamente rendiconto, corrisponde al bilancio" Ferrara, *Gli imprenditori e le società*, pag. 265.

¹³⁶ "...si tratta evidentemente di una concezione superata adesso che si ha la consapevolezza della dimensione sociale di ogni fenomeno economico». Libonati, *I bilanci delle società*, p. 6.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

di una qualsivoglia forma di pubblicità di questo prospetto. Situazione analoga si riscontra relativamente alle società di persone, per le quali erano (e tutt'oggi sono) previste – come per gli imprenditori individuali – particolari norme riguardanti la redazione del bilancio, ma non venivano (e non vengono) indicati specifici obblighi in merito alla comunicazione verso l'esterno del bilancio stesso. Per le società per azioni invece, così come per tutte le società di capitali, la pubblicizzazione dei dati di bilancio è imposta dalla normativa, così da garantire l'ormai unanimemente riconosciuto “diritto all'informazione” dei soci e dei terzi esterni alle società.

Come già evidenziato nelle pagine precedenti, nel 1942 il legislatore optò per una regolamentazione strutturale del solo stato patrimoniale, omettendo totalmente ogni riferimento al contenuto del conto economico.

In merito alle poste che obbligatoriamente dovevano comparire nella redazione dello stato patrimoniale, l'art. 2424 c.c. stabiliva quanto segue:

Art. 2424 c.c. *Contenuto del bilancio*

Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

Nell'attivo:

1. I crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti
2. Gli immobili
3. Gli impianti e i macchinari
4. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
5. Le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento
6. I mobili
7. Le scorte di materie prime e le merci
8. Il denaro e i valori esistenti in cassa
9. I titoli di credito a reddito fisso
10. Le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquisite a norma dell'art. 2357
11. I crediti verso la clientela
12. I crediti verso banche
13. I crediti verso società collegate
14. Gli altri crediti

Nel passivo:

1. Il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni
2. La riserva legale

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

3. Le riserve statutarie e facoltative
4. I fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni
5. I conti accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente
6. I debiti con garanzia reale
7. I debiti verso fornitori
8. I debiti verso banche e altri sovventori
9. I debiti verso società collegate
10. Le obbligazioni emesse e non ancora estinte
11. Gli altri debiti della società

Nell'attivo e nel passivo:

1. Le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti
2. Le altre partite di giro e i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partita.

Come si comprende dalla lettura dell'articolo, la normativa non imponeva una struttura obbligatoria, bensì si limitava ad elencare le poste che, per obbligo giuridico, dovevano comparire nello stato patrimoniale (da notare al riguardo che, nel titolo dell'articolo si fa riferimento al contenuto del bilancio e non al contenuto di una parte di quest'ultimo, ossia dello stato patrimoniale). A questo proposito Migliaccio evidenzia come "lo schema di stato patrimoniale, in particolare, presentasse due liste, una per l'attivo, l'altra per il passivo. Esse, però, non erano organizzate né complete. L'elencazione, inoltre, non era tassativa e quindi non corrispondeva al numero di poste da iscrivere. La miglior dottrina ritenne, quindi, che la norma non imponesse il rispetto dell'ordine dell'elenco derogabile tutte le volte in cui ve ne fosse uno alternativo e coerente con le finalità desumibili dal bilancio a tutto vantaggio della chiarezza."¹³⁷

Proseguendo nell'analisi delle norme più significative introdotte dal codice civile, si deve sottolineare come una disposizione innovativa fondamentale nell'evoluzione normativa riguardante il bilancio sia rappresentata dall'art. 2425.

¹³⁷ Migliaccio, *Verso nuovi schemi di bilancio, Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio di esercizio*, pag. 45 e ss.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Il legislatore del 1942 infatti, orientandosi sull'esempio dell'*Aktiengesetz* del 1937 e dell'*Obligationenrecht* svizzero del 1936, stabilì una disciplina delle valutazioni sufficientemente analitica, fondata sull'imposizione di regole valutative distinte per ogni classe di valori e caratterizzata dal fatto che le norme civili non stabilivano criteri specifici, bensì individuavano limiti massimi di valutazione.¹³⁸

Il legislatore inoltre non ritenne di dover regolamentare, in maniera totalmente rigida, la problematica delle valutazioni di bilancio e stabilì che, se speciali ragioni lo avessero richiesto, gli amministratori avrebbero potuto derogare a tali norme (art. 2425 u.c.).

In particolare, l'art. 2425 c.c. stabilì i seguenti principi/limiti massimi:

Art. 2425 c.c. Criteri di valutazione

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

1. Gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso mediante la iscrizione al passivo di un fondo ammortamento.
2. Le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.
3. I diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere ridotto in proporzione della loro durata o della diminuzione della loro utilizzazione.
4. Il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea.
5. Le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono.

¹³⁸ Sull'argomento si veda Colombo, *I bilanci delle spa*, pag. 81

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

6. I crediti devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione.
7. L'eventuale differenza in più fra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Dalla lettura degli artt. 2423, 2424 e 2425 c.c. si comprende che la volontà del legislatore civilistico fosse migliorare in maniera sostanziale la capacità informativa del bilancio, funzione, quest'ultima nemmeno presa in considerazione dalla normativa precedentemente in vigore. La disciplina del 1942 era senza dubbio, lacunosa e perfettibile¹³⁹, ma non si può sottacere che, rispetto alle disposizioni del codice di commercio, il codice civile rappresentava un elemento di rottura verso una legislazione posta a tutela del diritto all'informazione dei terzi esterni alle società. L'identificazione delle poste che obbligatoriamente dovevano comparire nello stato patrimoniale e l'imposizione dei limiti massimi di valutazione migliorarono notevolmente la posizione degli operatori esterni interessati al bilancio della società, in quanto le informazioni che questi soggetti potevano trarre dal documento in questione erano senza dubbio più numerose e precise di quelle che potevano attingere dal bilancio prima dell'entrata in vigore del codice del 1942.

Malgrado il notevole passo in avanti in termini di informativa destinata a terzi, la disciplina delle sole poste attive e passive dello stato patrimoniale e quindi in assenza di una qualsivoglia normativa riguardante contenuto e com-

¹³⁹ Per una visione globale delle principali lacune che caratterizzavano il codice del 1942 si vedano, per tutti, Cosciani, *La riforma tributaria, analisi critica del sistema tributario italiano*, pag. 237; Colombo, *Il bilancio di esercizio*; Colombo, *Bilancio e conto profitti e perdite*, in *Rivista delle Società*, p. 349; Sassi, *Tecnica, politica e interpretazione dei bilanci di esercizio*, pag. 120; Locatelli, *Bilancio e contro profitti e perdite*, in *Rivista delle Società*, 1966, pag. 349; Locatelli, *Problemi di strutture funzionali di bilancio*, in *Rivista delle Società*, 1967, n. 3; Locatelli, *Problemi di strutture funzionali del bilancio*, in *Rivista delle società*, 1967, p. 525; Terzani, *Introduzione al bilancio*, p. 25 e ss.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

posizione del conto profitti e perdite impediva di trarre, dal bilancio, informazioni circa la situazione reddituale dell'impresa. L'unica ovvia informazione economica deducibile dallo stato patrimoniale era l'ammontare dell'utile netto o della perdita d'esercizio. Tale dato sintetico, pur indispensabile al fine di una qualsivoglia analisi reddituale, non forniva però alcuna indicazione circa la modalità di formazione del reddito creato o distrutto durante il periodo amministrativo considerato. La totale assenza di norme disciplinanti analiticamente la struttura del conto profitti e perdite consentì il radicarsi di prassi di estremo ermetismo dei conti economici pubblicati. Negli anni '50 e '60 molte aziende ritenevano corretto redigere conti profitti e perdite estremamente sintetici, che ponevano in evidenza il reddito netto d'esercizio come somma algebrica tra il risultato lordo di gestione e pochissimi altri componenti di reddito distintamente indicati, con la conseguenza che era difficile, se non addirittura del tutto impossibile, attingere da tali conti informazioni significative sull'andamento reddituale della società.

In quell'epoca, praticamente tutti i bilanci presentavano un conto economico così composto:

Perdite	Profitti
Spese generali	Utile lordo di gestione
Ammortamenti	
Totale perdite	Totale profitti
Utile di esercizio	

Una variante sufficientemente diffusa era la seguente:

Perdite	Profitti
Rimanenze iniziali	Vendite nette
Acquisti	Rimanenze finali
Costi e spese di gestione	
Totale perdite	Totale profitti
Utile di esercizio	

A questo riguardo si deve evidenziare come la dottrina sottolineasse in maniera ferma e decisa l'illegittimità di una simile prassi. La redazione di un conto profitti e perdite ermetico in quanto troppo sintetico era considerata da quasi tutti gli studiosi un fattore che consentiva di affermare l'assenza del postulato di chia-

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

rezza imposto dall'art. 2423 c.c.¹⁴⁰. Malgrado ciò, la giurisprudenza continuò a ritenere giuridicamente ineccepibile la redazione di simili conti. A questo riguardo possiamo ricordare che il Tribunale di Milano nel 1973 considerò civilisticamente corretto un conto economico composto solamente da quattro voci di ricavo e quattro poste di costo. Data questa posizione giurisprudenziale e considerata l'innata tendenza delle imprese alla riservatezza, la maggior parte delle aziende continuò a pubblicare conti profitti e perdite a risultati lordi estremamente sintetici, i quali secondo molti studiosi, oltre che illegittimi, erano spesso inutili o addirittura dannosi per l'impresa in quanto i diversi operatori esterni, non potendosi basare su dati precisi, effettuavano delle stime approssimate che potevano penalizzare anche fortemente l'azienda.

L'assenza di una disciplina analitica della struttura del conto economico impediva quindi al bilancio di sviluppare appieno un ruolo di valido strumento informativo destinato a terzi esterni alla società. Tale lacuna era ulteriormente aggravata dalla circostanza che, in mancanza di una normativa specifica riguardante la relazione degli amministratori, si era instaurata nelle società la prassi di redigere delle relazioni che non fornivano alcuna informazione sull'andamento gestionale dell'impresa. L'obbligo di redigere la relazione degli amministratori fu introdotto per la prima volta dal codice del 1942, in quanto il codice di commercio del 1882 non prevedeva che gli amministratori dovessero stilare tale documento. Tuttavia bisogna sottolineare che, anche prima dell'entrata in vigore del codice civile, si era diffusa la tendenza di completare il bilancio con una breve relazione accompagnatoria, la quale però, nella maggior parte dei casi, era contraddistinta da una scarsissima capacità informativa.

Nel 1942 il legislatore, accogliendo in qualche misura i suggerimenti degli studiosi e le indicazioni di una prassi che si stava consolidando, stabilì che il bilancio dovesse essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale (art. 2423). Oltre a questa sintetica enunciazione però, null'altro era stabilito e/o disciplinato in quanto nel codice non erano rinvenibili disposizioni esplicite riguardanti il contenuto che avrebbe dovuto avere in concreto la relazione. Le uniche due norme specifiche sul contenuto di tale documento erano l'art. 2425 u. c., in base al quale gli amministratori dovevano

¹⁴⁰ Colombo, *Bilancio e conto profitti e perdite*, in *Rivista delle Società*, 1966, pag. 353; Guatri, *Illiceità e inopportunità del conto profitti e perdite sintetico*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1972, pag. 882; De Dominicis, *La struttura del conto economico*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1972; Ferrero, *Analisi di bilancio*, pag. 57; Amodio, *Il bilancio della S.p.A. come strumento di informazione*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1973, pag. 15; Colombo-Dondena, *Il bilancio delle S.p.A. nella riforma*, in *Giurisprudenza Commerciale, società e fallimento*, 1975, I, pag. 190.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

indicare e giustificare nella relazione le deroghe (per speciali ragioni) ai criteri di cui all'art. 2425, I c., e l'art. 3 D.L. sulla rivalutazione monetaria 14/2/1948 n. 11149, in base al quale gli amministratori nella loro relazione annuale dovevano indicare le quote di ammortamento calcolate per ciascuna categoria di ce-spiti.

La mancanza di precise indicazioni legislative sul contenuto della relazione favorì, analogamente a quanto si è visto per il conto economico, il formarsi di una prassi di relazioni spesso prive di un reale significato informativo. Tali documenti infatti costituivano, in genere, “un ammirevole saggio letterario o una pensosa riflessione sulle vicende nazionali o mondiali, vuoi riferentesi al settore in cui l'impresa operava, vuoi con attenzione ad aree più larghe”¹⁴¹. Quando però si trattava di fornire informazioni sull'andamento dell'impresa, le indicazioni contenute nella relazione diventavano d'un tratto carenti e lacunose; ecco perché questo periodo storico è stato definito “delle relazioni reticenti”¹⁴². Questa situazione, stante il carattere integrativo della relazione rispetto al bilancio, rese ancora meno intellegibile ai terzi il bilancio pubblico, documento, come sottolineato in precedenza, già caratterizzato dalla mancanza di un conto profitti e perdite significativo. Tali relazioni scarsamente espressive furono vivacemente criticate sia dagli aziendalisti (per i quali le relazioni erano dei documenti di primaria importanza che dovevano necessariamente contenere l'illustrazione dei principi seguiti nella formazione del bilancio e delle caratteristiche della gestione dell'impresa, in modo da poter interpretare e giudicare correttamente le cifre e i risultati rilevati in bilancio), che da una parte della dottrina giuridica, la quale riteneva che la genericità dell'art. 2423 non giustificasse l'ermetismo delle relazioni, in quanto la relazione, dovendo illustrare l'andamento della gestione, non poteva prescindere dalla considerazione, ad esempio, dei diversi settori di attività della società, dell'apporto fornito dalle partecipazioni, degli investimenti, dei costi, dei prezzi praticati e dei criteri seguiti nella valutazione dei beni. Tali elementi pertanto, secondo gli autori appartenenti a queste correnti dottrinali, indipendentemente da una precisa disposizione di legge, dovevano essere evidenziati nelle relazioni degli amministratori. A partire dalla seconda metà degli anni '60, la prassi caratterizzata dall'ermetismo nell'informativa di bilancio cominciò però ad incorrere in numerose sentenze sfavorevoli. L'effetto scaturito da tale indirizzo giurisprudenziale fu sicuramente una prima spinta al miglioramento dell'informativa di bilancio. Ciononostante, le società

¹⁴¹ Libonati, *ult. op. cit.*, pag. 43.

¹⁴² Castellano, *La relazione degli amministratori*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1983, II, pag. 315.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

che redigevano relazioni e conti economici ermetici rappresentavano ancora la netta maggioranza. Ormai però sia la dottrina che la giurisprudenza avevano dato chiari segnali di un'evoluzione, ormai considerata necessaria, che si realizzò, anche a livello normativo, negli anni '70 mediante l'emanazione di specifici articoli di legge disciplinanti il contenuto sia del conto economico che della relazione degli amministratori.

Dopo aver sinteticamente descritto la situazione normativa civile riguardante il bilancio di esercizio e, in particolare, il conto profitti e perdite, è necessario ora svolgere un analogo approfondimento circa il contenuto delle disposizioni tributarie che regolamentavano la determinazione del reddito imponibile. Come abbiamo evidenziato nelle pagine precedenti, il punto di svolta fiscale nel periodo qui analizzato fu rappresentato dalla promulgazione della c.d. riforma Vanoni, il cui fulcro fu la legge sulla perequazione fiscale 11/1/1951 n. 25, la quale ribaltò "la secolare concezione statolatrica del rapporto fisco-contribuente e, imponendo l'obbligo della dichiarazione annuale, (spostò) l'asse portante del prelievo dall'amministrazione finanziaria al contribuente"¹⁴³. A seguire, nel 1954, fu emanata la legge istitutiva dell'imposta sulle società, L. 6/8/1954 n. 603.

"I fondamenti della riforma riguardante la tassazione diretta dei redditi erano tre:

1. la unicità della dichiarazione dei redditi del soggetto d'imposta, ai fini dell'imposizione diretta;
2. l'obbligo annuale della dichiarazione;
3. l'introduzione del concetto di reddito effettivo, in sostituzione di quello ordinario continuativo.

In seguito all'entrata in vigore della riforma quindi, la dichiarazione annuale del contribuente [...] costituiva [...] la base fondamentale della procedura di accertamento, essendosi abolito il sistema della conferma con il silenzio del reddito dell'anno precedente: sistema che trovava la sua legittimazione nel disposto dell'art. 24 del T.U. 24/8/1877 n. 4021"¹⁴⁴.

¹⁴³ Falsitta, *Vicende, problemi e prospettive delle codificazioni tributarie in Italia*, in *Riv. Diritto tributario*, 2002, n. 3, pag. 195.

¹⁴⁴ Giorgetti, *La tassazione del reddito d'impresa*, pag. 299.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Un enorme passo avanti nel coordinamento delle molteplici disposizioni tributarie fu la promulgazione, nel 1958, del Testo unico imposte sui redditi – D.P.R. n. 645 del 29 gennaio 1958, il quale rappresentò un elemento di considerevole interesse in quanto tale T.U. “alla semplificazione, al coordinamento e alla chiarificazione dei testi normativi già in vigore accompagnò l’uso di una terminologia univoca e conforme a quella più largamente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la formalizzazione di nuove categorie e principi generali, la capacità di dare supporto e omogeneità all’intero sistema e alla abolizione delle eccessive esemplificazioni foriere del caos normativo in cui versava la disciplina pregressa”¹⁴⁵. In altre parole, “la [...] legge sulla perequazione tributaria del 1951 rappresentava solo l’inizio e la base per i successivi provvedimenti, tra cui possiamo includere l’imposta sulle società, che avrebbero portato alla riforma definitiva. Seppure Vanoni non abbia partecipato in prima persona alla redazione di questa legge, in essa è possibile cogliere numerosi elementi che comunque la riconducono allo statista: fu lui infatti a cominciare a porre le basi di questo nuovo tributo che [...] poteva essere considerato come facente parte di una sorta di secondo tempo della riforma tributaria dopo di quella che si era avuta nel 1951 con la citata legge di perequazione tributaria”¹⁴⁶.

Con la legge 25/51 e le successive riforme, la discussione dottrinale e l’intervento giurisprudenziale mirarono in modo particolare a valutare la realizzabilità di un bilancio che potesse rispondere contemporaneamente a necessità informative basate sui principi dell’economia aziendale “introitati” nel codice civile e ad esigenze di natura tributaria, senza che le une potessero influenzare, con conseguente danno, le altre. Si cercava, in altre parole, di verificare la possibilità del raggiungimento di un equilibrio più o meno stabile fra due legislazioni contraddistinte, quantomeno apparentemente, da finalità e funzioni diverse. La riforma Vanoni viene tutt’oggi ricordata come elemento di primaria rilevanza in ambito tributario non tanto per le effettive modifiche da quest’ultima introdotte, bensì per la visione che permeava tale legge. In particolare, con la riforma Vanoni “il patrimonio morale e culturale della Costituzione venne trasfuso nella legge (tributaria) detta anche della “*Perequazione tributaria*”, tesa ad assicurare l’equità della pressione fiscale. La dichiarazione dei redditi annuale passò da mero enunciato a imperativo categorico, il sistema fu improntato ai principi di progressività per classi, si ridussero le aliquote e si istituì (successivamente) un’imposta sulle società. Una riforma che resterà nella storia non già

¹⁴⁵ Falsitta, ult. *op. cit.*, pag. 199.

¹⁴⁶ Ambrosetti, *E. Vanoni e la riforma tributaria in Italia*, pag. 119.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

per la portata innovatrice dell'impianto, ma per averlo rivestito dei principi costituzionali”^{147 148}.

¹⁴⁷ Addis, M., *150 anni di Unità d'Italia. Breve viaggio fra fisco e storia*, pag. 19.

¹⁴⁸ Se da un lato molti studiosi ritennero la riforma Vanoni un elemento innovativo e positivo del nostro sistema tributario, dall'altro molte furono le critiche sollevate nei confronti della legge n. 25/51. Tali critiche sono ben sintetizzate da Bottarelli: “È certo che le due relazioni generali di Cosciani e Visentini alla Commissione Vanoni pongono le premesse per quello che diverrà il dibattito sulla configurazione che il sistema tributario dovrebbe assumere con la riforma tributaria. Dibattito che prende le mosse da una differente considerazione delle problematiche inerenti le imposte dirette, il ruolo e l'obiettivo loro assegnato e che spinge gli autori a sostenere e proporre soluzioni parzialmente diverse sia nella impostazione generale che con riferimento agli aspetti più puntuali. La posizione e, nel contempo, la divergenza tra i due rappresentano il filo conduttore intorno al quale ruoteranno, negli anni, le adesioni dei diversi studiosi e le diverse proposte. Lo stesso Vanoni espone, nell'ottobre del 1948, alla Camera quelle che riteneva dovessero essere le linee di una riforma che trovavano fondamento nella “personalizzazione” dell'imposizione diretta, aderendo così alle linee già indicate dalla relazione Cosciani e spingendosi addirittura oltre sulla strada del riconoscimento di una minore importanza dell'imposta proporzionale sul reddito rispetto a quella progressiva. Inutile dire che le obiezioni sollevate alle proposte di Vanoni in tema di impraticabilità dello spostamento dell'onere dai redditi minori a quelli più elevati a causa della distribuzione dei redditi esistente nel paese, di pericolo che si riproducesse un trasferimento ulteriore di oneri dall'imposizione diretta a quella indiretta sui consumi, di impossibilità per l'amministrazione finanziaria di verificare una imposta “personale” e progressiva sul reddito con riferimento alla totalità dei contribuenti determinarono il fallimento della riforma nella sua organicità. Né gli fu possibile portare a termine la riforma avviata da De Stefani La riforma Vanoni sulla “perequazione tributaria” perde così il significato di unitarietà e completezza con cui era stata originariamente concepita (e riesce solo a porre alcune premesse per uno spostamento futuro del carico fiscale verso l'imposta personale), tanto che la riforma viene comunemente riconosciuta per la sola “introduzione dell'obbligo di dichiarazione dei redditi”. Per Vanoni erano certamente evidenti le “aree grigie” su cui intervenire: eccessiva imposizione reale ed indiretta, evasione diffusa, sperequazione dei trattamenti; così che l'approvazione della legge sulla perequazione tributaria è volta a colmare alcune di queste distorsioni. In particolare l'obbligo di dichiarazione esteso a tutti i soggetti, che si viene a configurare come base per gli accertamenti fiscali sulla base del metodo analitico, la diminuzione dell'onere delle imposte dirette, l'innalzamento dell'area di esenzione e le ulteriori detrazioni per l'imposta complementare, gli elementi di progressività e di “personalità” per l'imposta di ricchezza mobile, così come le critiche alla legislazione complessa e l'indicazione della codificazione permanente quale garanzia di certezza nella applicazione dei tributi sono tra gli elementi più significativi dell'opera di Vanoni. Vanoni contava sul senso di responsabilità sia dell'Amministrazione finanziaria sia dei contribuenti, coerentemente con quella concezione del diritto tributario a cui aveva fortemente contribuito: il diritto tributario non come diritto eccezionale, ma come disciplina del concorso alla spesa pubblica, come dovere di solidarietà. Quando all'inizio degli anni '40 si discuteva se la riforma tributaria dovesse essere fortemente contribuito: il diritto tributario non come diritto eccezionale, ma come disciplina del concorso alla spesa pubblica, come dovere di solidarietà. Ma quale era stata l'influenza esercitata dalle posizioni di Visentini e Cosciani nel delinearli delle proposte di Vanoni e degli altri? Quali erano le effettive divergenze che avevano condotto i due studiosi a posizioni di fatto contrapposte? Visentini muoveva sicuramente dalla considerazione che era illusorio perseguire la giustizia tributaria attraverso l'accentuazione della personalizzazione dell'imposizione diretta: riteneva, infatti, inopportuna l'introduzione di elementi di personalità nell'imposta proporzionale⁴¹ per problemi legati all'amministrazione finanziaria (che si troverebbe a far fronte ad accertamenti dei singoli redditi oltre che alle richieste di rimborso generate dalla presenza di “condizioni soggettive”), per la presenza di maggiori rischi di evasione e sperequazione, ma anche per le connesse implicazioni in termini di nominatività “obbligatoria”. Così facendo riteneva che non si sarebbe fatto altro che spostare (maggiormente) l'onere dall'imposizione diretta a quella indiretta. Ancora, la constatazione dell'insuccesso dell'imposizione personale preesistente lo spingeva a criticare fortemente lo spostamento di tutta l'imposizione diretta in direzione della personalità; ritenendo altresì utile l'abbandono dei pregiudizi nei confronti della regressività dell'imposta indiretta, che avrebbe potuto essere opportunamente trasformata con elementi di progressività. Il ruolo che riconosce ad una eventuale maggiore imposizione sui redditi più elevati trova fondamento esclusivamente nella maggiore capacità contributiva mentre nega l'assegnazione di un qualsiasi principio redistributivo. Visentini assume una posizione nettamente contraria alla ipotizzata concentrazione dell'imposizione diretta in una unica imposta personale e progressiva motivando il suo dissenso con la presenza

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

È da ricordare che con la riforma Vanoni del 1951 per la prima volta furono poste norme specifiche riguardanti la valutazione del magazzino. In particolare, l'art. 8 della L. 25/1951 stabiliva che:

Art. 8 L. 25/51

La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, con effetto dal 1950, alle materie prime ed alle merci, in base ai

di una distribuzione e livello medio dei redditi tali da impedire il trasferimento dell'onere tributario dai redditi meno elevati a quelli più elevati⁴³. Accanto a queste osservazioni pone alcune considerazioni di favore al mantenimento dell'imposizione proporzionale reale, di una imposta autonoma personale e progressiva sul reddito totale, ma solo sui redditi superiori ad 1-1,5 milioni (quindi su pochi redditi) e con accertamento diverso rispetto a quello delle imposte reali, sottolineando nel contempo la necessità di una riduzione delle aliquote, quale premessa per spingere i contribuenti a dichiarazioni veritiere e, conseguentemente, per ridimensionare notevolmente il numero degli accertamenti da effettuare. Dall'altra Cosciani poneva, invece, molta enfasi al miglioramento della distribuzione dell'onere fiscale tra i contribuenti che riteneva del tutto irrazionale e sottolineava gli inconvenienti del sistema vigente con riferimento agli aspetti di discriminazione quantitativa e qualitativa. Sotto l'aspetto quantitativo l'inconveniente *strutturale* derivava, secondo Cosciani, dallo scarso peso riconosciuto agli elementi di "personalità" delle imposte, quindi in palese divergenza con quanto sostenuto da Visentini. Cosciani sottolineava, infatti, che il sistema era caratterizzato da prevalenza di imposte reali, da scarsa progressività, da scarse detrazioni, da eccessivo peso dell'onere sulle imprese rispetto alle famiglie, da accertamento alla fonte ma con scarsa riscossione alla percezione, oltre che dall'esistenza di spequazioni legate ai diversi accertamenti su redditi effettivi e su redditi forfetari, e alla diversità di aliquote nelle imposte; tutti aspetti di cui attribuiva la responsabilità alla mancata personalizzazione. Ancora, sotto il profilo della discriminazione qualitativa, riteneva che la presenza di aspetti distorsivi dovesse essere imputata all'esistenza di imposte patrimoniali con il solo carattere della occasionalità. Cosciani si pone, nella proposizione delle scelte relative al sistema tributario, in modo molto più radicale sostenendo che quanto dovrebbe essere intrapreso non può che essere una *riforma strutturale* con accentuazione della progressività e della personalità delle imposte: la necessità di una revisione radicale per correggere e migliorare la razionalità del sistema tributario. Riforma da attuare in due fasi distinte cosicché si possa procedere, in un primo momento, alla introduzione di quella parte di riforma che non va a compromettere il gettito migliorando, nel contempo, gli accertamenti e, in un secondo momento, con la vera e propria riforma strutturale, ponendo particolare attenzione alla accentuazione della personalità e della progressività. L'ipotizzata riforma avrebbe dovuto trovare concretizzazione in una articolata presenza di imposte, di cui l'imposta sul reddito ne costituiva il fulcro. La base delle imposte dirette doveva essere, quindi, rappresentata dalla imposta generale sul reddito quale possibile risultato di una modifica della struttura della imposizione reale esistente sui singoli cespiti e che avrebbe dovuto riassumere in sé caratteristiche di: uniformità di aliquote, omogeneità del concetto di reddito, accertamento ampio e applicazione dell'imposta alla fonte, spostamento del soggetto passivo (e quindi della pressione fiscale) dal produttore di reddito al beneficiario del reddito stesso, personalizzazione dell'imposta. Una volta "attuata l'imposta proporzionale su basi personali, e congegnata questa imposta in modo da attuare una rapida progressività sui redditi minori per effetto delle detrazioni di somme fisse, l'imposta personale poteva venire congegnata in modo da tassare solo un numero di contribuenti molto limitato". Così Cosciani definisce l'imposta personale progressiva sul reddito globale che configura come sovrimposta a quella proporzionale, con base imponibile che coincide con quella della proporzionale e soggetti passivi come nella "complementare", ma tenendo ben presenti i problemi legati all'accertamento (e, infatti, esclude l'accertamento induttivo come mezzo per la determinazione normale della base imponibile) e al trattamento dei titoli". Bottarelli S., *Fra riforme mancate e riforme attuate. Da Vanoni alla riforma degli anni '70*, Quaderni del dipartimento di economia politica, Università di Siena, quaderno n. 434, settembre 2004, pag. 18 e ss.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo. Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.

Dalla lettura dell'art. 8 L. 25/1951 si nota come il legislatore tributario abbia in parte ripreso quanto imposto dall'art. 2425 del c.c. (secondo il quale "le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio"), riuscendo a rendere la normativa più completa con l'aggiunta di alcune specificazioni riguardanti la determinazione del costo/prezzo desunto dall'andamento del mercato.

L'articolo 12, inoltre, interveniva per la prima volta in maniera diretta sulla problematica degli ammortamenti, stabilendo che:

Art. 12 L.25/51

Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1946, nonché degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti effettuati a decorrere dalla stessa data, può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo è computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui è stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa. Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, la detrazione è ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tali disposizioni furono in parte modificate con le successive riforme del 1954 e del 1958 e rese più complete dall'emanazione di una serie di norme atte a disciplinare analiticamente i vari elementi reddituali, positivi e negativi, rilevanti ai fini fiscali. Con la riforma del 1954, istitutiva dell'imposta sulle società, si risolse in maniera positiva la diatriba dottrinale che aveva contraddistinto gli anni precedenti. Con l'emanazione della L. 6/8/1954 n. 603 si pose fine al dubbio circa la possibilità di riconoscere a società ed enti una personalità ben distinta da quella dei partecipanti al capitale sociale. "Il motivo della personalità non

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

solo giuridica, ma anche economica delle società di capitali, distinta da quella di soci azionisti, costituì l'argomento principale e dominante di tutta la giustificazione della nuova imposta¹⁴⁹.

L'imposta sulle società aveva "carattere personale e [...] soggettivo: ed infatti l'art. 1¹⁵⁰ della legge istitutiva non diceva che è istituita un'imposta sul reddito, sul patrimonio o sul capitale, ma un'imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio, e che erano assoggettate all'imposta anche le società ed associazioni estere [...]. In linea generale si può dire che questi soggetti sono le persone giuridiche; però questo principio generale subiva delle estensioni, in quanto venivano assoggettati al nuovo tributo anche enti che non avevano personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, sia pure unilaterale o imperfetta, e delle limitazioni perché alcune persone giuridiche erano escluse o esentate dall'applicazione del tributo"¹⁵¹.

La nuova imposta¹⁵² colpiva sia il reddito che il patrimonio sociale. In particolare, l'art. 4 stabiliva che il patrimonio imponibile era costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- a. capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;
- b. riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività ed a favore di terzi;
- c. utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

¹⁴⁹ Boidi, *L'imposta sulle società e sulle obbligazioni*, pag. 21.

¹⁵⁰ Art. 1 L. 603/54: "È istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 1954, una imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorché esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

¹⁵¹ Napolitano-Castelli, *L'imposta sulle società*, pag. 23.

¹⁵² "Anteriormente all'anno 1877, mancavano distinzioni sul trattamento delle società e soggetti individuali. Successivamente, si sono poste differenziazioni di carattere formale più che sostanziale. Ciò avvenne per l'evolversi del soggetto societario. Intatti, evolutosi l'istituto societario, obbligata la società ad osservare determinate forme giuridiche ed a rendere pubbliche le risultanze aziendali, la norma tributaria non poteva che prestare ad esso la dovuta attenzione, relativamente alla determinazione del reddito fiscale. Poi si passò più avanti, presentandosi la necessità di rispettare tale documento (il bilancio) e di prenderlo in ogni caso a base della tassazione; si giunse quindi alla tassazione delle società in base al bilancio. Dall'aspetto puramente formale, si passò all'aspetto sostanziale: esame approfondito del bilancio per la ricerca del giusto reddito fiscale; tassazione differenziale delle società. Il culmine di questa differenziazione lo troviamo del 1954 con la istituzione della nuova imposta: l'imposta sul patrimonio e sul reddito delle società. L'imposta sulle società, è vero che si giustifica con la esistenza della imposta complementare per i privati, ma essenzialmente, oltre che come tributo sostitutivo, si giustifica per rendere operante il principio della differenziazione del soggetto societario, soggetto di maggior capacità contributiva". Castaldo, *La verifica contabile fiscale*, pag. 220.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

Dalla somma indicata nel comma precedente si dovevano detrarre:

- a. le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;
- b. una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione; i relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrevano a formare il patrimonio imponibile.

Per quanto riguarda le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2, il capitale imponibile era costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi fossero superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

L'art. 5 invece disciplinava la determinazione del reddito imponibile, il quale risultava composto dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- a. risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B; per le società cooperative di consumo non si dovevano comprendere nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di esercizio venivano restituiti agli acquirenti soci in proporzione degli acquisti fatti;
- b. redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;
- c. redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;
- d. interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere a), b) e c), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria B;
- e. stipendi, compensi ed assegni, che non avessero rappresentato semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedevano le normali retribuzioni valutate, ogni volta che fosse stato possibile, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgevano mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative fossero state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente, salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro e loro consorzi ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Ai fini dell'articolo 5 si dovevano computare anche i redditi che in forza di leggi speciali erano esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godevano di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta. Dall'importo che risultava si dovevano detrarre le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorché riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si era tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni dell'art. 5 si applicavano anche nei confronti delle società ed associazioni estere oggetto d'imposta (e individuate nell'art. 2 della L. 603/54).

L'art. 6 stabiliva che l'imposta si doveva applicare con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'art. 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'art. 5 che eccedeva il 6 per cento del patrimonio imponibile. Per le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applicava sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e sulla parte di reddito che eccedeva il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 4 con aliquota ridotta al 7,50 per cento, sempre che ricorressero le condizioni previste dall'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b).

L'introduzione dell'imposta sulle società fu considerata da molti studiosi un elemento di perequazione tributaria. A questo riguardo si possono ricordare le parole di Napolitano-Castelli, i quali, in maniera sintetica ma molto efficace, affermarono che la legge era stata promulgata per conseguire 5 specifici obiettivi:

1. "l'imposta era diretta ad eliminare la sperequazione che [...] si verificava (precedentemente) nei riguardi dell'imposizione personale sul reddito tra persone fisiche e persone giuridiche;
2. la nuova imposta teneva conto della maggiore capacità contributiva che sussisteva nelle persone giuridiche per la possibilità di raccolta di capitali, per la potenziale durata illimitata e per la migliore organizzazione;
3. la persona giuridica (nel periodo antecedente alla legge) non era mai soggetta a quella periodica imposizione sul patrimonio che è costituita dalla imposta di successione;
4. l'imposta aveva carattere surrogatorio dell'imposta di registro per il trasferimento delle quote;
5. il numero delle società si era andato moltiplicando non sempre per nuove iniziative, segno evidente di un certo privilegio che derivava dall'adozione della forma societaria"¹⁵³.

¹⁵³ Napolitano-Castelli, *L'imposta sulle società*, pag. 28.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

Certamente più completa ed esaustiva appare la normativa riguardante la determinazione del reddito imponibile ritraibile dal bilancio contenuta nel T.U. del 1958. In tale legge infatti si riscontrano specifiche disposizioni atte a regolamentare la rilevanza fiscale dei seguenti elementi:

- ricavi (art. 91)
- plusvalenze (artt. 100 e 106)
- sopravvenienze attive (artt. 100 e 106)
- riserve occulte (art. 107)
- spese e passività (artt. 91, 96 e 97)
- ammortamenti (art. 98)
- perdite (art. 99)
- interessi passivi (art. 110)
- merci e lavori in corso (artt. 102 e 114)
- titoli (art. 103)
- minusvalenze (art. 101)

A partire dal 1958, si assiste quindi ad una situazione caratterizzata da:

1. assenza di una qualsivoglia normativa civile circa contenuto/struttura del conto profitti e perdite;
2. presenza dell'art. 2425 c.c. con cui venivano fissati limiti massimi connessi alla valutazione dei principali elementi patrimoniali attivi e passivi;
3. ed infine, vigenza del T.U. L. 645/58 con il quale si disciplinava in maniera sufficientemente analitica, seppur lacunosa rispetto alle normative successivamente varate, la determinazione del reddito imponibile.

Poiché scopo di questo lavoro è identificare la presenza di inquinamento da norme fiscali nel bilancio civilistico, è necessario comprendere appieno il reale rapporto che, a seguito della promulgazione del T.U. 645/58, venne ad instaurarsi fra bilancio d'esercizio e reddito fiscale. La mera elencazione delle poste disciplinate dal T.U. non appare, com'è ovvio, sufficiente per comprendere se negli anni '50 e '60 si potesse effettivamente parlare di interferenze fiscali nel bilancio.

Come vedremo nelle pagine successive, un discorso a parte va fatto circa la prassi che in quegli anni si era instaurata nel rapporto impresa/fisco, prassi derivante dall'elevata evasione che in quegli anni si registrava a livello nazionale. A questo specifico problema saranno dedicate alcune considerazioni che svilupperemo successivamente. Per ora il nostro obiettivo è comprendere se, nel trentennio qui considerato (dall'inizio degli anni '40 fino all'entrata in vigore

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

della c.d. riforma Visentini e della legge 216/1974), la redazione del bilancio fosse influenzata dalla normativa fiscale, ossia se, per svariati motivi, le norme tributarie fossero introitate in maniera inopportuna nella stesura dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite disciplinati dagli artt. 2423 e ss. c.c.

Come già ricordato nelle pagine precedenti, fra il 1942 e il 1951 il reddito imponibile era disciplinato dal T.U. del 1877 e, di conseguenza, l'unica variabile introdotta nella legislazione nel periodo qui considerato rispetto ai decenni precedenti fu una disciplina dei criteri di valutazione o, per meglio dire, l'imposizione di limiti massimi applicabili a questi ultimi. La totale assenza di una qualsivoglia normativa riguardante il contenuto del conto profitti e perdite rendeva la situazione, da questo punto di vista, analoga a quella del periodo ante promulgazione codice civile: ogni azienda poteva redigere a suo piacimento un conto economico a risultati lordi, in cui il concetto di "lordo" era variamente interpretato. Quindi, per quanto riguarda il periodo post promulgazione codice civile e ante riforma Vanoni, le considerazioni effettuate nel precedente paragrafo in merito ad un'ipotetica presenza di interferenze fiscali nel bilancio di esercizio possono essere riproposte in maniera praticamente analoga.

Più interessante è invece approfondire la tematica oggetto del nostro interesse nel periodo post emanazione del T.U. del 1958, il quale al suo interno, seppur con modifiche, integrazioni e norme complementari prima inesistenti, coordinò e codificò le disposizioni contenute nella legge sulla perequazione tributaria, in genere definita "riforma Vanoni" (L. 11/1/1951 n. 25), e nella legge disciplinante l'imposta sulle società L. 6/8/1954 n. 603, la quale rappresentò "il frutto di un lungo cammino dottrinale e giurisprudenziale di elaborazione del disposto di cui all'art. 30 della legge sull'imposta di ricchezza mobile, il quale assoggettava ad imposta il risultato di bilancio quale utile sociale e a prescindere dalla sua destinazione, appuntando quindi il prelievo sul complessivo prodotto sociale, riguardato nella sua consistenza contabile"¹⁵⁴. Tale coordinazione normativa fiscale portò, come già detto, all'emanazione del Testo unico imposte sui redditi – D.P.R. n. 645 del 29 gennaio 1958.

Prima di effettuare qualsivoglia considerazione in merito all'ipotetica presenza di inquinamento fiscale nel bilancio di esercizio, è opportuno ricordare che, nell'epoca storica qui analizzata, "il bilancio, sotto l'aspetto giuridico, (era) considerato il documento contabile che riassume i risultati dell'esercizio sociale. Tale [era] lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite [...]. La legge fiscale

¹⁵⁴ Padovani, ult. *op. cit.*, pag. 18.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

non (faceva) specificazione alcuna del detto documento contabile, che (era) chiamato¹⁵⁵ semplicemente bilancio, oppure bilancio e conto profitti e perdite ed anche rendiconto¹⁵⁶.

Nell'art. 8 del T.U. del 1958 i soggetti passivi tassabili in base al bilancio erano così individuati:

- a. le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici costituite nel territorio dello Stato;
- b. le società costituite all'estero in uno dei tipi indicati dalla lettera a), che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato;
- c. le altre persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato, tenute per legge o per statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto.

Per aziende ed istituti di credito s'intendevano le società, gli enti e le imprese indicati dagli artt. 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, e dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Il sopracitato art. 8 stabiliva inoltre che, ove non fosse diversamente disposto, le norme del Testo Unico che facevano riferimento alle imprese commerciali si sarebbero dovute applicare anche ai soggetti indicati dai commi terzo e quarto che esercitavano attività commerciali, e quelle che facevano riferimento ai soggetti tassabili in base al bilancio si dovevano applicare anche alle aziende e agli istituti di credito rientranti nelle categorie indicate dal terzo comma.

L'art. 104 (Tassazione facoltativa in base al bilancio) inoltre stabiliva che le imprese commerciali non rientranti fra i soggetti tassabili in base al bilancio potevano optare per la tassazione in base al bilancio, dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. La comunicazione, se non revocata, valeva anche per gli esercizi successivi. Le imprese che si avva-

¹⁵⁵ Articolo 119 T.U. del 1958 - Accertamento analitico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio. I redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze del bilancio e del costo profitti e perdite o del rendiconto.

L'Amministrazione finanziaria può controllare le voci del bilancio sulla scorta dei libri, scritture e documenti contabili e controllare le registrazioni contenute nelle scritture stesse in base agli elementi e dati concreti raccolti d'ufficio.

Quando risulta che sono indicate spese e perdite inesistenti o superiori a quelle effettive, che sono omesse o indicate in modo inesatto le entrate ovvero che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'ufficio procede anche induttivamente alla integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte.

¹⁵⁶ Pellingra, La determinazione analitica e induttiva del reddito fiscale nell'imposizione tributaria, pag. 21.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

levano della facoltà prevista nel comma precedente dovevano allegare alla dichiarazione copia del bilancio e del conto profitti e perdite. La facoltà prevista dal primo comma spettava anche alle società costituite all'estero aventi nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, a condizione che il bilancio da allegare alla dichiarazione fosse pubblicato ai sensi dall'art. 2506 del codice civile e ponesse in separata evidenza gli elementi necessari per la determinazione del reddito tassabile in Italia.

Per completezza si deve ricordare che la legge fiscale disponeva, ai sensi dell'art. 43 T.U. 45/58, che i soggetti tassabili in base al bilancio dovessero tenere, "oltre ai libri ed alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o di leggi speciali:

- a. un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;
- b. una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;
- c. un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento, dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;
- d. apposite registrazioni cronologiche, contenenti l'indicazione nominativa dei percipienti, del loro domicilio fiscale e degli importi pagati a ciascuno, di tutte le somme pagate a persone fisiche, iscritte o non in albi professionali, registri di imprese e simili:
 1. a titolo di compenso, rimborso di spese o altro in dipendenza di prestazioni d'opera professionale, artistica, intermediaria o di qualsiasi altra natura;
 2. a titolo di diritti d'autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
 3. a titolo di interesse, commissione, premio, provvigione e simili in dipendenza dell'accettazione di fondi in deposito, prestito, cauzione o conto corrente, quali che siano la forma, la denominazione e le modalità del rapporto"¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Art. 43 L. 645/58.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

In base al dettato dell'art. 43 L. 645/58, questa disposizione non doveva essere applicata ad aziende/istituti di credito.

I soggetti che esercitavano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi dovevano tenere apposite registrazioni di magazzino che indicassero, distintamente per quantità e qualità, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle merci destinate ad essere consumate per la produzione, e che permettessero di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali. Anche i soggetti che esercitavano attività intermediarie nella circolazione dei beni dovevano tenere registrazioni di magazzino che indicassero, distintamente per quantità e qualità, i movimenti delle merci e permettessero di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.

Obiettivo di tale norma era, ovviamente, rendere più agevole l'accertamento della veridicità delle determinazioni quantitative del reddito imponibile derivante dall'output delle scritture contabili di contabilità generale, ossia dal bilancio di esercizio.

A parte le suddette specificazioni integrative riguardanti la tenuta di registri/documenti di carattere meramente fiscale, è possibile affermare che, nel ventennio qui analizzato, il bilancio di esercizio rappresentasse, per i soggetti tassati in base a tale documento, l'elemento base al fine della determinazione del reddito imponibile. A questo punto, per comprendere se, dopo l'emanazione del T.U. 645/58, fosse possibile ipotizzare un inquinamento fiscale del bilancio pubblico redatto ex artt. 2423 e ss. c.c., è necessario fare innanzi tutto un confronto fra i criteri valutativi tributari e i limiti massimi identificati dall'art. 2425 c.c. Solo dopo un simile confronto sarà possibile approfondire la tematica delle c.d. interferenze tributarie nel bilancio di esercizio.

Per facilitare il confronto fra i criteri valutativi civili e i principi imposti dal legislatore fiscale, si considererà dapprima il contenuto dei vari articoli fiscali, il quale verrà raffrontato in modo diretto con la disposizione stabilita dall'art. 2425 c.c. Solo successivamente si verificherà se quanto regolamentato dal T.U. 645/58 disciplinasse in maniera totale ed esaustiva tutte le valutazioni soggettive e le poste oggettive fondamento delle voci del bilancio, inteso quale strumento di gestione e di informazione verso l'esterno e, per ciò stesso, redatto in base alle norme civili integrate e interpretate, per quanto possibile, da corretti principi economico-aziendali.

Al fine di evitare noiose elencazioni di articoli di legge, si raggrupperanno gli argomenti secondo la logica contabile e si effettuerà il raffronto diretto fra disposizione tributaria e norma civile.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Rimanenze finali di materie prime, merci e lavori in corso

Codice civile – Art. 2425 c.c. T.U. 645/58

Le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio

Articolo 102 - Valutazione delle materie prime e delle merci. La valutazione delle materie prime e delle merci è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità al comma precedente può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Nel caso di diminuzione della quantità, si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.

Titoli e partecipazioni

Codice civile – Art. 2425 c.c. T.U. 645/58

Il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea. Le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quale si riferiscono

Articolo 103 - Valutazione dei titoli. La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio. Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente. Il contribuente ha tuttavia facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purché ne abbia dato comunicazione scritta all'ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo. La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi. Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dall'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità alle disposizioni dei commi precedenti può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Plusvalenze e minusvalenze

Codice civile – Art. 2425 c.c. T.U. 645/58

Assenza di riferimenti specifici

Articolo 100 - Plusvalenze e sopravvenienze imponibili. Concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze, compreso l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Nei confronti delle società indicate dall'art. 2200 del codice civile si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze sono imponibili anche se distribuite ai soci prima del realizzo dei beni. Concorrono altresì a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio dell'impresa, comprese quelle derivanti da recupero a qualsiasi titolo di somme ammesse in detrazione in precedenti esercizi e quelle derivanti da sopravvenuta insussistenza di passività. Articolo 101 - Minusvalenze detraibili. Agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, fermo restando il disposto dall'art. 99, esclusivamente le minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso, determinate secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103. Articolo 106 - Plusvalenze e sopravvenienze imponibili. Le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel quale sono realizzate, distribuite o iscritte in bilancio. Concorrono altresì a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive comunque conseguite nell'esercizio. Per i soggetti indicati all'art. 104 la disposizione del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni relativi all'impresa ed alle sopravvenienze conseguite nell'esercizio di essa. Articolo 99 - Perdite. Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di essi ad un prezzo inferiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito, le perdite su crediti e le altre perdite inerenti all'attività produttiva del reddito.

Spese, passività

Codice civile – Art. 2425 c.c. T.U. 645/58

Assenza di riferimenti specifici

Articolo 96 - Spese generali. Le spese generali dell'impresa sono detraibili nei limiti della quota imputabile alle attività produttive dei redditi soggetti all'imposta.

Ammortamenti

Codice civile – Art. 2425 c.c. T.U. 645/58

Gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante la iscrizione al passivo di un fondo ammortamento.

Articolo 98 - Ammortamenti. Le quote annuali di ammortamento dei costi ammortizzabili a norma degli articoli 2425 numeri 1, 3 e 7, e 2427 del codice civile, calcolate in relazione alla durata dei cespiti, sono determinati a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti. Le spese incrementative, comprese quelle di manutenzione straordinaria, sono detraibili in ragione di quote annuali determinate in relazione alla residua durata dei cespiti ai quali si riferiscono, compreso l'eventuale prolungamento della durata stessa conseguente alle spese effettuate. Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti e degli ampliamenti, trasformazioni e ricostruzioni di impianti esistenti può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. In tal caso l'ammortamento ha inizio dall'esercizio nel quale la spesa è stata sostenuta e si aggiunge alle quote normali, nel detto esercizio e nei tre successivi, una ulteriore quota non superiore al quindici per cento della spesa. Il contribuente deve esercitare la facoltà prevista nel comma precedente all'atto della dichiarazione annuale, indicando le quote di maggior ammortamento delle quali chiede la detrazione. Articolo 109 - Svalutazioni, ammortamenti, e spese. Non sono detraibili: a) le minusvalenze derivanti da svalutazioni non registrate in conformità alla disposizione del secondo comma dall'art. 44; b) gli ammortamenti non registrati in conformità alla disposizione del secondo comma dall'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione della lettera c) dall'art. 43¹⁵⁸; c) le spese indicate alla lettera d) dall'art. 43 non risultanti dalla prescritta registrazione cronologica.

¹⁵⁸ Articolo 44 - Regole sulla tenuta delle scritture contabili.

Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio debbono essere tenute in modo che se ne possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio.

Le valutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categorie di cespiti omogenei rispetto alla loro natura ed al periodo di ammortamento.

Il libro degli inventari, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei cespiti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione degli uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dall'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile. Al prospetto dei cespiti ammortizzabili si applicano le disposizioni degli articoli 2215 e 2220 del codice civile.

Articolo 43 - Scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono tenere, oltre ai libri ed alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o di leggi speciali:

- a) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;
- b) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;
- c) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento, dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;
- d) apposite registrazioni cronologiche, contenenti l'indicazione nominativa dei percipienti, del loro do-

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Crediti

Codice civile – Art. 2425 c.c. T.U. 645/58

I crediti devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione

Articolo 99 - Perdite. Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di essi ad un prezzo inferiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito, le perdite su crediti e le altre perdite inerenti all'attività produttiva del reddito.

Obbligazioni emesse

Codice civile – Art. 2425 c.c. T.U. 645/58

L'eventuale differenza in più fra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritto in una apposita posta a dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento

Articolo 98 - Ammortamenti. Le quote annuali di ammortamento dei costi ammortizzabili a norma degli articoli 2425 numeri 1, 3 e 7, e 2427 del codice civile, calcolate in relazione alla durata dei cespiti, sono determinati a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti. Le spese incrementative, comprese quelle di manutenzione straordinaria, sono detraibili in ragione di quote annuali determinate in relazione alla residua durata dei cespiti ai quali si riferiscono, compreso l'eventuale prolungamento della durata stessa conseguente alle spese effettuate. Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti e degli ampliamenti, trasformazioni e ricostruzioni di impianti esistenti può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. In tal caso l'ammortamento ha inizio dall'esercizio nel quale la spesa è stata sostenuta e si aggiunge alle quote normali, nel detto esercizio e nei tre successivi, una ulteriore quota non superiore al quindici per cento della spesa. Il contribuente deve esercitare la facoltà prevista nel comma precedente all'atto della dichiarazione annuale, indicando le quote di maggior ammortamento delle quali chiede la detrazione.

micilio fiscale e degli importi pagati a ciascuno, di tutte le somme pagate a persone fisiche, iscritte o non in albi professionali, registri di imprese e simili:

- 1) a titolo di compenso, rimborso di spese od altro, in dipendenza di prestazioni d'opera professionale, artistica, intermedia o di qualsiasi altra natura;
- 2) a titolo di diritti d'autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
- 3) a titolo di interesse, commissione, premio, provvigione e simili in dipendenza dell'accettazione di fondi in deposito, prestito, cauzione o conto corrente, quali che siano la forma, la denominazione e le modalità del rapporto. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituti di credito.

I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi debbono tenere apposite registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantità e qualità, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali. I soggetti che esercitano attività intermedie nella circolazione dei beni debbono tenere registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantità e qualità, i movimenti delle merci e permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Costi immateriali

Codice civile – Art. 2425 c.c.

I diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere ridotto in proporzione della loro durata o della diminuzione della loro utilizzazione.

T.U. 645/58

Articolo 97 - Spese pluriennali. Le spese che si riferiscono a più esercizi sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi. Le spese relative alla costituzione ed all'aumento di capitale delle società sono detraibili nei cinque esercizi successivi a quello in cui sono state sostenute, in misura non superiore ad un quinto per ciascuno di essi. La disposizione del primo comma si applica anche per le indennità spettanti legalmente o contrattualmente al personale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le quote imputabili a ciascun esercizio sono determinate in relazione alla situazione giuridica dei singoli dipendenti, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. Articolo 98 - Ammortamenti. Le quote annuali di ammortamento dei costi ammortizzabili a norma degli articoli 2425 numeri 1, 3 e 7, e 2427 del codice civile, calcolate in relazione alla durata dei cespiti, sono determinati a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti. Le spese incrementative, comprese quelle di manutenzione straordinaria, sono detraibili in ragione di quote annuali determinate in relazione alla residua durata dei cespiti ai quali si riferiscono, compreso l'eventuale prolungamento della durata stessa conseguente alle spese effettuate. Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti e degli ampliamenti, trasformazioni e ricostruzioni di impianti esistenti può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. In tal caso l'ammortamento ha inizio dall'esercizio nel quale la spesa è stata sostenuta e si aggiunge alle quote normali, nel detto esercizio e nei tre successivi, una ulteriore quota non superiore al quindici per cento della spesa. Il contribuente deve esercitare la facoltà prevista nel comma precedente all'atto della dichiarazione annuale, indicando le quote di maggior ammortamento delle quali chiede la detrazione.

Oneri finanziari

Codice civile – Art. 2425 c.c.

Assenza di riferimenti specifici

T.U. 645/58

Articolo 110 - Interessi passivi. Gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito soggetto alla imposta e l'ammontare complessivo dei ricavi lordi.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

A completamento del quadro d'insieme delle norme riguardanti la determinazione del reddito imponibile, si deve menzionare l'art. 91 T.U., dal quale si evince che:

Articolo 91 - Reddito netto

Il reddito netto è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito.

Da quanto sopra esposto in maniera sintetica si capisce che c'erano evidenti e rilevanti differenze fra il disposto della norma tributaria e i principi base che avrebbero dovuto, quantomeno in teoria, costituire la base fondante del bilancio di esercizio.

Specificatamente in relazione alla problematica della presenza/assenza di interferenze fiscali nel bilancio pubblico, è utile approfondire cinque particolari poste di bilancio:

1. crediti
2. fondi rischi e oneri futuri
3. ammortamenti
4. rimanenze finali
5. interessi passivi

Dall'analisi di tali poste si può comprendere quanto fosse ampia la possibilità e/o realizzabilità di inquinamento tributario nel bilancio di esercizio negli anni '50 e '60. Al fine di evitare *misunderstandings*, è opportuno ricordare nuovamente che l'obiettivo di questo testo è indagare sulla presenza di interferenze fiscali nei bilanci, intese non tanto come semplici modifiche di poste civili motivate da "pura" evasione fiscale derivante da mancata fatturazione e/o inserimento o sopravvalutazione di costi inesistenti, bensì come variazioni di poste reddituali derivanti da valutazioni dettate da norme tributarie anziché dalle corrette disposizioni civili. In altre parole, come si è già fatto presente più volte, nelle prossime pagine non affronteremo il tema dei riflessi in bilancio della "tradizionale" evasione fiscale compiuta attraverso mancata fatturazione o rilevazione di fatture di acquisto non corrispondenti a reali fattori produttivi in entrata, ma concentreremo la nostra attenzione esclusivamente sull'inquinamento tributario dello stato patrimoniale e del conto economico attuato con un metodo che potremmo definire "più raffinato", ossia attraverso l'applicazione dei criteri valutativi fiscali anziché dei principi economici imposti dal codice civile.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Per ovvie ragioni non ripeteremo quanto già esposto nelle tabelle delle pagine precedenti, bensì ci limiteremo a fare alcune considerazioni generali sulle specifiche poste di bilancio e/o a menzionare norme o principi non contenuti in modo esplicito nel codice e del Testo Unico del 1958 (e, per tale motivo, non riportati nelle tabelle suddette).

La nostra analisi inizia dagli ammortamenti dei costi pluriennali materiali, in quanto anche attualmente tale costo rappresenta una delle poste che più frequentemente genera interferenze fiscali nel bilancio delle imprese.

In primo luogo, come già evidenziato nelle pagine precedenti, è necessario tenere presente che la detraibilità delle quote di ammortamento era subordinata a quanto stabilito dagli artt. 44 e 43 del T.U. 645/58. Tali costi erano pertanto fiscalmente deducibili solo se:

1. le valutazioni dei beni pluriennali, le rivalutazioni di questi ultimi e gli ammortamenti comparivano nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categoria di cespiti omogenei rispetto alla loro natura e al periodo esercizio (art. 44 T.U.);
2. tali valori erano regolarmente registrati nel libro dei cespiti ammortizzabili, nel quale dovevano risultare, distintamente per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ogni esercizio e le riduzioni per eliminazione dei cespiti (art. 43 T.U.).

L'osservanza formale di tali norme rappresentava la condizione *sine qua non* per poter usufruire della deducibilità fiscale degli ammortamenti. A prescindere da ciò, particolarmente rilevante era il problema della quantificazione di tali costi. L'ammontare degli ammortamenti costituiva, com'è ovvio, un problema particolarmente delicato in quanto frutto di stime soggettive da parte degli amministratori.

In merito a tale problematica si può notare che dal confronto fra art. 2425 c.c. e art. 98 T.U. emergono discrasie sostanziali fra le due normative, le quali divengono ancora più evidenti se nell'analisi del T.U. del '58 si affiancano anche i principi valutativi inseriti nelle circolari ministeriali del Ministero delle Finanze – Direzione Generale Imposte Dirette 1/3/1957 n. 350620¹⁵⁹ e 14/4/1959 n.

¹⁵⁹ Tale circolare fu modificata, in via provvisoria, con la circolare ministeriale n. 320590 del 31/10/1963 e, in via definitiva, con la circolare n. 105 del 1/12/1965. Con quest'ultima circolare, la tabella dei coefficienti di ammortamento fu ampliata mediante introduzione di nuove categorie omogenee di beni affinché potesse meglio rappresentare i beni oggetto di ammortamento utilizzati dai vari settori produttivi del Paese.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

350710. In base alla circolare n. 350620 del 1957 furono stabiliti i coefficienti di ammortamento e deperimento considerabili “normali” ai fini tributari e, per ciò stesso, considerati fiscalmente deducibili senza necessità di alcuna ulteriore analisi da parte dell'Ufficio Imposte. L'elenco dei coefficienti contenuto in detta circolare era molto più completo e strutturato di quello concordato nei primi anni del '900 fra fisco e aziende¹⁶⁰. La tabella dei coefficienti stabiliti nella circolare 350620 del 1957 distingueva, a livello economico, vari rami del tessuto produttivo (ramo industrie, ramo commerci, ramo attività ausiliarie del commercio, ecc.). Ogni ramo era ulteriormente suddiviso in gruppi di aziende (es. gruppo I: industrie agrarie e boschive; gruppo II: industrie zootecniche; gruppo III: industrie pesca e caccia, ecc.). Per ogni gruppo di aziende erano individuati i beni pluriennali tipici delle imprese in oggetto e per ogni categoria di beni era definita la percentuale di ammortamento fiscalmente deducibile. L'ammortamento tributario si contraddistingueva per la “fissità” delle percentuali; ciò significa che, per tale determinazione quantitativa, il Ministero aveva optato per il criterio a quote costanti. La dottrina economico-aziendale sosteneva invece che tale posta, se determinata secondo corretti principi di economia aziendale, doveva riflettere il reale consumo e deperimento del bene e perciò non poteva mai essere considerata “fissa e costante” per definizione. Da questo primo ragionamento si comprende come l'ammortamento civile, quanto meno in teoria, potesse divergere da quello determinato secondo norma tributaria. La circolare n. 350620 del '57 temperava però la posizione tributaria che prevedeva la costanza delle aliquote, affermando che “in relazione a quanto sopra, i coefficienti rappresentano il limite massimo consentito [...], salvo il caso di lavorazioni più intensive. In quest'ultima ipotesi, infatti, gli uffici consentiranno una maggiorazione dei coefficienti, sempre che risulti, attraverso gli elementi di cui dispongono, che gli impianti siano stati sottoposti ad una più intensa lavorazione rispetto a quella normale del settore e non dell'impresa specifica. Così, ad esempio, nel caso di lavorazione prolungata oltre il limite orario normale del settore, si consentirà una maggiorazione dei coefficienti proporzionale al prolungato sfruttamento degli impianti”.

L'ammissibilità di deduzione di ammortamenti accelerati, così come la possibilità prevista dalla circolare di applicare aliquote inferiori a quelle previste dalla tabella allegata¹⁶¹ indubbiamente avvicinavano il costo fiscalmente rilevan-

¹⁶⁰ Per l'analisi di tali tabelle si rinvia il lettore alle pagine precedenti.

¹⁶¹ “Come precisa la circolare stessa, i coefficienti in essa fissati hanno carattere solo orientativo e rappresentano in via normale, il limite massimo consentito dall'amministrazione finanziaria la quale pertanto, ove ricorrano circostanze particolari, può riconoscere anche percentuali minori”. Berliri, *Il testo unico delle imposte dirette*, pag. 301

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

te all'ammontare dell'ammortamento determinato secondo corretti principi economici, ossia in dipendenza del "reale" consumo e deperimento del bene. La possibilità fornita dalla circolare di determinare ammortamenti ridotti e/o accelerati era pertanto un passo tendente alla convergenza teorica del costo fiscalmente deducibile verso l'ammortamento quantificato secondo una logica economico-aziendale. La circolare citata sottolineava inoltre che tale maggiorazione non poteva mai essere concessa per compensare eventuali minori quote calcolate in precedenti esercizi. L'ammortamento accelerato doveva quindi essere interpretato come una maggiorazione dell'ammortamento derivante da un maggior sfruttamento dell'impianto e non come mera metodologia contabile di perequazione del costo fra i vari anni di utilizzo del bene pluriennale. È indubbio che la concessione di "adattare" le aliquote fisse previste dalla circolare n. 350620 del 1957 al reale sfruttamento del bene mediante applicazione dell'ammortamento accelerato e/o ridotto dovesse essere considerata un deciso passo verso la possibilità teorica che il bilancio civile fosse "preciso" (e quindi veritiero) e il reddito imponibile rappresentasse la "reale" ricchezza prodotta dall'azienda (almeno per quanto riguardava la determinazione degli ammortamenti). In realtà, come avremo occasione di approfondire successivamente, tale ipotesi spesso si trasformava in un mero auspicio non seguito da un comportamento aziendale consono al conseguimento di tale obiettivo. Per ulteriori considerazioni in merito a questa "discrasia" fra "possibile" e "fattuale" si rinvia il lettore alle pagine successive.

Mentre l'ammortamento di cui sopra, definibile accelerato, era connesso ad un maggior utilizzo di un bene, l'art. 98 T.U. ammetteva la deducibilità di una quota di ammortamento non collegata all'utilizzo del bene. Tale ammortamento anticipato poteva essere calcolato in modo che il periodo di ammortamento dei nuovi impianti e di ampliamenti, trasformazioni e ricostruzioni di impianti esistenti fosse ridotto di non oltre due quinti. In tal caso l'ammortamento poteva partire dall'esercizio nel quale la spesa era stata sostenuta e si aggiungeva alle quote normali in detto esercizio e nei tre successivi. Tale quota aggiuntiva non poteva superare il quindici per cento della spesa. Il contribuente doveva esercitare tale facoltà all'atto della dichiarazione annuale, indicando le quote di maggior ammortamento delle quali chiedeva la detrazione. Dal dettato della norma si comprende che l'ammortamento anticipato non era in nessun caso collegato ad un ipotetico maggior sfruttamento del bene. Tale quota deducibile rappresentava semplicemente un'agevolazione fiscale che consentiva di ridurre il reddito imponibile. L'ammortamento anticipato non presentava quindi alcuna connessione con il concetto di costo aziendale e, di conseguenza, di componente reddituale che, quanto meno in teoria, avrebbe dovuto essere iscritto nel conto

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

profitti e perdite. La circolare n. 350620 stabiliva anche che le quote annuali di deperimento e consumo dovevano affluire nell'apposito fondo ammortamento iscritto nel passivo patrimoniale ai sensi dell'art. 2425 c.c. Inoltre, in conformità a quanto stabilito in merito al libro dei cespiti ammortizzabili, gli ammortamenti dovevano essere registrati nei singoli conti in voci separate e distinte per singoli cespiti, raggruppabili soltanto per categorie omogenee.

Molto rilevante è la disposizione contenuta nella succitata circolare riguardo alla mancata contabilizzazione degli ammortamenti. La circolare infatti disponeva in modo esplicito che la mancata contabilizzazione degli ammortamenti secondo le modalità sopra descritte, comportava l'indetraibilità delle quote annuali ordinarie (e accelerate, *N.d.A.*) e delle quote di ammortamento anticipato¹⁶², cosa prevista anche dall'art. 109 T.U. – Svalutazioni, ammortamenti e spese, in base al quale gli ammortamenti non registrati come prescritto nel secondo comma dell'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non fosse stata osservata la disposizione della lettera c) dell'art. 4 non erano fiscalmente deducibili.

Al fine di completare il quadro normativo riguardante l'ammortamento si deve ricordare che, nelle circolari ministeriali emesse ante e post 1958 erano presenti precise norme riguardanti la contabilizzazione degli eventuali ammortamenti non deducibili fiscalmente. La circolare n. 350620 prescriveva al riguardo che “la sistemazione contabile delle quote di ammortamento calcolate in eccedenza ai limiti consentiti e recuperate a tassazione [... deve] operarsi nell'esercizio in corso all'atto della definizione dell'accertamento, mediante riduzione del relativo fondo ammortamento e contemporanea iscrizione nel passivo del bilancio di un fondo di riserva tassata, liberamente disponibile. In corrispondenza [... deve] operarsi la rettifica nel prospetto dei cespiti ammortizzabili [...], dovendo realizzare la piena concordanza dell'esposizione contabile e delle risultanze del prospetto stesso.” Con specifico riferimento a quanto indicato nella circolare summenzionata in merito alla ripresa fiscale di ammortamenti eccedenti il limite fissato dalla tabella coefficienti, si deve menzionare la nota ministeriale n. 350099 del 6 aprile 1959, diretta all'Associazione fra le società italiane per

¹⁶² “D'altra parte di osserva, la vigente legislazione (art. 98 T.U.) è andata incontro alle legittime esigenze dei contribuenti, consentendo l'anticipato ammortamento del 40% della spesa d'impianto, nell'esercizio di acquisto e nei tre esercizi successivi, in aggiunta alle quote normali di ammortamento. È quindi giusto che si instauri un maggior rigore in una materia così delicata e importante e che si evitino facili evasioni e sperequazioni tributarie; anche in considerazione che una maggiore chiarezza e la garanzia di una più esatta applicazione dei criteri di tassazione, potranno in seguito consentire una revisione dei coefficienti di ammortamento di taluni elementi del capitale fisso aziendale: revisione, che per adeguarsi ai presupposti di una soddisfacente perequazione fiscale deve fondarsi sul convincimento dell'esigenza che ogni forma di arbitrari ed artificiosa dilatazione delle quote di ammortamento, da portare in detrazione del reddito lordo, sia in avvenire più facilmente rilevabile e quindi, impedita”. Giorgetti, *La tassazione del reddito d'impresa*, pag. 305.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

azioni, in cui fu affermato quanto segue: “Codesta Associazione ha richiamato l’attenzione di questo Ministero su alcuni passi della circolare n. 350620/1959 riguardanti le quote di ammortamento calcolate in eccedenza ai limiti fiscalmente consentiti e recuperate alla tassazione, in ordine alle quali la citata circolare prescrive che la sistemazione contabile di dette quote «deve operarsi nell’esercizio in corso all’atto della definizione dell’accertamento, mediante riduzione del relativo fondo di ammortamento e contemporanea iscrizione nel passivo di bilancio di un fondo di riserva tassato, liberamente disponibile». Ritiene codesta Associazione che tali prescrizioni di forma, anche se giustificate dalla esigenza di realizzare una maggior chiarezza del bilancio, esulano dal campo fiscale, imponendo agli imprenditori di destinare a riserva una parte dei fondi di ammortamento accantonati dagli amministratori nel pieno rispetto delle norme codificate. Considerato che l’esigenza di chiarezza che ha informato il criterio espresso nella circolare può ritenersi realizzata attraverso la distinzione dei fondi tassati e non tassati nel prospetto dei cespiti ammortizzabili richiesto dall’art. 7 della legge 5/1/56 n. 1, codesta Associazione chiede che lo stralcio del fondo ammortamento delle quote calcolate in eccedenza ai limiti consentiti per destinarle ad un fondo riserva tassata sia considerato una facoltà dell’imprenditore, fermo restando l’obbligo, già previsto dalla circolare, di procedere alla rettifica dei fondi ammortamento iscritti nell’apposito prospetto. Questo Ministero, pur ritenendo tuttora valide le ragioni che informarono la menzionata circolare, ritiene di poter aderire alla richiesta formulata da codesta Associazione, nella considerazione che lo stralcio del fondo ammortamento delle quote calcolate in eccedenza potrebbe portare ad una deformazione dei valori di bilancio. Si ritiene tuttavia di dover precisare che restano ferme le norme dettate dall’art. 7 della legge 5/1/1956 n. 1, nel senso che le quote di ammortamento non registrate nel libro giornale e nei singoli conti non potranno essere ammesse in detrazione”.

Da questa breve sintesi delle disposizioni tributarie appaiono evidenti potenziali discrasie fra ammortamento fiscale e ammortamento economico, il quale, com’è risaputo, deve risultare connesso esclusivamente al deperimento e consumo del bene¹⁶³, senza riguardo a possibili anticipazioni/agevolazioni fiscali che nulla hanno a che vedere con il concetto di “ripartizione annuale di un costo plurien-

¹⁶³ In questa sede non si ritiene opportuno richiamare, in modo esteso, la dottrina riguardante il calcolo degli ammortamenti secondo principi accettati dall’economia aziendale e, nel periodo attuale, ai corretti principi contabili, nazionali e/o internazionali. Poiché obiettivo primario del testo è l’approfondimento della tematica delle interferenze fiscali nel bilancio, la conoscenza delle nozioni di base delle valutazioni di fine esercizio secondo corretti postulati economici si dà per scontata. Per eventuali approfondimenti di quest’ultima tematica, si rinvia il lettore ad opere specifiche sull’argomento.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

nale”. Per ulteriori considerazioni circa la potenziale differenziazione fra ammortamento civile e ammortamento fiscale si rinvia il lettore alle pagine successive, dove si effettuerà un approfondimento specifico della problematica riguardante la presenza/assenza di interferenze fiscali nei bilanci redatti negli anni '50 e '60, nell'ambito della quale la tematica del rapporto ammortamenti economici vs ammortamenti tributari assume una particolare e specifica rilevanza.

La contrapposizione fra valore fiscalmente accettato e costo economico-aziendale risulta evidente anche in riferimento ai fondi rischi e oneri futuri. Partendo dal fondo svalutazione crediti e arrivando ai vari fondi rischi/oneri meno noti e diffusi, quali, ad esempio, il fondo cause in corso, il fondo premio e buoni concorsi, il fondo rischi ambientali, il fondo rischi svalutazione magazzino, ecc., il confronto fra norma tributaria e disposizione civile evidenzia un'insanabile contrapposizione. L'analisi di tali poste è molto semplice e sintetica: secondo il dettato del T.U. 645/58, non era prevista alcuna deducibilità di accantonamenti a fondi rischi e oneri. Le quote di accantonamento a tali fondi non erano pertanto mai riconosciute come componenti negativi di reddito rilevanti ai fini tributari. La soggettività e l'aleatorietà, indubbia e invalicabile, della determinazione di tali poste aveva condotto il legislatore fiscale ad impedirne ogni deducibilità in sede di stima. La detrazione fiscale era ammessa solo ed esclusivamente al verificarsi dell'evento negativo, il quale a sua volta, data la certezza dell'impatto sul bilancio, provocava una variazione numeraria oggettiva, priva di quell'aleatorietà che aveva reso in precedenza indeducibile l'accantonamento al fondo rischi e oneri.

Risulta evidente l'intento del legislatore dell'epoca di ridurre drasticamente o, meglio, eliminare alla radice ogni contenzioso riguardante valori che, per loro natura, erano soggetti ad una quantificazione basata su elementi soggettivi e pertanto non oggettivabili in termini certi e precisi. La volontà di limitare al massimo l'area di discrezionalità del contribuente condusse quindi il legislatore del 1951 e del 1958 ad escludere, in maniera totale e senza possibilità di eccezioni, l'ipotesi di considerare fiscalmente rilevante ogni accantonamento a fondi rischi e oneri, e a posticipare in modo incontrovertibile la deducibilità del costo al momento del verificarsi dell'evento negativo o della spesa oggetto del fondo rischi/oneri. In merito alla tematica connessa alla deducibilità delle perdite su crediti, Giorgetti fa notare che “un problema di rilevante importanza [...] è quello attinente alla tassazione di cespiti di redditi che, seppure valutabili nel loro ammontare monetario, mancano del requisito della certezza, onde la loro acquisizione effettiva al patrimonio aziendale è subordinata al verificarsi di determinate condizioni imprevedibili al momento della redazione del bilancio. È

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

pur vero che, ai sensi dell'art. 112 del T.U. 645/58, le società e gli enti tassabili in base al bilancio hanno la facoltà di portare l'ammontare della eventuale perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi, per non oltre un quinquennio; ma, in pratica, può ben verificarsi il caso che tale limite di tempo, opportunamente stabilito dalla norma tributaria, non risulti sufficiente alla definizione di posizioni controverse e, comunque, alla effettiva determinazione dell'ammontare del cespite e alla sua acquisizione. È quindi da tener presente quanto in proposito ha deciso la Commissione Centrale, sezione IV, con la massima del 16 aprile 1943 n. 69846, in base alla quale la prova, ai fini fiscali della perdita di capitali e interessi, per lo sgravio di imposta può essere fornita con qualsiasi mezzo atto ad avvalorare le dichiarazioni del contribuente, anche indipendentemente e prima dell'esito negativo delle procedure cui è subordinata la definizione e la effettiva riscossione del cespite; ferma restando, naturalmente, la discrezionalità dei giudici di merito sull'apprezzamento degli elementi di prova forniti dall'interessato¹⁶⁴.

A parte le considerazioni sopra esposte circa il concetto di "certezza della perdita su crediti" e di "definitività" della perdita stessa, l'analisi della problematica attinente allo sgravio fiscale delle perdite su crediti appare molto semplice e sintetica in quanto manca la possibilità di ogni confronto fra due logiche, economica e fiscale, potenzialmente differenziate. In questo specifico caso, la logica è molto banale: la deducibilità di una perdita su crediti era connessa alla certezza della perdita; ogni accantonamento eventualmente effettuato nel bilancio di esercizio in previsione di presunte perdite non poteva mai essere considerato fiscalmente deducibile e ciò indipendentemente dalla validità o meno delle valutazioni che avevano condotto il redattore del bilancio ad inserire quegli accantonamenti fra i costi di esercizio. In merito alla valutazione dei crediti, pertanto, il contrasto fra principi economico-aziendali e disposto tributario appariva in tutta la sua evidenza con conseguente impossibilità di identificare una metodologia contabile che consentisse in qualche misura di ottemperare alla norma civile, la quale richiedeva "precisione" e quindi, indirettamente, veridicità economica dei dati di bilancio, cogliendo contemporaneamente la possibilità di totale deducibilità fiscale del costo. In merito alla tematica delle perdite su crediti, la convergenza fra disposizione civilistica (e quindi logica economico-aziendale) e norma tributaria era, di conseguenza, impossibile da conseguire e raggiungere.

¹⁶⁴ Giorgetti, *La tassazione del reddito d'impresa*, pag. 339.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Per quanto riguarda la problematica delle rimanenze finali, quello che salta all'occhio in modo evidente dalle tabelle di confronto (codice civile vs norme tributarie) riportate nelle pagine precedenti è il fatto che, come per tutte le poste di bilancio, a fronte del codice che imponeva una valutazione “non superiore a ...”, la legge tributaria stabiliva una valutazione precisa senza porre un limite massimo o minimo. Mentre infatti, ex art. 2425 c.c., le materie prime e le merci non potevano essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio, l'art. 102 T.U. – Valutazione delle materie prime e delle merci – stabiliva che tale valutazione fosse effettuata in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo¹⁶⁵ e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Si comprende come tale fatto potesse, almeno a livello ipotetico, condurre a valutazioni civili diverse rispetto a quanto stabilito dalla disposizione tributaria, in quanto la legge poneva solo ed esclusivamente “un limite alla valutazione [...], nel senso che non (era) possibile valutarle in cifra superiore al minor prezzo risultante dal rapporto tra il prezzo di acquisto e quello del mercato, mentre (era) possibile valutarle al di sotto”¹⁶⁶.

Inoltre si deve ricordare che, per il fisco di allora, l'unico metodo di valutazione era il c.d. LIFO (oltre che, riteniamo, l'identificazione specifica che, seppur non menzionata, era, a nostro parere, ammessa). L'art. 102 T.U. stabiliva infatti che, nel caso di diminuzione della quantità, si considerava come avvenuto il realizzo anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo. Tale imposizione escludeva l'adozione di metodi alternativi al LIFO, quali, ad esempio, il FIFO o il costo

¹⁶⁵ In merito alla determinazione del costo, Castaldi osserva: “ il costo industriale è rappresentato...dal costo delle materie prime + spese per stipendi tecnici e contributi + spese per salari e contributi + costo materie sussidiarie + spese per energia industriale, spese generali di fabbrica, spese per materiale vario di consumo e consumo di altri strumenti. Sulla quota di consumo di altri strumenti, cioè per gli ammortamenti si discute circa la considerazione dei essi nel costo industriale. Secondo i concetti di ragioneria e di economia, tale quota entra a far parte del costo industriale, ma gli economisti rigettano il concetto dal punto di vista fiscale, basandosi sul fatto che il legislatore ha previsto tale quota nel quadro B e non nel prospetto IV della dichiarazione, cioè a decurtazione dell'utile lordo e non alla formazione dell'utile lordo, dove concorrono le rimanenze; quindi gli ammortamenti non dovrebbero essere considerati ai fini della determinazione del costo da attribuire alle rimanenze. Noi non riteniamo fondata tale considerazioni, in quanto il fatto che gli ammortamenti vengano avvertiti al quadro B della dichiarazione non significa affatto che di essi non si deve tener conto al momento della formazione del costo delle rimanenze. Infatti, se così fosse, allora il costo medesimo andrebbe esente anche dalla incidenza degli interessi passivi, delle spese generale e di altre spese che pur nel quadro B vengono indicate. Quindi, nella formazione del costo per la valutazione delle rimanenze, devesi tener conto di tutti gli elementi che hanno concorso alla creazione del bene, se non si vuole gravare sulle vendite dell'esercizio un costo estraneo ad esso...”. Castaldi, *La verifica contabile fiscale*, pag. 200.

¹⁶⁶ Pellingra, *La determinazione analitica e induttiva del reddito fiscale nell'imposizione tributaria*, pag. 41.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

medio ponderato. Ai fini della determinazione del reddito fiscale, il metodo LIFO era il solo utilizzabile per valutare un magazzino finale costituito da beni non specificatamente individuabili.

Anche per questa specifica modalità valutativa si possono intravedere punti di discrasia fra norma fiscale e corretta valutazione civilistica. Non sono poche infatti le situazioni in cui la valutazione delle rimanenze finali, se si desidera adottare un criterio che avvicini alla realtà tale valutazione, debba essere effettuata a FIFO e non a LIFO. Si pensi, ad esempio, ad un'impresa alimentare: l'applicazione di una valutazione del magazzino finale a LIFO avrebbe rappresentato una illogicità economica difficilmente accettabile e, soprattutto, impossibile da coniugare con il postulato della veridicità richiesto dall'art. 2423 c.c.

La norma imposta dal primo comma dell'art. 102 (valutazione al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato) subiva un'attenuazione da quanto prescritto dal secondo comma, cosa che, come si vedrà nelle pagine successive, poteva condurre o, per meglio dire, sicuramente conduceva a valutazioni fiscali differenti da quelle civilisticamente corrette. Nel secondo comma dell'art. 102 si afferma infatti che la minor valutazione in confronto al costo, fatta in un esercizio in conformità a quanto stabilito dal primo comma, poteva essere mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi, "il che significa che, se in un esercizio (es. 1959) una merce, il cui prezzo di acquisto era di 100, è stata valutata in relazione all'andamento del mercato 80, essa potrà continuare ad essere valutata 80 anche ai fini della determinazione del reddito degli esercizi 1960 e seguenti, quantunque, essendo migliorato il mercato, il valore di quella merce sia salito nel 1960 a 90: conseguentemente, l'utile imponibile del 1960 verrà a risultare inferiore di 10 rispetto a quello che sarebbe risultato se le merci fossero state valutate, come vorrebbe il primo comma dell'art. 102, in lire 90. È bene rilevare, a scanso di equivoci, che, così facendo, il contribuente non evade l'imposta afferente tale utile, ma ne rinvia semplicemente l'applicazione al giorno in cui rivenderà il bene o lo rivaluterà in bilancio. Naturalmente, dato che si tratta di una facoltà riconosciuta al contribuente, questi può non avvalersene ed applicare puntualmente la regola, anche quando ricorrano gli estremi dell'eccezione prevista dal secondo comma"¹⁶⁷. Da quanto esposto si comprende che nell'art. 102 c'erano due potenziali motivi di discrasia fra valutazione effettuata ai fini fiscali e determinazione del valore rimanenze eseguita ex art. 2425 c.c.

¹⁶⁷ Berliani, *Il testo unico delle imposte sui redditi*, pag. 271.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Castaldi a questo riguardo sintetizza la problematica, affermando che “il legislatore fiscale si è preoccupato di non far scendere il prezzo fino ad un certo limite, cioè di non consentire svalutazioni; il legislatore civile, invece, di non far salire il prezzo delle valutazioni fino ad un certo limite, cioè per evitare sopra valutazioni nocive alla realtà aziendale e dannose agli interessi dei terzi creditori. Quindi, il legislatore fiscale si è voluto garantire il reddito d'esercizio, quello civile ha voluto garantire i terzi”¹⁶⁸.

In merito alla possibilità che le valutazioni fiscali delle rimanenze potessero essere traslate in ambito civile, rinviamo il lettore alle pagine successive. Per il momento, alla luce di quanto sopra esposto, è comunque possibile affermare che nella normativa in vigore negli anni '60 e '70 potevano essere facilmente individuate potenziali discrasie fra valutazioni fiscali e valori civilistici.

Infine, per quanto riguarda gli interessi passivi, l'analisi è molto semplice. Da un punto di vista fiscale, ex art. 110 T.U. 645/58, gli oneri finanziari erano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entravano a comporre il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare complessivo dei ricavi lordi. “In sostanza, gli interessi passivi erano detraibili se certi, inerenti e necessari”¹⁶⁹. La disposizione fiscale creava i presupposti per una chiara differenziazione fra valore civile e ammontare detraibile fiscalmente, in quanto la detraibilità dipendeva dal rapporto individuabile fra ricavi totali e componenti positivi di reddito fiscalmente rilevanti. Esisteva quindi la potenzialità di una discrasia fra ammontare civile e importo fiscalmente deducibile. Anche in questo caso, l'analisi dell'effettiva presenza di inquinamento fiscale nel bilancio di esercizio viene rinviata alle prossime pagine.

Se si confrontano il dettato della normativa civilistica e il contenuto delle disposizioni fiscali, risulta evidente che negli anni '50 e '60 sono riscontrabili, quanto meno a livello teorico e potenziale, manifeste discrasie fra il concetto di reddito imponibile (delle imposte dirette) e la quantificazione del reddito d'esercizio determinato nel bilancio redatto ex art. 2423 c.c. Come si è già fatto presente, ciò non significa che, necessariamente, nel periodo qui considerato fossero individuabili inquinamenti fiscali nell'ambito del bilancio civile. Non è detto infatti che, obbligatoriamente e in tutti i bilanci, la potenzialità di interferenze fiscali si dovesse trasformare in effettiva traslazione di principi tributari

¹⁶⁸ Castaldi, *La verifica contabile fiscale*, pag. 199.

¹⁶⁹ Castaldi, *ult. op. cit.*, pag. 205.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

nel campo delle valutazioni economiche richieste per la redazione del bilancio d'esercizio pubblico. Quanto illustrato nega sostanzialmente la posizione di quella parte della dottrina che, in maniera più o meno esplicita, confuta la presenza di differenze fra principi valutativi civili e contenuto delle disposizioni tributarie. Nelle pagine precedenti si è già evidenziato che alcuni autori, fra i quali si ricorda in particolare Falsitta, ritenevano che "l'idea preconcepita che le leggi fiscali utilizzino il bilancio per un fine che è contrario allo scopo del bilancio civilistico diviene una petizione di principio non suffragata da prove alcune ed è contraddetta, per di più, dallo scopo espressamente previsto dalla legge di delegazione (L. 9/10/71 n. 825) alle norme fiscali sul bilancio e sul reddito"¹⁷⁰. L'autore citato afferma inoltre che, poiché "in linea di principio non è dato riscontrare alcun conflitto o incompatibilità fra gli scopi della disciplina civilistica e quelli della disciplina tributaria", non vi è "alcun motivo di credere che le nozioni impiegate dal legislatore tributario per costruire il concetto di utile fiscale, se trapiantate nel diritto privato, debbano perciò solo snaturarsi ed acquisire una diversa portata o significati nuovi"¹⁷¹. Falsitta, cioè, dapprima sottolinea che fra le due legislazioni non c'è alcuna contraddizione sostanziale e successivamente sostiene che la normativa civilistica, pur non potendo essere considerata un insieme di parole prive di significato, è tuttavia caratterizzata dalla presenza di un complesso di proposizioni che attribuiscono al compilatore del bilancio una grande discrezionalità in merito alle soluzioni da adottare¹⁷².

¹⁷⁰ Falsitta, *Convergenze e divergenze tra diritto commerciale e diritto tributario*, in *Giurisprudenza commerciale, società e fallimento*, marzo-aprile, I, 1980. Falsitta si riferisce qui all'art. 2, n. 16 della legge delega. Ed è lo stesso proponente, osserva Falsitta, a delucidare il significato del rinvio ai principi di competenza economica e a chiarire che si è inteso imporre al delegato di costruire il concetto di reddito imponibile utilizzando i principi e le nozioni elaborate dall'economia aziendale in tema di reddito di impresa. Falsitta, *Convergenze e divergenze fra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio di esercizio*, in *Giurisprudenza commerciale, società e fallimento, marzo aprile*, I, comm., 1980, pag. 197. Di fronte a queste osservazioni Colombo però fa notare che: da regola che utile tassabile sia quello determinato secondo principi di competenza economica sembra [...] affermare che, in linea di principio tra gli scopi della disciplina civilistica e quelli della disciplina tributaria non è dato riscontrare alcun conflitto. L'argomentazione è ineccepibile sul piano logico, la sua validità dipende tuttavia dalla realtà od irrealtà delle sue premesse. Si tratta cioè di accertare, in concreto, se al di là della formula dell'art. 2, n. 16 ciò che costituisce utile tassabile coincide o no con l'utile che deve risultare dal bi!. d'es.». Colombo, *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento*, in *Rivista delle società*, 1980, p. 1176.

¹⁷¹ Falsitta, *Il problema delle interrelazioni fra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario*, in *Impresa, ambiente e P.A.*, 1977, I, pag. 246.

¹⁷² Falsitta, *Concetti fondamentali e principi in tema di rapporti fra bilancio civile e bilancio fiscale*, in *Bilancio d'esercizio delle imprese*, p. 17. È da notare come Falsitta in questo scritto abbia, in un certo senso, temperato la sua posizione iniziale. In *Il problema delle interrelazioni*, in *Impresa, ambiente e P.A.*, infatti l'autore affermò che in realtà la disciplina civilistica contiene «solo un elenco di parole» vuote di significato che devono essere «riempite .di sostanza normativa». Compito che, secondo l'autore, dovrebbe essere assolto proprio dal legislatore fiscale.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Secondo detto autore, era pertanto perfettamente legittimo il comportamento degli amministratori che, per colmare le lacune del codice civile, utilizzavano i principi dettati dal legislatore fiscale. Quindi, questo studioso, non solo riteneva che non vi fosse divergenza fra legislazione civilistica e tributaria, ma addirittura reputava attuabile l'integrazione – o, meglio, l'etero-integrazione¹⁷³ – delle norme del codice tramite le disposizioni fiscali¹⁷⁴. Falsitta notava che l'analisi delle norme civili e tributarie poteva individuare principi fiscali che, in parte, erano lesivi del principio di competenza economica, postulato quest'ultimo basilare in ambito civilistico ed economico aziendale. Lo studioso però contestava che ciò potesse condurre ad un'invalidità del bilancio, in quanto “codeste norme violano il principio di competenza economica, ma, essendo motivate dalla esigenza di una più stringente attuazione del principio di universalità e uguaglianza del carico tributario a parità di attitudine contributiva, sfuggono al vizio di incostituzionalità per eccesso di delega”¹⁷⁵.

Falsitta col tempo temperò la sua posizione iniziale, riconoscendo che la disciplina civile conteneva “solo un elenco di parole vuote di significato che devono essere riempite di sostanza normativa”¹⁷⁶. Compito che, secondo lo studioso, avrebbe dovuto essere assolto proprio dal legislatore fiscale. Tale affermazione risale al 1977, epoca in cui non erano particolarmente diffusi i principi contabili “generalmente accettati”. Negli anni '70, a ben vedere, quanto stabilito dal codice non era supportato da principi economico-aziendali diffusamente accolti dalla dottrina e dalla prassi. Le parole di Falsitta pertanto, se contestualizzate nel periodo in cui furono espresse, possono avere una motivazione, se non teorica, quanto meno pragmatica. Oggi la situazione è radicalmente cambiata, in quanto è unanime l'opinione che i principi contabili nazionali OIC e internazionali IAS/IFRS completino e integrino a tutti gli effetti le norme civilistiche. Se da un lato questo è vero, dall'altro però ci si deve chiedere se la trasposizione di norme tributarie rigide non aiuterebbe a risolvere molti problemi riguardanti la “veridicità” del bilancio. Analizzare tale tematica richiede un approfondimento che, come già detto, sarà effettuato nel vol. III. Per ora quindi ci accontentiamo di affermare che sicuramente gli obiettivi generali

¹⁷³ Falsitta, *Concetti, fondamenti e principi ricostruttivi in tema di rapporto fra bilancio civile e bilancio fiscale*, in *Il bilancio d'esercizio delle imprese*, p. 15.

¹⁷⁴ Pur non potendo approfondire l'argomento in questione, si può ricordare che l'asserita utilizzabilità delle norme tributarie per la redazione del bilancio civilistico, secondo Falsitta, poggia su una serie di premesse, per l'analisi delle quali si rinvia il lettore a Falsitta, *Il problema delle interrelazioni*, in *Impresa, ambiente e P.A.*, 1977, I, p. 240.

¹⁷⁵ Falsitta, *La questione delle divergenze*, in *Rivista delle società*, 1980, p. 897.

¹⁷⁶ Falsitta, *Il problema delle interrelazioni*, in *Impresa, ambiente e P.A.*, pag. 247.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

della norma civile possono presentare anche notevoli differenze rispetto a quelli delle disposizioni tributarie. E, poiché scopo di questo testo è esaminare a fondo la possibilità che nei bilanci degli anni '50 e '60 fossero rinvenibili interferenze fiscali nei bilanci civilistici, ci limiteremo per ora a concentrare la nostra attenzione solo sulla situazione di quel ventennio. Per considerazioni più ampie riguardanti la tematica del rapporto individuabile fra norma civile e disposizioni fiscali, rinviando quindi il lettore al testo successivo.

Gran parte della dottrina non concordava¹⁷⁷, e non concorda tutt'ora, con le opinioni espresse da Falsitta. In passato anche la magistratura ebbe occasione di sottolineare come le norme civilistiche non potessero spesso essere considerate analoghe e coerenti con le disposizioni fiscali; in particolare, vi furono alcune sentenze in cui si evidenziò, in maniera esplicita, la disparità fra scopi e principi del codice civile e obiettivi e criteri del Testo Unico delle imposte sui redditi¹⁷⁸.

Appare interessante rilevare che, accanto al dibattito sopra riportato, fin dall'inizio del 1900, era in corso un'ulteriore dialettica dottrinale che, pur non essendo centrata sulla tematica delle interferenze fiscali, presenta indubbe connessioni con la problematica in oggetto. Tale confronto dottrinale traeva la propria origine dalla nozione teorica di bilancio. In relazione al bilancio pubblico, è ormai unanime l'opinione che ritiene assolutamente inammissibile la coesistenza di una pluralità di bilanci ufficiali riferiti ad un medesimo periodo amministrativo. L'attuale dottrina, sia aziendalistica che giuridica, concorda quindi sulla negazione della possibilità che si possano stilare tanti bilanci quanti sono i soggetti cui è destinato tale documento. In passato però tale unanimità risultava assente, in quanto molti autorevoli studiosi ritenevano non solo ammissi-

¹⁷⁷ Si vedano, fra gli altri: Colombo, *ult. op. cit.*, p. 1193; Nuzzo, *Ricostruzione del contenuto del rapporto fra bilancio e dichiarazione dei redditi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1985, n. 5, I, P: 840; Mazza, *Il bilancio di esercizio e la dichiarazione dei redditi*, in AA.VV., *Il bilancio d'es. Problemi attuali*, p. 294; *Ibidem*, *Interrelazioni e interferenze fra bilancio d'es. e dichiarazione fiscale*, in *Rivista Dottori Commercialisti*, 1974, p. 997; Caratozzolo, *La relazione degli amministratori nel bilancio d'es.*, in *Consulenza*, 1980, n. 10, p. 79; Nava, *Avremo un nuovo tipo di politica fiscale nella formazione dei bilanci delle società di capitale?*, in *Rivista Dottori Commercialisti*, 1974, p. 1010; Viganò, *Reddito economico di impresa e reddito imponibile*, in *Rivista Dottori Commercialisti*, 1974, pag. 733; Chiaraviglio, *Il bilancio d'esercizio secondo la normativa giuridica*, in AA.VV., *L'impresa*, vol. III; Nanula, *Effetti inquinanti dell'ammortamento anticipato*, in *Il fisco*, 1985, n. 16, p. 2428; *Ibidem*, *L'equivoco c.d. bilancio fiscal*, in *Bollettino tributario*, 1979, pag. 781; *Ibidem*, *I problemi irrisolti del bilancio d'es.*, in *Il fisco*, 1985, n. 15, p. 2236; Matacena, *Introduzione allo studio del bilancio d'es.*, pag. 161.

¹⁷⁸ In tal senso la famosa sentenza del Tribunale di Milano n. 4840 del 1978 (in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 1019), con la quale si affermò che la normativa fiscale non interessa alcuno dei criteri fissati dal codice civ. e, tenendo presente ciò, dichiarò nulla la delibera dell'assemblea che approvava un bilancio di esercizio nel cui conto profitti e perdite erano stati imputati gli ammortamenti anticipati previsti dall'art. 68 D.P.R. 597.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

bile, ma addirittura auspicabile la redazione di più bilanci pubblici differenziati. A questo riguardo, tenendo presente quanto asserito da Pantaleoni, il quale nel 1904 affermò che “il fine in vista del quale il bilancio viene redatto è quello che unicamente attribuisce un significato alle valutazioni che costituiscono l'attivo e il passivo”, molti studiosi ritenevano che “[...] la differenziazione dei bilanci di fine esercizio si imponesse ad ogni avveduto operatore che non volesse togliere utilità pratica a questi documenti”¹⁷⁹.

Alle parole di Napoleone Rossi facevano eco le affermazioni di Grillo, il quale sosteneva che “la pretesa del diritto positivo tributario italiano e di quello di altri Paesi di riscontrare [...] nel “bilancio di funzionamento” d'impresa tutte le possibilità tecnico-contabili di una chiara ed inequivocabile rilevazione del reddito di esercizio è irrazionale e fonte di tutte le controversie di ordine economico-tecnico e giuridico-tributario in materia specialmente di determinazione economica e di riconoscimento fiscale di costi di ammortamento [...] delle immobilizzazioni, [...] di rilevazione di valore attribuibile in bilancio alle rimanenze di merci, prodotti finiti e materie prime, ecc.”¹⁸⁰.

Da queste parole si comprende come, nei decenni scorsi, il concetto di “bilancio pubblico unico” non fosse unanimemente accettato, a differenza di quanto accade invece ai giorni nostri. Attualmente tale diatriba appare superata, poiché la dottrina concorda sul fatto che il bilancio proposto all'esterno dell'impresa debba essere unico in quanto sintesi e compromesso fra tanti differenti potenziali obiettivi. Rimane da sottolineare come, pur nella negazione dottrinale della possibilità teorica della coesistenza di una pluralità di bilanci d'esercizio riferiti ad un medesimo periodo amministrativo, rimanga viva, anche nella realtà aziendale odierna, la prassi di redigere un c.d. “bilancio interno”, il quale dovrebbe, quantomeno in linea ipotetica, meglio descrivere la situazione economico-patrimoniale dell'impresa. Spesso tale bilancio è presente quando in azienda viene attuata una politica di evasione fiscale. In questo caso è ovvio che i dati ufficiali non riflettono la realtà economica della società. Da qui l'esigenza di poter contare su un documento dalla cui analisi si possa desumere una “veritiera” situazione aziendale. Va da sé che, in questi casi, parlare di coesistenza di una pluralità di bilanci rappresenti un uso distorto della lingua italiana e del concetto di bilancio. In presenza di un bilancio interno “vero” contrapposto ad un bilancio pubblico “non vero” in quanto derivante da politiche di evasione

¹⁷⁹ Rossi N., *Il bilancio delle imprese*, pag. 165.

¹⁸⁰ Grillo, *Il bilancio delle società per azioni nella determinazione del reddito economico e del reddito fiscale*, pag. 197.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

fiscale, non è infatti possibile parlare di pluralità di bilanci, bensì è necessario affermare molto semplicemente che esiste un bilancio “veritiero” interno a fronte di un documento illegittimo, e pertanto potenziale oggetto di impugnative, destinato a terzi esterni alla società.

Più complessa appare invece la situazione in cui il bilancio pubblico è contraddistinto da pesanti interferenze fiscali effettuate al fine di ottenere riduzioni del reddito imponibile, e per tale motivo coesiste con un “bilancio interno” più veritiero in quanto sganciato da esigenze tributarie connesse, ad esempio, a limitazioni della deducibilità di costi stimati e/o congetturati. Anche in questo caso non sembra corretto parlare di pluralità di bilanci in quanto il bilancio pubblico è unico, ma è indiscutibile che la presenza di un altro documento più aderente alla realtà economica fa sì che l'unicità del bilancio “veritiero” sia posta in dubbio o, meglio, sollevi qualche perplessità, quantomeno da un punto di vista linguistico.

Ritorniamo ora all'argomento che ha originato le considerazioni sopra riportate, ossia al rapporto ravvisabile negli anni '50 e '60 fra norme del codice e principi valutativi fiscali.

Da quanto esposto in precedenza, la presenza di discrasie fra principi civilistici e disposizioni fiscali dell'epoca pare essere fuori discussione. L'unica osservazione che merita di essere sollevata è che, in realtà, il disposto dell'art. 2425 c.c. poteva, se male applicato, non condurre alla redazione di un bilancio così preciso come richiesto dall'art. 2423 c.c. L'indicazione di un limite massimo non superabile e quindi l'implicita legittimità di valutazioni inferiori alla “corretta quantificazione economico-aziendale” dei valori patrimoniali potevano infatti rappresentare un ostacolo alla predisposizione di uno stato patrimoniale e di un conto economico realmente “veritieri”. Si sa che la posizione del legislatore civile era dettata dall'obiettivo di tutelare i terzi da sopravvalutazioni dell'attivo, situazione che, com'è ovvio, sembrava molto più pericolosa di quella contraria. In questa parte del testo noi partiremo dall'accettazione di tale assunto, abbandonando ogni indagine sulla potenziale assenza di precisione dovuta a valutazioni non corrispondenti al vero in quanto nettamente inferiori al “reale” valore dell'oggetto di determinazione quantitativa. Nelle pagine successive ci concentreremo pertanto, esclusivamente sulla ricerca di potenziali e/o effettive trasposizioni di criteri valutativi fiscali in ambito civile. L'obiettivo che ci poniamo è quindi investigare sulla possibilità o certezza che i bilanci fossero stilati applicando le valutazioni non civilistiche, bensì tributarie. Da una simile “investigazione” si potrà comprendere se i bilanci del ventennio qui analizzato erano o meno contraddistinti da interferenze fiscali.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

Come prima considerazione si deve far notare che, nei testi e nelle opere scritte dell'epoca non sono rintracciabili particolari confronti dottrinali sull'argomento, così come risultano sostanzialmente assenti dal vocabolario dell'epoca i termini "interferenze fiscali" e/o "inquinamento tributario" del bilancio, circostanza quest'ultima che prova un, quantomeno parziale, disinteresse/distacco/indifferenza della dottrina riguardo a questa specifica tematica. È naturalmente possibile che qualche autore abbia affrontato la problematica in oggetto, ma nel panorama dottrinale complessivo, sia aziendalistico che giuridico, pare assente un vero e proprio dibattito sulle conseguenze della potenziale o effettiva trasposizione di norme fiscali nel bilancio di esercizio civile.

Per condurre la nostra analisi abbiamo agito in ambito sia dottrinale che pragmatico. All'approfondimento di quanto affermato dai vari studiosi dell'epoca abbiamo aggiunto una ricerca sul campo, ossia l'analisi di circa 50 bilanci stilati da imprese diverse nel periodo post emanazione del T.U. 645/58 e ante riforma Visentini. Tale ricerca è stata compiuta nell'assoluta consapevolezza che una simile analisi non poteva certo avere i crismi di un'indagine statisticamente rilevante. Il nostro obiettivo non era infatti conseguire risultati validi da un punto di vista statistico, bensì, pur nell'evidente limitatezza del campione, comprendere quale impatto pragmatico avessero le norme fiscali nella redazione dei bilanci di esercizio.

Riteniamo che l'analisi dottrinale e lo studio dei bilanci abbiano consentito di comprendere, in maniera abbastanza chiara e fedele, quale fosse la tendenza negli anni '50 e '60 in merito alla tematica oggetto del nostro interesse.

Da un punto di vista dottrinale, la lettura delle opere di quell'epoca storica ci ha consentito di comprendere che, quantomeno da una parte della dottrina, era accettata l'idea che le valutazioni inserite in bilancio potessero riflettere quanto imposto dalla norma tributaria. A questo riguardo appare interessante la posizione di Giannetta-Sessa-Scandale quando affermano che "il legislatore, nel disciplinare nel codice civile le impostazioni dei valori di bilancio, si è preoccupato di evitare che fossero distribuiti utili fittizi [...]. Mentre agli effetti fiscali interessa conoscere il reddito di esercizio che si avvicini di più al reale"¹⁸¹. Da un simile ragionamento scaturisce la convinzione che il reddito "veritiero" sia quello determinato a scopi fiscali, mentre quanto esposto dal bilancio pubblico sia contaminato da obiettivi che nulla hanno a che vedere con il postulato della precisione nella determinazione del reddito e del capitale d'impresa¹⁸². A

¹⁸¹ Giannetta-Sessa-Scandale, *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare, Raccolta delle lezioni 1953-1955*, pag. 380.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

parere di chi scrive, una simile affermazione sembra azzardata o, meglio, se da un lato è vero che le norme codicistiche degli anni '50 e '60 miravano a tutelare i terzi impedendo sopravvalutazioni dei componenti del capitale aziendale, dall'altro è altrettanto vero che le disposizioni fiscali erano ben lungi dal consentire il calcolo di un reddito "realmente" prodotto dall'impresa. A questo riguardo basti pensare all'impossibilità di detrarre qualsivoglia accantonamento a fondi rischi e oneri futuri. La posizione degli autori citati non riscuote quindi, la nostra approvazione per evidente contrasto fra principi valutativi economico-aziendali e disposizioni fiscali dell'epoca.

Dopo aver chiarito che l'applicazione pura e semplice di norme fiscali nel bilancio civile del ventennio qui analizzato difficilmente poteva condurre ad un reddito "più veritiero" di quello che si sarebbe determinato seguendo gli articoli del codice civile, è necessario comprendere se la trasposizione di principi tributari nel documento civilistico fosse prassi costante oppure rappresentasse, qualora fosse ravvisabile in qualche bilancio, una mera eccezione alla diffusa assenza di interferenze fiscali nei conti profitti e perdite e nello stato patrimoniale dell'epoca.

Prima di effettuare un'analisi basata su deduzioni ritraibili dal comportamento aziendale che sembra logico sia stato attuato per motivi razional-tributari, possiamo considerare il caso specifico di una posta di bilancio che in maniera indiscutibile prova l'esistenza di interferenze fiscali in quasi tutti i bilanci degli anni '50 e '60. Riportiamo di seguito la spiegazione tecnica riguardante gli ammortamenti anticipati previsti sia dalla riforma Vanoni del '51 che dal T.U. 645/58, tratta da un manuale ad uso non solo delle aziende, ma anche dei funzionari dell'Ufficio Imposte Dirette. "Un'altra questione sorta in sede di applicazione dell'art. 12 della legge (Vanoni del '51, *N.d.A.*) è quella relativa alla contabilizzazione in bilancio dell'ammortamento anticipato. Si ritiene che a partire dagli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della legge, cioè dal 15/2/51, l'ammortamento anticipato per essere ammesso in detrazione debba essere non solo espressamente richiesto nella dichiarazione annuale, ma anche contabilizzato in bilancio come componente negativo del reddito di gestione. Non manca però chi ha avanzato la tesi, poggiata sull'interpretazione letterale della disposizione di legge, secondo la quale l'unica condizione per la concessione della detrazione

¹⁸² Sembrerebbe potersi trarre le medesime considerazioni anche dall'opera di Castaldi il quale afferma "Come abbiamo avuto occasione più volte di segnalare in questo lavoro, l'imprenditore favorito dalla legislazione civile, tende a svalutare i valori di magazzino per creare riserve robuste all'azienda: il reddito fiscale, invece, presuppone valutazioni giuste, cioè tali da non sviare il reddito di esercizio con rinvii ad esercizi successivi di utili [...]". Castaldi, *La verifica contabile fiscale*, pag. 197.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

sia la richiesta in sede di dichiarazione, ammettendo così la possibilità dell'ammortamento extra bilancio anche quando non sia stata contabilizzata la quota relativa. Pertanto, nell'ipotesi estrema di un bilancio che non contenga alcuna posta indetraibile, si verificherebbe che l'utile distribuito ai soci non sarebbe interamente tassabile di imposta di ricchezza mobile, dovendosi dedurre la quota di ammortamento anticipato [...]. Altri ritengono invece che, se non specificatamente contabilizzato in apposita voce del conto economico o comunque in un conto di reddito, purché l'ammortamento anticipato sia chiesto in detrazione, esso possa essere accordato a compensazione di altre poste fiscalmente recuperate nell'esercizio, quali: spese di natura incrementativa, eccessivi ammortamenti ordinari, svalutazioni non ammissibili, accantonamenti non riconosciuti, ecc. Con l'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 5/1/56 n. 1, ogni dubbio in proposito deve considerarsi fugato poiché, come confermano le istruzioni ministeriali sulle tabelle dei coefficienti di ammortamento e deperimento del 1/3/57 n. 350620, la mancata contabilizzazione delle quote annuali ordinarie nonché delle quote di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 12 L. 11/17/51 n. 25 comporta l'indetraibilità delle stesse¹⁸³.

Da queste affermazioni risulta evidente, provato e inconfutabile che la mancata rilevazione in bilancio degli ammortamenti anticipati comportava l'impossibilità di dedurre gli stessi in sede fiscale. Ricordando che tali ammortamenti non si riferivano a deperimento e/o consumo di beni pluriennali, bensì rappresentavano mere agevolazioni fiscali, risulta evidente che il bilancio civile fosse inquinato da valutazioni prive di ogni spessore economico-aziendale e dipendenti esclusivamente da principi tributari che nulla avevano a che vedere con il concetto di costo inteso come componente negativo di reddito economico. In contabilità generale, nel libro giornale, nel libro dei cespiti ammortizzabili e, infine, nel conto profitti e perdite erano pertanto presenti poste prive di significato reddituale, inteso in senso economico-aziendale. In bilancio erano quindi rinvenibili elementi contabili di natura esclusivamente fiscale, la cui rilevazione rappresentava l'unica via per la deducibilità tributaria del loro ammontare. La presenza in bilancio di simili poste contabili prova in modo inconfutabile che, sebbene negli anni '50 e '60 non si parlasse di interferenze fiscali e/o inquinamento tributario del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale, in tutte le aziende fosse ben presente e radicata un'osmosi fra norma fiscale e bilancio civile. Nello specifico caso in esame, l'interferenza aveva carattere simile a quella

¹⁸³ Giannetta-Sessa-Scandale, *Teoria e tecnica nell'accertamento del reddito mobiliare*, pag. 479.

3.2 *L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni*

verificatasi negli anni '80, cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente. L'obbligo tributario di rilevare in contabilità e in bilancio l'ammortamento anticipato, pena l'indeducibilità fiscale dello stesso, da un lato indubbiamente rappresentava un'interferenza tributaria, ma dall'altro costituiva un'incoerenza legislativa che era causa diretta di tale inquinamento del bilancio. Quindi, per quanto riguarda gli ammortamenti anticipati, il giudizio tendenzialmente negativo implicito nella locuzione "interferenze fiscali nel bilancio" deve essere ridimensionato in quanto esse derivavano non da un volontario comportamento aziendale alternativo ad un atteggiamento più consono ai principi civilistici, ma da una precisa disposizione fiscale che impediva alle imprese che non si adeguavano a detto obbligo di dedurre quelli che, se rilevati in conto profitti e perdite, a tutti gli effetti erano considerati costi deducibili. Appare ovvio che qualsivoglia azienda, seppure con buoni propositi di redazione di un bilancio "preciso e veritiero" da un punto di vista civile, di fronte all'alternativa di non poter dedurre dei costi ammessi dalla stessa legge tributaria, optasse per un comportamento contabile difforme rispetto a quello che avrebbe consentito il raggiungimento dell'obiettivo primario del bilancio civilistico, ossia la redazione di un documento "preciso" secondo la logica contenuta nel codice stesso.

Indipendentemente da queste considerazioni, è comunque indubbio che i bilanci delle imprese nel ventennio qui considerato fossero alterati da evidenti inquinamenti fiscali.

A questo punto è interessante sviluppare alcune osservazioni circa le potenziali interferenze tributarie "volontarie", ossia le trasposizioni in bilancio di valutazioni fiscali non imposte dalla normativa, bensì attuate per libera decisione delle imprese. Ci si deve chiedere cioè se i bilanci degli anni '50 e '60 fossero inquinati da valutazioni fiscali solo per "obbligo" giuridico (ammortamenti anticipati) oppure anche per libero arbitrio degli amministratori. Come approfondiremo meglio nel vol. II, le interferenze fiscali, in genere, hanno tre motivazioni:

1. obbligo giuridico (come, ad esempio, nel caso degli ammortamenti anticipati);
2. volontà dell'azienda di dedurre un costo in misura superiore a quella su cui potrebbe contare adottando un comportamento "economicamente corretto";
3. "pigrizia amministrativa", ossia mancanza della volontà di determinare due valori (economico-civilistico e fiscale) anziché uno soltanto (fiscale); tale motivazione può essere dettata da un'errata convinzione che ciò sia corretto (in tal caso, il concetto di "pigrizia amministrativa" andrebbe sostituito con la

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

locuzione “errore teorico-contabile”) oppure può derivare dalla consapevolezza che, pur trattandosi di un atteggiamento da censurare, determinare il solo valore fiscale (in genere più facilmente determinabile in quanto sottoposto a regole rigide prive di interventi valutativi di natura soggettiva) è organizzativamente più economico che dedicare tempo, lavoro ed energie alla doppia quantificazione (economica e tributaria) di un solo elemento patrimoniale o reddituale.

Circa la prima motivazione, nel ventennio qui analizzato gli ammortamenti anticipati rappresentavano l'unico esempio di interferenze obbligate giuridicamente. In merito invece alle altre due motivazioni, prima di avanzare una qualsivoglia ipotesi, è necessario analizzare qualche voce specifica per valutare l'impatto delle due potenziali valutazioni (civilistica e fiscale).

L'ammortamento ordinario rappresenta, come si è già avuto occasione di sottolineare, una posta contabile che frequentemente si trasforma in strumento di interferenza fiscale nei bilanci societari. Secondo la normativa fiscale post riforma Vanoni, le quote annuali di ammortamento dovevano confluire nell'apposito fondo ammortamento iscritto in passivo dello stato patrimoniale e comparire, ex legge Vanoni e ex T.U. del 1958, contemporaneamente nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categorie omogenee. In base al disposto dell'art. 109 T.U. b), gli ammortamenti non registrati in conformità alla disposizione del secondo comma dell'art. 44 e quelli relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione della lettera c) dell'art. 43 non erano fiscalmente deducibili. A completamento del quadro di riferimento si deve ricordare che la normativa fiscale consentiva, in particolari casi, di applicare coefficienti di ammortamento inferiori o superiori a quelli “normali” fissati nella tabella dei coefficienti allegata alle circolari ministeriali emanate nel 1957 e nel 1963. Non si deve però dimenticare che, anche nel periodo storico in esame, l'iscrizione dell'ammortamento nel conto profitti e perdite era condizione *sine qua non* affinché il costo potesse essere considerato deducibile in sede tributaria.

Da quanto sopra esposto si comprende che il dettato civilistico riguardante gli ammortamenti (art. 2425 c.c.: “La valutazione dei beni pluriennali deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo ammortamento”) poteva, quanto meno a livello teorico, essere applicato indipendentemente dalle disposizioni tributarie. Con ciò vogliamo dire che, se un'impresa, secondo calcoli economico-aziendali corretti, avesse determinato un ammortamento civilistico pari a X, poteva sicuramente rilevare X in bilancio, calcolando poi in seconda battuta quanto di quel costo fosse fiscal-

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

mente deducibile. Com'è ovvio, effettuando tali calcoli, poteva accadere che l'ammortamento fiscale fosse inferiore o superiore a X. L'impresa intenzionata a redigere un bilancio civile "preciso" poteva, tuttavia, disinteressarsi di tale discrasia, rimandando l'analisi delle differenze al momento del calcolo della base imponibile dell'imposta sul reddito. Un simile corretto comportamento comportava però le seguenti conseguenze:

1. qualora l'ammortamento fiscale fosse stato inferiore a X, l'impresa doveva procedere a ripresa fiscale, a meno che non fossero presenti le condizioni per l'applicazione fiscale dell'ammortamento accelerato;
2. se invece l'ammortamento tributario fosse risultato superiore a X, l'impresa veniva a trovarsi nella situazione di aver scientemente perso l'occasione di dedurre un costo maggiore per il "semplice fatto" di aver indicato in bilancio un valore inferiore a quello che, a livello fiscale, sarebbe stato accettato come costo, per definizione, senza controlli/riprese/modifiche.

L'esperienza maturata sul campo aziendale e i risultati di due ricerche riguardanti anni recenti, che però, a parere di chi scrive, non c'è ragione per escludere che riflettano le "abitudini contabili aziendali" anche degli anni '50 e '60, ci portano a considerare poco diffuso il comportamento aziendale "inecepibile" sopra descritto e invece molto diffusa la procedura di rilevare in bilancio l'ammortamento che maggiormente potesse garantire la deducibilità fiscale del costo. Se quindi, secondo un calcolo economico, l'ammortamento di un bene avesse dovuto essere inferiore a quello fiscalmente ammesso, riteniamo difficile, se non totalmente impossibile, pensare che l'azienda rinunciasse ad una parte di deducibilità fiscale per il "solo" motivo di calcolare ammortamenti civilisticamente corretti. Questa affermazione acquista ancora più valore se si considera che nel periodo in esame non vi era alcuna disposizione riguardante la struttura del conto profitti e perdite, il che, come si è fatto osservare nelle pagine precedenti, consentiva alle società di redigere conti economici molto ermetici e, conseguentemente, privi di ogni valenza informativa.

Dall'analisi dei bilanci a cui abbiamo fatto riferimento nelle pagine precedenti, si è potuto constatare che la relazione degli amministratori, anch'essa priva di una specifica disciplina giuridica, era sempre composta al massimo da un paio di pagine, ove spesso, per circa il 30%-40% dell'elaborato, venivano espressi giudizi generici e generali sull'impresa e sul settore di appartenenza. In molte relazioni si leggono anche considerazioni varie sul lavoro svolto dai dirigenti e dalle maestranze. È chiaro quindi che le due pagine di cui era composta la relazione tipo rappresentavano, praticamente, solo un agglomerato di

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

considerazioni generali prive di qualsivoglia elemento informativo destinato a terzi esterni all'impresa.

Da questi dettagli si comprende la cultura che permeava le aziende nel ventennio analizzato: predominava nettamente la mentalità che vedeva nella riservatezza aziendale l'elemento cardine del concetto di informazione verso l'esterno; la comunicazione, soprattutto di dati contabili, era vissuta come un'intrusione non accettata dalle imprese. Il codice del '42 ha rappresentato, senza ombra di dubbio, un grandissimo passo in avanti rispetto alla situazione giuridica precedente. Ma la cultura di bilancio, com'è risaputo, non si crea con leggi o provvedimenti, così come molti altri aspetti della vita della comunità non si modificano realmente tramite disposizioni giuridiche, bensì attraverso altri canali, il primo dei quali è la diffusione, a livello culturale, di idee, opinioni e confronti dialettici. Anche per il bilancio valeva, e vale tutt'oggi, questa regola. La legge può aiutare un'evoluzione, ma non riuscirà mai ad imporre un'apertura contrastata strenuamente dagli interlocutori. Negli anni '50 e '60 vigevano gli artt. 2423 e ss. c.c., ma ben lontana era la diffusione della cultura di bilancio che vede in questo documento uno strumento comunicativo utile anche ai fini strategici dell'azienda stessa.

Nella situazione sopra descritta, ipotizzare che una società sacrificasse la riduzione della base imponibile "solo" per rilevare un ammortamento più aderente alla realtà aziendale sembra veramente una congettura priva di ogni elemento razionale. È indubbio quindi che le aziende applicassero gli ammortamenti ordinari fiscali nel bilancio civile sia nell'ipotesi in cui il costo economico fosse inferiore (per poter godere della riduzione delle imposte) sia nel caso opposto (per evitare un doppio lavoro di cui non si intravedeva alcuna utilità pratica). Giorgetti addirittura rileva come si fosse "[...], ad esempio, sottolineata la esigenza di un maggior controllo delle voci di bilancio riguardanti gli ammortamenti; voci che spesso servivano, mediante abili accorgimenti messi in atto da astuti evasori, ad occultare redditi effettivamente conseguiti, attraverso il mancato stralcio dei valori corrispondenti ad elementi attivi del capitale, già interamente ammortizzati, e continuando ad operarsi una detrazione, a titolo di ammortamento, notevolmente superiore al vero importo dell'effettivo deperimento subito da elementi del capitale fisso"¹⁸⁴. Da questa osservazione si comprende che gli ammortamenti erano utilizzati come elemento negativo di reddito atto a ridurre il valore imponibile, addirittura ammortizzando beni già totalmente ammortizzati. Se ciò corrisponde a verità, pare logico ipotizzare

¹⁸⁴ Giorgetti, *La tassazione del reddito di impresa*, pag. 305.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

anche l'applicazione di percentuali di ammortamento che, pur essendo fiscalmente ammesse, non rappresentavano effettivo utilizzo del bene. Appare infatti poco probabile che un'impresa preferisse pagare un ammontare più elevato di imposte pur di inserire in bilancio un ammortamento economico consono al deperimento/consumo del bene minore del valore che l'amministrazione finanziaria avrebbe accettato come deducibile in quanto riflettente l'aliquota fissata dalla tabella allegata alle circolari emanate nel '57 e '63. È evidente che la logica induca ad affermare che sicuramente le imprese fossero portate a rilevare in bilancio l'ammortamento fiscalmente accettato anche quando quest'ultimo non rappresentasse, da un punto di vista economico-aziendale, un vero e proprio costo di esercizio connesso al deperimento/consumo del bene pluriennale.

Quest'ultima affermazione deve però essere “validata” da due ulteriori elementi:

1. in primo luogo è necessario capire se l'Ufficio Imposte avesse la possibilità tecnica e operativa di modificare le aliquote applicate dalle imprese (ad esempio, qualora ritenesse che il coefficiente “fiscalmente ordinario” applicato non fosse aderente all'effettivo utilizzo del bene pluriennale);
2. in secondo luogo è opportuno verificare sul campo una simile affermazione mediante una ricerca sui bilanci dell'epoca per evitare che la realtà possa, per qualche motivo non immaginabile a livello teorico, essere diversa da come l'abbiamo descritta.

Per quanto riguarda il primo punto, chiarificatrici sono le affermazioni di Berliri sulla possibilità degli uffici finanziari di modificare le valutazioni effettuate dalle aziende: “Poiché [...] non si può pensare che l'amministrazione finanziaria accetti supinamente i risultati di bilancio e del conto profitti e perdite, (il legislatore, con l'art. 119 del T.U. emanato nel 1958, ammise) espressamente [...] che la Finanza (potesse) [...] controllare, in base agli elementi e dati concreti raccolti d'ufficio, le registrazioni contenute nelle scritture contabili [...]. Data l'ampiezza della formula usata dal legislatore ed attesa la *ratio legis*, è (invece) assolutamente fuori discussione che la Finanza possa non solo riscontrare se tutti i fatti amministrativi sono stati fedelmente registrati, vale a dire, se sono state contabilizzate in modo rispondente al vero tutte le entrate e tutte le uscite sia di denaro che di merci e di altre attività, ma (possa) altresì controllare la regolarità dei criteri seguiti nelle valutazioni – e, in particolare, l'osservanza degli artt. 102 e 103 [...]. Sembra [quindi ...] da escludere la possibilità, da parte della Finanza, di riscontrare se gli ammortamenti non siano stati calcolati in misura ec-

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

cessiva, se la valutazione dei vari beni sia esatta o pecchi per eccesso o per difetto, se le svalutazione dei crediti e dei titoli siano giustificate o meno, ecc. Per usare un'espressione mutuata dal diritto amministrativo, se è indubbio il diritto della Finanza di procedere ad un controllo di legittimità, non par ammissibile un controllo di merito. La differenza fra il controllo delle valutazioni e quello della contabilizzazione dei fatti di gestione è evidente: mentre, infatti, quest'ultimo riposa su un accertamento di fatto obiettivamente controllabile, il primo si concreta nella revisione di un giudizio necessariamente subiettivo e quindi sempre opinabile e facilmente suscettibile di errore. Di qui la necessità di circoscrivere l'arbitrio della Finanza nella correzione, meglio, nella sostituzione delle valutazioni compiute dal contribuente [...]. Soggiunge poi il secondo comma dell'art. 121 che "in caso di contestazioni, sempreché risultino comprovate le ragioni indicate nell'avviso ai sensi del comma precedente, il reddito accertato dall'ufficio non può essere dichiarato insussistente né ridotto se il contribuente non abbia fornito la prova dell'inesattezza delle integrazioni o correzioni apportate [...]". Tale disposizione offre (un ulteriore, *N.d.A.*) apprezzabile argomento a favore della tesi secondo cui l'ufficio non potrebbe rettificare le valutazioni discrezionali dell'imprenditore, sempreché, beninteso, le stesse non sia illegittime perché effettuate in violazione di norme di legge [...]"¹⁸⁵.

Quanto sopra riportato elimina ogni dubbio dottrinale circa la possibilità che la Finanza potesse modificare le valutazioni effettuate dall'impresa. Ciò comportava la sostanziale accettazione delle aliquote di ammortamento ordinario identificate dalle tabelle ministeriali dei coefficienti. Da questo punto di vista, quindi, il problema non si poneva.

Per poter affermare che effettivamente quanto sopra ipotizzato rappresentava la realtà, è necessario ora riportare i risultati della ricerca sul campo effettuata prendendo in considerazione circa 50 bilanci redatti dopo il 1958 e prima dell'entrata in vigore della riforma Visentini. Come abbiamo già avuto occasione di far notare, è ovvio che la limitatezza del campione e la sua composizione casuale, non governata da solidi principi statistici, rendono i risultati di una simile indagine solo conoscitivi e non statisticamente rilevanti.

Malgrado tali limiti, l'analisi dei bilanci suddetti si è rivelata utile in quanto ha reso evidente e certo ciò che, seguendo la logica, avevamo già ipotizzato potesse essere la realtà aziendale. In alcuni bilanci è riportata questa frase: "Gli ammortamenti sono stati portati a carico dell'esercizio entro i coefficienti fiscalmente ammessi". In molti altri documenti, la frase si presenta in questa variante:

¹⁸⁵ Berliri, *Il testo unico delle imposte dirette*, pag. 321.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

“Gli ammortamenti sono stati determinati nel rispetto delle norme civili e fiscali”. Per avere la certezza di quanto affermiamo, l'indagine sui bilanci di cui sopra è stata completata da una serie di interviste effettuate a dottori commercialisti che, direttamente o indirettamente, seguivano prima del 1973 la redazione dei bilanci. Tutti gli intervistati hanno confermato che le valutazioni fiscali rappresentavano, praticamente in tutte le aziende, i valori inseriti nei bilanci di esercizio. Tale comportamento, secondo quanto dichiarato dai dottori commercialisti intervistati, era mutuato sia dalla volontà di evitare riprese fiscali o limitazioni di deducibilità dei costi, sia dalla consapevolezza che la doppia determinazione dei valori (civilistici e fiscali) comportava ciò che dalle aziende era percepito come “perdita di tempo e spreco di lavoro”.

Quanto esposto nelle pagine precedenti prova, a nostro parere in modo inequivocabile, che negli anni '50 e '60, malgrado non si dibettesse sulle interferenze fiscali e/o sull'inquinamento tributario del bilancio, era attuata sistematicamente un'osmosi fra norme fiscali e disposizioni civilistiche, tanto che molte valutazioni di bilancio altro non erano che i valori fiscalmente ammessi in deduzione. È possibile quindi affermare che, nel ventennio in oggetto, le interferenze fiscali nei bilanci fossero la regola e non l'eccezione.

La tendenza ad importare nei bilanci i valori fiscali riguardava non solo gli ammortamenti, bensì anche tutte le poste contabili per le quali era stabilito un limite alla deducibilità tributaria. Per fare un ulteriore esempio, si può dire che quanto stabilito dal Testo Unico rappresentasse in realtà il valore iscritto in bilancio anche, ad esempio, per le rimanenze. La valutazione a LIFO era la metodologia contabile in assoluto più diffusa e quanto stabilito dalla disposizione fiscale identificava il valore del magazzino iscritto nello stato patrimoniale e nel conto economico. A riprova di ciò, possiamo riportare la frase che compare in quasi tutti i bilanci analizzati di cui abbiamo già parlato in precedenza: “La valutazione delle merci a magazzino è stata eseguita con i criteri di prudenza e nel rispetto delle norme civili e fiscali”. Il continuo riferimento all'accoppiata “disposizioni civili e fiscali” rende evidente che il valore tributario fosse traslato per osmosi nel bilancio civile, circostanza ammessa anche per il magazzino dai dottori commercialisti intervistati, di cui abbiamo fatto menzione in precedenza.

Sembra quindi plausibile affermare che la considerazione di Pellingra, secondo il quale “ai fini dell'applicazione del tributo mobiliare, le valutazioni di bilancio, correlativamente alle norme dettate dalla legge civile, devono obbedire ai principi fissati dalla legge tributaria”¹⁸⁶, rappresentasse, in buona sostanza,

¹⁸⁶ Pellingra, *ult. op. cit.*, pag. 40.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

non solo il pensiero di un autorevole autore, bensì anche il comportamento generalizzato delle imprese dell'epoca.

Tale situazione è magistralmente descritta da Dosi, studioso che negli anni '60 ha pubblicato un testo con l'obiettivo di illustrare, da un punto di vista tecnico-contabile, la procedura di passaggio dal bilancio "interno veritiero" a quello pubblico, il quale, secondo l'autore sopra citato, non solo doveva dichiarare un reddito "stabilizzato", ma doveva anche essere redatto mediante applicazione diretta delle norme tributarie:

“La stabilizzazione del reddito è (infatti) un'esigenza fondamentale dell'impresa, al soddisfacimento della quale si provvede mediante la costituzione di riserve, dalle quali prelevare una parte del reddito per la distribuzione negli anni nei quali i ricavi si presentino scarsi e alle quali, viceversa, far affluire negli altri anni l'eccesso del medesimo reddito [...]. Per effetto di tali considerazioni [...] si ritiene dai più necessario che il bilancio pubblico delle imprese debba dichiarare e dimostrare un certo reddito "stabilizzato" [...]”¹⁸⁷.

Secondo Dosi, quindi, la contabilità generale "economicamente veritiera", il cui output era il bilancio interno (ossia "il bilancio composto in via riservata per il soggetto economico ed eventualmente per tutti coloro che concorrono alla costituzione del capitale di comando"¹⁸⁸), in primo luogo doveva essere oggetto di una serie di operazioni tecniche che avevano come obiettivo l'identificazione non del reddito "realmente" prodotto dall'azienda, bensì di un utile stabilizzato, ossia non contraddistinto da rilevanti variazioni temporali. Non serve dilungarsi sul fatto che già l'attuazione di simili operazioni provocava la redazione di un bilancio certamente non preciso e veritiero in quanto frutto di una serie di interventi tecnici esplicitamente mirati a "limare" i redditi quando questi erano elevati e a "gonfiare artificialmente" gli utili nell'ipotesi di valori scarsi non graditi agli azionisti e al mercato. In una simile situazione, ogni riferimento al bilancio come ad uno strumento d'informazione preciso e veritiero rappresentava un esercizio di pura demagogia¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Dosi, *Bilanci interni e pubblici e doppia contabilità*, pag. 35.

¹⁸⁸ Zappa, *La produzione nell'economia delle imprese*, vol. II, pag. 49.

¹⁸⁹ Sulla inaccettabilità di una simile politica di bilancio si legga, per tutti, quanto affermato da Santesso-Sostero: “[...] non è accettabile redigere bilanci d'esercizio che accolgono valutazioni o classificazioni ispirate a disegni volti a suggerire giudizi parziali o preordinatamente costruiti verso un fine – di solito favorevole alle decisioni che il management tende a perseguire, [...] oppure di rassicurare i finanziatori attuali e potenziali sullo stato di salute dell'impresa, [...]. Una rappresentazione piegata alle politiche di bilancio sarebbe di grave pregiudizio per i rapporti economici che si instaurano tra l'impresa e tutti i soggetti esterni”. Santesso-Sostero, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, pag. 4.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

Dopo aver analizzato questa tematica, Dosi si sofferma sul problema della coesistenza fra norme civili, principi economico-aziendali e disposizioni tributarie, affermando al riguardo: “L'incongruenza economica della nozione di reddito fiscale dovrebbe portare a concludere che le imprese compilassero, adottando appropriati criteri di valutazione in relazione al particolare scopo, un apposito bilancio per uso degli uffici delle imposte. È invece diffuso pregiudizio, condiviso anche dal legislatore, [...] che l'impresa non possa avere che un solo bilancio [...]. Ne deriva che i valori del bilancio cosiddetto ufficiale o pubblico non hanno carattere puro, nel senso che non discendono da criteri di valutazione unicamente e logicamente intesi ad una particolare configurazione di reddito. Talvolta i fini sono conciliabili fra loro [...], tal'altra sono del tutto contrastanti ed allora i bilanci, dei quali la pratica fornisce gli esempi, sono un ibrido prodotto, un compromesso che porta in sé l'azione di scopi diversi [...]. È questo il caso dei bilanci ufficiali che dimostrano il reddito stabilizzato distribuibile [...] e nel contempo il reddito fiscale [...]. La situazione è quindi questa: nelle aziende sociali, gli amministratori compilano il bilancio pubblico [...] alterando opportunamente i valori contenuti nel bilancio interno da essi preventivamente compilato [...]. Il bilancio pubblico viene cioè a dimostrare un reddito stabilizzato, distribuibile o consumabile, che è nel contempo [...] conforme anche ai principi [...] valevoli per la formazione del bilancio fiscale [...]. Il bilancio interno viene compilato, come abbiamo detto, senza tener conto dell'esigenza di stabilizzazione del reddito: le operazioni di passaggio dal bilancio interno a quello pubblico si propongono pertanto sia la stabilizzazione del reddito sia l'adeguamento dei valori di bilancio ai criteri fiscali [...]”¹⁹⁰.

Secondo quanto sopra riportato, la precisione del bilancio pubblico era pertanto “distorta” da ben due operazioni di modifica dei dati veritieri interni: dapprima si ipotizzava la determinazione di un utile stabilizzato nel tempo e successivamente si faceva riferimento all'adeguamento dei valori esposti in bilancio (e in contabilità) ai criteri prescritti dal legislatore fiscale. È evidente come tali interventi minassero alla base il postulato stesso di precisione imposto dal legislatore civile con l'art. 2423 c.c.

Al di là di ogni considerazione circa le modalità di redazione del bilancio pubblico sopra illustrate, è evidente però come le c.d. interferenze fiscali fossero considerate, in sostanza, un ovvio e necessario corollario del bilancio civile. Anche alla luce delle osservazioni di Dosi, oltre a tutte quelle di altri prestigiosi

¹⁹⁰ Dosi, *Bilanci interni e pubblici e doppia contabilità*, pag. 48.

3.2 L'emanazione del codice civile del 1942 e la riforma Vanoni

economisti e giuristi citate nelle pagine precedenti, è possibile affermare, senza alcuna paura di essere smentiti, che negli anni '50 e '60 i bilanci erano contraddistinti da un notevole inquinamento fiscale tale da rendere le c.d. interferenze tributarie un elemento reputato sostanzialmente normale o, addirittura, quasi obbligato del bilancio pubblico.

A conclusione di questo lavoro, ci piace ricordare una riflessione di Boidi, il quale, al termine di una disamina della problematica connessa al rapporto norme fiscali e bilancio di esercizio, afferma: “[...] Fino a quanto esisterà una disparità enorme fra “bilancio ufficiale” e “bilancio fiscale” [...], la sincerità dei bilanci appare un mito irraggiungibile ed un’aspirazione di difficile realizzazione”¹⁹¹. Dall’esame dei bilanci redatti negli anni '50 e '60, cioè, più che un’aspirazione di difficile realizzazione, sembra una vera e propria chimera, quantomeno nel periodo storico qui analizzato. È pertanto possibile affermare che alla fine degli anni '60 molti passi avrebbero dovuto ancora essere fatti per giungere ad una completa trasparenza informativa, intesa come “[...] espressione densa di significato e dotata di notevole efficacia espressiva (in quanto connessa alle) [...] finalità e ai postulati del bilancio d’esercizio concepito esclusivamente come strumento informativo rivolto a chiunque è interessato a conoscere l’assetto economico, finanziario e patrimoniale di un’impresa in funzionamento e il suo evolversi”¹⁹².

¹⁹¹ Boidi, *L'imposta sulle società e sulle obbligazioni*, pag. 89.

¹⁹² Coda, *Trasparenza dei bilanci di esercizio e principi contabili*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1983, pag. 197.

BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA

- ADDIS M., *150 anni di unità di Italia. Breve viaggio fra storia e fisco*, relazione presentata dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Cagliari, 2012.
- AIROLDI G., *Le comunicazioni aziendali per il cambiamento strategico e organizzativo nelle banche*, in AA.VV., *La comunicazione nelle banche*, Il sole 24 ore, 1987.
- ALLEGRI M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2003.
- AMODEO D., *Il bilancio della S.p.A come strumento di informazione*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5, 1973.
- ANDREAS M., COSTA E., *Appunti di contabilità aziendale e bilancio*, UNI service, Trento 2004.
- AMBROSETTI C., *E. Vanoni e la riforma tributaria in Italia*, working paper n. 325, Dipartimento di economia pubblica e territoriale, Università di Pavia, settembre 2004.
- AMIGONI F., *La comunicazione interna come strumento di management*, in AA.VV., *La comunicazione: strumento di management per le imprese complesse*, Egea, Milano, 1991.
- ANDREI P., *Valori storici e valori correnti nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 2004.
- ASCARELLI T., *L'art. 163 cod. comm. e la pratica statutaria*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, I, n.2, 1932.
- AA.VV., *Bilancio e reddito d'impresa: aggiornato al correttivo IRES: disciplina civilistica e fiscale, analisi di bilancio*, Egea, Milano, 2005.
- AA.VV., *Basic financial accounting: rilevazioni per il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, McGraw-Hill, Milano, 2008.
- AA.VV., *Bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: regole e applicazioni*, Giappichelli, Torino, 2010.
- BAFILE C., *Reddito di imposta e bilancio nel nuovo TU. delle imposte sui redditi*, in *Rassegna tributaria*, n. 9, I, 1987.
- Balducci, *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Fag, Milano, 2003.
- BALDUCCI D., *Bilancio d'esercizio: Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Fag, Milano, 2007.
- BALLETTA F., *La finanza pubblica e il Mezzogiorno d'Italia al momento dell'Unità*, *Rivista di storia finanziaria*, n. 1, 2011.
- BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo Ias/Ifrs*, Cedam, Padova, 2006.
- BANDETTINI A. – LIBERATORE G. – MULAZZANI M. (a cura di), *Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio: alcuni contributi a partire dalle guide operative OIC*, Franco Angeli Editore, Milano, 2009.

Bibliografia citata e consultata

- BATISTONI FERRARA F., *La determinazione della base imponibile delle imposte indirette*, Jovene, Napoli, 1964.
- BERLIRI A., *Il testo unico delle imposte dirette*, Giuffrè, Milano, 1960.
- BERTINETTI G., *La comunicazione finanziaria e la teoria della finanza*, Egea, Milano, 1996.
- BETTETINI G., *Semiotica della comunicazione d'impresa*, Bompiani, Milano, 1993.
- BASSI V., *La comunicazione verso la pubblica amministrazione*, in *L'impresa*, n. 5, 1980.
- BELCREDI M., *Economia dell'informazione societaria*, Utet, Torino, 1993.
- BERNARDI L., *Note sull'evoluzione recente e sulle prospettive future dei sistemi tributari*, in *Studi e note di economia*, n.1/2000.
- BERTELLI C. – CLEMENTINI P., *Commento sull'imposta di ricchezza mobile*, Utet, Torino, 1934.
- BERTELLI C. – CLEMENTINI P. – SCANDALE E., *Imposta di ricchezza mobile*, Vol. I, Utet, Torino, 1934.
- BERTINETTI G., *Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza*, Egea, Milano, 1997.
- BIANCHI L.A., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Il sole 24 ore, Milano, 2001.
- BOCCHINI E., *La chiarezza e la precisione dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, *Rivista delle società*, marzo aprile. 1972.
- BOCCHINI E., *Il bilancio delle imprese*, Liguori, Napoli, 1979.
- BOCCHINI E., *Bilancio di esercizio*, UTET, Torino, 2010.
- BOIDI A., *Commento alla legge sulla imposta complementare progressiva sul reddito*, Utet, Torino, 1937.
- BOIDI A., *L'imposta sulle società e sulle obbligazioni. Commento teorico-pratico*, Utet, Torino, 1959.
- BOMPIANI V., *L'imposta complementare progressiva sul reddito*, Cedam, Padova, 1939.
- BORIA P., *Il sistema tributario*, Utet, Torino, 2008.
- BOTTARELLI S., *Fra riforme mancate e riforme attuate. Da Vanoni alla riforma degli anni '70*, *Quaderni del dipartimento di economia politica*, Università di Siena, quaderno n. 434, settembre 2004.
- BRANCIARI S., *La comunicazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari*, Franco Angeli Editore, Milano, 2003.
- BRUSA L., *Veridicità, attendibilità e chiarezza nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1974.
- BUSCEMA S. – D'Amato N. (a cura di), *Documenti e discussioni sulla formazione del sistema tributario italiano*, Cedam, Padova, 1961.
- BUZZETTI G., *L'imposta sui redditi di ricchezza mobile*, Hoepli, Milano, 1937.
- CAMPEDELLI B., *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Franco Angeli Editore, Milano, 2003.
- CARATTOZZOLO M., *La relazione degli amministratori nel bilancio d'esercizio*, in *Consulenza*, n. 10, 1980.
- CASTALDO A. S., *La verifica contabile fiscale*, Leonardo da Vinci Editore, Bari, 1965.
- CASTELLANO G., *La relazione degli amministratori*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1983, II, n. 2.
- CASTELLI E. – NAPOLITANO L., *L'imposta sulle società*, Giuffrè, Milano, 1955.
- CATTURI G., *I contenuti culturali e etici del bilancio di esercizio*, in AA.VV. *Scritti di economia aziendale in memoria di R. D'Oriano*, Cedam, Padova, 1997.
- CATTURI G., *La redazione del bilancio di esercizio secondo la dottrina, la normativa comunitaria, civilistica e fiscale*, Cedam, Padova, 2003.

Bibliografia citata e consultata

- CHIARAVIGLIO L., *Il bilancio d'esercizio secondo la normativa giuridica*, in AA.VV., *L'impresa. Economia, controllo, bilancio.*, Vol. III, Giuffrè, Milano, 1984.
- CECCHERELLI A., *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monnier, Firenze, 1941.
- CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano, 2006.
- CINQUINI L., CERBIONI F., SÒSTERO U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano, 2006.
- CLEMENTINI P. – BERTELLI C., *Commento sull'imposta di ricchezza mobile*, Utet, Torino, 1934.
- CLEMENTINI P. – BERTELLI C. – SCANDALE E., *Imposta di ricchezza mobile*, Vol. I, Utet, Torino, 1934.
- CODA V., *Trasparenza dei bilanci di esercizio e principi contabili*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 1983.
- CODA V., *Comunicazione e immagine nella strategia dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 1991.
- COLOMBO G.E., *I bilanci delle spa*, Cedam, Padova, 1965.
- COLOMBO G.E., *Bilancio e conto profitti e perdite*, in *Rivista delle Società*, n. 2, 1966.
- COLOMBO G.E. – DONDENA A., *Il bilancio delle S.p.A. nella riforma*, in *Giurisprudenza Commerciale, società e fallimento*, n. 1, I, 1975.
- COLOMBO G.E., *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento*, in *Rivista delle società*, n. 6, 1980.
- COLOMBO G. E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, Utet, Torino, 1992.
- COLOMBO G.E., *Relazione di sintesi, da Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE*, a cura di A. JORIO, Giuffrè, Milano, 1988.
- COLOMBO G. E. – PORTALE G. B., *Trattato delle società per azioni – Vol. VII*, Utet, Torino, 1995.
- CORBELLA S., *L'attendibilità del bilancio di esercizio: posizioni consolidate e nuove prospettive interpretative*, Franco Angeli Editore, Milano, 2008.
- CORVI E., *Comunicazione d'impresa e investor relation. La gestione della comunicazione economico finanziaria*, Egea, Milano, 2000.
- COSCIANI C., *La riforma tributaria*, La Nuova Italia, Firenze, 1950.
- DAMASCELLI N., *La comunicazione nelle imprese*, Angeli, Milano, 1985.
- DAMERI R. P., *I siti web e la comunicazione ai mercati finanziari: Gli strumenti e gli intermediari*, a cura di Quagli A. e Teodori C., Franco Angeli, Milano, 2005.
- D'ANGELILLO F., *Accertamento induttivo e in base al bilancio*, in *Trattato della imposta di ricchezza mobile*, vol. III, Zanichelli, Bologna, 1936.
- D'ANGELILLO F., *Le frodi fiscali*, Vol. I, Le alterazioni dei bilanci e l'imposta di ricchezza mobile, Giuffrè, Milano, 1950.
- DE ANGELIS F. – POTENZA G. – TESTA A., *Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*, Giuffrè, Milano, 1964.
- DE DOMINICIS U., *La struttura del conto economico nell'impresa e il progetto di riforma nelle S.p.A.*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6, 1972.
- DE GREGORIO A., *Commento alla sentenza della Corte di Appello di Milano 2 giugno 1910*, in *Giurisprudenza Civile e Commerciale*, 1910, I, pag. 376.
- DE MARTINI P., (a cura di), *Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione in una prospettiva multidisciplinare*, Franco Angeli Editore, Milano, 2004.
- DEZZANI F. – FERRERO G., *Contabilità e Bilancio*, Giuffrè, Milano, 1970.

Bibliografia citata e consultata

- DI PAOLO G., *Imposta di ricchezza mobile, La rotazione dei bilanci nella tassazione delle società azionarie*, Edizione de La biblioteca del contribuente, Roma, 1933.
- DONDENA A. – COLOMBO G.E., *Il bilancio delle S.p.A. nella riforma*, in *Giurisprudenza Commerciale, società e fallimento*, n. 1, I, 1975.
- DOSI F., *Bilanci interni e doppia contabilità: reddito economico e reddito fiscale*, Giuffrè, Milano, 1967.
- FALSITTA G., *Il problema delle interrelazioni fra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario*, in *Impresa, ambiente e P.A.*, marzo, I, 1977.
- FALSITTA G., *Convergenze e divergenze tra diritto commerciale e diritto tributario*, in *Giurisprudenza commerciale, società e fallimento*, marzo-aprile, I, 1980.
- FALSITTA G., *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni fra diritto civile e tributario*, Giuffrè, Milano, 1985.
- FALSITTA G., *Vicende, problemi e prospettive delle codificazioni tributarie in Italia*, in *Rivista Diritto tributario*, n. 3, 2002.
- FERRARA F., *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 1980.
- FERRARI P., “Il concetto di tributo nella legislazione e nella legislazione italiana dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra”, *Rivista della scuola superiore dell’economia e delle finanze*.
- FERRERO G., *Il calcolo economico del reddito di esercizio e del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1968.
- FERRERO G. – DEZZANI F., *Contabilità e Bilancio*, Giuffrè, Milano, 1970.
- FERRERO G., *Analisi di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1972.
- FERRERO G., *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè Milano, 1995.
- FRATTINI G., *Contabilità e bilancio*, Giuffrè, Milano, 2011.
- GIACOSA E., *La comunicazione economico-finanziaria d’impresa. Finalità, strumenti e comportamenti attuali e teorici in un modello «ideale» di comunicazione*, Giappichelli, Torino, 2012.
- GIANNETTA E. – SCANDALE G. – SESSA M., *Teoria e tecnica dell’accertamento del reddito mobiliare, Raccolta delle lezioni svolte negli anni 1953 e 1954 al corso teorico pratico per funzionari delle imposte dirette del compartimento di Roma*, Giacomaniello Editore, Roma, 1955.
- GIANNETTA E. – SCANDALE G. – SESSA M., *Teoria e tecnica dell’accertamento del reddito mobiliare*, Abete Editore, Roma, 1958.
- GIORGETTI A., *La tassazione del reddito di impresa*, Utet, Torino, 1963.
- GIUNTA F. – Pisani M., *Il bilancio*, Apogeo, 2008.
- GRECO G., *Testo unico leggi sulle imposte dirette*, La tribuna, Piacenza, 1968.
- GRILLO R., *Il bilancio delle società anonime*, Giuffrè, Milano, 1940.
- GRILLO R., *Il bilancio delle società per azioni nella determinazione del reddito economico e del reddito fiscale*, Giuffrè, Milano, 1955.
- GRILLO R., *Il bilancio delle società per azioni nella determinazione del reddito economico e del reddito fiscale*, Giuffrè, Milano, 1969.
- GUATRI L., *Illecità e inopportunità del conto profitti e perdite sintetico*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5, 1972.
- GUSTARELLI E., *Le imposte dirette e il testo unico*, *Rivista Studi e statistiche della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano*, n. 11, 1960.

Bibliografia citata e consultata

- IZZO L., *La finanza pubblica del primo decennio dell'Unità di Italia*, Giuffrè, Milano, 1962.
- JAEGER P.G., *L'interesse sociale*, Giuffrè, Milano, 1964.
- JAKOBSON R., *Saggi di linguistica generale*, Feltrinelli, Milano, (quarta edizione) 2010.
- LAI C., *Guida alla contabilità e al bilancio: impatto delle riforme fiscali e societaria, rilevazioni per il bilancio d'esercizio*, IPSOA, Milano, 2004.
- LA MATTINA A., *Trattato dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile*, Arti Grafiche S. Pezzino e figlio, Palermo, 1933.
- LIBERATORE G. –MULAZZANI M. – BANDETTINI A. (a cura di), *Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio: alcuni contributi a partire dalle guide operative OIC*, Franco Angeli Editore, Milano, 2009.
- LIBONATI B., *I bilanci delle società*, Utet, Torino, 1979.
- LOCATELLI P., *Problemi di strutture funzionali di bilancio*, in *Rivista delle Società*, 1967, n. 3.
- LOCATELLI P., *Bilancio e conto profitti e perdite*, in *Rivista delle Società*, n. 3, 1966.
- MALIZIA P., *Comunicazioni: strutture e contesti sociali dell'agire comunicativo*, Franco Angeli, Milano, 2006.
- MATACENA A., *Introduzione allo studio del bilancio d'esercizio*, Clueb, Bologna, 1979.
- MASINI C., *I bilanci d'impresa. Principi e concetti.*, Giuffrè, Milano, 1957.
- MAZZA G., *Interrelazioni e interferenze fra bilancio d'esercizio e dichiarazione fiscale*, in *Rivista Dottori Commercialisti*, n. 6, 1974.
- MAZZA G., *Il bilancio e la dichiarazione dei redditi*, da AA.VV., *Il bilancio d'esercizio. Problemi attuali*, Giuffrè, Milano, 1978.
- MAZZA G., *Problemi di valutazione per il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1980.
- MELIS F., *Storia della ragioneria: Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica*, Zuffi, Bologna, 1950.
- MIGLIACCIO G., *Verso nuovi schemi di bilancio, Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio di esercizio*, Angeli, Milano, 2007.
- MILONE M., *Bilancio di esercizio: normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali*, Franco Angeli Editore, Milano, 2006.
- MOLTENI M., *Bilancio e strategia*, Egea, Milano, 2000.
- MONTUORI L., *Note sulle tassazioni in base la bilancio*, Giappichelli, Torino, 1960.
- MOSCHETTI F., *Il principio di capacità contributiva*, Cedam, Padova, 1973.
- MULAZZANI M. – BANDETTINI A. – Liberatore G. (a cura di), *Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio: alcuni contributi a partire dalle guide operative OIC*, Franco Angeli Editore, Milano, 2009.
- MUSUMECI M., *La mancanza di chiarezza e precisione dei dati contabili. Il commento*, in *Le società*, n. 9, 2002.
- NANULA G., *L'equivoco c.d. bilancio fiscale*, in *Bollettino tributario*, n. 16, 1979.
- NANULA G., *Effetti inquinanti dell'ammortamento anticipato*, in *Il fisco*, n. 16, 1985.
- NANULA G., *I problemi irrisolti del bilancio d'es.*, in *Il fisco*, n. 15, 1985.
- NAPOLITANO L. – CASTELLI E., *L'imposta sulle società*, Giuffrè, Milano, 1955.
- NAVA G., *Avremo un nuovo tipo di politica fiscale nella formazione dei bilanci delle società di capitale?*, in *Rivista Dottori Commercialisti*, n. 6, 1974.

Bibliografia citata e consultata

- NUZZO E., *Ricostruzione del contenuto del rapporto fra bilancio e dichiarazione dei redditi*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 5, I, 1985.
- OSIMO B., *Manuale del traduttore*, Hoepli, Milano, 2004.
- OSIMO B., *La traduzione totale, spunti per lo sviluppo della scienza della traduzione*, www.scribd.com.
- PAOLONE G., *Il bilancio di esercizio. Funzione informativa, principi, criteri di valutazione*, Giappichelli, Torino, 2004.
- PALMA A., *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Giuffrè, Milano 2008.
- PAOLONI P., *Bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale: il progetto IASB*, International Accounting Standards for SMEs, Giappichelli, Torino, 2006.
- PATRONI GRIFFI A., *Il controllo giudiziario sulle società per azioni*, Jovene, Napoli, 1971.
- PEDONE A., *Alle origini del persistente alto livello del debito pubblico italiano*, Intervento alla Riunione Intermedia SIEP 2012 "La gestione di elevati debiti sovrani in contesti di crisi finanziaria: quali insegnamenti dalla storia", Banca d'Italia, Roma, 2 marzo 2012.
- PELLINGRA G., *La determinazione analitica e induttiva del reddito fiscale nella imposizione tributaria*, Giuffrè, Milano, 1969.
- Petrioli A., Mercatelli F., *La banca e la comunicazione produttiva: il caos apparente della comunicazione*, Franco Angeli Editore, Milano, 2010.
- PISANI M. – GIUNTA F., *Il bilancio*, Apogeo, Milano, 2008.
- PONTANI F. – SESANA T., *Le determinazioni quantitative e le rilevazioni contabili: per la redazione del bilancio di esercizio*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2008.
- PONTANI F., *Bilancio di esercizio delle società di capitali: Accounting Philosophy e Conceptual Framework: la clausola generale (art. 2423 C. c.) ed i principi di redazione (art. 2423 bis C. c.)*, Cedam, Padova, 2011.
- POTENZA G. – TESTA A. – DE ANGELIS F., *Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*, Giuffrè, Milano, 1964.
- QUAGLI A., (a cura di), *Internet e comunicazione finanziaria*, Franco Angeli, Milano, 2001.
- QUAGLI A., *Comunicare il futuro. L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- QUAGLI A. (a cura di), *I sistemi informativi gestionali*, Franco Angeli Editore, Milano, 2005.
- QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2010.
- SALVIONI D., *Il bilancio di esercizio nella comunicazione integrata d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1992.
- SALVIONI D., *Comunicazione economico finanziaria e analisi della concorrenza*, in AA.VV. *L'efficacia della comunicazione economico finanziaria e l'analisi della concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
- SALVIONI D. (a cura di), *Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria*, Giappichelli, Torino, 2003.
- SAMPIERI MANGANO V., *L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, Giuffrè, Milano, 1934.
- SANDER PEIRCE C., *Collected papers*, Volume I, II, III, Charles Hartshorne and Paul Weiss, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1978.
- SANTESSO E. – SOSTERO U., *Principi contabili per il bilancio*, Il sole 24 ore, 2011.

Bibliografia citata e consultata

- SASSI S., *Tecnica, politica e interpretazione dei bilanci di esercizio*, Jovine, Napoli, 1968.
- SÒSTERO U., CINQUINI L., CERBIONI F., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano, 2006.
- SOSTERO U. – SANTESSO E., *Principi contabili per il bilancio*, Il sole 24 ore, 2011.
- SANTORO F. (a cura di), *La determinazione del reddito di ricchezza mobile*, Documentazione in materia di imposte dirette, Studi di settore economici – Tabelle di classificazione delle attività – Coefficienti di ammortamento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1966.
- SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino, 1998.
- SAVIOLI G., *Il bilancio di esercizio, strumento di informazione esterna dell'impresa in funzionamento*, Giappichelli, Torino, 1998.
- SAVIOLI G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2004.
- SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio di esercizio*, Giappichelli, Torino, 1998.
- SCANDALE E. – CLEMENTINI P. – BERTELLI C., *Imposta di ricchezza mobile*, Vol. I, Utet, Torino, 1934.
- SCANDALE G. – SESSA M. – GIANNETTA E., *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare, Raccolta delle lezioni svolte negli anni 1953 e 1954 al corso teorico pratico per funzionari delle imposte dirette del compartimento di Roma*, Giacomaniello Editore, Roma, 1955.
- SCANDALE G. – SESSA M. – GIANNETTA E., *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare*, Abete Editore, Roma, 1958.
- SESSA M. – GIANNETTA E. – SCANDALE G., *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare, Raccolta delle lezioni svolte negli anni 1953 e 1954 al corso teorico pratico per funzionari delle imposte dirette del compartimento di Roma*, Giacomaniello Editore, Roma, 1955.
- SCORZA B., *L'art. 163 cod. comm. ed il diritto degli azionisti di impugnare il bilancio approvato dall'assemblea*, in *Foro Italiano*, 1932, I, c. 1802.
- SESSA M. – GIANNETTA E. – SCANDALE G., *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare*, Abete Editore, Roma, 1958.
- SHANNON C.E. – WEAVER W., *La teoria matematica delle comunicazioni*, Etas Kompass, Milano, 1971.
- SCIALOJA A., *commento alla sentenza del Tribunale di Genova 9 maggio 1905*, in *Rivista Diritto Commerciale*, 1905, II, pag. 503.
- SUPERTI FURGA F., *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2004.
- SUPERTI FURGA F., *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1987.
- SOSTERO U. – SANTESSO E., *Principi contabili per il bilancio*, Il sole 24 ore, 2011.
- TAFURO A., *Bilancio IAS/IFRS fra inglesismi e nuovi approcci valutativi e contabili*, Cacucci, Bari, 2009.
- TERRANOVA P., *Il concetto di reddito fiscale e alcune sue applicazioni*, La stampa commerciale editore, Milano, 1931.
- TERZANI S., *Introduzione al bilancio*, Cedam, Padova, 1982.
- TESTA A. – De Angelis F. – Potenza G., *Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*, Giuffrè, Milano, 1964.
- TIEGHI, M. – GIGLI S., *Introduzione alla contabilità del bilancio di esercizio*, Sabrina Gigli, Il Mulino, Bologna, 2007.

Bibliografia citata e consultata

VIGANÒ E., *Reddito economico di impresa e reddito imponibile*, in *Rivista Dottori Commercialisti*, n. 5, 1974.

WATZLAWICK P., BEAVIN J. H., JACKSON D.D., *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma, 1971.

W. WEAVER – SHANNON C.E., *La teoria matematica delle comunicazioni*, Etas Kompass, Milano, 1971.

ZAPPA G., *Il reddito d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1950.

ZAPPA G., *La produzione nell'economia delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1957.

ZAVANI M., *Il valore della comunicazione aziendale. Rilevanza e caratteri dell'informativa sociale e ambientale*, Giappichelli, Torino, 2000.

ZERBI T., *Le origini della partita doppia: gestioni aziendali e situazioni di mercato nei secoli XIV, XV*, Marzorati, Milano, 1952.



